

Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

**Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia –  
Orientamenti amministrativi sulle norme tipo in materia di  
lotta all'erosione della base imponibile a livello mondiale  
(Secondo pilastro)**

Quadro inclusivo sulla BEPS



Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Il presente documento è stato approvato dal Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS il 1° febbraio 2023 e la sua pubblicazione è stata curata dal Segretariato dell'OCSE.

---

**Si prega di citare sempre la presente pubblicazione come riportato qui sotto:**

OECD (2024), *Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Orientamenti amministrativi sulle norme tipo in materia di lotta all'erosione della base imponibile a livello mondiale (Secondo pilastro): Quadro inclusivo sulla BEPS*, Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, OECD, Paris, <https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-february-2023-IT.pdf>.

---

**Titolo originale:** OECD (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1975dbab-en>.

Il presente documento è stato tradotto dalla Sezione linguistica italiana dell'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono i testi in inglese e/o francese.

Gli errata corrige delle pubblicazioni possono essere consultati online sul sito: [www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm](http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm).

---

L'uso della presente opera, in formato sia digitale che cartaceo, è disciplinato dalle condizioni e dalle modalità consultabili al seguente indirizzo: <https://www.oecd.org/termsandconditions>.

---

# Indice

Abbreviazioni e acronimi	5
Sintesi	6
1 Ambito di applicazione	8
1.1. Aggiornamento delle soglie monetarie previste dalle Norme GloBE [AG22.04.T18]	8
1.2. Criterio di consolidamento presunto [AG22.04.T3]	11
1.3. Importi consolidati delle imposte differite [AG22.04.T3]	18
1.4. Fondi sovrani e definizione di Entità controllante capogruppo [AG22.04.T5]	20
1.5. Chiarimento della definizione di "Entità esclusa" (articolo 1.5.2) [AG22.04.T13]	24
1.6. Significato di "accessorio" per le Organizzazioni senza scopo di lucro	25
2 Reddito e imposte	29
2.1. Operazioni infragruppo contabilizzate al costo	29
2.2. Plusvalenze o minusvalenze escluse e coperture degli investimenti in gestioni estere [AG22.04.T8]	30
2.3. Dividendi esclusi – Trattamento asimmetrico di dividendi e distribuzioni [AG22.04.T10]	33
2.4. Trattamento dei debiti stralciati	36
2.5. Oneri pensionistici maturati [AG22.04.T1]	41
2.6. Imposte rilevanti relative alle distribuzioni presunte (articolo 4.3.2, lettera e)) [AG22.04.T11]	47
2.7. Orientamento relativo al riporto delle perdite fiscali in eccesso (art. 4.1.5 e 5.2.1) [AG22.04.T6]	47
2.8. Entità controllanti di società estere controllate in perdita	54
2.9. Scelta di inclusione di plusvalenze o minusvalenze e benefici fiscali trasferiti qualificati	62
2.10. Ripartizione delle imposte derivanti da Regimi misti di tassazione delle società estere controllate [AG22.04.T17]	68
3 Applicazione delle Norme GloBE alle compagnie di assicurazione	74
3.1. Applicazione dell'Articolo 7.6 alle Entità di investimento assicurativo [AG22.04.T11]	74
3.2. Esclusione delle Entità di investimento assicurativo dalla definizione di Entità controllante intermedia e di Entità controllante parzialmente partecipata [AG22.04.T11]	76
3.3. <i>Restricted Tier One Capital</i> (Capitale vincolato di classe 1) (Articolo 3.2.10) [AG22.04.T11]	77
3.4. Passività legate ai Dividendi esclusi e alle Plusvalenze o Minusvalenze da capitali escluse detenute per conto degli assicurati (Articolo 3.2.1, lettera b) e Articolo 3.2.1, lettera c)) [AG22.04.T11]	77
3.5. Semplificazione applicabile ai Titoli di portafoglio a breve termine (Articolo 3.2.1 lettera b)) [AG22.04.T11]	79
3.6. Applicazione dell'Articolo 7.5 alle Società di mutua assicurazione [AG22.04.T7]	80

<b>4 Transizione</b>	<b>83</b>
4.1. Le Attività fiscali differite in riferimento ai crediti di imposta ai sensi dell'Articolo 9.1.1 [AG22.04.T12]	83
4.2. Applicabilità dell'Articolo 9.1.3 alle operazioni simili al trasferimento di attività [AG22.04.T16]	88
4.3. Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3 [AG22.04.T2]	89
<b>5 Le Imposte integrative minime qualificate nazionali</b>	<b>101</b>
5.1. Le Imposte integrative minime qualificate nazionali	101
Riferimenti bibliografici	117

## FIGURE

Figura 1.1. Struttura proprietaria	15
Figura 1.2. Struttura proprietaria	16
Figura 4.1. Struttura proprietaria e trasferimento delle proprietà	96

## Abbreviazioni e acronimi

<b>CbCR</b>	Rendicontazione Paese per Paese
<b>CFC</b>	Società estera controllata
<b>CIT</b>	Imposta sul reddito delle società
<b>ETR</b>	Aliquota effettiva d'imposta
<b>FANIL</b>	Valore contabile netto del reddito o della perdita
<b>GAAP</b>	Principi contabili generalmente accettati
<b>GILTI</b>	Redditi da beni immateriali a bassa imposizione
<b>GloBE</b>	Lotta all'erosione della base imponibile a livello mondiale
<b>IFRS</b>	Principi internazionali di rendicontazione finanziaria
<b>IIR</b>	Regola di inclusione del reddito
<b>Quadro inclusivo</b>	Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS
<b>JV</b>	Joint Venture
<b>LTCE</b>	Entità costitutiva a bassa imposizione
<b>MNE</b>	Impresa multinazionale
<b>MOCE</b>	Entità costitutiva partecipata in via minoritaria
<b>OCI</b>	Altre componenti di conto economico complessivo
<b>OCSE</b>	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
<b>PE</b>	Stabile organizzazione
<b>POPE</b>	Entità controllante parzialmente partecipata
<b>QDMTT</b>	Imposta integrativa minima nazionale qualificata
<b>QRTC</b>	Credito d'imposta rimborsabile qualificato
<b>UPE</b>	Entità controllante capogruppo

# Sintesi

## Contesto

1. Nell'ottobre 2021 i membri del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (Quadro inclusivo) hanno concordato una soluzione a due pilastri per riformare il quadro fiscale internazionale in risposta alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Nella dichiarazione di ottobre i membri del Quadro inclusivo hanno convenuto di adottare un sistema coordinato di norme in materia di lotta all'erosione della base imponibile (GloBE), volte ad assicurare che le grandi imprese multinazionali paghino un livello minimo di imposte sul reddito generato in ciascuna giurisdizione in cui operano. Nella dichiarazione di ottobre si è inoltre convenuto che le Norme GloBE (concordate dal Quadro inclusivo e pubblicate nel dicembre 2021) e il relativo Commentario (concordato dal Quadro inclusivo e pubblicato nel marzo 2022) avrebbero avuto lo status di approccio comune. In base a tale approccio comune, una giurisdizione non è tenuta ad adottare le Norme GloBE; tuttavia, se decide di farlo, si impegna ad attuarle e ad amministrarle in maniera coerente con i risultati previsti. L'approccio comune implica anche che i membri del Quadro inclusivo accettano l'applicazione delle Norme GloBE da parte di altri membri, compreso l'accordo sulla gerarchia delle norme e il riconoscimento di eventuali porti sicuri pattuiti.

2. Le Norme GloBE sono state approvate e pubblicate dal Quadro inclusivo il 20 dicembre 2021. Le Norme GloBE costituiscono un sistema interconnesso e coordinato di norme concepite per essere recepite nel diritto nazionale di ciascuna giurisdizione e il cui combinato disposto assicura che i grandi Gruppi multinazionali di imprese siano soggetti a un'aliquota effettiva d'imposta minima del 15 % sui profitti ottenuti in ciascuna giurisdizione in cui operano. Coerentemente con l'intento del Quadro inclusivo, le Norme GloBE (comprese l'IIR e l'UTPR) sono formulate in modo che l'imposta integrativa prevista da tali norme sia compatibile con le disposizioni del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE e delle Nazioni Unite.

3. Il Commentario alle Norme GloBE è stato approvato e pubblicato dal Quadro inclusivo il 14 marzo 2022, insieme a una serie di esempi dettagliati che illustrano l'applicazione delle norme a determinate fattispecie. Il Commentario chiarisce l'interpretazione e il funzionamento delle disposizioni delle Norme GloBE e comprende alcuni esempi che illustrano l'applicazione delle norme a specifiche fattispecie. Il Commentario intende promuovere un'interpretazione coerente e condivisa delle Norme GloBE, in modo da fornire indicazioni certe ai Gruppi multinazionali di imprese e favorire il raggiungimento di risultati coordinati. Nonostante il suo carattere dettagliato ed esaustivo, il Commentario non fornisce indicazioni su tutti gli aspetti delle Norme GloBE e, in alcuni casi, identifica specificamente le questioni che necessiteranno di ulteriore considerazione ed elaborazione nell'ambito del Quadro di riferimento per l'attuazione delle Norme GloBE.

## Orientamenti amministrativi concordati

4. In questo contesto, ai sensi dell'articolo 8.3 delle Norme GloBE, i membri del Quadro inclusivo hanno stabilito che una giurisdizione attuatrice "applicherà le Norme GloBE coerentemente con gli

Orientamenti amministrativi concordati, fatti salvi i requisiti del diritto nazionale". Secondo la definizione di cui all'articolo 10.1, per Orientamenti amministrativi concordati si intendono gli orientamenti "sull'interpretazione o sull'amministrazione delle Norme GloBE" emanati dal Quadro inclusivo. Gli Orientamenti amministrativi hanno l'obiettivo di svolgere un ruolo importante nel promuovere una maggiore certezza in merito alle Norme GloBE, chiarendo l'interpretazione delle stesse e fornendo alle amministrazioni fiscali indicazioni sulla loro applicazione. Dal momento che gli Orientamenti amministrativi concordati rispecchiano anche la visione comune del Quadro inclusivo per quanto riguarda le modalità di interpretazione e di applicazione delle Norme GloBE, essi svolgeranno un ruolo fondamentale nell'assicurare risultati coordinati e condizioni di parità ai Gruppi multinazionali di imprese.

5. In molti casi, la natura e il tipo di orientamenti che potrebbero rendersi necessari non saranno noti finché i membri del Quadro inclusivo non avranno iniziato il processo di attuazione, e la necessità di ulteriori orientamenti sull'applicazione delle norme potrebbe palesarsi solo dopo che queste sono entrate in vigore. Di conseguenza, occorreranno periodicamente nuovi orientamenti amministrativi per affrontare tali problemi man mano che si presentano.

6. La definizione di Orientamenti amministrativi concordati di cui all'articolo 10.1 delle Norme GloBE prevede che il Quadro inclusivo possa emanare orientamenti sia sull'interpretazione che sul funzionamento delle norme. Gli orientamenti interpretativi intendono promuovere un'interpretazione coerente e condivisa delle Norme GloBE, che possa fornire indicazioni certe ai Gruppi multinazionali di imprese e favorire il raggiungimento di risultati coordinati e trasparenti. Tali orientamenti integrano o sostituiscono i paragrafi del Commentario o spiegano come applicare la formulazione delle norme a determinate fattispecie. Gli orientamenti sul funzionamento delle norme definiscono le procedure amministrative che le amministrazioni fiscali possono utilizzare per applicare le stesse, e possono fornire indicazioni sull'adozione di semplificazioni amministrative che conducano a risultati equivalenti a quelli previsti dalle Norme GloBE, evitando al contempo costi amministrativi e di conformità eccessivi.

## Orientamenti amministrativi 2023

7. Gli Orientamenti amministrativi contenuti nel presente documento affrontano un'ampia gamma di temi che, a giudizio dei membri del Quadro inclusivo, necessitano maggiormente di chiarimenti e semplificazioni immediate per gli *stakeholder*. Tali Orientamenti amministrativi saranno incorporati in una versione rivista del Commentario che sarà pubblicata nel corso dell'anno (e sostituirà la versione originale pubblicata nel marzo 2022). Gli esempi inclusi negli Orientamenti amministrativi saranno incorporati in un documento aggiornato con esempi dettagliati, che sarà pubblicato insieme al Commentario rivisto. Il Quadro inclusivo continuerà a esaminare periodicamente le priorità degli Orientamenti amministrativi, individuando le aree in cui è necessario fare maggiore chiarezza, con l'obiettivo di pubblicare nel corso dell'anno i nuovi orientamenti non appena vengono concordati, in modo che i membri del Quadro inclusivo possano rispettare i loro programmi di attuazione.

# 1 Ambito di applicazione

## 1.1. Aggiornamento delle soglie monetarie previste dalle Norme GloBE [AG22.04.T18]

### 1.1.1. Introduzione

1. Le Norme GloBE prevedono diverse soglie monetarie espresse in euro (EUR). È possibile che molte giurisdizioni attuino le Norme GloBE sulla base di tali importi denominati in euro, ma alcune potrebbero decidere di ricorrere ai medesimi importi espressi in valuta locale. Per assicurare un'applicazione delle norme coordinata e coerente nelle diverse giurisdizioni sono necessarie regole armonizzate di conversione valutaria in relazione a queste soglie.

2. I presenti orientamenti trattano la conversione valutaria degli importi unicamente ai fini dell'aggiornamento annuale delle soglie pertinenti, utilizzate nella legislazione nazionale di una giurisdizione attuatrice. Gli orientamenti relativi alla conversione di partite in valuta estera per i contribuenti chiamati a effettuare i calcoli necessari per ottemperare alle Norme GloBE saranno presentati in un documento successivo.

### 1.1.2. Questioni da esaminare

3. Laddove le soglie monetarie delle Norme GloBE siano espresse nella legislazione nazionale in una valuta diversa dall'euro, il Commentario prevede che esse debbano essere aggiornate annualmente per assicurare un'applicazione coordinata e coerente di tali norme in tutte le giurisdizioni.

4. Le Norme GloBE prevedono le seguenti soglie monetarie:
- Articoli 1.1, 1.2 e 6.1.1, che fanno riferimento a ricavi iscritti nel Bilancio consolidato per un importo pari o superiore a 750 milioni di EUR.
  - Articolo 3.1.3, che fa riferimento a differenze permanenti di importo superiore a 1 milione di EUR.
  - Articoli 4.6.1 e 4.6.4, che fanno riferimento a una diminuzione aggregata delle Imposte rilevanti aggiustate inferiore (articolo 4.6.1) o superiore (articolo 4.6.4) a 1 milione di EUR.
  - Articolo 5.5.1, lettere a) e b), che fa riferimento a un Ricavo medio GloBE inferiore a 10 milioni di EUR e ad un Reddito medio o una Perdita media GloBE inferiore a 1 milione di EUR.
  - Articolo 9.3.2, che fa riferimento a una somma dei Valori contabili netti delle Attività materiali non superiore a 50 milioni di EUR.
  - Articolo 10.1, "Distorsione significativa della concorrenza", che fa riferimento a una variazione aggregata superiore a 75 milioni di EUR in un Esercizio fiscale.
  - Articolo 10.1, "Spese non riconosciute per principio", che fa riferimento alle spese registrate da un'Entità costitutiva per ammende e sanzioni di importo pari o superiore a 50 000 EUR.

5. Laddove le soglie in questione siano espresse nella legislazione nazionale in una valuta diversa dall'euro, gli importi devono essere aggiornati per assicurare un'applicazione coordinata delle Norme

GloBE nonché la coerenza delle soglie utilizzate dalle diverse giurisdizioni nel corso del tempo. Per assicurare l'equivalenza con gli importi denominati in euro, come pure l'uniformità tra le diverse giurisdizioni, le soglie dovrebbero essere aggiornate alla stessa data e utilizzando tassi di cambio correnti equivalenti. Queste soglie aggiornate dovrebbero essere applicate in modo coerente per l'Esercizio fiscale di riferimento, che inizia a partire da una data comune successiva all'aggiornamento (o scegliendo una data di inizio con riferimento a tale data), come per esempio il 1° gennaio (compreso un Esercizio fiscale avente come data di inizio, per esempio, la domenica più vicina al 1° gennaio).

6. Si ha una maggiore certezza se le soglie monetarie applicabili sono note ai Gruppi multinazionali di imprese prima dell'inizio del relativo Esercizio fiscale. Le giurisdizioni dovrebbero aggiornare le soglie in valuta locale previste dalla rispettiva legislazione nazionale, sulla base di un tasso di cambio disponibile al più tardi all'inizio dell'Esercizio fiscale. Pertanto, l'aggiornamento delle soglie pertinenti deve essere effettuato con riferimento al tasso di cambio medio del mese di dicembre immediatamente antecedente l'inizio dell'anno solare in questione.

7. Qualora l'articolo riguardi una soglia riferita a Esercizi fiscali precedenti (per esempio, l'articolo 1.1), il tasso di cambio per ogni singolo esercizio si baserà sul tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'anno solare immediatamente antecedente l'anno solare in cui inizia tale Esercizio fiscale precedente, anziché su un unico tasso di cambio applicato per tutti gli Esercizi fiscali in questione.

8. Il tasso di cambio medio applicabile sarà determinato dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Al novembre 2022 i tassi di cambio di riferimento dell'euro erano forniti per 31 valute (baht thailandese, corona ceca, corona danese, corona islandese, corona norvegese, corona svedese, dollaro australiano, dollaro canadese, dollaro di Hong Kong, dollaro di Singapore, dollaro neozelandese, dollaro statunitense, fiorino ungherese, franco svizzero, kuna croata, leu rumeno, lev bulgaro, lira turca, peso filippino, peso messicano, rand sudafricano, real brasiliano, renminbi-yuan cinese, ringgit malese, rupia indiana, rupia indonesiana, shekel israeliano, sterlina britannica, won sudcoreano, yen giapponese e zloty polacco). Nel caso in cui la BCE non fornisca un tasso di cambio di riferimento per la valuta locale di una giurisdizione, o nel caso in cui la giurisdizione incontri impedimenti di diritto o di fatto all'utilizzo di tale tasso di cambio per la determinazione delle proprie soglie monetarie ai sensi della legislazione nazionale, il tasso di cambio medio sarà determinato da quello pubblicato dalla banca centrale della giurisdizione.

### 1.1.3. Orientamento

9. Il seguente orientamento **in grassetto** sarà inserito nel paragrafo 19 dell'Introduzione del Commentario alle Norme GloBE:

19. Per le giurisdizioni che recepiscono le Norme GloBE nella propria legislazione utilizzando soglie in una valuta locale diversa dall'euro, sarebbe preferibile che tali giurisdizioni utilizzassero una metodologia coerente per aggiornare le soglie nella propria valuta locale. L'applicazione di una regola di aggiornamento coerente permette di ridurre al minimo le differenze tra le soglie in valuta locale utilizzate dalle diverse giurisdizioni. **Pertanto, le giurisdizioni dovrebbero aggiornare annualmente le soglie denominate in una valuta diversa dall'euro sulla base del tasso di cambio medio del mese di dicembre, determinato a partire dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE), e applicare le soglie aggiornate a qualsiasi Esercizio fiscale che inizi in (o che faccia riferimento a) un qualsiasi giorno dell'anno solare successivo. Nel caso in cui la valuta locale della giurisdizione non sia compresa nei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla BCE, o nel caso in cui la giurisdizione incontri impedimenti di diritto o di fatto all'utilizzo di tale tasso di cambio per la determinazione delle proprie soglie monetarie ai sensi della legislazione nazionale, la giurisdizione dovrebbe aggiornare le soglie denominate in una valuta diversa dall'euro sulla base del tasso di cambio medio di riferimento per il mese di dicembre pubblicato dalla propria banca centrale.**

10. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 19 dell'Introduzione del Commentario alle Norme GloBE:

19.1 La regola sopra descritta si applica solo ai fini dell'aggiornamento delle seguenti soglie nella legislazione nazionale di una giurisdizione attuatrice e non ai fini della conversione delle partite del Bilancio consolidato nella valuta in cui la soglia è denominata nella legislazione nazionale:

- a. Articoli 1.1, 1.2 e 6.1.1, che fanno riferimento a ricavi iscritti nel Bilancio consolidato per un importo pari o superiore a 750 milioni di EUR.
- b. Articolo 3.1.3, che fa riferimento a differenze permanenti di importo superiore a 1 milione di EUR.
- c. Articoli 4.6.1 e 4.6.4, che fanno riferimento a una diminuzione aggregata delle Imposte rilevanti aggiustate inferiore (articolo 4.6.1) o superiore (articolo 4.6.4) a 1 milione di EUR.
- d. Articolo 5.5.1, lettere a) e b), che fa riferimento a un Ricavo medio GloBE inferiore a 10 milioni di EUR e a un Reddito medio o una Perdita media GloBE inferiore a 1 milione di EUR.
- e. Articolo 9.3.2, che fa riferimento a una somma dei Valori contabili netti delle Attività materiali non superiore a 50 milioni di EUR.
- f. Articolo 10.1, "Distorsione significativa della concorrenza", che fa riferimento a una variazione aggregata superiore a 75 milioni di EUR in un Esercizio fiscale.
- g. Articolo 10.1, "Spese non riconosciute per principio", che fa riferimento alle spese registrate da un'Entità costitutiva per ammende e sanzioni di importo pari o superiore a 50 000 EUR.

19.2 Qualora l'articolo riguardi una soglia riferita a Esercizi fiscali precedenti, il tasso di cambio per ogni singolo esercizio, da utilizzarsi per la determinazione della soglia pertinente convertita nella valuta locale, si baserà sul tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'anno solare immediatamente antecedente l'anno solare in cui inizia tale Esercizio fiscale precedente, e non su un unico tasso di cambio applicato per tutti gli Esercizi fiscali in questione. Per esempio, l'articolo 1.1 prevede che le Norme GloBE si applichino alle Entità costitutive appartenenti a un Gruppo multinazionale di imprese che abbia ricavi annuali pari o superiori a 750 milioni di EUR in almeno due dei quattro Esercizi fiscali immediatamente precedenti l'Esercizio fiscale in esame, secondo quanto emerge dai relativi Bilanci consolidati dell'Entità controllante capogruppo. Supponendo che l'Esercizio fiscale in esame sia il 2026 e che la giurisdizione esprima la soglia nella propria valuta locale, per determinare se la soglia viene effettivamente superata i ricavi del Gruppo multinazionale di imprese dovrebbero risultare superiori a tale soglia in due dei quattro esercizi precedenti sulla base degli importi convertiti annualmente indicati di seguito, escludendo quindi l'applicazione di un singolo tasso di cambio a tutti gli Esercizi fiscali in questione:

- a. Per l'Esercizio fiscale 2022 – 750 milioni di EUR convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio medio del mese di dicembre 2021 determinato a partire dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla BCE.
- b. Per l'Esercizio fiscale 2023 – 750 milioni di EUR convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio medio del mese di dicembre 2022 determinato a partire dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla BCE.

- c. Per l'Esercizio fiscale 2024 – 750 milioni di EUR convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio medio del mese di dicembre 2023 determinato a partire dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla BCE.
- d. Per l'Esercizio fiscale 2025 – 750 milioni di EUR convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio medio del mese di dicembre 2024 determinato a partire dai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla BCE.

## 1.2. Criterio di consolidamento presunto [AG22.04.T3]

### 1.2.1. Introduzione

1. Questa sezione fornisce orientamenti sul criterio di consolidamento presunto di cui alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato e alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo. Il criterio di consolidamento presunto viene applicato laddove le Norme GloBE dipendono da una determinazione basata sul bilancio o sui valori contabili di un Gruppo o di un'Entità, e il Gruppo o l'Entità in questione non redige un Bilancio consolidato utilizzando un Principio contabile autorizzato.

2. Il criterio di consolidamento presunto è incorporato nella lettera d) della definizione di Bilancio consolidato, secondo la quale, se l'Entità controllante capogruppo non prepara il bilancio come descritto alle lettere da a) a c) di tale definizione:

... il Bilancio consolidato dell'Entità controllante capogruppo è quello che sarebbe stato preparato se detta Entità fosse stata tenuta a redigere tale bilancio conformemente a un Principio contabile autorizzato che sia un Principio contabile conforme o un altro principio contabile soggetto ai dovuti aggiustamenti per evitare Distorsioni significative della concorrenza.

3. La definizione di Bilancio consolidato (e, di conseguenza, il criterio di consolidamento presunto) è rilevante ai fini dell'applicazione di numerose disposizioni delle Norme GloBE. Per esempio, la composizione di un Gruppo, quale definita dall'articolo 1.2.2, si basa sulla definizione di Bilancio Consolidato perché si fonda su un criterio di consolidamento contabile. Se non esiste un Bilancio consolidato secondo le lettere da a) a c) della relativa definizione, un Gruppo può comunque esistere ai sensi delle Norme GloBE in virtù del criterio di consolidamento presunto di cui alla lettera d).

4. Il criterio di consolidamento presunto è contemplato anche alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo, secondo la quale una Partecipazione di controllo comprende qualsiasi Partecipazione in un'Entità tale per cui il detentore:

... sarebbe stato tenuto a consolidare integralmente le attività, le passività, il reddito, le spese e i flussi finanziari dell'Entità se avesse preparato un Bilancio consolidato.

5. La definizione di Partecipazione di controllo è particolarmente rilevante ai fini della definizione di Entità controllante capogruppo di cui all'articolo 1.4.1. Un'Entità controllante capogruppo è un'Entità che detiene, direttamente o indirettamente, una Partecipazione di controllo in un'altra Entità e che al tempo stesso non è detenuta, tramite una Partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente da un'altra Entità. Pertanto, il criterio di consolidamento presunto implica che un'Entità controllante capogruppo è anche un'Entità che sarebbe stata tenuta a consolidare integralmente le attività, le passività, il reddito, le spese e i flussi finanziari di una seconda Entità se la prima Entità avesse preparato un Bilancio consolidato.

6. Secondo la definizione di cui all'articolo 10.1, per Entità si intende qualsiasi persona giuridica (diversa da una persona fisica). Ai sensi della legislazione di molte giurisdizioni, l'Amministrazione pubblica è, o è trattata, come una persona giuridica. Pertanto, l'Amministrazione pubblica di una giurisdizione potrebbe essere considerata parte di un Gruppo multinazionale di imprese se detiene una Partecipazione di controllo in un'impresa che non è un'Entità esclusa.

### 1.2.2. Questioni da esaminare

7. Il criterio di consolidamento presunto è formulato in termini condizionali. Viene applicato solo nel caso in cui l'entità o il gruppo di entità in questione non abbia preparato un Bilancio consolidato.

8. Gli *stakeholder* hanno chiesto se il criterio di consolidamento presunto richieda il consolidamento integrale di un'Entità partecipata a maggioranza nel caso in cui il reddito e le spese di tale Entità non siano inclusi su base integrale nel Bilancio consolidato del proprietario perché il principio contabile di riferimento non richiede tale consolidamento. Come illustrato negli esempi che accompagnano i presenti orientamenti, tale questione potrebbe sorgere nel caso in cui un'Entità d'investimento detenga una Partecipazione di controllo in una società partecipata e sia tenuta a riflettere nel proprio bilancio la performance di tale entità sulla base delle variazioni del *fair value* del suo investimento.

9. Gli *stakeholder* hanno chiesto inoltre se la definizione di Entità comprenda anche l'Amministrazione pubblica.

### 1.2.3. Orientamento

10. Il seguente orientamento sarà inserito nel Commentario alla definizione di Bilancio consolidato di cui all'articolo 10.1:

#### *Bilancio consolidato*

Lettera d)

8.1 La lettera d) della definizione di Bilancio consolidato enuncia un criterio di consolidamento presunto che si applica nel caso in cui l'Entità controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity*, UPE) non prepari, di fatto, un bilancio conformemente a un Principio contabile autorizzato. Il criterio di consolidamento presunto si applica di solito laddove le Norme GloBE dipendono da una determinazione basata sul bilancio o sulla contabilità di un Gruppo o di un'Entità, e il Gruppo o l'Entità in questione non redige un Bilancio consolidato utilizzando un Principio contabile autorizzato. Le Norme GloBE fanno riferimento alle regole di consolidamento contabile per determinare l'esistenza di un Gruppo. Tuttavia, in alcuni casi, un'entità capogruppo non consolida le proprie filiali perché non esiste una legge o un regolamento che le imponga di redigere un Bilancio consolidato conformemente agli International Financial Reporting Standards (Principi internazionali di rendicontazione finanziaria, IFRS) o ai Principi contabili generalmente accettati (*Generally accepted accounting principles*, GAAP) a livello locale (ad esempio, una multinazionale a controllo familiare non quotata in borsa). Nulla impedisce che le Norme GloBE si applichino a questi casi perché, in base al criterio di consolidamento presunto, anche se il gruppo non ha un Bilancio consolidato, sarebbe comunque tenuto a redigerlo se l'applicazione del principio contabile fosse obbligatoria ai sensi di una legge o di un regolamento. Il criterio non modifica il contenuto del principio contabile, ma è volto a stabilire se un gruppo consolidato sarebbe esistito qualora l'applicazione del principio fosse stata obbligatoria.

8.2 Il criterio di consolidamento presunto richiede la preparazione di una serie di Bilanci consolidati sulla base di un Principio contabile autorizzato che sia o un Principio contabile conforme o un altro principio contabile soggetto ai dovuti aggiustamenti per evitare Distorsioni significative della concorrenza. Il Gruppo multinazionale di imprese può scegliere tra i Principi contabili autorizzati applicabili nella giurisdizione dell'UPE. Questa serie presunta di Bilanci consolidati viene quindi utilizzata ai fini dell'applicazione di altre parti delle Norme GloBE, per esempio allo scopo di determinare se un Gruppo multinazionale di imprese soddisfa il criterio della soglia dei ricavi di cui all'articolo 1.1 o se un'Entità deve essere trattata come Entità costitutiva di un Gruppo multinazionale di imprese. Inoltre, il Principio contabile autorizzato di cui ci si avvale per la preparazione della serie

presunta di Bilanci consolidati è generalmente impiegato per calcolare il Valore contabile netto del reddito o della perdita e le Imposte rilevanti aggiustate delle Entità costitutive.

8.3 Il criterio di consolidamento presunto, tuttavia, non modifica le regole da applicare in base a tale Principio contabile autorizzato e quindi non altera i risultati dell'applicazione di tale principio. Nello specifico, non richiede a un'Entità di consolidare integralmente le attività, le passività, il reddito, le spese e i flussi finanziari di un'altra Entità se il Principio contabile autorizzato non impone di effettuare tale consolidamento. Per esempio, se il Principio contabile autorizzato consente a un'Entità, che si qualifica come entità d'investimento in base ai criteri specificati nel principio contabile, di iscrivere alcuni dei propri investimenti (comprese le partecipazioni di maggioranza in altre Entità) in bilancio sulla base del *fair value* di tali investimenti, il criterio di consolidamento presunto non richiederà che tali investimenti siano invece consolidati integralmente. Di conseguenza, un'Entità che si qualifica come entità d'investimento a norma di un Principio contabile autorizzato e che redige un bilancio nel quale gli investimenti sono rilevati al *fair value* secondo tale principio contabile non può essere tenuta, in base al criterio di consolidamento presunto, a redigere un bilancio in cui gli investimenti siano consolidati integralmente. Analogamente, un'Entità che si qualifica come entità d'investimento a norma del principio contabile in questione può redigere un Bilancio consolidato nel quale gli investimenti sono rilevati al *fair value* in base al criterio di consolidamento presunto e non può essere obbligata a redigere un bilancio in cui gli investimenti siano consolidati su base integrale.

8.4 L'applicazione del criterio di consolidamento presunto è illustrata negli esempi da 10.1-1 a 10.1-4.

#### **Interazione con l'articolo 1.2.2, lettera b)**

8.5 La definizione di Gruppo di cui all'articolo 1.2.2, lettera b), comprende le Entità che sono escluse dal Bilancio consolidato di un'Entità controllante capogruppo solo per motivi di dimensione o di rilevanza o poiché l'Entità è detenuta per la vendita. Questo principio si applica anche a ciascuna lettera della definizione di Bilancio consolidato. Pertanto, anche se il Bilancio consolidato o il Bilancio consolidato presunto redatto conformemente a un Principio contabile autorizzato esclude un'Entità solo perché irrilevante o detenuta per la vendita, tale Entità fa comunque parte del Gruppo ai sensi dell'articolo 1.2.2, lettera b).

11. Il seguente orientamento sarà inserito nel Commentario alla definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1:

#### *Partecipazione di controllo*

##### **Lettera b)**

8.6 La lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo enuncia un criterio di consolidamento presunto che si fonda sulle regole di consolidamento previste dal principio contabile utilizzato per la preparazione del Bilancio consolidato dell'UPE. Essa stabilisce che un'Entità avente una Partecipazione in un'altra Entità sia trattata come se detenesse una Partecipazione di controllo in tale seconda, in quanto il detentore della partecipazione sarebbe stato tenuto a consolidare i propri risultati con quelli di tale altra Entità ove avesse preparato un Bilancio consolidato, ricollegandosi in questo modo al criterio di consolidamento presunto di cui alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato. Pertanto, il Bilancio consolidato presunto di cui alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo è quello che l'Entità avrebbe redatto sulla base di un Principio contabile autorizzato che sia un Principio contabile conforme o un altro principio contabile soggetto ai dovuti aggiustamenti per evitare Distorsioni significative della concorrenza. Come discusso nel Commentario alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato, il criterio di consolidamento presunto non modifica le norme né altera i risultati previsti dal principio contabile

pertinente. Analogamente, non implica che il detentore di una Partecipazione detenga una Partecipazione di controllo in un'Entità, se il principio contabile pertinente non impone di consolidare integralmente le attività, le passività, il reddito, le spese e i flussi finanziari di un'altra Entità. L'applicazione del criterio di consolidamento presunto è illustrata negli esempi da 10.1-1 a 10.1-4.

Interazione con l'articolo 1.2.2, lettera b)

8.7 La definizione di Gruppo di cui all'articolo 1.2.2, lettera b), comprende le Entità che sono escluse dal Bilancio consolidato di un'Entità controllante capogruppo solo per motivi di dimensione o di rilevanza o poiché l'Entità è detenuta per la vendita. Questo principio si applica anche a ciascuna lettera della definizione di Bilancio consolidato. Pertanto, anche se il Bilancio consolidato o il Bilancio consolidato presunto, redatto conformemente a un Principio contabile autorizzato, esclude un'Entità solo perché irrilevante o detenuta per la vendita, tale Entità fa comunque parte del Gruppo ai sensi dell'articolo 1.2.2, lettera b).

12. Il seguente orientamento sarà inserito nel Commentario alla definizione di Entità di cui all'articolo 10.1:

#### *Entità*

17.1 Il termine Entità non comprende le amministrazioni centrali, regionali o locali o i loro dipartimenti o agenzie che svolgono funzioni governative.

#### **1.2.4. Esempi**

13. Gli esempi che seguono saranno inclusi negli Esempi relativi alle Norme GloBE.


#### *Esempio 10.1-1*

##### **Entità non quotata in borsa e non tenuta a redigere un bilancio**

1. Questo esempio illustra l'applicazione del criterio di consolidamento presunto, enunciato alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato e alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1, con riferimento a un'entità non quotata in borsa che non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio.

2. Invest Co è una società non quotata con sede nel Paese A che non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio per alcuno scopo. Tuttavia, Invest Co non è un'entità d'investimento in base all'IFRS 10. Invest Co detiene (direttamente o indirettamente) la totalità delle Partecipazioni in Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2. Headquarters Co, che ha sede nel Paese A, ha emesso strumenti di debito che sono negoziati in borsa ed è tenuta dall'autorità dei mercati finanziari del Paese A a redigere un bilancio conformemente agli IFRS, che sono i Principi contabili autorizzati nel Paese A. Invest Co detiene anche tutte le Partecipazioni in MNE Parent 1, MNE Parent 2, Sub 1 e Sub 2, nessuna delle quali è tenuta a redigere un bilancio per alcuno scopo. Di seguito è riportato un diagramma che descrive la struttura proprietaria e la sede delle entità.

Figura 1.1. Struttura proprietaria



Fonte: OCSE

3. In questo caso, si ritiene che Invest Co detenga Partecipazioni di controllo in Headquarters Co, Operating Co 1, Operating Co 2, MNE Parent 1, Sub 1, MNE Parent 2 e Sub 2 perché, se avesse redatto un bilancio conformemente agli IFRS, i Principi contabili conformi nella sua giurisdizione, Invest Co sarebbe stata tenuta a consolidare integralmente i propri risultati finanziari con quelli di tali Entità. Il fatto che Headquarters Co rediga un Bilancio consolidato che non include Invest Co non influisce sull'analisi di cui alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo, in relazione a Invest Co.

4. La lettera d) della definizione di Bilancio consolidato viene applicata perché Invest Co non ha redatto un bilancio conformemente a un Principio contabile autorizzato. Il Bilancio consolidato di Invest Co è quello che la società sarebbe stata tenuta a redigere secondo gli IFRS, che sono i Principi contabili autorizzati nel Paese A. Ne consegue che il Gruppo multinazionale di imprese comprende Invest Co, Headquarters Co, Operating Co 1, Operating Co 2, MNE Parent 1, Sub 1, MNE Parent 2 e Sub 2.

### *Esempio 10.1-2*


#### **Entità d'investimento non tenuta a consolidare i propri investimenti**

1. Questo esempio illustra l'applicazione del criterio di consolidamento presunto, enunciato alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato e alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1, con riferimento a un'entità d'investimento che non è tenuta a consolidare i propri investimenti.

2. Invest Co è un Fondo d'investimento con sede e residenza fiscale nel Paese A. Invest Co emette azioni che sono negoziate in borsa nel Paese A. La legge del Paese A impone a Invest Co di redigere il bilancio conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Invest Co detiene tutte le azioni in circolazione di Service Co e di Headquarters Co. Service Co fornisce servizi di contabilità e altri

servizi di investimento a Invest Co ed è fiscalmente residente nel Paese A. Headquarters Co gestisce attivamente le attività commerciali quotidiane di Operating Co 1 e Operating Co 2 ed è fiscalmente residente nel Paese A. Headquarters Co detiene (direttamente o indirettamente) il 100% delle azioni di Operating Co 1, fiscalmente residente nel Paese B, e di Operating Co 2, fiscalmente residente nel Paese C. Di seguito è riportato un diagramma che illustra la struttura proprietaria e la sede delle entità.

**Figura 1.2. Struttura proprietaria**



Fonte: OCSE

3. Invest Co è un'entità d'investimento in base all'IFRS 10. Invest Co redige un Bilancio consolidato che consolida integralmente i risultati finanziari di Invest Co e Service Co. Tuttavia, Invest Co non è tenuta a consolidare integralmente i risultati finanziari di Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2, anche se detiene (direttamente o indirettamente) tutte le azioni in circolazione di queste entità. Piuttosto, in base all'IFRS 10, Invest Co è tenuta a rilevare la performance di questi investimenti nel proprio bilancio secondo il metodo del *fair value*. Headquarters Co, che non è un'entità d'investimento in base all'IFRS 10, redige conformemente agli IFRS un Bilancio consolidato che consolida integralmente i risultati finanziari di Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2.

4. In questo caso, Invest Co detiene una Partecipazione di controllo in Service Co perché è tenuta a consolidare i risultati finanziari di Service Co con i propri in base agli IFRS, che costituiscono un Principio contabile autorizzato nonché un Principio contabile conforme. Invest Co non detiene Partecipazioni di controllo in Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2 perché non è tenuta a consolidare i risultati finanziari di tali Entità in base al Principio contabile autorizzato, impiegato per la preparazione del Bilancio consolidato, vale a dire gli IFRS. Analogamente, la lettera d) della definizione di Bilancio consolidato non è applicabile in questa situazione perché Invest Co redige un bilancio secondo quanto descritto alla lettera a) della definizione, ossia un Bilancio consolidato preparato secondo gli IFRS che consolida i risultati finanziari delle Entità nelle quali detiene una Partecipazione di controllo (Service Co).

*Esempio 10.1-3***Entità d'investimento che non redige un bilancio**

1. Questo esempio illustra l'applicazione del criterio di consolidamento presunto enunciato alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato e alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1, con riferimento a un'entità d'investimento che non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio.
2. La situazione è identica a quella descritta nell'esempio 10.1-2, salvo il fatto che Invest Co non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio per alcuno scopo.
3. In questo caso, si ritiene che Invest Co detenga una Partecipazione di controllo in Service Co conformemente alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo, perché sarebbe stata tenuta a consolidare integralmente i risultati finanziari di Service Co con i propri se avesse redatto un Bilancio consolidato in base agli IFRS. Tuttavia, non si ritiene che Invest Co detenga Partecipazioni di controllo in Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2, perché non sarebbe stata tenuta a consolidare integralmente i risultati finanziari di tali Entità con i propri se avesse redatto un Bilancio consolidato in base agli IFRS.
4. Analogamente, in relazione a Invest Co si applica la lettera d) della definizione di Bilancio consolidato, secondo la quale il Bilancio consolidato di Invest Co è quello che sarebbe stato preparato se Invest Co fosse stata tenuta a redigere un Bilancio consolidato, per esempio dalla legge o da un organismo di regolamentazione, conformemente a un Principio contabile autorizzato che sia un Principio contabile conforme o un altro principio contabile soggetto ai dovuti aggiustamenti per evitare Distorsioni significative della concorrenza. In base agli IFRS, che sono i principi contabili applicabili nella giurisdizione di Invest Co, Invest Co sarebbe tenuta a consolidare i risultati finanziari di Service Co. Tuttavia, secondo l'IFRS 10, Invest Co non sarebbe tenuta a consolidare i risultati finanziari di Headquarters Co, Operating Co 1 e Operating Co 2.

*Esempio 10.1-4***Entità diversa da un'entità d'investimento che non redige un bilancio**

1. Questo esempio illustra l'applicazione del criterio di consolidamento presunto enunciato alla lettera d) della definizione di Bilancio consolidato e alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1, con riferimento a un'entità diversa da un'entità d'investimento che non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio.
2. La situazione è identica a quella descritta nell'esempio 10.1-2, salvo il fatto che Headquarters Co non è tenuta a redigere, e non redige, un bilancio che renda conto dei risultati finanziari di Operating Co 1 e Operating Co 2 per alcuno scopo.
3. In questo caso, si ritiene che Headquarters Co detenga Partecipazioni di controllo in Operating Co 1 e Operating Co 2 conformemente alla lettera b) della definizione di Partecipazione di controllo, perché sarebbe stata tenuta a consolidare integralmente i risultati finanziari di tali Entità con i propri se avesse redatto un Bilancio consolidato in base agli IFRS.
4. Analogamente, in relazione a Headquarters Co si applica la lettera d) della definizione di Bilancio consolidato, secondo la quale il Bilancio consolidato di Headquarters Co è quello che sarebbe stato preparato se Headquarters Co fosse stata tenuta a redigere un Bilancio consolidato, per esempio dalla legge o da un organismo di regolamentazione, conformemente a un Principio contabile autorizzato che sia un Principio contabile conforme o un altro principio contabile soggetto ai dovuti aggiustamenti per evitare Distorsioni significative della concorrenza. In base agli IFRS, che sono i principi contabili applicabili nella giurisdizione di Headquarters Co, Headquarters Co sarebbe tenuta a consolidare i propri risultati finanziari

con quelli di Operating Co 1 e Operating Co 2. Come nell'esempio 10.1-1, si ritiene che Invest Co non detenga Partecipazioni di controllo in Headquarter Co, Operating Co 1 e Operating Co 2 per i motivi esposti sopra. Se nella giurisdizione di Headquarter Co esistesse un altro Principio contabile autorizzato oltre agli IFRS, e se tale altro principio non richiedesse il consolidamento (dopo aver tenuto conto degli aggiustamenti necessari per evitare Distorsioni significative della concorrenza nell'applicazione di principi diversi dai Principi contabili conformi) in base ai fatti descritti, Headquarter Co potrebbe richiamarsi al Principio contabile autorizzato alternativo per evitare di consolidare le proprie filiali ai fini delle Norme GloBE. In queste circostanze, la lettera d) non imporrebbe a Headquarter Co di redigere un Bilancio consolidato conformemente agli IFRS e pertanto Headquarter Co non sarebbe trattata come l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese ai fini delle Norme GloBE.

### 1.3. Importi consolidati delle imposte differite [AG22.04.T3]

#### 1.3.1. Introduzione

1. Le Norme GloBE impongono alle Entità costitutive di calcolare il proprio Reddito o la propria Perdita GloBE e le Imposte rilevanti in una giurisdizione sulla base dei valori contabili utilizzati nella preparazione del Bilancio consolidato dell'UPE. I presenti Orientamenti amministrativi chiariscono quali elementi della contabilità dovrebbero essere utilizzati ai fini delle Norme GloBE e, in particolare, per il calcolo delle Imposte differite.

2. Il capo 3 delle Norme GloBE enuncia le regole per il calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. L'articolo 3.1 stabilisce quale bilancio deve essere utilizzato per calcolare il reddito netto o la perdita netta di un'Entità costitutiva. L'articolo 3.1.2 prevede che il Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva debba essere basato sul "valore del reddito netto o della perdita netta determinato per l'Entità costitutiva... nella redazione del Bilancio consolidato dell'Entità controllante capogruppo". Il Commentario all'articolo 3.1.2 chiarisce che:

[I]e voci di reddito e spesa diverse da quelle attribuibili alla contabilizzazione di un'acquisizione, che sono rilevate nella contabilità consolidata anziché nella contabilità separata di un'Entità costitutiva, possono essere prese in considerazione nel calcolo del Valore contabile netto del reddito o della perdita e del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva solo nella misura in cui possono essere ricondotte in modo affidabile e sistematico all'Entità interessata (come nel caso delle remunerazioni in azioni).

3. Il capo 4 delle Norme GloBE enuncia le regole per il calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate. L'articolo 4.1.1 prevede che il calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate di un'Entità costitutiva parta dalle perdite fiscali correnti rilevate nel suo Valore contabile netto del reddito o della perdita, quale definito all'articolo 3.1, in relazione alle Imposte rilevanti. Questo riferimento incrociato all'articolo 3.1 implica che le perdite fiscali correnti prese in considerazione nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate debbano essere basate sugli stessi elementi della contabilità utilizzati per calcolare il Reddito o la Perdita GloBE. In generale, i valori contabili di riferimento sono quelli utilizzati per determinare il reddito netto o la perdita netta dell'Entità costitutiva ai fini della preparazione del Bilancio consolidato dell'UPE. Tuttavia, nel caso di un'Entità costitutiva che calcola il Valore contabile netto del reddito o della perdita ai sensi dell'articolo 3.1.3, i valori contabili di riferimento sono quelli utilizzati per il Valore contabile netto del reddito o della perdita di tale Entità costitutiva.

4. Tuttavia, alcuni *stakeholder* hanno chiesto che sia chiarito se lo stesso criterio si applica al calcolo delle imposte differite. In particolare, tali *stakeholder* fanno notare che, in base all'articolo 4.4.1, l'Importo dell'aggiustamento relativo alla fiscalità differita calcolato per un'Entità costitutiva è pari alla perdita fiscale differita rilevata nella sua contabilità. La formulazione dell'articolo 4.4.1 potrebbe essere interpretata come

se si riferisse alla perdita fiscale differita rilevata nella contabilità dell'Entità costitutiva in questione, anziché all'importo rilevato nel Valore contabile netto del reddito o della perdita, come nel caso dell'articolo 4.1.1.

### 1.3.2. *Questione da esaminare*

5. Gli *stakeholder* hanno chiesto se la perdita fiscale differita relativa a un'Entità costitutiva rilevata nei valori contabili consolidati del Gruppo multinazionale di imprese sia inclusa nel calcolo dell'Importo dell'aggiustamento relativo alla fiscalità differita per tale Entità costitutiva.

### 1.3.3. *Orientamento*

6. Alcuni Gruppi multinazionali di imprese rilevano la perdita fiscale differita relativa a un'Entità costitutiva nei valori contabili utilizzati per la preparazione del bilancio consolidato, anziché nei valori contabili delle singole Entità costitutive. Se la perdita fiscale differita fosse limitata all'importo rilevato nella contabilità delle singole Entità costitutive, questi Gruppi multinazionali di imprese non sarebbero in grado di tener conto della perdita fiscale differita associata al Reddito o alla Perdita GloBE di un Esercizio fiscale nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta per quell'esercizio.

7. La formulazione del paragrafo 4.4.1 non aveva lo scopo di limitare la perdita fiscale differita agli importi registrati come tali nella contabilità dell'Entità costitutiva, perché in tal caso il denominatore e il numeratore nella formula dell'Aliquota effettiva d'imposta non sarebbero stati calcolati sulla stessa base. Pertanto, se la perdita fiscale differita di un'Entità costitutiva non è registrata nella sua contabilità, che sia a causa delle prassi contabili interne del Gruppo multinazionale di imprese o in ragione del Principio contabile conforme utilizzato per la tenuta della contabilità, la perdita fiscale differita relativa a un'Entità costitutiva registrata nella contabilità consolidata del Gruppo multinazionale di imprese è inclusa nel calcolo dell'Importo totale dell'aggiustamento relativo alla fiscalità differita per tale Entità costitutiva.

8. Quale ulteriore chiarimento, il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 71 del Commentario all'articolo 4.4.1:

71.1. Ai fini dell'articolo 4.4.1, i riferimenti alla perdita fiscale differita rilevata nella contabilità di un'Entità costitutiva devono essere interpretati come indicanti la perdita fiscale differita rilevata nel Valore contabile netto del reddito o della perdita di tale Entità costitutiva, in linea con l'articolo 4.1.1 e con i principi dell'articolo 3.1.2. Nel caso di voci di reddito e spesa attribuibili a un'Entità costitutiva che sono rilevate unicamente nei valori contabili consolidati, l'articolo 3.1.2 richiede di ricondurre tali voci di reddito e spesa all'Entità costitutiva in questione. Analogamente, le perdite fiscali differite rilevate nella contabilità dell'Entità costitutiva ed eventuali perdite fiscali differite relative a tale Entità costitutiva, registrate esclusivamente nella contabilità consolidata del Gruppo multinazionale di imprese, sono da includersi nel calcolo dell'Importo totale dell'aggiustamento relativo alla fiscalità differita per tale Entità costitutiva e devono essere prese in considerazione nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate di detta Entità costitutiva. Questo principio si applica anche nel caso di un'Entità costitutiva che calcola il proprio Valore contabile netto del reddito o della perdita secondo l'articolo 3.1.3.

71.2 Se la contabilità dell'Entità costitutiva non rileva le perdite fiscali differite di quest'ultima conformemente al Principio contabile conforme utilizzato nella tenuta della contabilità, le perdite fiscali differite registrate nella contabilità consolidata del Gruppo multinazionale di imprese in relazione a tale Entità costitutiva, diverse da quelle attribuibili alla contabilizzazione di un'acquisizione o a voci escluse di reddito o spesa, sono incluse nel calcolo dell'Importo totale dell'aggiustamento relativo alla fiscalità differita per tale Entità costitutiva e devono essere prese in considerazione nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate di tale Entità costitutiva.

71.3 Il numeratore (Imposte rilevanti aggiustate) e il denominatore (Reddito o Perdita GloBE) della formula dell'Aliquota effettiva d'imposta GloBE devono essere determinati in modo coerente,

utilizzando lo stesso principio contabile. Le perdite fiscali differite prese in considerazione in base a questo principio sono quelle attribuibili alle differenze temporali tra il principio contabile utilizzato per determinare il Reddito o la Perdita GloBE e il reddito imponibile a livello locale, e l'eventuale perdita fiscale differita relativa a un'Entità costitutiva sarà presa in considerazione in base a questo principio solo nella misura in cui tale perdita si riferisce a importi inclusi nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE.

## 1.4. Fondi sovrani e definizione di Entità controllante capogruppo [AG22.04.T5]

### 1.4.1. Introduzione

1. Questa sezione fornisce orientamenti sulla definizione di Entità controllante capogruppo di cui all'articolo 1.4.1, lettera a), come applicabile a un'Entità statale quale definita all'articolo 10.1, lettera b), punto ii). Per semplicità, nel prosieguo si farà riferimento a un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale in base all'articolo 10.1.

#### *Fondi sovrani*

2. La definizione di Entità statale è contenuta nell'articolo 10.1. Il termine Entità statale può designare in particolare un'Entità totalmente di proprietà statale che ha come scopo principale la gestione o l'investimento delle attività dello Stato o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività d'investimento per le attività di tale Stato o giurisdizione, a condizione che non eserciti un'attività commerciale o imprenditoriale. Per qualificarsi come Entità statali, tali Entità devono anche essere responsabili nei confronti dello Stato in merito alle loro prestazioni complessive e fornire una relazione informativa annuale; inoltre, al momento dello scioglimento, le loro attività devono essere trasferite allo Stato, al quale sono destinate anche eventuali distribuzioni di utili. Le Entità statali di questa natura sono tipicamente chiamate fondi sovrani.

3. Di solito uno Stato istituisce un fondo sovrano per detenere e gestire i propri investimenti con l'obiettivo di soddisfare il futuro fabbisogno fiscale della giurisdizione, stabilizzare la bilancia dei pagamenti e trovare il giusto equilibrio tra consumi e risparmi interni. Un fondo sovrano detiene o gestisce le attività per conto dello Stato o della giurisdizione. Inoltre, uno Stato può detenere o gestire i propri investimenti attraverso un fondo sovrano, anziché incaricarsene direttamente, al fine di ridurre o eliminare i potenziali conflitti tra il proprio ruolo di investitore e quello di autorità di regolamentazione. Un fondo sovrano è quindi simile a un'impresa d'investimento o a una società di gestione patrimoniale, interamente di proprietà dello Stato, di cui consolida le attività d'investimento. È cosa diversa dalla capogruppo di una conglomerata.

#### *Definizione di UPE*

4. La definizione di Entità controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity*, UPE) di cui all'articolo 1.4.1, lettera a), è il punto di partenza per identificare tutte le Entità che fanno parte dello stesso Gruppo. La definizione è rilevante anche ai fini dell'applicazione di altre disposizioni delle Norme GloBE, come la gerarchia delle norme di cui al capo 2 e la determinazione del principio contabile da utilizzare nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE delle Entità costitutive secondo quanto indicato al capo 3.

5. Un'UPE è un'Entità che:

- (i) detiene direttamente o indirettamente una Partecipazione di controllo in un'altra Entità; e
- (ii) non è detenuta, tramite una Partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente da un'altra Entità.

6. Secondo l'articolo 10.1, un'Entità detiene una Partecipazione di controllo in un'altra Entità se il detentore della partecipazione consolida integralmente i risultati finanziari dell'altra Entità secondo un Principio contabile conforme (o sarebbe tenuto a consolidare i risultati finanziari di tale Entità se avesse dovuto redigere un Bilancio consolidato). L'UPE, insieme a tutte le Entità in cui detiene una Partecipazione di controllo, costituisce un Gruppo ai fini delle Norme GloBE. In quanto Entità al vertice della catena di proprietà, l'UPE detiene Partecipazioni di controllo in tutte le altre Entità del Gruppo, ma nessuna altra entità del Gruppo detiene una Partecipazione di controllo nell'UPE.

#### *Applicazione della definizione di UPE ai fondi sovrani*

7. Una caratteristica fondamentale della definizione di UPE è il requisito che l'UPE consolidi i propri risultati finanziari con quelli degli altri membri del Gruppo. Benché un'amministrazione centrale, regionale o locale o i suoi dipartimenti o agenzie che svolgono funzioni governative (lo Stato) possano in alcuni casi redigere bilanci consolidati, lo Stato non può comunque essere un'Entità e quindi non sarebbe un'UPE.

8. I fondi sovrani possono adottare approcci diversi al consolidamento, facendovi ricorso in alcuni casi ma non in altri:

- (i) Alcuni, in quanto entità d'investimento, potrebbero non procedere al consolidamento. In base a determinati Principi contabili autorizzati, un'entità d'investimento è autorizzata a contabilizzare i propri investimenti sulla base delle variazioni del loro *fair value* anziché attraverso il consolidamento. Le entità d'investimento che soddisfano le condizioni stabilite al riguardo dal principio contabile pertinente sono esentate dal consolidamento integrale e non sono trattate come l'UPE di un Gruppo, in quanto non detengono una Partecipazione di controllo nelle entità in cui hanno investito.
- (ii) Alcuni fondi sovrani potrebbero effettuare il consolidamento in quanto i propri Principi contabili autorizzati non prevedono un'eccezione all'obbligo di consolidamento per le entità d'investimento, oppure perché tali fondi sovrani non soddisfano tutte le condizioni per essere considerati entità d'investimento secondo il principio contabile pertinente che autorizza le entità d'investimento ad adottare la contabilizzazione al *fair value*. Il ricorso delle entità d'investimento alla contabilizzazione secondo il *fair value* è uno sviluppo relativamente recente in ambito contabile e potrebbe non essere contemplato da tutti i Principi contabili autorizzati. I principi che autorizzano le entità d'investimento ad adottare la contabilizzazione al *fair value*, come gli IFRS e i GAAP statunitensi, definiscono generalmente un'entità d'investimento come un'entità il cui scopo è quello di effettuare investimenti finalizzati a ottenere la rivalutazione del capitale o a conseguire proventi da investimenti o entrambi, e forniscono ulteriori indicazioni dettagliate per determinare se un'entità si qualifica come entità d'investimento. Per qualificarsi come entità d'investimento secondo questi Principi contabili autorizzati (per esempio, l'IFRS 10), l'Entità deve soddisfare determinate condizioni, tra cui quella di avere una strategia di dismissione che documenti come l'entità intende realizzare la rivalutazione del capitale della quasi totalità delle proprie partecipazioni di capitale e dei propri investimenti in attività non finanziarie. In particolare, l'Entità deve identificare diverse potenziali strategie per diversi tipi o portafogli di investimenti, compreso un orizzonte temporale realistico per la dismissione degli investimenti.

9. I membri del Quadro inclusivo hanno osservato che alcuni fondi sovrani che si qualificano come Entità statali potrebbero non qualificarsi come entità d'investimento in base ad alcuni Principi contabili autorizzati, in quanto non soddisfano le condizioni per applicare ai loro investimenti la contabilizzazione al *fair value* secondo tali principi contabili. Ciò può essere dovuto alla specifica applicazione di un principio contabile locale o al fatto che il fondo non soddisfa la condizione relativa alla strategia di dismissione, in quanto la sua strategia d'investimento può comportare la detenzione di alcuni investimenti per un periodo prolungato, senza tempi di dismissione stabiliti. Di conseguenza, benché sotto tutti gli altri aspetti sostanziali operino come entità d'investimento, questi fondi sovrani possono essere trattati come l'UPE di

un Gruppo multinazionale di imprese perché non soddisfano i requisiti previsti dal principio contabile per applicare il metodo del *fair value* ai loro investimenti. Ciò potrebbe far rientrare nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE i Gruppi di proprietà indiretta di uno Stato che non raggiungono altrimenti la soglia dei 750 milioni di EUR di ricavi consolidati, per il solo fatto di essere detenuti e consolidati da un fondo sovrano, anziché essere detenuti direttamente dallo Stato. In altre parole, questi Gruppi multinazionali di imprese di proprietà indiretta di uno Stato non sarebbero stati trattati come un unico Gruppo multinazionale di imprese ai fini delle Norme GloBE se fossero stati detenuti direttamente dallo Stato, perché quest'ultimo non costituisce un'Entità e quindi non può essere un'UPE ai sensi delle Norme GloBE.

#### **1.4.2. Questione da esaminare**

10. Le Entità detenute da uno Stato attraverso un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale ai sensi dell'articolo 10.1 sono trattate come un unico Gruppo multinazionale di imprese, a differenza delle Entità detenute direttamente dallo Stato stesso. Ciò non permette di realizzare pienamente l'obiettivo di applicare a un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale secondo l'articolo 10.1 lo stesso trattamento riservato allo Stato dalle Norme GloBE. Pertanto, la questione da esaminare è se un fondo sovrano, che soddisfa la definizione di Entità statale di cui all'articolo 10.1, debba essere trattato come un'UPE ai fini dell'articolo 1.4.1.

#### **1.4.3. Orientamento**

11. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 36 del Commentario alla definizione di Entità controllante capogruppo di cui all'articolo 1.4.1:

##### *Un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale non costituisce un'UPE*

36.1 Le Entità statali sono Entità escluse ai sensi delle Norme GloBE. Come spiegato nel Commentario alla definizione di Entità statale, tali Entità sono escluse dall'imposizione fiscale ai sensi delle Norme GloBE in quanto entità sovrane che tipicamente non sono assoggettate a tassazione nella propria giurisdizione e spesso beneficiano di esenzioni dall'imposizione fiscale ai sensi di legislazioni estere o in virtù di convenzioni fiscali. Il termine Entità statale può designare in particolare un'Entità totalmente di proprietà statale, detenuta per via diretta o indiretta, che ha come scopo principale la gestione o l'investimento delle attività dello Stato o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale Stato o giurisdizione, a condizione che non eserciti un'attività commerciale o imprenditoriale. Per qualificarsi come Entità statali, tali Entità devono anche essere responsabili nei confronti dello Stato in merito alle loro prestazioni complessive e fornire una relazione informativa annuale; inoltre, al momento dello scioglimento, le loro attività devono essere trasferite allo Stato, al quale sono destinate anche eventuali distribuzioni di utili. Le Entità statali di questa natura sono tipicamente chiamate fondi sovrani. Tali condizioni assicurano che le Entità statali siano opportunamente trattate allo stesso modo di uno Stato ed escluse da imposizione ai sensi delle Norme GloBE.

36.2 In generale, un'Entità esclusa può essere l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese se detiene una Partecipazione di controllo in un'altra Entità. Per stabilire se una partecipazione costituisce una Partecipazione di controllo è necessario determinare se il suo detentore sarebbe tenuto a consolidare integralmente le attività, le passività, il reddito, le spese e i flussi finanziari (i risultati finanziari) dell'Entità in base a un Principio contabile conforme. Di solito gli Stati non sono tenuti a consolidare integralmente i risultati finanziari delle Entità non statali di loro proprietà.

36.3 Come indicato nel paragrafo 30 del Commentario all'articolo 10, la condizione di cui alla lettera b), punto ii), della definizione di Entità statale è volta a includere Entità quali i fondi sovrani

(compresi quelli costituiti in forma di società). Di solito uno Stato istituisce un fondo sovrano per detenere e gestire i propri investimenti con l'obiettivo di soddisfare il futuro fabbisogno fiscale della giurisdizione, stabilizzare la bilancia dei pagamenti e trovare il giusto equilibrio tra consumi e risparmi interni. Un fondo sovrano detiene o gestisce le attività per conto dello Stato o della giurisdizione. Inoltre, uno Stato può decidere di detenere o gestire i propri investimenti attraverso un fondo sovrano, anziché incaricarsene direttamente, al fine di ridurre o eliminare i potenziali conflitti tra il proprio ruolo di investitore e quello di autorità di regolamentazione. Un fondo sovrano è quindi simile a un'impresa d'investimento o a una società di gestione patrimoniale, interamente di proprietà dello Stato, di cui consolida le attività d'investimento. È cosa diversa dalla capogruppo di una conglomerata.

36.4 Qualora un fondo sovrano non si qualifichi come entità d'investimento in base al Principio contabile autorizzato della giurisdizione (per esempio, un fondo sovrano potrebbe investire in un'ottica di lungo periodo, senza tempi di dismissione definiti per alcuni dei suoi investimenti, e quindi potrebbe non soddisfare la definizione di entità d'investimento) o qualora tale Principio contabile autorizzato non preveda un'eccezione all'obbligo di consolidamento per entità d'investimento analoghe, il fondo sovrano potrebbe essere tenuto a consolidare integralmente i risultati finanziari di tutte le Entità in cui detiene una Partecipazione di controllo. Di conseguenza, un Gruppo multinazionale di imprese con ricavi inferiori a 750 milioni di EUR potrebbe essere trattato come parte di un Gruppo multinazionale di imprese più ampio che rientra nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE per il solo fatto di essere detenuto indirettamente dallo Stato attraverso un fondo sovrano, anziché direttamente dall'amministrazione centrale, regionale o locale o dai suoi dipartimenti o agenzie che svolgono funzioni governative (lo Stato). Questo risultato sarebbe incompatibile con gli obiettivi delle Norme GloBE, in quanto un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale ai sensi dell'articolo 10.1 dovrebbe ricevere un trattamento equivalente a quello dello Stato; inoltre, i medesimi Gruppi multinazionali di imprese non sarebbero stati considerati alla stregua di un unico Gruppo multinazionale di imprese ai fini delle Norme GloBE se fossero stati detenuti direttamente dallo Stato. Per indicare chiaramente che le definizioni di UPE e di Gruppo di cui al capo 1 non erano destinate a produrre questo risultato, i membri del Quadro inclusivo hanno convenuto che un fondo sovrano che soddisfa la definizione di Entità statale di cui all'articolo 10.1 (ossia un'Entità statale a cui si applica la lettera b), punto ii), della definizione di Entità statale di cui all'articolo 10.1) non sarà considerato un'UPE né parte di un Gruppo multinazionale di imprese. Inoltre, un fondo sovrano che soddisfa la definizione di Entità statale di cui all'articolo 10.1 non sarà considerato detentore di una Partecipazione di controllo in alcuna Entità in cui detiene una Partecipazione e, di conseguenza, il fatto che una tale Entità costituisca l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese è determinato a prescindere da qualsiasi Partecipazione detenuta dal fondo sovrano.

12. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 24 del Commentario alla definizione di Gruppo di cui all'articolo 1.2.2:

24.1 Cfr. il Commentario alla definizione di UPE di cui all'articolo 1.4.1 nel caso di Entità detenute da un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale.

13. Il seguente orientamento sarà inserito alla fine del Commentario alla definizione di Partecipazione di controllo di cui all'articolo 10.1:

Cfr. il Commentario alla definizione di UPE di cui all'articolo 1.4.1 nel caso delle Partecipazioni detenute da un fondo sovrano che si qualifica come Entità statale.

## 1.5. Chiarimento della definizione di "Entità esclusa" (articolo 1.5.2) [AG22.04.T13]

### 1.5.1. Introduzione

1. Le Entità rispondenti alla definizione di Entità esclusa sono esenti dall'applicazione delle Norme GloBE ai sensi dell'articolo 1.1.3. L'articolo 1.5.1 elenca i tipi di Entità che sono considerate Entità escluse.
2. L'articolo 1.5.2 estende la definizione di Entità esclusa di cui all'articolo 1.5.1 alle Entità detenute da un'Entità esclusa. L'articolo 1.5.2 riconosce che le Entità escluse possono essere tenute, per motivi normativi o commerciali, a detenere attività o a svolgere funzioni specifiche attraverso entità controllate separate. Ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera a), se un'entità è detenuta, direttamente o indirettamente, per almeno il 95 % da una o più Entità escluse, tale entità sarà anch'essa considerata un'Entità esclusa se:
  - (i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dell'Entità o delle Entità escluse; o
  - (ii) se svolge esclusivamente attività aventi carattere accessorio rispetto a quelle svolte dall'Entità o dalle Entità escluse.
3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera b), se un'Entità è detenuta, direttamente o indirettamente, per almeno l'85 % da una o più Entità escluse, tale Entità sarà considerata anch'essa un'Entità esclusa, a condizione che sostanzialmente tutto il reddito GloBE dell'Entità sia costituito da Dividendi esclusi o da Plusvalenze o minusvalenze escluse che non rientrano nel calcolo del Reddito GloBE conformemente all'articolo 3.2.1, lettera b) o c).

### 1.5.2. Questione da esaminare

4. Diversi *stakeholder* hanno chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 1.5.2, lettera a).
5. La prima questione riguarda l'interazione tra i punti i) e ii) dell'articolo 1.5.2, lettera a). Se interpretate in senso restrittivo, le disposizioni possono impedire che un'entità rientri nella definizione di Entità esclusa qualora le sue operazioni consistano soltanto nel detenere attività o nell'investire fondi a beneficio di un'Entità esclusa e qualora l'entità svolga attività aventi carattere accessorio rispetto a quelle svolte dall'Entità esclusa in questione. Ciò è dovuto all'uso delle espressioni "esclusivamente o quasi esclusivamente" ed "esclusivamente" nell'articolo 1.5.2, lettera a), punti i) e ii). Il Commentario dovrebbe indicare chiaramente che se tutte le attività intraprese dall'Entità rientrano nell'ambito dei punti i) e ii) dell'articolo 1.5.2, lettera a), tale Entità dovrebbe essere considerata un'Entità esclusa.
6. La seconda ambiguità su cui fare chiarezza riguarda l'applicazione dell'articolo 1.5.2, lettera a), alle Entità detenute da un'Entità esclusa (direttamente o tramite una catena di Entità escluse) elencata all'articolo 1.5.1 (diversa da un'Entità di servizi pensionistici), nel caso in cui le prime Entità contraggano prestiti da terzi e impieghino i fondi per effettuare acquisizioni dirette di attività (comprese entità operative). La questione che si pone è quella di stabilire se tali Entità detengono attività o investono fondi a beneficio dell'Entità esclusa oppure se svolgono attività accessorie. Per evitare interpretazioni discordanti delle espressioni "detenere attività o investire fondi" e attività "accessorie", il Commentario dovrebbe chiarire che l'assunzione di prestiti e l'acquisizione diretta di attività rientrano nel significato di "detenere attività o investire fondi" e non sono considerate attività "accessorie". Inoltre, se l'entità finanziaria si dedica sia a "detenere attività o investire fondi" che a svolgere attività "accessorie" a beneficio di un'Entità esclusa, tale entità rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 1.5.2, lettera a).
7. La terza questione consiste nel determinare se nella valutazione ai sensi dell'articolo 1.5.2 di un'Entità principale siano da prendere in considerazione anche le attività intraprese da una sua Stabile

organizzazione e, se le condizioni sono soddisfatte, se tale Stabile organizzazione sia anch'essa un'"Entità" esclusa in base all'articolo 1.5.2.

### 1.5.3. Orientamento

8. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 43 del Commentario all'articolo 1.5.2:

43.1 Se un'Entità soddisfa la definizione di Entità esclusa ai sensi dell'articolo 1.5.2 in base alla totalità delle sue attività, comprese quelle svolte da tutte le sue Stabili organizzazioni, le attività intraprese da queste ultime non sono considerate distinte quando si applica il criterio delle attività o quando si vuole determinare se "sostanzialmente tutto il reddito GloBE dell'Entità è costituito da Dividendi esclusi o da Plusvalenze o minusvalenze escluse" ai fini dell'articolo 1.5.2. Inoltre, laddove un'Entità soddisfa la definizione di Entità esclusa, tutte le sue attività, comprese quelle intraprese dalle sue Stabili organizzazioni, sono escluse dalle Norme GloBE.

9. Il testo in grassetto e sottolineato sarà aggiunto al paragrafo 53 del Commentario all'articolo 1.5.2:

53. Il punto i) richiede che l'Entità operi "esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi". L'espressione "esclusivamente o quasi esclusivamente" denota un criterio incentrato su fatti e circostanze, in base al quale tutte o quasi tutte le attività dell'Entità devono essere legate alla detenzione di attività o all'investimento di fondi. Salvo quanto previsto dal paragrafo 54.1, per essere un'Entità esclusa in base alla lettera a), l'Entità non deve svolgere attivamente attività diverse dalla detenzione di attività o dall'investimento di fondi. Per esempio, il punto i) potrebbe applicarsi a un fondo sovrano di proprietà di uno Stato (nel caso in cui non soddisfi già la definizione di Entità statale di cui all'articolo 10.1) che detiene attività e investe fondi a beneficio dello Stato, ma non si applicherebbe a una compagnia aerea controllata dallo Stato, perché le attività di una compagnia aerea vanno oltre la detenzione di attività e l'investimento di fondi. Il punto i) richiede inoltre che le attività siano detenute o i fondi investiti "a beneficio dell'Entità esclusa". **Per esempio, un'Entità esclusa elencata all'articolo 1.5.1 potrebbe avere una filiale interamente di sua proprietà che contrae prestiti da terzi per effettuare acquisizioni dirette di attività (comprese Partecipazioni in società operative). In questo caso, l'assunzione di prestiti e le acquisizioni dovrebbero essere trattate come operazioni consistenti nel detenere attività e investire fondi a beneficio dell'Entità esclusa proprietaria della filiale.** Questa condizione va letta congiuntamente alle altre disposizioni del presente articolo, inclusa la condizione che le attività siano detenute o i fondi investiti a beneficio dell'Entità o delle Entità escluse.

10. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 54 del Commentario all'articolo 1.5.2:

54.1 Inoltre, non si deve ritenere che un'Entità non soddisfi il criterio delle attività di cui all'articolo 1.5.2, lettera a), se l'insieme delle sue attività rientra nell'ambito combinato dei punti i) e ii). Pertanto, un'Entità che svolge attività accessorie e le cui attività restanti consistono esclusivamente o quasi esclusivamente nel detenere attività o investire fondi a beneficio dell'Entità o delle Entità escluse soddisfa il criterio delle attività.

## 1.6. Significato di "accessorio" per le Organizzazioni senza scopo di lucro

### 1.6.1. Introduzione

1. Le Organizzazioni senza scopo di lucro sono Entità escluse ai sensi dell'articolo 1.5.1, lettera c). Le Organizzazioni senza scopo di lucro spesso svolgono attività commerciali limitate per raccogliere fondi destinati alle loro attività benefiche. Per esempio, le università possono gestire un centro congressi o pensionati per studenti allo scopo di generare fondi destinati alle loro attività didattiche. Queste attività sono generalmente strutturate attraverso una filiale commerciale al fine di limitare l'esposizione

dell'Organizzazione senza scopo di lucro ai rischi derivanti da tali attività commerciali, oltre che per altri motivi commerciali e giuridici. In molte giurisdizioni, gli utili di tali entità non sono soggetti a imposizione poiché beneficiano di un'esenzione o di una deduzione fiscale per i dividendi (versati all'Entità controllante, ovvero all'Organizzazione senza scopo di lucro), in quanto i dividendi sono assimilati a una donazione benefica.

2. Queste filiali commerciali non sono Organizzazioni senza scopo di lucro secondo la definizione di cui al capo 10 delle Norme GloBE, in quanto il loro reddito e le loro attività possono essere distribuiti agli azionisti. Tali filiali non sempre possono essere considerate Entità escluse ai sensi dell'articolo 1.5.2, poiché le loro attività non si limitano alla detenzione di attività o all'investimento di fondi, e il fatto che tali attività siano accessorie rispetto a quelle svolte dall'Organizzazione senza scopo di lucro potrebbe essere messa in discussione. In tali circostanze, queste filiali commerciali possono essere considerate Entità costitutive del Gruppo multinazionale di imprese.

3. I ricavi delle Entità escluse sono inclusi nei ricavi consolidati al fine di determinare se i ricavi del Gruppo multinazionale di imprese raggiungono la soglia dei 750 milioni di EUR. Questo significa che i ricavi delle grandi Organizzazioni senza scopo di lucro potrebbero far rientrare un Gruppo multinazionale di imprese nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE anche se i ricavi derivanti alle Entità costitutive dalle attività commerciali sono nettamente inferiori alla soglia pertinente. Le filiali che svolgono queste attività commerciali non rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE se non fossero detenute dall'Organizzazione senza scopo di lucro in questione.

4. Di conseguenza, un'Imposta integrativa potrebbe essere dovuta sugli utili della filiale in base alle Norme GloBE. Ciò potrebbe verificarsi qualora la filiale non sia soggetta a imposizione perché è esente da imposte o ha diritto a una deduzione fiscale per la distribuzione degli utili all'Organizzazione senza scopo di lucro. Ciò riflette il fatto che gli utili sono generati per raccogliere fondi a beneficio dell'Organizzazione senza scopo di lucro e che le donazioni benefiche sono di solito fiscalmente deducibili. Ciò significa che gli utili non saranno soggetti all'imposta sul reddito se vengono interamente distribuiti all'Organizzazione senza scopo di lucro.

5. Tuttavia, secondo molti Principi contabili autorizzati:

- il reddito della filiale è contabilizzato nel Valore contabile netto del reddito o della perdita dell'Entità; e
- i dividendi versati dalla filiale all'Organizzazione senza scopo di lucro (Entità controllante) sono trattati come una distribuzione e non costituiscono una voce di spesa.

6. Ne consegue che gli utili della filiale commerciale saranno inclusi nel Reddito (o nella Perdita) GloBE dell'entità. Qualora tali utili siano esenti da imposizione o i dividendi siano trattati come una distribuzione deducibile, si registrerà una differenza permanente in virtù della quale potrebbe essere dovuta un'Imposta integrativa.

7. In altri casi, la filiale potrebbe essere soggetta a un livello elevato di imposizione nella giurisdizione, ma dovrebbe assumersi l'onere di predisporre una Dichiarazione di informazioni GloBE per dimostrare che non è tenuta al versamento di alcuna Imposta integrativa.

8. I membri del Quadro inclusivo hanno convenuto che le Norme GloBE non avevano generalmente l'obiettivo di applicare imposte integrative alle attività commerciali di raccolta fondi svolte dalle Organizzazioni senza scopo di lucro attraverso filiali interamente controllate per via diretta o indiretta, laddove tali attività commerciali siano condotte esclusivamente per raccogliere fondi a beneficio dell'Organizzazione senza scopo di lucro e i ricavi derivanti da tali attività siano inferiori alla soglia a partire dalla quale le attività commerciali diventano generalmente soggette alle Norme GloBE.

9. Pertanto, è stato formulato un criterio oggettivo per semplificare l'applicazione dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), quando si vuole determinare se un'entità svolge attività aventi carattere accessorio

rispetto a quelle condotte dall'Organizzazione senza scopo di lucro. Se i ricavi di tutte le Entità del Gruppo, esclusi quelli generati dall'Organizzazione senza scopo di lucro o dalle Entità escluse ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto i), dell'articolo 1.5.2, lettera b), o dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), astraendo dall'applicazione del presente criterio, sono inferiori a 750 milioni di EUR (con i dovuti aggiustamenti previsti dall'articolo 1.1.2 se l'Esercizio fiscale è un periodo diverso da 12 mesi) oppure al 25 % dei ricavi del Gruppo multinazionale di imprese (se quest'ultimo importo è minore), le attività di tutte le Entità del Gruppo controllate al 100 % (mediante partecipazioni detenute direttamente o indirettamente) dall'Organizzazione senza scopo di lucro (e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto i) o ii), o, separatamente, dell'articolo 1.5.2, lettera b)) saranno considerate attività accessorie, e pertanto tali entità saranno considerate Entità escluse ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii). Se un'entità non è controllata al 100 % (direttamente o indirettamente) da un'Organizzazione senza scopo di lucro, tale criterio oggettivo non può esserle applicato.

10. Qualora i ricavi in questione siano pari o superiori al 25 % dei ricavi del Gruppo multinazionale di imprese o a 750 milioni di EUR, tutte le Entità del Gruppo che sono filiali di un'Organizzazione senza scopo di lucro e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1.5.2, lettera a), punto i) o ii), o, separatamente, dell'articolo 1.5.2, lettera b), non saranno considerate Entità escluse e saranno quindi soggette alle Norme GloBE e potenzialmente a un'Imposta integrativa.

11. Nel determinare i ricavi di un'Entità ai fini di questo criterio oggettivo, il presente orientamento deve essere letto congiuntamente a quello formulato per chiarire la definizione di Entità esclusa di cui all'articolo 1.5.2. In base a questo secondo orientamento, per determinare se un'entità soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1.5.2 si prendono in considerazione le attività intraprese dalle Stabili organizzazioni di tale entità. Dal momento che tali attività non sono considerate distinte, nemmeno i ricavi ottenuti dall'entità sono considerati distinti allo scopo di determinare se può essere applicato questo criterio oggettivo.

12. Le amministrazioni centrali, regionali o locali o i loro dipartimenti o agenzie che svolgono funzioni governative non sono considerati Entità ai sensi delle Norme GloBE e non possono essere trattati come l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese, e i loro ricavi non sarebbero considerati appartenenti ad alcun Gruppo multinazionale di imprese. Un'Entità statale può essere considerata l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese, e i membri di un Gruppo multinazionale di imprese che comprende un'Entità governativa possono essere soggetti alle Norme GloBE se il Gruppo multinazionale di imprese raggiunge la soglia dei ricavi di 750 milioni di EUR. Tuttavia, un'Entità statale che risponde alla definizione di Organizzazione senza scopo di lucro avrà diritto a beneficiare dell'applicazione di questo orientamento.

### **1.6.2. Orientamento**

13. Per evitare che determinate operazioni commerciali condotte da entità detenute direttamente o indirettamente da Organizzazioni senza scopo di lucro siano involontariamente soggette a un'Imposta integrativa e ad oneri amministrativi, il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 54 del Commentario all'articolo 1.5.2:

54.1 Le Organizzazioni senza scopo di lucro possono costituire filiali interamente controllate per intraprendere attività commerciali finalizzate alla raccolta di fondi per le attività benefiche dell'organizzazione controllante. Secondo alcuni Principi contabili autorizzati, le Organizzazioni senza scopo di lucro sono tenute a redigere un bilancio consolidato e quindi è più probabile, rispetto agli altri tipi di Entità escluse, che siano l'UPE di un Gruppo multinazionale di imprese. Dal momento che i ricavi delle Organizzazioni senza scopo di lucro non sono esclusi dalla soglia dei ricavi prevista dalle Norme GloBE, le operazioni commerciali di minore importanza svolte dalle filiali delle Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di finanziare le attività benefiche dell'entità possono ricadere nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE e/o essere potenzialmente soggette a un'Imposta integrativa.

54.2 Per aiutare le Organizzazioni senza scopo di lucro a gestire il processo di conformità alle Norme GloBE, i membri del Quadro inclusivo hanno convenuto un criterio oggettivo per determinare quali sono le attività "accessorie" delle filiali controllate al 100 % da Organizzazioni senza scopo di lucro. Per appurare se le attività siano accessorie a quelle svolte dalle Organizzazioni senza scopo di lucro ai fini dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), le attività di un'entità controllata al 100 % direttamente o indirettamente dall'Organizzazione o dalle Organizzazioni senza scopo di lucro saranno considerate accessorie se i ricavi aggregati di tutte le Entità del Gruppo (esclusi quelli generati dall'Organizzazione senza scopo di lucro o da un'Entità che è un'Entità esclusa ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto i) o dell'articolo 1.5.2, lettera b), o che sarebbe un'Entità esclusa a norma dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), astruendo dall'applicazione del presente criterio oggettivo) sono inferiori a 750 milioni di EUR (con i dovuti aggiustamenti previsti dall'articolo 1.1.2 se l'Esercizio fiscale è un periodo diverso da 12 mesi) oppure al 25 % dei ricavi del Gruppo multinazionale di imprese (se quest'ultimo importo è minore) per l'Esercizio fiscale considerato. L'applicazione del suddetto criterio non tiene conto delle attività effettivamente svolte da tali filiali e non è da queste influenzata.

54.3 Se i ricavi aggregati di tutte le Entità del Gruppo (esclusi quelli generati dall'Organizzazione senza scopo di lucro o dalle Entità escluse ai sensi dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto i), dell'articolo 1.5.2, lettera b), o dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), astruendo dall'applicazione del presente criterio oggettivo), sono pari o superiori al 25 % dei ricavi del Gruppo multinazionale di imprese oppure a 750 milioni di EUR per l'Esercizio fiscale, tutte le filiali che non soddisfano i requisiti dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto i), dell'articolo 1.5.2, lettera a), punto ii), o dell'articolo 1.5.2, lettera b), indipendentemente dall'applicazione del presente criterio, non saranno considerate Entità escluse a norma dell'articolo 1.5.2.

54.4 La definizione di Organizzazione senza scopo di lucro non dipende dallo status dell'entità che la finanzia. Un'organizzazione finanziata da uno Stato può rientrare nella definizione di Entità statale e di Organizzazione senza scopo di lucro. Un'Entità statale che soddisfi la definizione di Organizzazione senza scopo di lucro è trattata sia come Organizzazione senza scopo di lucro sia come Entità statale ai sensi delle Norme GloBE, e può applicare il presente orientamento in relazione al reddito accessorio delle sue filiali. Tra gli esempi di Entità statali che potrebbero trarre vantaggio dal presente orientamento figurano gli istituti pubblici di istruzione, di ricerca e ospedalieri, nonché altri fornitori di servizi sanitari controllati dallo Stato.

# 2 Reddito e imposte

## 2.1. Operazioni infragruppo contabilizzate al costo

### 2.1.1. Introduzione

1. L'articolo 6.3.1 mira ad allineare i valori GloBE (vale a dire, gli utili o le perdite da cessioni dal lato del venditore e il valore contabile GloBE dal lato dell'acquirente) ai valori contabili, laddove questi ultimi riflettono generalmente il *fair value* di mercato delle attività e delle passività al momento della cessione. Tale articolo si basa sul presupposto che le operazioni infragruppo siano contabilizzate al *fair value* su base separata per ciascuna entità, e poi aggiustate per eliminare il reddito infragruppo nel processo di consolidamento. Tuttavia, alcuni Gruppi multinazionali di imprese contabilizzano le operazioni infragruppo al costo, vale a dire che il venditore non rileva il reddito, l'utile o la perdita derivante dall'operazione e l'acquirente registra nella propria contabilità un'attività valutata al costo del venditore.

2. Il punto di partenza per il calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva è il Valore contabile netto del reddito o della perdita di tale entità. L'articolo 3.2.3 impone in generale ai Gruppi multinazionali di imprese di applicare il Principio di libera concorrenza alle operazioni infragruppo transfrontaliere, al fine di preservare l'integrità dell'aggregazione per giurisdizione. In assenza dell'articolo 3.2.3, i Gruppi multinazionali di imprese potrebbero trasferire il reddito da una giurisdizione all'altra semplicemente registrando le operazioni nella propria contabilità a prezzi inferiori a quelli di mercato. Pertanto, un Gruppo multinazionale di imprese che registra le operazioni infragruppo al valore contabile dell'Entità costitutiva cedente deve applicare l'articolo 3.2.3 al fine di determinare il reddito di tale Entità costitutiva.

3. L'orientamento enunciato di seguito conferma l'applicazione dell'articolo 3.2.3 a un'Entità costitutiva cedente nel quadro delle operazioni di cui all'articolo 6.3.1 e indica che il Quadro inclusivo si impegnerà in futuro ad affrontare potenziali problemi di doppia imposizione senza imporre oneri di conformità eccessivi.

### 2.1.2. Orientamento

4. Il seguente orientamento sarà incluso nel Commentario all'articolo 6.3.1 dopo il paragrafo 73:

73.1 In un'operazione tra Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese descritta all'articolo 6.3.1, il Reddito o la Perdita GloBE dell'Entità costitutiva cedente è determinato conformemente all'articolo 3.2.3. Il principio di libera concorrenza di cui all'articolo 3.2.3 si applica indipendentemente dal fatto che il Gruppo multinazionale di imprese contabilizzi le operazioni tra Entità costitutive sulla base del valore di carico dell'Entità costitutiva cedente anziché sulla base del *fair value*. Il Quadro inclusivo formulerà ulteriori orientamenti, comprese possibili semplificazioni, per un'Entità costitutiva acquirente al fine di evitare ogni possibile doppia imposizione dovuta alla contabilizzazione delle operazioni infragruppo da parte del Gruppo multinazionale di imprese.

## 2.2. Plusvalenze o minusvalenze escluse e coperture degli investimenti in gestioni estere [AG22.04.T8]

### 2.2.1. Introduzione

1. La definizione di Plusvalenze o minusvalenze escluse di cui all'articolo 10.1 è rilevante ai fini dell'articolo 3.2, il quale descrive gli aggiustamenti che devono essere apportati al Valore contabile netto del reddito o della perdita per calcolare il Reddito o la Perdita GloBE di ciascuna Entità costitutiva.

2. In particolare, l'articolo 3.2.1, lettera c), prevede che il Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva sia aggiustato dell'importo di eventuali Plusvalenze o minusvalenze escluse. Il termine è definito all'articolo 10.1 come l'utile, il profitto o la perdita, incluso nel Valore contabile netto del reddito o della perdita dell'Entità costitutiva, che scaturisce da:

- a) utili e perdite derivanti da variazioni del *fair value* di una Partecipazione (ad eccezione di una Partecipazione di portafoglio);
- b) utili o perdite relativi a una Partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto; e
- c) utili e perdite derivanti dalla cessione di una Partecipazione (ad eccezione della cessione di una Partecipazione di portafoglio).

3. Gli utili e le perdite esclusi a norma dell'articolo 3.2.1, lettera c), sono quelli che derivano dalla cessione di una Partecipazione in un'Entità in cui il Gruppo multinazionale di imprese detiene, complessivamente, almeno il 10 % delle Partecipazioni al momento del trasferimento e che sono inclusi nel Valore contabile netto del reddito o della perdita. Dal momento che in molte giurisdizioni gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di azioni o di altre Partecipazioni sono in tutto o in parte esenti da imposizione, questo aggiustamento permette di allineare meglio il calcolo del Reddito o della Perdita GloBE al reddito imponibile, escludendo gli utili e le perdite derivanti da tali cessioni che sono inclusi nel reddito contabile. Inoltre, alcune giurisdizioni, ma non tutte, escludono anche gli utili o le perdite derivanti da operazioni di copertura del rischio di cambio associato a tali Partecipazioni.

### 2.2.2. Questione da esaminare

4. I Gruppi multinazionali di imprese coprono abitualmente i rischi di cambio derivanti dai loro investimenti netti in gestioni estere, laddove le attività dell'Entità sono condotte in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità controllante. Il rischio coperto, in particolare, corrisponde al rischio di cambio risultante dalla differenza tra la valuta funzionale della gestione estera e la valuta funzionale dell'Entità controllante (UPE, Entità controllante intermedia o Entità controllante parzialmente partecipata) di tale gestione estera. Uno strumento derivato o non derivato espresso nella valuta della gestione estera è generalmente designato come strumento di copertura dell'investimento netto della gestione estera. Pertanto, l'aumento o la diminuzione del valore della Partecipazione (nella gestione estera) derivante dalla variazione del tasso di cambio tra la valuta funzionale dell'Entità controllante e la valuta funzionale della gestione estera deve essere compensato (in tutto o in parte) da una variazione di segno opposto del valore dello strumento derivato o non derivato.

5. Il Commentario all'articolo 3.2.1 (paragrafo 57) anticipa che il Quadro di riferimento per l'attuazione delle Norme GloBE avrebbe preso in considerazione la possibilità di fornire Orientamenti amministrativi concordati sulla misura in cui gli utili o le perdite su strumenti di copertura possono essere trattati come Plusvalenze o minusvalenze escluse.

6. Secondo i Principi contabili conformi (ad esempio, gli IFRS), gli utili o le perdite sugli strumenti di copertura che risultano essere una copertura efficace dell'investimento netto sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo al livello del Bilancio consolidato. A livello di entità, invece,

L'Entità controllante può rendicontare lo strumento di copertura denominato nella valuta funzionale della gestione estera e può essere tenuta a contabilizzare le fluttuazioni valutarie nel proprio conto economico. Questo trattamento a livello di entità potrebbe comportare la presenza nel conto economico di significative partite in valuta estera derivanti dalle coperture degli investimenti netti, e tali utili o perdite sarebbero inclusi anche nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. Le giurisdizioni sono spesso dotate di norme che esentano da imposizione gli utili o le perdite attribuibili alle coperture degli investimenti netti.

7. Il trattamento della copertura di un investimento netto ai fini delle Norme GloBE dovrebbe essere allineato con il trattamento dell'investimento azionario oggetto di copertura. Ciò significa che gli utili o le perdite derivanti da strumenti di copertura del rischio di cambio su Partecipazioni che danno luogo a Plusvalenze o minusvalenze escluse dovrebbero qualificarsi anch'essi come Plusvalenze o minusvalenze escluse ai fini dell'articolo 3.2.1, lettera c). Tuttavia, laddove le norme fiscali nazionali non esentano da imposizione gli utili o le perdite derivanti dalla copertura degli investimenti netti, l'esclusione di tali utili o perdite dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE potrebbe essere svantaggiosa. Le Imposte rilevanti su tali utili da copertura dovrebbero essere escluse dalle Imposte rilevanti aggiustate ai sensi dell'articolo 4.1.3, lettera a). Di conseguenza, il Quadro inclusivo ha stabilito che il trattamento delle coperture di investimenti netti alla stregua di Plusvalenze o minusvalenze escluse deve essere lasciato all'opzione esercitata dal Gruppo multinazionale di imprese.

### 2.2.3. Orientamento

8. Il seguente orientamento sostituirà il paragrafo 57 del Commentario all'articolo 3.2.1:

57.1. I Gruppi multinazionali di imprese coprono in genere i movimenti dei tassi di cambio associati alle Partecipazioni nelle Entità costitutive. Il rischio coperto, in particolare, corrisponde al rischio di cambio risultante dalla differenza tra la valuta funzionale dell'Entità costitutiva in cui un'Entità controllante detiene una Partecipazione e la valuta funzionale dell'Entità controllante. Secondo i Principi contabili conformi, gli utili o le perdite su cambi associati agli strumenti di copertura che risultano essere una copertura efficace del rischio di cambio attribuibile a un investimento netto in una gestione estera (la copertura di un investimento netto) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo a livello di Bilancio consolidato.

57.2. Il trattamento della copertura di un investimento netto dovrebbe seguire il trattamento dell'investimento oggetto di copertura. Pertanto, un'Entità costitutiva che presenta la dichiarazione può decidere, attraverso una Scelta per il quinquennio, di trattare gli utili o le perdite su cambi che si riflettono nel Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva come Plusvalenze o minusvalenze escluse ai fini dell'articolo 3.2.1, lettera c), nella misura in cui:

- a) tali utili o perdite su cambi sono attribuibili a strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio associato a Partecipazioni diverse dalle Partecipazioni di portafoglio;
- b) tali utili o perdite sono rilevati nelle Altre componenti di conto economico complessivo a livello di Bilancio consolidato; e
- c) lo strumento di copertura è considerato una copertura efficace secondo il Principio di contabile conforme utilizzato nella preparazione del Bilancio consolidato.

Di conseguenza, eventuali imposte applicate agli utili su cambi descritti nel periodo precedente saranno trattate come una riduzione delle Imposte rilevanti ai sensi dell'articolo 4.1.3, lettera a).

57.3 La regola esposta nel paragrafo precedente dipende in larga misura dal trattamento di un'operazione di copertura nel Bilancio consolidato. La lettera a) distingue tra le coperture che sono contabilizzate nel conto economico del Bilancio consolidato e quelle che sono contabilizzate nelle Altre componenti di conto economico complessivo. Gli utili o le perdite associati alle coperture contabilizzate nel conto economico sono debitamente presi in considerazione nel calcolo del

Reddito o della Perdita GloBE. Gli utili e le perdite esclusi sono quelli connessi agli investimenti netti in una gestione estera che sono contabilizzati nelle Altre componenti di conto economico complessivo, in quanto gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di tali investimenti netti sarebbero Plusvalenze o minusvalenze escluse. La lettera b) limita l'ambito di applicazione della regola alle operazioni che sono considerate coperture efficaci secondo il principio contabile utilizzato per la preparazione del Bilancio consolidato.

57.4 Lo strumento utilizzato per la copertura dell'investimento netto può essere emesso da un'Entità costitutiva che svolge una funzione di tesoreria o di finanza per il Gruppo multinazionale di imprese (l'Entità costitutiva emittente) e che non detiene essa stessa la Partecipazione oggetto di copertura. Tale Entità costitutiva può trasferire l'effetto economico e contabile della copertura all'Entità costitutiva che detiene la Partecipazione attraverso prestiti infragruppo o altri strumenti. Di conseguenza, se lo strumento di copertura è detenuto da un'Entità costitutiva emittente che trasferisce l'effetto della copertura all'Entità costitutiva che detiene la Partecipazione oggetto di copertura attraverso prestiti infragruppo o altri strumenti, gli utili o le perdite su cambi associati alla copertura dell'investimento netto saranno trattati, ai sensi dell'articolo 3.2.1, lettera c), come Plusvalenze o minusvalenze escluse dell'Entità costitutiva che detiene la Partecipazione, e il Reddito o della Perdita GloBE di quest'ultima non saranno soggetti ad alcun aggiustamento.

#### **2.2.4. Esempi**

9. Gli esempi che seguono saranno inclusi negli Esempi relativi alle Norme GloBE.

##### *Esempio 3.2.1(c)-1*

1. Questo esempio illustra come assegnare le Plusvalenze o minusvalenze escluse su strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio associato a Partecipazioni diverse dalle Partecipazioni di portafoglio nei casi in cui lo strumento di copertura è emesso da un'Entità costitutiva (l'Entità costitutiva emittente) diversa dall'Entità costitutiva che detiene la Partecipazione oggetto di copertura.

2. Il Gruppo A redige il proprio Bilancio consolidato in dollari statunitensi, mentre il Gruppo B redige il proprio Bilancio consolidato in euro. Il Gruppo A acquisisce il Gruppo B, che diventa il Sottogruppo B, e stipula un prestito esterno denominato in euro per coprire le fluttuazioni del valore delle attività e delle passività del neoacquisito Gruppo B, fluttuazioni che derivano dalla conversione dall'euro al dollaro di tali attività e passività ai fini della preparazione del proprio Bilancio consolidato. Il prestito è considerato una copertura efficace secondo il Principio contabile autorizzato utilizzato nella preparazione del Bilancio consolidato del Gruppo A, che continua ad essere redatto in dollari statunitensi dopo l'acquisizione.

3. Dal momento che il prestito è designato nel Bilancio consolidato del Gruppo A come una copertura dell'investimento netto nel neoacquisito Gruppo B, tutte le fluttuazioni valutarie relative al prestito sono registrate nelle Altre componenti di conto economico complessivo anziché nel conto economico. Ciò assicura che le variazioni del tasso di cambio tra l'euro e il dollaro non influenzino i risultati finanziari del Sottogruppo B nel Bilancio consolidato del Gruppo A.

4. Il prestito è stato stipulato da TC Co, un'Entità costitutiva del Gruppo A con sede nel Paese A che svolge funzioni di tesoreria per il Gruppo A. L'investimento nel neoacquisito Gruppo B, invece, è detenuto dalla Holding del Sottogruppo B, un'Entità costitutiva separata del Gruppo A con sede nel Paese B. La valuta funzionale di TC Co e della Holding del Sottogruppo B è il dollaro statunitense e in entrambi i Paesi A e B l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è pari al 25 %.

5. La contabilità delle ex Entità del Gruppo B è tenuta in euro e convertita in dollari statunitensi ai fini del consolidamento. Non è possibile registrare la copertura dell'investimento netto nella contabilità di TC Co, perché quest'ultima non ha un'esposizione in valuta estera rispetto al Sottogruppo B; quindi dal punto di vista dell'entità il prestito esterno non costituisce una copertura. Di conseguenza, le fluttuazioni

valutarie relative al prestito sono iscritte nel suo conto economico. Per evitare che le ampie fluttuazioni valutarie relative al prestito esterno incidano sugli utili imponibili, TC Co (mutuante) e la Holding del Sottogruppo B (mutuatario) stipulano un prestito infragruppo denominato in euro per lo stesso importo del prestito esterno contratto da TC Co; in tal modo, tutte le fluttuazioni valutarie associate al prestito esterno sono compensate da fluttuazioni uguali e contrarie del prestito infragruppo, al fine di evitare che la contabilità o l'utile imponibile di TC Co rifletta un reddito netto o una perdita netta in relazione al prestito esterno. Dal punto di vista della Holding del Sottogruppo B, le fluttuazioni valutarie relative al prestito infragruppo sono incluse nella sua contabilità, perché nei conti dell'entità non è possibile registrare la copertura dell'investimento netto, dal momento che il suo investimento nel Sottogruppo B è rilevato al costo e non riflette le variazioni del valore delle Partecipazioni dovute alle fluttuazioni valutarie. Di conseguenza, le variazioni del prestito infragruppo non coprono le fluttuazioni valutarie nel conto economico dal punto di vista dell'entità. Tuttavia, in base alla legislazione fiscale del Paese B, le fluttuazioni valutarie relative al prestito infragruppo non sono incluse negli utili imponibili, in quanto si riferiscono a un prestito utilizzato per coprire l'investimento della Holding del Sottogruppo B nel neoacquisito Gruppo B. Il prestito infragruppo impedisce quindi che il prestito esterno influisca sull'utile imponibile del Gruppo A, in assenza, dal punto di vista del consolidamento, di un reddito netto derivante dall'accordo complessivo.

6. Nell'Esercizio 1 TC Co e il Sottogruppo B, compresa la Holding del Sottogruppo B, registrano un utile di 1 000 USD ciascuno prima di considerare eventuali fluttuazioni valutarie. A causa di queste ultime, tuttavia, il valore del prestito esterno denominato in euro aumenta di 100 USD, dando luogo a una spesa di 100 USD per TC Co. Nel Bilancio consolidato del Gruppo A, questi 100 USD sono rilevati nelle Altre componenti di conto economico complessivo (e quindi non sono inclusi negli utili). Le stesse fluttuazioni valutarie influiscono sul prestito infragruppo, per cui l'effetto sul conto economico di TC Co, determinato in base alla sua contabilità (ossia senza tenere conto degli aggiustamenti di consolidamento), è neutralizzato (cioè i 100 USD di spesa sul prestito esterno sono compensati dai 100 USD di reddito derivanti dal prestito infragruppo). Secondo la legislazione fiscale del Paese B, la spesa di 100 USD derivante dal prestito infragruppo è rilevata nella contabilità della Holding del Sottogruppo B, ma è esclusa dal calcolo del suo utile imponibile. Pertanto, un'imposta di 250 USD (= 1000 x 25 %) è pagata sia nel Paese A che nel Paese B, indipendentemente dal fatto che l'utile contabile complessivo di TC Co sia pari a 1 000 USD mentre l'utile contabile del Sottogruppo B è pari a 900 USD (= 1 000 USD di utile del Sottogruppo B - 100 USD di spesa della Holding del Sottogruppo B per il prestito infragruppo).

7. Dal momento che le fluttuazioni valutarie sono rilevate nelle Altre componenti di conto economico complessivo e che il prestito è considerato una copertura efficace secondo il Principio contabile autorizzato utilizzato nella preparazione del Bilancio consolidato del Gruppo A, la spesa di 100 USD di TC Co rientra nelle Plusvalenze o minusvalenze escluse ai fini dell'articolo 3.2.1, lettera c). Dato che TC Co non detiene l'investimento nel Sottogruppo B, tuttavia, la spesa di 100 USD è effettivamente esclusa dal Reddito o dalla Perdita GloBE della Holding del Sottogruppo B. Pertanto, TC Co ha un Reddito GloBE di 1 000 USD e un'Aliquota effettiva d'imposta GloBE del 25 % (= 250 USD di Imposte rilevanti aggiustate / 1 000 USD di Reddito GloBE) nell'Esercizio 1. Anche il Sottogruppo B ha un Reddito GloBE di 1 000 USD (= 900 USD di utile contabile + 100 USD di Minusvalenze escluse) e un'Aliquota effettiva d'imposta GloBE del 25 % (= 250 USD di Imposte rilevanti aggiustate / 1 000 USD di Reddito GloBE) nell'Esercizio 1.

### 2.3. Dividendi esclusi – Trattamento asimmetrico di dividendi e distribuzioni [AG22.04.T10]

#### Introduzione

1. Questa sezione fornisce orientamenti sulla definizione di Dividendi esclusi e Partecipazioni di cui all'articolo 10.1. La definizione è rilevante ai fini dell'articolo 3.2, il quale descrive gli aggiustamenti che

devono essere apportati al Valore contabile netto del reddito o della perdita per calcolare il Reddito o la Perdita GloBE di ciascuna Entità costitutiva.

2. L'articolo 3.2.1, lettera b), prevede che il Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva sia aggiustato dell'importo di eventuali Dividendi esclusi. Secondo la definizione di cui all'articolo 10.1, con questo termine si intendono i dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati in relazione a una Partecipazione, ad eccezione di:

- a) una Partecipazione di portafoglio a breve termine; e
- b) una Partecipazione in un'Entità d'investimento oggetto di una scelta a norma dell'articolo 7.6.

3. Il termine Partecipazione è definito all'articolo 10.1 come qualsiasi partecipazione azionaria che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'Entità, inclusi gli utili, il capitale o le riserve di una o più Stabili organizzazioni di un'Entità principale. Secondo quanto indicato al paragrafo 85 del Commentario, una partecipazione azionaria è una partecipazione contabilizzata come patrimonio netto in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione dei Bilanci consolidati.

4. Le Norme GloBE non contengono una definizione di "dividendi o altre distribuzioni" (di seguito le "distribuzioni"). Il paragrafo 2 del Commentario all'articolo 10.1 rileva che un termine contabile comune, se non è definito, deve essere interpretato interpretati coerentemente con il significato che gli viene attribuito nei principi contabili.

### 2.3.1. **Questione da esaminare**

5. Gli *stakeholder* hanno espresso il timore che i Gruppi multinazionali di imprese soggetti alle Norme GloBE possano tentare di fare affidamento sul trattamento contabile di determinati strumenti finanziari e sull'ampia definizione di Dividendi esclusi per aumentare artificialmente l'Aliquota effettiva d'imposta del Gruppo multinazionale di imprese in una giurisdizione ai fini dell'articolo 5.1.

6. Questo risultato può essere ottenuto come segue:

Un'Entità costitutiva emette uno strumento finanziario a favore di un'altra Entità costitutiva, che può essere situata nella stessa giurisdizione. Lo strumento finanziario è trattato come partecipazione azionaria dell'emittente a fini fiscali dalla legislazione locale e le distribuzioni effettuate in relazione allo strumento non sono deducibili. Secondo il Principio contabile conforme, invece, lo strumento finanziario è trattato come debito (una passività) dall'emittente. L'emittente contabilizza ciascun pagamento effettuato in relazione a tale strumento finanziario come una spesa a fini contabili, riducendo di fatto il proprio Valore contabile netto del reddito (o incrementando il Valore contabile netto della perdita) in misura pari all'importo del pagamento.

Lo strumento finanziario è trattato dall'Entità costitutiva che lo detiene come una Partecipazione, mentre il pagamento ricevuto è trattato come un Dividendo escluso. Il pagamento ricevuto è escluso dal reddito del detentore dello strumento ai fini dell'imposta locale.

7. Se l'emittente e il detentore dello strumento finanziario applicassero allo strumento lo stesso trattamento a fini contabili, non vi sarebbe alcun effetto sull'Aliquota effettiva d'imposta calcolata per la giurisdizione in base alle Norme GloBE qualora entrambe le entità fossero situate nella stessa giurisdizione. Per esempio, se lo strumento fosse trattato da entrambi come un debito ai fini del calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, l'emittente sarebbe autorizzato a iscrivere il pagamento come spesa e il detentore registrerebbe il pagamento come reddito. Di conseguenza, i pagamenti relativi allo strumento non avrebbero un effetto netto sul Reddito GloBE calcolato per la giurisdizione. Analogamente, se lo strumento fosse trattato come partecipazione azionaria sia dall'emittente che dal detentore, non vi sarebbe alcuna variazione nel Reddito GloBE della giurisdizione. Tuttavia, dal momento che lo strumento finanziario è trattato come debito dall'emittente e come partecipazione azionaria dal detentore, la spesa

rilevata nella contabilità dell'emittente non è compensata da un reddito di importo corrispondente nella contabilità del detentore. Questo trattamento contabile asimmetrico produrrebbe, di fatto, una situazione di Deduzione / Non inclusione in base alle Norme GloBE, con l'effetto di ridurre artificialmente il Reddito GloBE e aumentare l'Aliquota effettiva d'imposta per la giurisdizione. Un risultato analogo si otterrebbe per il Gruppo multinazionale di imprese se l'emittente e il detentore fossero situati in giurisdizioni diverse.

8. Un esempio comune di strumento che può dar luogo a questo risultato è rappresentato dalle azioni privilegiate rimborsabili. A seconda delle relative condizioni di emissione, spesso accade che uno stesso Principio contabile conforme tratti uno strumento come una passività per l'emittente (per esempio, nel caso delle azioni privilegiate rimborsabili o delle obbligazioni convertibili) ammettendo al contempo una diversa classificazione dello strumento dal punto di vista del detentore (ad esempio, come partecipazione azionaria).

9. In alcune situazioni, nelle quali la presenza di un'asimmetria tra il trattamento contabile applicabile dall'emittente e quello applicabile dal detentore dello strumento dà luogo a questo tipo di problemi, l'articolo 3.2.7 esclude la spesa dal Valore contabile netto del reddito o della perdita dell'Entità costitutiva emittente. Tuttavia, tenendo conto delle definizioni di Entità a bassa imposizione e di Controparte ad alta imposizione di cui all'articolo 10.1, l'articolo 3.2.7 non si applica nei casi in cui l'emittente e il detentore siano residenti nella medesima giurisdizione fiscale.

10. Un risultato simile potrebbe verificarsi nei casi in cui un'Entità costitutiva emetta uno strumento finanziario composto. Gli strumenti finanziari composti sono strumenti finanziari non derivati che, dal punto di vista dell'emittente, contengono sia una componente di passività che una di patrimonio netto, come per esempio un'obbligazione convertibile. Secondo gli IFRS e i GAAP statunitensi, l'entità emittente deve identificare separatamente le componenti di passività e di patrimonio netto dello strumento finanziario composto e trattarle di conseguenza nel bilancio.

11. In questo caso, si potrebbe affermare che, dal punto di vista del detentore, l'interesse in questione è sia una partecipazione azionaria che un debito in base al Principio contabile conforme. La definizione di Dividendi esclusi richiede che la partecipazione sottostante abbia la natura di una partecipazione azionaria, ma non esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione gli strumenti considerati sia partecipazione azionaria che debito. In base a questa affermazione, qualsiasi distribuzione, indipendentemente dal fatto che sia considerata una spesa (ovvero una passività) o una riduzione del patrimonio netto, può comunque essere effettuata in relazione allo strumento che è considerato una partecipazione azionaria secondo il Principio contabile conforme e quindi essere considerato potenzialmente un Dividendo escluso.

12. Per preservare l'integrità delle Norme GloBE e garantire risultati coerenti, è auspicabile che le Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese soggette allo stesso Principio contabile conforme applichino il relativo principio in modo uniforme a tutti gli strumenti per evitare risultati asimmetrici. Inoltre, è opportuno chiarire che, per una distribuzione o un dividendo versato in relazione a uno strumento finanziario composto, solo l'importo relativo alla componente di patrimonio netto dello strumento è destinato a rientrare nell'ambito della definizione di Dividendi esclusi. In altre parole, i pagamenti di cedole o interessi effettuati in relazione a uno strumento finanziario composto, che sono considerati una passività per l'emittente, non dovrebbero essere trattati dal detentore come Dividendi esclusi ai sensi dell'articolo 3.2.1, lettera b), delle Norme GloBE.

### **2.3.2. Orientamento**

13. Il testo in grassetto e sottolineato riportato di seguito sarà aggiunto alla fine del paragrafo 37 del Commentario all'articolo 3.2.1, lettera b):

37. I Dividendi esclusi sono definiti all'articolo 10.1 come i dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati in relazione a una Partecipazione, ad eccezione di una Partecipazione di portafoglio a

breve termine e di una Partecipazione in un'Entità d'investimento oggetto di una scelta a norma dell'articolo 7.6. L'eccezione che si applica a queste due categorie di Partecipazione è descritta a seguire. **Inoltre, qualora un dividendo o un'altra distribuzione sia ricevuto o maturato in relazione a una Partecipazione che è uno strumento finanziario composto (ovvero avente sia una componente di patrimonio netto che una componente di passività in base al Principio contabile conforme), solo gli importi ricevuti o maturati in relazione alla componente di patrimonio netto della Partecipazione saranno trattati come Dividendi esclusi.**

14. Il testo in grassetto e sottolineato riportato di seguito sarà aggiunto alla fine del paragrafo 85 del Commentario alla definizione di Partecipazione di cui all'articolo 10.1:

85. La definizione utilizza il termine "Partecipazione azionaria" (*equity interest*) per operare una distinzione tra le Partecipazioni (*ownership Interest*) e altri diritti agli utili, al capitale o alle riserve di un'Entità, quali gli accordi di compartecipazione agli utili con dipendenti che non detengono alcun diritto al capitale dell'Entità o i diritti dei creditori di imporre la vendita di determinate attività per adempiere a un'obbligazione dell'Entità inadempiente. Una Partecipazione azionaria è una partecipazione contabilizzata come patrimonio netto in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione dei Bilanci consolidati. Analogamente, sarà possibile determinare se un'Entità costitutiva sia titolare di una partecipazione azionaria (ad esempio: quote di azioni prestate a un'altra persona in merito a una vendita allo scoperto o ad azioni vendute con un'obbligazione di riacquisto) sulla base del trattamento contabile delle partecipazioni nei Bilanci consolidati. **Uno strumento finanziario emesso da un'Entità costitutiva e detenuto da un'altra Entità costitutiva dello stesso Gruppo multinazionale di imprese deve essere classificato in modo coerente come debito o come patrimonio netto sia dall'emittente che dal detentore ed essere contabilizzato di conseguenza nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di queste entità. Nella misura in cui le Entità costitutive hanno classificato lo strumento in modo diverso in base ai relativi principi contabili, la classificazione adottata dall'emittente deve essere applicata sia dall'emittente che dal detentore ai fini delle Norme GloBE. Tale armonizzazione della classificazione dello strumento assicura che nessun importo versato in relazione a uno strumento finanziario sia trattato come un Dividendo escluso laddove l'altra Entità costitutiva dello stesso Gruppo multinazionale di imprese che ha emesso lo strumento tratta il pagamento come spesa nel calcolo del proprio Reddito o Perdita GloBE. Qualora l'emittente classifichi lo strumento in questione come un debito a fini contabili, il Gruppo multinazionale di imprese dovrà comunque tener conto dell'applicazione dell'articolo 3.2.7.**

## 2.4. Trattamento dei debiti stralciati

### 2.4.1. Introduzione

1. Dal momento che la contabilità è utilizzata come punto di partenza per determinare il Reddito o la Perdita GloBE, è probabile che emergano differenze permanenti tra il reddito imponibile e il Reddito o la Perdita GloBE di un'Entità costitutiva nella giurisdizione in cui è situata. Per determinare il Reddito o la Perdita GloBE di un'Entità costitutiva, l'articolo 3.2 aggiusta il Valore contabile netto del reddito o della perdita per tener conto di alcune differenze tra i dati contabili e quelli fiscali che sono comuni nelle giurisdizioni aderenti al Quadro inclusivo. Per quanto il numero di aggiustamenti sia stato ridotto al minimo per abbattere la complessità, gli aggiustamenti di cui all'articolo 3.2 riflettono casi sufficientemente rilevanti e ampiamente accettati nelle giurisdizioni aderenti al Quadro inclusivo. Tuttavia, l'articolo 3.2.1 non

prevede un aggiustamento del Valore contabile netto del reddito o della perdita in relazione al reddito derivante dallo stralcio dei debiti.

2. Per "stralcio dei debiti" si intende una situazione in cui un creditore rinuncia a riscuotere o cancella un credito vantato nei confronti di un'entità senza essere rimborsato per intero, liberando o esonerando il debitore da qualsiasi ulteriore obbligo di rimborsare l'importo dovuto. In base a molti Principi contabili autorizzati, l'importo del debito cancellato a seguito di stralcio è generalmente considerato un reddito del debitore.

3. Tuttavia, nelle giurisdizioni aderenti al Quadro inclusivo accade spesso che le norme fiscali non prevedano l'imposizione né richiedano aggiustamenti fiscali relativi ad una parte o alla totalità del debito cancellato. Inoltre, in alcune giurisdizioni aderenti al Quadro inclusivo, queste norme non distinguono tra lo stralcio dei debiti verso parti correlate e verso terzi.

4. Se un debitore beneficia dello stralcio di un debito e la giurisdizione di riferimento ha adottato norme fiscali simili a quelle sopra descritte, lo stralcio del debito darebbe luogo a una differenza temporanea (se riduce il valore fiscale) o permanente (se non è soggetta a imposizione) a fini fiscali locali.

5. Nel caso in cui lo stralcio di un debito comporti la riduzione del valore fiscale per il debitore, è probabile che le Imposte rilevanti aggiustate siano incrementate di un importo corrispondente ai sensi dell'articolo 4.4.1, perché la riduzione del valore fiscale comporterebbe una variazione dell'attività fiscale differita o della passività fiscale differita associata a tali valori e quindi la rilevazione di un onere nel conto economico. Questo permetterebbe di evitare l'applicazione di un'Imposta integrativa aggiuntiva o di ridurne l'importo, ma solo nella misura in cui i valori fiscali ridotti in virtù della legislazione locale corrispondono ai valori fiscali presi in considerazione ai sensi delle Norme GloBE.

6. Qualora, in seguito allo stralcio di un debito, l'importo del debito cancellato, in tutto in parte, non sia soggetto a imposizione ai sensi della legislazione fiscale locale, le entità che rientrano nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE sono tenute al versamento di un'Imposta integrativa. In tali circostanze, lo stralcio del debito comporterebbe un aumento del Reddito GloBE per tali entità senza un corrispondente aumento delle Imposte rilevanti aggiustate, il che potrebbe tradursi in un'Imposta integrativa elevata nel caso in cui l'importo del debito stralciato sia considerevole.

7. Occorre inoltre rilevare che, nelle giurisdizioni aderenti al Quadro inclusivo, è prassi comune fornire alle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie e che non sono più in grado di sostenere le strutture di capitale esistenti la possibilità di accedere alle procedure di salvataggio previste dal diritto societario per sostenere la riorganizzazione e assicurare la sopravvivenza dell'impresa. Queste procedure assumono spesso la forma di negoziati condotti tra l'impresa in difficoltà, in qualità di debitore, e i suoi creditori allo scopo di ridurre l'indebitamento dell'impresa e comportano di solito lo stralcio del debito o la sua conversione in capitale. Queste procedure sono spesso supervisionate o devono essere confermate da un tribunale nella giurisdizione dell'impresa interessata. Tali procedure non sono sempre obbligatorie per lo stralcio di un debito (cioè il debito può essere cancellato e la legislazione fiscale pertinente può essere applicata senza l'obbligo di intraprendere procedure supervisionate da un tribunale) e di solito non sono utilizzate in relazione allo stralcio di debito verso parti correlate.

#### **2.4.2. Questioni da esaminare**

8. In base alle Norme GloBE, i Gruppi multinazionali di imprese potrebbero essere tenuti al pagamento di un'Imposta integrativa significativa laddove un'Entità costitutiva abbia ottenuto lo stralcio di un debito. Tale imposta rifletterebbe un aumento del reddito contabile, ma potrebbe ridurre sensibilmente l'efficacia delle procedure previste dalla legislazione fiscale e dal diritto societario nazionale e, di conseguenza, vanificare l'obiettivo politico di utilizzare il sistema fiscale per assistere le entità interessate da difficoltà finanziarie che hanno beneficiato dello stralcio o della cancellazione del debito da parte dei creditori, assoggettando queste entità a un'Imposta integrativa in seguito allo stralcio del debito.

### *Ambito di applicazione*

9. Per ridurre al minimo le opportunità di pianificazione fiscale, l'ambito di applicazione di un aggiustamento per lo stralcio di un debito deve essere limitato agli scenari di salvataggio aziendale che possono essere definiti sulla base di fatti giuridici anziché di valutazioni soggettive. Inoltre, l'ambito di applicazione deve essere limitato in modo da non creare opportunità di pianificazione fiscale per i Gruppi multinazionali di imprese che utilizzano strutture di finanziamento tra parti correlate.

10. Lo sgravio concesso a fronte di uno stralcio del debito si applica solo nelle seguenti circostanze:

- a. quando la procedura è intrapresa nell'ambito di procedure concorsuali o fallimentari previste dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di un altro organo giudiziario della giurisdizione di riferimento, o di un curatore fallimentare indipendente nominato allo scopo;
- b. quando il creditore che concede lo stralcio del debito è un terzo ed è ragionevole concludere che il debitore diventerebbe insolvente entro 12 mesi in assenza di un accordo di stralcio dei debiti verso terzi. In tal caso, lo sgravio si applica alle remissioni dei debiti tanto verso parti correlate quanto verso terzi, a condizione che lo stralcio di eventuali debiti verso parti correlate avvenga nell'ambito dello stesso accordo di stralcio dei debiti verso terzi; oppure
- c. quando il creditore che accorda lo stralcio del debito è un terzo e, immediatamente prima dello stralcio, le passività del debitore sono superiori al *fair value* di mercato delle sue attività. In questo caso, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a) e b), lo sgravio si applica ai debiti verso terzi, ma solo nella misura del minore tra i) l'eccedenza delle passività del debitore rispetto al *fair value* delle sue attività (determinato immediatamente prima dello stralcio del debito), e ii) la riduzione dei valori fiscali del debitore risultante dallo stralcio del debito, come previsto dalla legislazione della giurisdizione del debitore.

11. Il fatto di limitare a queste circostanze l'eventuale sgravio per uno stralcio di debito assicura che rientrino nell'ambito di applicazione solo le azioni genuine che saranno probabilmente di dimensioni considerevoli e ritenute fondamentali per la sopravvivenza dell'impresa; ne consegue che l'aggiustamento suggerito dovrebbe sempre essere significativo.

12. Qualora si verificano le circostanze di cui sopra, l'intero importo dello stralcio del debito rientrante nell'ambito dello sgravio è escluso dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE a norma dell'articolo 3.2.1. Nel caso in cui una giurisdizione imponga una riduzione dei valori fiscali di un'entità, anche la perdita fiscale differita associata alla riduzione di tali valori fiscali è esclusa dal calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate a norma dell'articolo 4.4.1.

13. Conformemente alle Norme GloBE, qualsiasi perdita fiscale corrente (qualora una parte dello stralcio del debito sia soggetta a imposizione) dovrebbe essere inclusa nella perdita fiscale corrente dell'entità e qualsiasi perdita fiscale differita associata alla riduzione dei valori fiscali dovrebbe essere inclusa nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate ai sensi dell'articolo 4.4.1.

14. Gli orientamenti enunciati di seguito si riferiscono esclusivamente al debitore coinvolto in uno stralcio di debito. Il Quadro inclusivo valuterà se sono necessari ulteriori orientamenti in relazione al creditore.

### **2.4.3. Orientamento**

15. I seguenti paragrafi saranno inseriti dopo il paragrafo 86 del Commentario all'articolo 3.2.1:

## Ulteriori aggiustamenti necessari per determinare il Reddito o la Perdita GloBE

### Remissioni di debito in determinate circostanze

86.1 Il Quadro inclusivo ha convenuto che l'importo di uno stralcio di debito incluso nel Valore contabile netto del reddito o della perdita deve essere escluso dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva, qualora l'Entità costitutiva che presenta la dichiarazione scelga di procedere in tal senso e lo stralcio di debito:

a) è intrapresa nell'ambito di procedure concorsuali o fallimentari previste dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di un altro organo giudiziario della giurisdizione di riferimento, o di un curatore fallimentare indipendente nominato allo scopo. In tal caso, tanto i debiti verso parti correlate quanto quelli verso terzi oggetto di stralcio nell'ambito dello stesso accordo saranno esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE; o

b) è concessa in virtù di un accordo in cui uno o più creditori non hanno legami con il debitore (ad es. un debito una parte non correlata) ed è ragionevole concludere che il debitore diventerebbe insolvente entro 12 mesi in assenza dello stralcio dei debiti verso terzi prevista da tale accordo. In tal caso, tanto i debiti verso parti correlate quanto quelli verso terzi oggetto di stralcio nell'ambito dello stesso accordo saranno esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE; o

c) si verifica quando le passività del debitore sono superiori al *fair value* delle sue attività determinato immediatamente prima dello stralcio del debito. Un importo è escluso solo se riferito ai debiti nei confronti di un creditore non collegato al debitore e solo nella misura del minore tra i) l'eccedenza delle passività del debitore rispetto al *fair value* di mercato delle sue attività (determinato immediatamente prima dello stralcio del debito), e ii) la riduzione dei valori fiscali del debitore risultante dallo stralcio del debito, come previsto dalla legislazione della giurisdizione del debitore. Il paragrafo 86.1, lettera c), si applica solo nei casi in cui non si applicano le lettere a) e b) del medesimo paragrafo.

86.2 Se il debitore non è soggetto a imposizione su tale reddito ai sensi della legislazione fiscale nazionale, in assenza dello sgravio previsto nel paragrafo precedente, i Gruppi multinazionali di imprese potrebbero essere tenuti al pagamento di un'Imposta integrativa, il che potrebbe compromettere le misure previste dalla normativa fiscale e dal diritto societario per sostenere le entità insolventi o interessate da difficoltà finanziarie. Tuttavia, laddove le parti di uno stralcio di debito appartengono a uno stesso Gruppo multinazionale di imprese, potrebbero presentarsi opportunità di pianificazione se l'effetto dell'operazione sul Reddito o sulla Perdita GloBE fosse preso in considerazione. Il fatto che gli aggiustamenti del calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva siano ammessi unicamente nelle circostanze sopra indicate ha lo scopo di assicurare che rientrino nell'ambito di applicazione solo i casi autentici di insolvenza aventi dimensioni significative e ritenuti fondamentali per la sopravvivenza dell'Entità costitutiva.

86.3 Pertanto, qualora si verificano le circostanze indicate al paragrafo 86.1, lettera a), b) o c), il reddito derivante dallo stralcio del debito e incluso nel Valore contabile netto del reddito o della perdita, qualsiasi perdita fiscale corrente e qualsiasi perdita fiscale differita (derivante da una riduzione dei valori fiscali nazionali) correlata allo stralcio del debito saranno escluse, rispettivamente, dal Reddito o dalla Perdita GloBE e dalle Imposte rilevanti aggiustate dell'Entità costitutiva debitrice. Tuttavia, questo trattamento si applicherà solo nei casi in cui l'Entità costitutiva che presenta la dichiarazione scelga di procedere in tal senso. Inoltre, nel caso di un debito rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 81.6, lettera c), il trattamento di cui sopra si applica solo alla parte del debito stralciato che può beneficiare dello sgravio.

86.4 Qualora uno stralcio di debito rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 86.1, lettera a) o b), gli importi relativi ai debiti cancellati, tanto verso parti correlate quanto verso terzi, saranno esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva. Tuttavia, nel caso in cui uno stralcio di debito rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 86.1, lettera c), solo gli importi relativi ai debiti nei confronti di un creditore non collegato al debitore saranno esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva. Inoltre, l'importo da escludere dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva in base al paragrafo 86.1, lettera c), è il minore tra i) l'importo della riduzione dei valori fiscali del debitore previsto dalla legislazione fiscale locale (compresi i valori fiscali che non sono inclusi nelle Imposte rilevanti ai fini delle Norme GloBE, come per esempio i crediti d'imposta esteri) e ii) l'importo necessario per assicurare la solvibilità dell'entità sulla base delle attività nette (ossia la differenza tra le sue passività e il *fair value* delle sue attività).

86.5 Una "procedura concorsuale o fallimentare prevista dalla legge... intrapresa sotto la supervisione di un tribunale o di un altro organo giudiziario" è definita, ai fini del paragrafo 86.1, lettera a), come qualsiasi procedura contemplata dal diritto nazionale di una giurisdizione e supervisionata o confermata da un tribunale o da un altro organo giudiziario, finalizzata a sostenere la riorganizzazione delle imprese interessate da difficoltà finanziarie e assicurarne la sopravvivenza o un'ordinata liquidazione. La presenza di "un curatore fallimentare indipendente nominato allo scopo" estende l'ambito di applicazione dell'aggiustamento alle situazioni in cui viene nominato un curatore indipendente per controllare l'Entità costitutiva. In alcune giurisdizioni questa procedura è disciplinata dal diritto nazionale, ma non è supervisionata o confermata da un tribunale o da un organo giudiziario. Solo i debiti legalmente condonati dopo la nomina del curatore rientrano nell'ambito di applicazione dell'aggiustamento. Inoltre, l'esenzione di cui al paragrafo 81.6, lettera a) si applica indipendentemente dal fatto che il creditore sia "collegato" o meno al debitore.

86.6 Nelle fattispecie descritte al paragrafo 86.1, lettera b) o c), il creditore sarà considerato non "collegato" al debitore se la relazione tra le due entità non soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 8), del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (OECD, 2017).

86.7 Il fatto che sia ragionevole concludere che il debitore diventerebbe insolvente entro 12 mesi in assenza di un accordo che prevede lo stralcio dell'importo complessivo dei debiti verso terzi dovrebbe essere stabilito sulla base del parere di un soggetto indipendente qualificato. In questo contesto il termine "insolvenza" assume il significato comune di "entità che non è in grado di onorare tutti i propri debiti, nel momento in cui diventano esigibili", anziché riferirsi a un criterio di bilancio rigoroso. Nel determinare se l'entità diventi insolvente in assenza dello stralcio dei debiti verso terzi, il soggetto indipendente qualificato dovrebbe escludere tutti i debiti nei confronti di creditori "collegati" al debitore. Per soddisfare questo requisito, l'Entità costitutiva sarà tenuta a richiedere una consulenza professionale esterna a un soggetto indipendente qualificato. Fermo restando il fatto che l'ambito di applicazione dell'articolo 86.1, lettera b) richiede la verifica della solvibilità unicamente sulla base del debito verso terzi, nella misura in cui uno stesso accordo preveda anche lo stralcio di debiti verso parti correlate, tali debiti beneficeranno parimenti degli aggiustamenti indicati nel precedente paragrafo 86.3. Il termine "accordo" ha il significato che gli viene comunemente attribuito, ma deve comportare una negoziazione e un accordo tra il debitore e il creditore o i creditori. Benché non sia necessario che tutti i debiti cancellati rientrino in uno stesso accordo legale, le remissioni di debito pertinenti dovrebbero essere oggettivamente considerate come effettuate nell'ambito di un unico accordo o piano volto ad assicurare la solvibilità del debitore.

## 2.5. Oneri pensionistici maturati [AG22.04.T1]

### 2.5.1. Introduzione

1. Questa sezione fornisce orientamenti sulla definizione di Oneri pensionistici maturati di cui all'articolo 10.1, che è rilevante ai fini degli Aggiustamenti previsti dall'articolo 3.2 per determinare il Reddito o la Perdita GloBE. Poiché la contabilità rappresenta il punto di partenza per il calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, possono emergere differenze permanenti tra il reddito imponibile di un'Entità costitutiva nella sua giurisdizione di appartenenza e il suo Reddito o la sua Perdita GloBE. L'articolo 3.2 elimina alcune discrepanze fra dati contabili e fiscali nel Valore contabile netto del reddito o della perdita, che sono comuni nelle giurisdizioni del Quadro inclusivo.

2. L'articolo 3.2.1, lettera i) rettifica il Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva in relazione agli Oneri pensionistici maturati. Il termine "Oneri pensionistici maturati" è definito all'articolo 10.1 come *"la differenza tra l'importo degli oneri per passività pensionistiche maturate incluse nel Valore contabile netto del reddito o della perdita e l'importo versato a un Fondo pensionistico in relazione all'Esercizio fiscale"*.

3. I principi contabili differiscono talvolta nel trattamento degli oneri pensionistici associati ai piani pensionistici a benefici definiti. In generale, la società versa dei contributi a un'altra entità, spesso un trust, che li investe per generare un reddito che, insieme ai contributi iniziali, finanzia i pagamenti corrisposti ai pensionati quando ne avranno diritto. Gli utili del fondo pensione riducono i contributi che l'azienda deve versare per finanziare le prestazioni pensionistiche dei propri dipendenti. In alcuni casi, gli utili maturati dal piano pensionistico possono superare le passività totali sostenute dalla società; in tal qual caso l'eccedenza viene restituita alla società. In entrambi i casi, tuttavia, gli oneri netti della società saranno pari ai contributi poiché, nella misura in cui riducono l'ammontare dei contributi richiesti, gli utili compensano le passività pensionistiche. Ad esempio, se l'importo delle passività pensionistiche di un'azienda nei confronti di un dipendente al momento del pensionamento è pari a 100 e l'azienda paga un contributo di 60 che genera un reddito di 40 per tutta la carriera del dipendente, l'onere netto di cassa sostenuto dall'azienda è pari a 60. Se, invece, il piano pensionistico genera solo il 30 % del reddito, l'azienda dovrà versare un contributo aggiuntivo di 10 per far fronte alle sue passività pensionistiche.

4. Gli utili dei fondi pensione sono generalmente registrati alla voce "Altre componenti di conto economico complessivo" del bilancio della società, in conformità ai principi contabili. Gli utili possono essere riversati a conto economico, in tutto o in parte, a seconda del principio contabile applicabile. Queste differenze nei principi contabili potrebbero determinare diversi Valori contabili netti del reddito o della perdita a seconda dei Principi contabili utilizzati. Tuttavia, l'articolo 3.2.1(i) garantisce che gli oneri pensionistici di una società siano pari ai suoi contributi netti (cioè i suoi contributi meno gli eventuali utili del piano pensionistico che vengono rimborsati alla società), indipendentemente dal principio contabile applicato per calcolare il suo Reddito o la sua Perdita GloBE.

5. Gli *stakeholder* hanno chiesto chiarimenti riguardo all'applicazione e all'ambito di applicazione dell'articolo 3.2.1, lettera i) e ai conseguenti effetti sulla determinazione delle Imposte rilevanti aggiustate e, in particolare:

- se l'articolo 3.2.1, lettera i) si applichi ai regimi pensionistici aziendali nei quali i pagamenti vengono effettuati direttamente ai beneficiari delle pensioni, anziché a un fondo pensione;
- se è necessario un Aggiustamento ai sensi dell'articolo 3.2.1, lettera i) in caso di reddito o avanzo pensionistico (ossia quando, nel periodo, gli utili del fondo pensione superano gli oneri pensionistici maturati e gli utili netti sono inclusi nel conto economico); e
- come trattare le attività o le passività fiscali differite associate agli oneri pensionistici.

### 2.5.2. Questioni da esaminare

#### *Ambito dell'aggiustamento degli oneri pensionistici maturati*

6. La definizione di Oneri pensionistici maturati si riferisce specificamente agli importi versati a un Fondo pensione. Il paragrafo 85 del Commentario afferma inoltre che le passività pensionistiche possono essere riconosciute come spese nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE nella misura dei contributi versati a un Fondo pensione durante l'Esercizio fiscale.
7. Focalizzandosi sui Fondi pensione, la definizione di Oneri pensionistici maturati potrebbe escludere qualsiasi onere relativo ai regimi pensionistici aziendali nei quali la società effettua pagamenti direttamente ai beneficiari di una pensione. L'esclusione di questi oneri creerebbe una differenza ingiustificata tra i contributi a un Fondo pensione e i pagamenti diretti ai beneficiari di una pensione.

#### *Trattamento dei redditi da pensione*

8. La definizione di Oneri pensionistici maturati si riferisce agli oneri per passività pensionistiche. A questo proposito, gli *stakeholder* hanno chiesto di chiarire se il riferimento agli "oneri per passività pensionistiche" indichi che l'aggiustamento si applica solo quando vi è un costo contabilizzato nel Valore contabile netto del reddito o della perdita perché il regime pensionistico ha un saldo negativo, oppure se tale aggiustamento andrebbe applicato anche quando si imputa il reddito pensionistico netto nel Conto economico dell'Esercizio fiscale perché il regime ha un saldo attivo.

### 2.5.3. Orientamenti

#### *Ambito dell'aggiustamento degli oneri pensionistici maturati*

9. Alla luce dei risultati di cui all'articolo 3.2.1, lettera i), l'aggiustamento dovrebbe applicarsi solo agli oneri pensionistici che sono sostenuti attraverso un Fondo pensione.
10. I paragrafi 85 e 86 del Commentario all'articolo 3.2.1, lettera i) saranno modificati come segue:

85. Le passività pensionistiche sono riconosciute come spese nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE nella misura dei contributi versati in un Fondo pensione durante l'Esercizio fiscale. Il calcolo degli oneri annuali per le passività pensionistiche in base ai contributi versati a un Fondo pensione presenta due vantaggi. In primo luogo, la regola temporale per la deduzione delle passività pensionistiche secondo le norme fiscali locali si basa di solito sul profilo temporale dei contributi e, di conseguenza, favorirà un miglior allineamento dei tempi di rilevazione degli *oneri pensionistici attribuibili a Fondi pensione* come disposto dalle Norme GloBE con effetti sulla passività fiscale locale. In secondo luogo, evita le complicazioni e i potenziali problemi di competitività che scaturirebbero da alcuni Principi contabili ammissibili che rilevano alcuni degli effetti della contabilizzazione delle spese pensionistiche esclusivamente nelle Altre componenti di conto economico complessivo. *Tuttavia, l'articolo 3.2.1, lettera i) si applica solo agli oneri dei piani pensionistici che transitano attraverso un Fondo pensione. Di conseguenza, gli oneri pensionistici dovuti in relazione ai pagamenti pensionistici diretti agli ex dipendenti non sono soggetti all'articolo 3.2.1, lettera i) e, secondo quanto disposto dalle Norme GloBE, devono essere presi in considerazione simultaneamente e per lo stesso importo come spesa ammessa nel calcolo del Valore contabile netto del reddito o della perdita.*

#### **Trattamento dei redditi da pensione**

86. Può accadere, benché probabilmente non accada di frequente, che gli utili del Fondo pensione superino gli oneri pensionistici per l'Esercizio fiscale, e che l'avanzo venga riconosciuto come reddito nel conto economico. Tale avanzo, o utile netto, deve essere escluso dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE nella misura in cui viene trattenuto dal Fondo pensione. Per contro, se distribuito al Gruppo multinazionale di imprese, l'avanzo deve essere aggiunto al calcolo del

Reddito o della Perdita GloBE per l'Esercizio fiscale in cui avviene la distribuzione. Può anche accadere che il regime complessivo sia in attivo, anziché in passivo, grazie a un rendimento straordinariamente elevato delle attività detenute. L'aggiustamento di cui all'articolo 3.2.1, lettera i), mira a escludere interamente la differenza tra gli importi registrati nel Valore contabile netto del reddito o della perdita dell'esercizio e gli importi versati al Fondo pensione. Questo aggiustamento dovrebbe garantire che gli importi versati al regime pensionistico siano gli unici oneri pensionistici presi in considerazione nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, in modo che il trattamento degli oneri pensionistici ai sensi delle Norme GloBE avvenga nel momento in cui si deducono gli oneri pensionistici ai fini del calcolo dell'Imposta sul reddito delle società. Di conseguenza, l'articolo 3.2.1, lettera i) si applica anche in caso di rilevamento di un avanzo pensionistico o di un reddito pensionistico ammesso nel Valore contabile netto del reddito o della perdita. Il testo in corsivo riportato di seguito sarà inserito in una versione rivista del paragrafo 86 del Commentario all'articolo 3.2.1, lettera i):

86.1 L'aggiustamento relativo agli Oneri pensionistici maturati previsto dall'articolo 3.2.1, lettera i) dipende dalla scelta di includere o non includere nel Valore contabile netto dell'Entità costitutiva gli oneri o i redditi pensionistici maturati in relazione a un Fondo pensione. Nel caso di un onere pensionistico maturato, l'aggiustamento è pari alla differenza tra (a) l'importo versato a un Fondo pensione e (b) l'importo rilevato come spesa in relazione a tale Fondo pensione nel calcolo del Valore contabile netto del reddito o della perdita durante l'Esercizio fiscale. L'aggiustamento del Valore contabile netto del reddito o della perdita risultante da tale differenza è di segno positivo (aumento del reddito) se l'importo registrato come spesa nella contabilità supera i contributi versati nel corso dell'esercizio. L'aggiustamento è invece di segno negativo (riduzione del reddito) negli Esercizi fiscali in cui i contributi versati superano le spese registrate nella contabilità. Nel caso di redditi pensionistici maturati, l'aggiustamento sarà calcolato sommando i redditi da pensione e l'importo dei contributi pensionistici, se presenti, durante l'Esercizio fiscale. In questo caso, l'aggiustamento avrà segno negativo. Tale aggiustamento si applicherà anche quando il Fondo pensione genera un avanzo, oltre che quando registra un saldo negativo o un disavanzo. La formula utilizzata per determinare l'aggiustamento (positivo o negativo) del Valore contabile del reddito o della perdita per gli Oneri pensionistici maturati è la seguente:

*Aggiustamento GloBE = (Ricavi o costi contabilizzati nell'esercizio fiscale + contributi dell'esercizio fiscale) x (-1)*

*Dove*

- *I ricavi attivi sono espressi come importo positivo*
- *I costi sono espressi come importo negativo*
- *I contributi sono espressi come importo positivo*

*Quando il Fondo pensione genera un avanzo (reddito netto) che viene distribuito a un'Entità costitutiva, tale avanzo sarà incluso nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva durante l'Esercizio fiscale della distribuzione.*

#### **2.5.4. Esempi**

11. I seguenti esempi saranno aggiunti a quelli che illustrano le Norme GloBE.

*Esempio 3.2.1, lettera i)-1*

### Aggiustamento degli oneri pensionistici maturati

1. Questo esempio illustra l'aggiustamento del Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva in relazione agli Oneri pensionistici maturati in conformità all'articolo 3.2.1, lettera i).

2. La Società A ha sede nel Paese A, che ha attuato le Norme GloBE. La Società A è un'Entità costitutiva del Gruppo ABC, che rientra nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE. Nel Paese A la Società A ha istituito un fondo pensione per i suoi dipendenti, il cui unico scopo è quello di amministrare e pagare le prestazioni pensionistiche da essi maturate in tale Paese. Il Paese A applica un'imposta sul reddito delle società del 15 % e, in base alle norme fiscali in vigore nel Paese A, la deduzione delle passività pensionistiche è riconosciuta nell'Esercizio fiscale in cui l'importo viene versato a un fondo pensione o, nel caso di prestazioni previdenziali non gestite tramite un fondo pensione, al momento del loro versamento ai beneficiari della pensione.

3. Nell'Esercizio 1, la Società A ottiene un reddito di 100 EUR e registra oneri pensionistici maturati di 20 EUR. Nell'Esercizio 2, la Società A ottiene un reddito di 100 EUR e versa un contributo di 15 EUR al suo fondo pensione.

4. Nell'Esercizio 1, la Società A presenta un reddito imponibile di 100 EUR, che comporta una passività fiscale di 15 EUR. Ai fini fiscali nel Paese A, gli oneri pensionistici maturati a fini contabili non sono presi in considerazione, poiché non vengono versati contributi al fondo pensione. La Società A ha creato un'attività fiscale differita di 3 EUR (= 20 EUR x 15 %) perché la passività pensionistica di 20 EUR non è deducibile fiscalmente fino al suo pagamento e il valore contabile di questa passività supera il suo valore fiscale di 20 EUR. La differenza temporale sarà risolta quando i 20 EUR saranno versati al fondo pensione. Come risultato dell'attività fiscale differita creata ai fini contabili, nell'Esercizio 1 l'imposta sul reddito della Società A è pari a 12 (= 15 EUR - 3 EUR) e, ai fini contabili, determina un'Aliquota effettiva d'imposta del 15 % (= 12 EUR di imposta sul reddito / 80 EUR al lordo delle imposte).

5. Nell'Esercizio 1, la Società A ha registrato un Valore contabile netto del reddito o della perdita di 68 EUR (= 100 EUR di reddito - 20 EUR di oneri pensionistici - 12 EUR di imposte sul reddito).

6. Ai fini delle Norme GloBE, le passività pensionistiche possono essere riconosciute nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE solo nella misura dei contributi versati a un Fondo pensione durante l'Esercizio fiscale. Ai sensi dell'articolo 3.2.1, lettera i), il Valore contabile netto del reddito o della perdita della Società A deve essere adeguato in base alla seguente formula:

$$\text{Aggiustamento GloBE} = (\text{Ricavi o costi contabilizzati nell'esercizio fiscale} + \text{pagamenti dell'Esercizio fiscale}) \times (-1)$$

#### Dove

- I ricavi attivi sono espressi come importo positivo
- I costi sono espressi come importo negativo
- Il pagamento è espresso come importo positivo

7. L'Aggiustamento GloBE per l'Esercizio 1 è di +20 EUR (= (-20 EUR) + (0) x (-1)), con il risultato di un Reddito GloBE di 100 EUR (= FANIL di 68 EUR + aggiustamento pensionistico di 20 EUR + imposte sul reddito di 12 EUR). Sebbene la Società A abbia creato un'attività fiscale differita pari a 3 a fini contabili, la creazione di tale attività non viene presa in considerazione ai fini della determinazione delle Imposte rilevanti aggiustate della Società A, in quanto non esiste più una differenza temporale fra la posizione fiscale locale e il Reddito GloBE dopo l'aggiustamento GloBE di cui all'articolo 3.2.1, lettera i). Pertanto, nel Paese A l'Aliquota effettiva d'imposta GloBE del Gruppo ABC è pari al 15 % (= 15 di Imposte rilevanti aggiustate / 100 di Reddito GloBE). Le tabelle che seguono illustrano i risultati numerici di questo esempio nell'Esercizio 1.

Reddito	Oneri pensionistici maturati	Contributi al Fondo pensione	Reddito imponibile	Imposta dovuta
100 EUR	20 EUR	0 EUR	100 EUR	15 EUR

Attività fiscale differita	Perdita fiscale	Valore contabile netto del reddito o della perdita (Financial Accounting Net Income or Loss, FANIL)	Aggiustamento GloBE	Reddito GloBE
3 EUR	12 EUR	68 EUR	20 EUR	100 EUR

8. Nell'Esercizio 2, la Società A registra un reddito al lordo delle imposte di 100 EUR e versa 15 EUR al suo fondo pensione, ma contabilizza 0 oneri pensionistici. La Società A ha inoltre ridotto l'attività fiscale differita relativa agli oneri pensionistici da 3 a 0,75, con perdite fiscali differite pari a 2,25. Secondo la legislazione locale, la società A ha un reddito imponibile di 85 EUR, in quanto il contributo di 15 EUR versato al fondo pensione è deducibile dal reddito imponibile, con una conseguente passività fiscale locale di 12,75 EUR. Il valore contabile netto del reddito o della perdita della Società A è pari a 85 EUR (= 100 EUR di reddito - 12,75 EUR di imposte correnti - 2,25 EUR di perdite fiscali differite). Ai sensi dell'articolo 3.2.1, lettera i), gli oneri pensionistici devono essere adeguati in base alla formula di cui sopra. Ciò comporta un aggiustamento del Valore contabile netto del reddito o della perdita della Società A pari a -15 EUR  $((0 \text{ EUR} + 15 \text{ EUR}) \times (-1))$ , che a sua volta determina un Reddito GloBE di 85 EUR (= 85 EUR di FANIL - 15 EUR di aggiustamento pensionistico + 12,75 di imposte sul reddito + 2,25 di perdite fiscali differite). Sebbene la Società A abbia ridotto la sua attività fiscale differita di 2,25 a fini contabili, la variazione di tale attività non è presa in considerazione nella determinazione delle Imposte rilevanti aggiustate della società A. Di conseguenza, l'Aliquota effettiva d'imposta del Gruppo ABC per il Paese A è pari al 15 % (Imposte rilevanti aggiustate di 12,75 EUR / Reddito GloBE di 85 EUR). Le tabelle che seguono illustrano i risultati numerici di questo esempio nell'Esercizio 2.

Reddito	Oneri pensionistici maturati	Contributi al Fondo pensione	Reddito imponibile	Passività fiscale
100 EUR	0 EUR	15 EUR	85 EUR	12,75 EUR

Attività fiscale differita	Perdita fiscale	Utile netto contabile	Aggiustamento GloBE	Reddito GloBE
0,75 EUR	15 EUR	85 EUR	(-15) EUR	85 EUR

#### *Esempio 3.2.1, lettera i)-2*

#### **Aggiustamento degli oneri pensionistici maturati**

1. Le circostanze sono le stesse dell'Esempio 3.2.1, lettera i)-1, salvo che
  - a. nell'Esercizio 3, la Società A ottiene un reddito di 100,
  - b. il piano pensionistico matura un reddito di 40 EUR,
  - c. Le passività pensionistiche della Società A per l'Esercizio ammontano a 10 EUR e

d. La Società A riduce la sua attività fiscale differita di 0,75.

2. L'attività fiscale differita viene stornata perché, a seguito del reddito maturato dal piano pensionistico, la Società A non deve più pagare il contributo finanziario aggiuntivo di 5 EUR basato sugli oneri pensionistici calcolati nell'Esercizio 1; di conseguenza, non vi saranno deduzioni fiscali future, dato che le deduzioni fiscali si basano sui contributi effettivamente versati in questa giurisdizione. Il Valore contabile netto del reddito o della perdita della Società A per l'Esercizio 3 comprende l'avanzo pensionistico netto di 30 EUR. Ai fini contabili non viene rilevata alcuna imposta differita sull'avanzo pensionistico, per cui sussistono unicamente perdite fiscali differite pari a 0,75 EUR derivanti dallo storno dell'attività fiscale differita esistente.

3. Nell'Esercizio 3, il reddito pensionistico netto di 30 EUR riconosciuto a fini contabili non viene preso in considerazione ai fini fiscali dalla società A nel Paese A; di conseguenza, il reddito imponibile della Società A è di 100 EUR e l'importo dell'imposta dovuta è di 15 EUR. Il Valore contabile netto del reddito o della perdita della Società A è di 114,25 EUR (= 100 EUR di reddito + 30 EUR di reddito pensionistico - 15 EUR di imposte sul reddito - 0,75 EUR di perdite fiscali differite).

4. L'articolo 3.2.1, lettera i) si applica anche nelle circostanze in cui un avanzo pensionistico o un reddito pensionistico viene rilevato nel Valore contabile netto del reddito o della perdita. L'articolo 3.2.1, lettera i) prevede un aggiustamento degli Oneri pensionistici maturati al Valore contabile del reddito o della perdita della Società A per l'Esercizio 3, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Aggiustamento GloBE} = (\text{Ricavi o costi contabilizzati nell'esercizio fiscale} + \text{pagamenti dell'Esercizio fiscale}) \times (-1)$$

#### Dove

- I ricavi attivi sono espressi come importo positivo
- I costi sono espressi come importo negativo
- Il pagamento è espresso come importo positivo

5. L'Aggiustamento GloBE per l'Esercizio fiscale 3 ammonta a -30 EUR (30 EUR + 0 EUR x (-1)), con un conseguente Reddito GloBE di 100 EUR (= FANIL di 114,25 EUR - 30 EUR di aggiustamento + 15 EUR di imposta sul reddito + 0,75 EUR di perdite fiscali differite). La Società A ha ridotto la propria attività fiscale differita a fini contabili. Tuttavia, la variazione di tale attività non viene presa in considerazione nel determinare le Imposte rilevanti aggiustate della Società A. Di conseguenza, l'Aliquota effettiva d'imposta del Gruppo ABC per il Paese A è pari al 15 % (Imposte rilevanti aggiustate di 15 EUR / Reddito GloBE di 100 EUR). Le tabelle che seguono illustrano i risultati numerici di questo esempio nell'Esercizio 3.

6.	Reddito	Oneri pensionistici maturati	Avanzo pensionistico netto	Reddito imponibile	Passività fiscale
	100 EUR	0 EUR	30 EUR	100 EUR	15 EUR

Attività differita	fiscale	Perdita fiscale	FANIL	Aggiustamento GloBE	Reddito GloBE
0 EUR		15,75 EUR	114,25 EUR	(-30) EUR	100 EUR

## 2.6. Imposte rilevanti relative alle distribuzioni presunte (articolo 4.3.2, lettera e) [AG22.04.T11]

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.2, lettera e), le imposte pagate in relazione a dividendi o altre distribuzioni da un'Entità costitutiva sono attribuite all'Entità costitutiva che ha effettuato la distribuzione (indicata nell'articolo come Entità costitutiva distributrice).
2. È sorta la questione se l'articolo 4.3.2, lettera e) si applichi alle distribuzioni presunte. Per confermare questa ipotesi e per armonizzare la formulazione con quella del paragrafo 37 del Commentario all'articolo 3.2.1, lettera b) (che tratta dei Dividendi esclusi), il paragrafo 60 del Commentario all'articolo 4.3.2, lettera e) sarà rivisto per includere il testo sottolineato e in grassetto e reciterà come segue:

60.1 Il paragrafo e) riguarda la ripartizione delle imposte legata alle distribuzioni **relative alle Partecipazioni** fra Entità costitutive. Sono incluse le ritenute alla fonte e le imposte su base netta dovute dalle Entità costitutive proprietarie sulle distribuzioni effettuate da Entità costitutive in relazione alle loro azioni, che vengono assegnate all'Entità costitutiva distributrice. Le ritenute alla fonte sono imposte in base alle leggi applicate nella giurisdizione dell'Entità costitutiva distributrice e sono rimosse alla fonte, ma la responsabilità dell'imposta sul reddito ricade legalmente sull'Entità costitutiva proprietaria. La norma si applica alle imposte relative a qualsiasi tipo di distribuzione in relazione a una Partecipazione nell'Entità costitutiva distributrice. Di conseguenza, la norma si applica anche alle Imposte relative a una distribuzione che non soddisfa la definizione di dividendo ai fini fiscali nella giurisdizione ricevente **ma che viene effettuata in relazione a una Partecipazione detenuta in un'Entità costitutiva secondo i principi contabili utilizzati per redigere il Bilancio consolidato.**

**60.2 Il paragrafo (e) si applica anche alle Imposte rilevanti dovute da un'Entità costitutiva proprietaria in relazione a distribuzioni presunte che tratti l'interesse sottostante come una partecipazione azionaria nella giurisdizione che applica l'imposta e ai fini della contabilità. Le imposte rilevanti dovute in relazione alle distribuzioni presunte comprendono le imposte (diverse dalle imposte sulle società estere controllate) applicate da una giurisdizione a un azionista in relazione agli utili non distribuiti o al patrimonio netto di un'Entità in cui l'azionista detiene una Partecipazione, come i consent dividend.**

## 2.7. Orientamento relativo al riporto delle perdite fiscali in eccesso (art. 4.1.5 e 5.2.1) [AG22.04.T6]

### 2.7.1. Introduzione

1. In base alle Norme GloBE, alcuni Gruppi multinazionali di imprese sono soggetti a imposta se maturano Utili in eccesso dalle loro attività in una giurisdizione e tali utili sono tassati a un'aliquota inferiore all'Aliquota minima. Per determinare l'Aliquota effettiva d'imposta applicabile alle attività svolte in una giurisdizione, le Norme GloBE tengono conto delle perdite fiscali correnti oltreché di quelli differiti. L'articolo 4.4 contiene regole specifiche per determinare l'importo delle perdite fiscali differite prese in considerazione nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate.
2. In assenza di misure di salvaguardia, può accadere che le perdite fiscali differite consentano di compensare le differenze permanenti con le imposte dovute ai sensi delle Norme GloBE. L'esempio seguente illustra questa circostanza.
3. **Esempio.** Si ipotizzi che il Reddito GloBE determinato nell'esercizio per una giurisdizione sia pari a zero, che venga rilevata una perdita fiscale di 100 a seguito di una quota di ammortamento superiore al costo di un bene ai sensi della legislazione fiscale vigente nella giurisdizione e che tale perdita possa

essere riportata ai fini fiscali locali. Il Gruppo multinazionale di imprese rilevarebbe un'attività fiscale differita pari a 15 ai sensi dell'articolo 4.4.1. Nell'esercizio successivo, supponendo che il Gruppo registri un Reddito GloBE pari a 100 e un reddito fiscalmente imponibile ugualmente pari a 100, non maturerebbe alcuna imposta in virtù delle perdite a riporto e delle Imposte rilevanti aggiustate pari a 15 dovute dello storno dell'attività fiscale differita. L'Aliquota effettiva d'imposta sarebbe pari al 15 % e non maturerebbe alcuna Imposta integrativa; ciò equivale, in termini di Imposta integrativa, a sottrarre le spese di ammortamento superiori ai costi dal Reddito GloBE dell'esercizio.

4. Le Norme GloBE prevedono due modi per neutralizzare l'effetto descritto nell'esempio precedente.

5. Il primo è indicato all'articolo 4.1.5. Questo articolo prevede che sia dovuta un'Imposta integrativa aggiuntiva pari alla frazione dell'attività fiscale differita derivante da un riporto di perdite attribuibile alla differenza permanente. L'importo dell'Imposta integrativa aggiuntiva determinato ai sensi dell'articolo 4.1.5 è pari all'importo massimo della riduzione dell'Imposta integrativa attribuibile alla differenza permanente in un esercizio successivo. Tuttavia, l'attività fiscale differita attribuibile alla differenza permanente può in realtà dare luogo a una riduzione molto minore, o addirittura non produrre alcuna riduzione, dell'Imposta integrativa determinata in relazione a un esercizio successivo, a seconda dell'ammontare del reddito maturato nell'esercizio successivo e dell'aliquota fiscale applicata a tale reddito.

6. Torniamo all'esempio precedente: se il Gruppo multinazionale di imprese genera un reddito di 200 nel secondo esercizio e l'aliquota fiscale è pari al 30 %, le sole perdite fiscali correnti sarebbero sufficienti per ottenere un'Aliquota effettiva d'imposta del 15 %. Di conseguenza, l'attività fiscale differita attribuibile a una differenza permanente non consentirebbe di evitare alcuna Imposta integrativa.

7. Il secondo meccanismo previsto dalle Norme GloBE per neutralizzare l'effetto sopra descritto deriva dal calcolo della Percentuale di imposta integrativa di cui all'articolo 5.2.1. Se in una giurisdizione viene rilevato un Reddito GloBE, è possibile che l'interazione tra una differenza permanente e la contabilizzazione delle imposte differite possa tradursi in un'Aliquota effettiva d'imposta di segno negativo nella giurisdizione. Quando questa aliquota negativa viene sottratta dall'Aliquota minima, la Percentuale di imposta integrativa sarà superiore all'Aliquota minima. L'effetto della moltiplicazione di tale percentuale aggiuntiva (più alta dell'Aliquota minima) per il Reddito GloBE dell'Esercizio fiscale è simile a quello dell'articolo 4.1.5. L'Imposta integrativa aumenterebbe ulteriormente in misura pari alla riduzione massima della stessa Imposta integrativa in altro Esercizio fiscale per effetto della differenza permanente. Tuttavia, ai sensi delle Norme GloBE, la Percentuale di imposta integrativa viene moltiplicata per gli Utili in eccesso e non per il Reddito GloBE. L'Esclusione del reddito in base alla sostanza ha un effetto potenziato in queste circostanze perché, oltre a evitare la tassazione del Reddito GloBE all'Aliquota minima, per estensione impedisce anche l'assoggettamento all'Imposta integrativa di un importo proporzionale della differenza permanente ai sensi delle Norme GloBE.

### **2.7.2. Motivazione dell'orientamento**

8. Come spiegato sopra, gli articoli 4.1.5 e 5.2.1 impediscono che il meccanismo concepito per rimediare alle differenze temporali venga utilizzato per eliminare le differenze permanenti, e sono quindi necessari per preservare l'integrità delle Norme GloBE. L'articolo 4.1.5 prevede tuttavia che l'imposta sia dovuta in relazione a un Esercizio fiscale in cui il Gruppo multinazionale di imprese non ha registrato alcun Reddito GloBE, e nessuna norma tiene conto dei risultati effettivi dell'esercizio di utilizzo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita attribuibile alla differenza permanente. Il Quadro inclusivo ha stabilito che le giurisdizioni devono adottare la procedura amministrativa descritta di seguito per calcolare l'Importo totale delle Imposte rilevanti aggiustate per un Esercizio fiscale.

9. La procedura amministrativa stabilisce una metodologia che consente a un Gruppo multinazionale di imprese di riportare qualsiasi Perdita fiscale in eccesso determinata per un Esercizio fiscale e di ridurre l'importo rettificato delle Imposte rilevanti aggiustate in uno o più Esercizi fiscali successivi nei quali il

Gruppo multinazionale di imprese realizza un Reddito GloBE nella giurisdizione. La procedura amministrativa è facoltativa quando si applica l'articolo 4.1.5 e obbligatoria quando si applica l'articolo 5.2.1. Quando un Gruppo multinazionale di imprese determina l'Importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti delle sue Entità costitutive in una giurisdizione sulla base di questa metodologia, le disposizioni dell'articolo 4.1.5 non si applicano. Peraltro, se il Reddito GloBE per la giurisdizione è positivo, la semplificazione amministrativa non comporterà l'applicazione di un'Aliquota effettiva d'imposta di segno negativo.

10. In aggiunta, i paragrafi da 19 a 21 del Commentario all'articolo 4.1.5 sono redatti in modo tale da sottendere che l'articolo 4.1.5 è circoscritto ai casi nei quali si rilevi una perdita ai fini fiscali locali. Tuttavia, l'articolo 4.1.5 si applica ogniqualvolta l'importo delle Imposte rilevanti aggiustate sia inferiore a zero e alle Imposte rilevanti aggiustate previste. Pertanto, questi paragrafi devono essere rivisti per garantirne l'accuratezza.

### **2.7.3. Orientamenti**

11. Il paragrafo 19 del Commentario all'articolo 4.1.5 sarà modificato come segue:

19. L'articolo 4.1.5 prevede una regola speciale che si applica in circostanze limitate ove non rilevi alcun Reddito GloBE in una giurisdizione in relazione all'Esercizio fiscale e il Gruppo multinazionale di imprese calcoli un importo negativo di Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione e vi sia una differenza permanente tra il reddito imponibile a livello locale e il Reddito GloBE. Questa situazione può verificarsi quando le norme fiscali locali in vigore nella giurisdizione di appartenenza dell'Entità costitutiva ammettono una deduzione dal reddito che supera l'importo che sarebbe riconosciuto ai fini della contabilità e quando questa differenza tra le Norme GloBE e le norme fiscali locali persisterà nel tempo. Le voci che possono dare origine a queste differenze permanenti includono deduzioni di interessi figurativi o una deduzione superiore al costo economico (una "superdeduzione"). Le differenze permanenti possono emergere anche nel caso in cui una giurisdizione esenti un reddito o un utile che confluisce nel Reddito o nella Perdita GloBE in relazione a un Esercizio fiscale e l'Entità costitutiva abbia registrato una perdita economica complessiva in quello stesso esercizio. Tuttavia, la generazione di un'Attività fiscale differita in relazione a una perdita GloBE di cui all'articolo 4.5 non genererà un'Imposta integrativa ai sensi dell'articolo 4.1.5 perché, una volta esercitata la scelta, si applica l'articolo 4.5 anziché l'articolo 4.4.

12. Il seguente periodo sarà inserito all'inizio del paragrafo 20 del Commentario all'articolo 4.1.5:

20. L'articolo 4.1.5 può applicarsi in diversi scenari; tuttavia, la circostanza più comune è quella in cui si rileva una perdita fiscale superiore all'importo della perdita ai fini delle Norme GloBE.

13. Il primo periodo del paragrafo 21 del Commentario all'articolo 4.1.5 è modificato come segue:

21. Nei casi in cui la perdita fiscale locale superi l'importo della perdita riconosciuta ai fini delle Norme GloBE in un Esercizio fiscale, in linea di principio sarà dovuta un'Imposta integrativa corrente aggiuntiva perché la perdita fiscale aggiuntiva risulta dalla deduzione di una perdita non economica o una differenza permanente simile tra la base imponibile locale e il Reddito o la Perdita GloBE.

14. Dopo il paragrafo 21 del Commentario all'articolo 4.1.5, saranno aggiunti i seguenti orientamenti:

#### *Riporto di perdite fiscali in eccesso*

21.1 L'importo totale delle Imposte rilevanti aggiustate determinato da un Gruppo multinazionale di imprese per una giurisdizione può essere inferiore a zero per una serie di motivi.

In molti casi, l'importo negativo rettificato di tali Imposte corrisponde all'importo della Perdita GloBE per la giurisdizione. Tuttavia, se vi sono differenze permanenti nel calcolo dell'utile o della perdita imponibile e del Reddito o della Perdita GloBE, l'Importo negativo delle Imposte rilevanti aggiustate determinato per una giurisdizione che registra una Perdita GloBE può essere inferiore all'importo rettificato delle Imposte rilevanti aggiustate previste in relazione alla Perdita GloBE (meno del 15 % della Perdita GloBE). Occasionalmente, le differenze permanenti possono comportare disparità tra l'importo negativo delle Imposte rilevanti aggiustate e la perdita fiscale per una giurisdizione che matura un Reddito GloBE nell'esercizio.

21.2 Se le Imposte rilevanti aggiustate hanno segno negativo in un Esercizio fiscale durante il quale viene registrata anche una Perdita GloBE, il Gruppo multinazionale di imprese deve pagare un'Imposta integrativa aggiuntiva ai sensi dell'articolo 4.1.5, nella misura in cui l'importo negativo delle Imposte aggiustate è inferiore al 15 % dell'importo della Perdita GloBE determinata per l'esercizio. L'importo delle perdite fiscali attribuibili alle differenze permanenti non è determinato ai sensi dell'articolo 4.1.5 sulla base di un confronto tra le varie voci di reddito o di spesa prese in considerazione nel calcolo della Perdita GloBE e della perdita fiscale. L'articolo 4.1.5, invece, consente di determinare l'importo totale delle perdite fiscali attribuibili alle differenze permanenti sulla base della differenza tra l'Importo atteso delle imposte rilevanti aggiustate (ossia la Perdita GloBE moltiplicata per l'Aliquota minima) e le Imposte rilevanti aggiustate determinate per la giurisdizione.

21.3 Se le Imposte rilevanti aggiustate hanno segno negativo in un Esercizio fiscale durante il quale la giurisdizione matura un Reddito GloBE, la Percentuale di imposta integrativa per tale giurisdizione sarà superiore all'Aliquota minima. Come per le condizioni che fanno scattare l'applicazione dell'articolo 4.1.5, Imposte rilevanti aggiustate di segno negativo che causano questo risultato sono attribuibili a differenze permanenti nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE e dell'utile o della perdita imponibile.

21.4 Il Quadro inclusivo ha preso in considerazione un approccio che obbligherebbe i Gruppi multinazionali di imprese a identificare le differenze permanenti all'origine agli scenari sopra descritti e a rettificare l'importo delle attività e passività fiscali differite ai fini delle Norme GloBE per eliminare l'effetto di tali differenze permanenti. Tuttavia, il Quadro inclusivo ha concluso che tale approccio sarebbe poco pratico ed eccessivamente oneroso sia per i Gruppi multinazionali di imprese che per le amministrazioni fiscali. Tuttavia, il Quadro inclusivo ritiene che le Norme GloBE dovrebbero anche contemplare una procedura amministrativa che consenta ai Gruppi multinazionali di imprese di evitare il pagamento di un'Imposta integrativa aggiuntiva ai sensi dell'articolo 4.1.5, in relazione all'esercizio in cui si verifica una perdita GloBE, e le Percentuali di imposta integrativa superiori all'Aliquota minima ai sensi dell'articolo 5.2.1. Di conseguenza, il Quadro inclusivo ha stabilito che, nei casi in cui si applica l'articolo 4.1.5, un Gruppo multinazionale di imprese può utilizzare la procedura amministrativa delle Perdite fiscali in eccesso descritta di seguito. Ove le Percentuali di imposta integrativa siano superiori all'Aliquota minima di cui all'articolo 5.2.1, un Gruppo multinazionale di imprese è tenuto ad applicare la procedura amministrativa delle perdite fiscali in eccesso descritta di seguito. Il Riporto delle perdite fiscali in eccesso risultante dall'applicazione della procedura amministrativa è un valore fiscale delle Norme GloBE che il Gruppo multinazionale di imprese mantiene fino al suo completo utilizzo, indipendentemente dall'eventuale cessione delle Entità costitutive nella giurisdizione. Il Quadro inclusivo ha preso in considerazione la possibilità di eliminare il valore ove, in talune circostanze, sia attribuibile a una differenza permanente come, per esempio, quando è incluso in un'attività fiscale differita derivante da un riporto di perdite, dopo la cessione di tutte le Entità costitutive nella giurisdizione di riferimento. Tuttavia, il Quadro inclusivo ha concluso che una norma più stringente aumenterebbe significativamente la complessità e il rischio di controversie in merito alla natura e alla composizione del Riporto delle perdite fiscali in eccesso. Inoltre, in queste circostanze

l'eliminazione del valore sarebbe inappropriata nel caso in cui le attività e le passività fiscali differite di un'Entità costitutiva la cui posizione fiscale ha generato il Riporto delle perdite fiscali in eccesso venissero trasferite ad altro Gruppo multinazionale di imprese rientrante nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE, se il Gruppo multinazionale di imprese acquirente è autorizzato a prendere in considerazione la voce che ha dato origine alla rettifica di cui all'articolo 4.1.5 ai fini fiscali locali. Di conseguenza, il Quadro inclusivo ha ritenuto che l'esigenza di semplicità e certezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4.1.5 prevalesses sui benefici che una maggiore precisione in questo senso potrebbe apportare.

21.5 Un Gruppo multinazionale di imprese che sceglie o è tenuto ad applicare la procedura amministrativa relativa alle perdite fiscali in eccesso deve escludere tali Oneri dal calcolo dell'importo aggregato delle Imposte rilevanti aggiustate per l'Esercizio fiscale e predisporre un riporto di Perdite fiscali in eccesso. Le perdite fiscali in eccesso riguardanti un Esercizio fiscale durante il quale il Gruppo multinazionale di imprese non rileva alcun Reddito GloBE per la giurisdizione sono pari all'importo calcolato ai sensi dell'articolo 4.1.5 in relazione a tale Esercizio fiscale. Le perdite fiscali in eccesso riguardanti un Esercizio fiscale durante il quale il Gruppo multinazionale di imprese rileva un Reddito GloBE di segno positivo per la giurisdizione è pari alle Imposte rilevanti aggiustate di segno negativo in relazione a tale Esercizio fiscale. In ogni successivo Esercizio fiscale nel quale il Gruppo multinazionale di imprese registra un Reddito GloBE positivo e Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione, il Gruppo multinazionale di imprese deve ridurre (senza tuttavia scendere sotto lo zero) l'importo aggregato delle Imposte rilevanti aggiustate del saldo residuo del Riporto delle perdite fiscali in eccesso. Il Gruppo multinazionale di imprese riduce quindi il saldo del Riporto delle perdite fiscali in eccesso dello stesso importo. Nell'ambito della procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso, le Perdite fiscali in eccesso attribuibili a una perdita riportata e compensata con gli utili di esercizi fiscali precedenti ai fini dell'imposta nazionale devono essere prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4.1.5 e non possono essere incluse nel Riporto delle perdite fiscali in eccesso. Si veda anche il Commentario all'articolo 4.6.1 sul trattamento del riporto delle perdite ai sensi delle Norme GloBE.

21.6 Se un Gruppo multinazionale di imprese applica la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso, l'importo negativo delle Imposte rilevanti aggiustate non sarà inferiore all'Importo atteso delle imposte rilevanti aggiustate ai sensi dell'articolo 4.1.5 nel caso in cui il Gruppo multinazionale di imprese registri una Perdita GloBE o l'Aliquota effettiva d'imposta non sarà inferiore a zero nel caso in cui registri un Reddito GloBE in una giurisdizione. Di conseguenza, quando un'Entità costitutiva applica questa procedura amministrativa, il Gruppo multinazionale di imprese non sarà soggetto a imposizione fiscale ai sensi delle Norme GloBE, bensì sarà soggetto a un'Imposta integrativa aggiuntiva ai sensi dell'articolo 4.1.5 o al calcolo di una Percentuale di imposta integrativa superiore all'Aliquota minima di una giurisdizione.

21.7 Il ricorso alla procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso di una giurisdizione, prevista ai sensi dell'articolo 4.1.5, è una scelta esercitata con cadenza annuale. Un Gruppo multinazionale di imprese esercita questa scelta applicando la procedura amministrativa al calcolo dell'importo aggregato delle Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione in relazione all'esercizio nel quale il Gruppo multinazionale di imprese matura Perdite fiscali in eccesso e utilizzando l'Importo risultante di Imposte rilevanti aggiustate per calcolare l'Aliquota effettiva d'imposta per giurisdizione. Una volta operata la scelta, il Riporto delle perdite fiscali in eccesso deve essere applicato a tutti i calcoli successivi dell'Aliquota effettiva d'imposta per la giurisdizione.

21.8 Se un Gruppo multinazionale di imprese cede una o più Entità costitutive in una giurisdizione nella quale è stata esercitata la scelta con cadenza annuale di cui al paragrafo precedente, il Riporto delle perdite fiscali in eccesso rimarrà un attributo del gruppo cedente. Il Gruppo multinazionale di imprese deve registrare il saldo residuo del riporto. Se il Gruppo

multinazionale di imprese cede tutte le Entità costitutive possedute in una giurisdizione e riacquista o costituisce Entità costitutive nella medesima giurisdizione in un Esercizio fiscale successivo, dovrà tener conto del saldo residuo del Riporto delle perdite fiscali in eccesso per determinare le Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione a partire da quell'Esercizio fiscale.

15. Dopo il paragrafo 15 del Commentario all'articolo 5.2.1, saranno aggiunti i seguenti orientamenti:

15.1 La Percentuale di imposta integrativa per una giurisdizione può, in determinate circostanze, superare l'Aliquota minima. Questa circostanza può verificarsi nel caso in cui le attività del Gruppo multinazionale di imprese in una giurisdizione siano redditizie ai fini delle Norme GloBE, ossia nel caso in cui la giurisdizione registri un Reddito GloBE e, tuttavia, il Gruppo multinazionale di imprese calcoli Imposte rilevanti aggiustate di segno negativo per la giurisdizione. Se la formula di cui all'articolo 5.2.1 viene utilizzata in una giurisdizione in cui l'Aliquota effettiva d'imposta è negativa, la Percentuale di imposta integrativa sarà superiore all'Aliquota minima. Prendiamo l'esempio di una giurisdizione in cui l'Aliquota effettiva d'imposta è pari al -4 %; la Percentuale di imposta integrativa è pari al 19 % (= 15 % - (-4 %)).

15.2 Se la Percentuale di imposta integrativa è superiore all'Aliquota minima a causa dell'importo negativo delle Imposte rilevanti aggiustate, il Quadro inclusivo ha stabilito che un Gruppo multinazionale di imprese deve applicare la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali illustrata di seguito. Le ragioni per il ricorso alla procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali esposte nell'articolo 4.1.5 del Commentario valgono anche nel contesto dell'articolo 5.2.1. Tuttavia, l'articolo 5.2.1 dispone l'obbligatorietà di questa procedura in modo che l'Esclusione del reddito in base alla sostanza nell'Esercizio fiscale elimini solo l'Imposta integrativa attribuibile al Reddito GloBE che l'esclusione ha disapplicato agli Utili in eccesso e non elimini invece l'Imposta integrativa attribuibile alla differenza permanente che ha dato origine alle perdite fiscali in eccesso.

15.3 Un Gruppo multinazionale di imprese che applica la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso deve escludere tali Oneri dal calcolo dell'importo aggregato delle Imposte rilevanti aggiustate per l'Esercizio fiscale e predisporre un riporto di Perdite fiscali in eccesso. Le Perdite fiscali riguardanti un Esercizio fiscale durante il quale, in una giurisdizione, il Gruppo multinazionale di imprese è soggetto a una Percentuale di imposta integrativa che supera l'Aliquota minima per effetto di Imposte rilevanti aggiustate di segno negativo, sono pari all'importo negativo delle Imposte rilevanti aggiustate. Ad esempio, se un Gruppo multinazionale di imprese dichiara un Reddito GloBE di 100 in una giurisdizione e Imposte rilevanti aggiustate pari a -5, le Perdite fiscali sono pari a -5.

15.4 Il Riporto delle perdite fiscali in eccesso deve essere applicato a tutti i calcoli successivi dell'Aliquota effettiva d'imposta per la giurisdizione.

15.5 Se un Gruppo multinazionale di imprese cede una o più Entità costitutive in una giurisdizione nella quale ha utilizzato la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali, le Perdite fiscali rimarranno un attributo del gruppo cedente. Il Gruppo multinazionale di imprese deve conservare traccia del saldo residuo del riporto. Se il Gruppo multinazionale di imprese cede tutte le Entità costitutive possedute in una giurisdizione e riacquista o costituisce Entità costitutive nella medesima giurisdizione in un Esercizio fiscale successivo, dovrà tener conto del saldo residuo del Riporto delle perdite fiscali in eccesso per determinare le Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione a partire da quell'Esercizio fiscale.

#### **2.7.4. Esempi**

16. I seguenti esempi saranno aggiunti a quelli che illustrano le Norme GloBE.

### *Esempio 4.1.5 – 5*

#### **Procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso**

1. Questo esempio illustra la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso di cui all'articolo 4.1.5.
2. Nell'Esercizio 1 un Gruppo multinazionale di imprese operanti nella giurisdizione X subisce una Perdita GloBE di (100). Tuttavia, in base alla legislazione fiscale nazionale della giurisdizione X, il Gruppo multinazionale di imprese rileva una perdita operativa netta di (300) in relazione all'Esercizio 1. L'Importo atteso delle imposte rilevanti aggiustate è pari a (15) per la giurisdizione X, mentre le Imposte rilevanti aggiustate effettive sono pari a (45). Il Gruppo multinazionale di imprese ha scelto di applicare la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso e nell'Esercizio 1 non versa alcuna Imposta integrativa. Matura un riporto di Perdite fiscali in eccesso di 30.
3. Nell'Esercizio 2, il Gruppo multinazionale di imprese ottiene un Reddito GloBE di 300 nella giurisdizione X e utilizza l'intera perdita operativa netta di 300 per abbattere il reddito ai fini fiscali nazionali. In virtù delle Norme GloBE, l'attività fiscale differita di (45) rilevata nell'Esercizio 1 sarà stornata per effetto dell'utilizzo delle perdite a riporto. Tuttavia, poiché nell'Esercizio 1 il Gruppo ha scelto di applicare la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso, nell'Esercizio 2 le Imposte rilevanti aggiustate per la giurisdizione X diminuiscono nella misura del riporto delle Perdite fiscali in eccesso che è pari a 30. Di conseguenza, le Imposte rilevanti aggiustate per l'Esercizio 2 sono pari a 15 e l'Aliquota effettiva d'imposta è pari al 5 % (= Imposte rilevanti aggiustate di 15 / Reddito GloBE di 300). La Percentuale di imposta integrativa per la giurisdizione è pari al 10 % (= Aliquota minima del 15 % - Aliquota effettiva d'imposta del 5 %) e nell'Esercizio 2 si applicherà un'Imposta integrativa di 30.

### *Esempio 5.2.1 – 1*

### **Procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso**

1. Questo esempio illustra la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso di cui all'articolo 5.2.1.
2. Un Gruppo multinazionale di imprese che opera nella giurisdizione X realizza un Reddito GloBE pari a 200 nell'Esercizio 1. Tuttavia, in base alla legislazione fiscale nazionale della giurisdizione X, il Gruppo multinazionale di imprese rileva una perdita operativa netta di (100) in relazione all'Esercizio 1. Il Gruppo multinazionale di imprese ha rilevato un'attività fiscale differita di 15 in relazione alla perdita fiscale e, di conseguenza, una perdita fiscale di 15. Nell'Esercizio 1 il Gruppo multinazionale di imprese è tenuto ad applicare la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso. Di conseguenza, una volta sottratte le Perdite fiscali, le Imposte rilevanti aggiustate risulteranno pari a 0, l'Aliquota effettiva d'imposta sarà pari allo 0 % e nell'Esercizio 1 si applicherà un'Imposta integrativa pari a 30 (= Reddito GloBE di 200 x (15 % - 0 %)). Matura un riporto di Perdite fiscali in eccesso di 15.
3. Nell'Esercizio 2, il Gruppo multinazionale di imprese ottiene un Reddito GloBE di 100 e non paga alcuna imposta nella giurisdizione X grazie al riporto di una perdita operativa netta pari a 100 nella giurisdizione X. Utilizzando il riporto della perdita operativa netta riportabile, il Gruppo storerà l'attività fiscale differita di 15 in relazione a tale perdita operativa netta. In linea di principio, le Imposte rilevanti aggiustate dovrebbero essere pari a 15. Tuttavia, poiché la procedura amministrativa relativa alle Perdite fiscali in eccesso è stata utilizzata per l'Esercizio 1, il riporto delle Perdite fiscali sarà applicato nell'Esercizio 2 e in tale esercizio le Imposte rilevanti aggiustate saranno pari a 0. Di conseguenza, nell'Esercizio 2 l'Aliquota effettiva d'imposta per la giurisdizione X sarà pari allo 0 % e l'Imposta integrativa sarà pari a 15 (= Reddito GloBE di 100 x (Aliquota minima del 15 % - Aliquota effettiva d'imposta dello 0 %)).

## **2.8. Entità controllanti di società estere controllate in perdita**

### **2.8.1. Introduzione**

1. Alcune giurisdizioni con Regimi fiscali applicati alle società estere controllate tassano gli utili di tali società includendoli nel reddito imponibile nazionale del contribuente. In questo tipo di regime, un contribuente può compensare i crediti d'imposta di fonte estera con le imposte prelevate sulla totalità o su una parte del reddito di fonte estera in virtù del regime di tassazione delle società estere controllate. Tuttavia, di norma tali crediti d'imposta di fonte estera non possono essere compensati con il reddito imponibile di fonte nazionale del contribuente. Se il reddito di fonte estera è imponibile in virtù di un regime di tassazione delle società estere controllate o di altre disposizioni e, nello stesso esercizio, si sostiene una perdita di fonte nazionale, tale perdita di fonte nazionale può essere compensata con il reddito di fonte estera. In questo scenario, i crediti d'imposta esteri che sarebbero stati altrimenti compensati con il reddito di fonte estera sono persi o riportati, a seconda delle regole del sistema fiscale nazionale. Se, in virtù del sistema fiscale nazionale, il reddito da fonte estera e la perdita da fonte locale non sono stati aggregati, il contribuente avrebbe potuto compensare i crediti d'imposta di fonte estera con il reddito da fonte estera e riportare una perdita da compensare con il reddito da fonte locale negli esercizi futuri.
2. Molte giurisdizioni con tali sistemi concedono sgravi in modo che il sistema non penalizzi significativamente una giurisdizione che esenta il reddito di fonte estera. Lo sgravio può essere concesso in vari modi, anche attraverso un meccanismo di recupero che consente al contribuente di trattare i successivi redditi di fonte locale come redditi di fonte estera, fino all'importo della perdita di fonte locale nell'esercizio o negli esercizi precedenti. Il risultato è pressoché identico a quello che il contribuente avrebbe ottenuto con il riporto di una perdita di fonte locale, compensando di fatto la riduzione della perdita che diversamente sarebbe maturata nell'esercizio precedente se fosse stata ammessa la compensazione del reddito di fonte estera attraverso i crediti d'imposta di fonte estera.

### 2.8.2. Questioni da esaminare

3. Ai sensi delle Norme GloBE, di norma il Reddito o la Perdita GloBE diverrà negativo a seguito di una perdita sostenuta localmente in una giurisdizione, indipendentemente dalla scelta di tassare o non tassare il reddito di fonte estera in tale giurisdizione. Se una giurisdizione consente di compensare l'imposta sui redditi di fonte estera anche negli esercizi in cui si rileva una perdita nazionale, in base alla normativa fiscale locale tale perdita nazionale potrà essere riportata negli esercizi successivi. Le Norme GloBE consentirebbero di riportare l'attività fiscale differita associata a questa perdita e di utilizzarla in un esercizio successivo come maggiorazione delle Imposte rilevanti aggiustate per compensare il reddito imponibile nazionale.

4. Se, viceversa, la giurisdizione prescrive che una perdita nazionale deve essere inizialmente utilizzata per compensare il reddito di fonte estera, prima di poter applicare i crediti d'imposta di fonte estera, a differenza dello scenario descritto in precedenza non maturerà alcuna perdita o perdita ridotta. Nelle giurisdizioni in cui vigono tali norme fiscali, in genere è prevista la possibilità di riclassificare i futuri redditi di fonte nazionale come redditi di fonte estera, fino a concorrenza della perdita nazionale dell'esercizio o degli esercizi precedenti. Ciò serve ad agevolare l'utilizzo dei crediti d'imposta di fonte estera per compensare la perdita che non poteva essere riportata. Ai sensi dell'articolo 4.4.1, lettera e), le attività fiscali differite derivanti dal riporto di crediti d'imposta di fonte estera non sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rettificato delle Imposte rilevanti aggiustate. Di conseguenza, se il riporto di crediti d'imposta di fonte estera serve a compensare le imposte sul reddito nazionale negli esercizi successivi, in assenza di chiarimenti questo secondo scenario potrebbe prevedere l'applicazione di un'Imposta integrativa, malgrado le basi imponibili siano identiche a quelle che caratterizzano lo scenario nel quale è stato autorizzato il riporto delle perdite.

5. Prendiamo l'esempio di un contribuente residente nella giurisdizione A che possiede una società estera controllata nella giurisdizione B. La giurisdizione A applica un'aliquota fiscale del 17,5 % mentre la giurisdizione B applica un'aliquota fiscale del 20 %. Ai fini di questo esempio, si può ipotizzare che la base imponibile nazionale corrisponda esattamente alla base GloBE in tutte le giurisdizioni. Nell'Esercizio 1, il contribuente subisce una perdita di (100) nella giurisdizione A e ottiene un profitto di 100 nella giurisdizione B. La società estera controllata paga un'imposta di 20 nella giurisdizione B. La giurisdizione A non richiede che la perdita subita localmente sia compensata con il reddito della società estera controllata incluso nella giurisdizione B. Di conseguenza, matura una perdita di (100) che viene riportata a nuovo nella giurisdizione A. Non è dovuta alcuna imposta in relazione al reddito della società estera controllata incluso dalla giurisdizione B, poiché il credito d'imposta estero di 20, corrispondente all'imposta pagata nella giurisdizione B, è interamente compensato con il debito d'imposta di 17,5 della società estera controllata. Ai sensi delle Norme GloBE, un'attività fiscale differita pari a 15 derivante dal riporto delle perdite può essere riportata e inclusa nelle Imposte rilevanti aggiustate in un Esercizio fiscale successivo, quando la perdita riportata viene utilizzata per abbattere il reddito ai fini fiscali nazionali.

6. Consideriamo ora gli stessi elementi dei paragrafi precedenti, assumendo tuttavia che la giurisdizione A prescriva la compensazione della propria perdita con il reddito maturato dalla giurisdizione B prima di poter utilizzare qualsiasi credito d'imposta di fonte estera. In questo caso non matura alcuna perdita e si riportano a nuovo i crediti d'imposta di fonte estera non utilizzati pari a 20. In un esercizio successivo, quando matura un reddito la giurisdizione A consente di riclassificare un importo fino a 100 (ossia l'ammontare della perdita nazionale) come reddito di fonte estera, al fine di utilizzare i crediti d'imposta esteri per compensare tale reddito. I crediti d'imposta di fonte estera non utilizzati, pari a 17,5, relativi all'esercizio della perdita vengono compensati e non viene pagata alcuna imposta nella Giurisdizione A. Poiché le perdite fiscali differite derivanti dallo storno di un'attività fiscale differita a seguito del riporto di crediti d'imposta di fonte estera non vanno a maggiorare le Imposte rilevanti aggiustate, nella Giurisdizione A un'Imposta integrativa di 15 sarebbe dovuta nell'esercizio successivo durante il quale matura un reddito di 100. Nel primo esempio, malgrado le basi imponibili siano identiche, non sarebbe

dovuta alcuna Imposta integrativa poiché che il riporto della perdita comporterebbe un aumento pari a 15 delle Imposte rilevanti aggiustate al momento dello storno dell'Attività fiscale differita associata al riporto della perdita.

7. Alcune giurisdizioni offrono la possibilità di contabilizzare i redditi di fonte locale negli esercizi successivi come redditi di fonte estera fino a un importo pari alla perdita locale che è stata compensata con il reddito delle società estere controllate o con altri redditi di fonte estera; le Norme GloBE non dovrebbero penalizzare tali giurisdizioni rispetto a quelle che consentono unicamente il riporto delle perdite.

### 2.8.3. Orientamenti

8. Questo orientamento mira a garantire l'equivalenza funzionale di determinati risultati ai sensi delle Norme GloBE, indipendentemente dal fatto che una giurisdizione consenta il riporto delle perdite o dei crediti d'imposta di fonte estera (o meccanismo equivalenti) quando in un medesimo esercizio si contabilizza sia una perdita di fonte locale sia un reddito di fonte estera.

9. Per ottenere risultati funzionalmente equivalenti, le Norme GloBE dovrebbero tenere conto dei valori fiscali alternativi al riporto di perdite quando in un medesimo esercizio rilevano sia una perdita di fonte locale sia un reddito di fonte estera. Tuttavia, per ottenere l'equivalenza funzionale l'applicazione delle norme fiscali nazionali non può determinare un esito più favorevole al contribuente rispetto a quello ottenibile mediante il riporto delle perdite (cioè un'Attività fiscale differita ricalcolata all'Aliquota minima).

10. Questo orientamento dispone la possibilità di registrare un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita in un esercizio diverso da quello di imputazione della perdita nazionale e intende garantire che questa sostituzione non offra un trattamento più favorevole al contribuente rispetto all'Attività fiscale differita GloBE collegata alla perdita che sarebbe altrimenti maturata e riportata a nuovo.

11. Occorre precisare che alcune giurisdizioni prevedono regole che applicano criteri equivalenti alla compensazione delle perdite nazionali con i redditi prodotti dalle Stabili organizzazioni. Il Quadro inclusivo rifletterà sulla possibilità di estendere il meccanismo descritto nel paragrafo precedente nel contesto delle Stabili organizzazioni per ottenere risultati simili, tenendo presente che potrebbero rendersi necessari alcuni adattamenti ai meccanismi in considerazione delle differenze tra i due contesti.

12. Questo orientamento ambisce a raggiungere un identico risultato tanto nei sistemi che comportano un riporto delle perdite a livello locale tanto in quelli che non lo consentono. Tuttavia, le Giurisdizioni attuatrici possono modificare i loro regimi di tassazione delle società estere controllate per allinearli alle Norme GloBE, in modo tale da riportare una perdita nazionale nell'esercizio in cui è stata effettivamente sostenuta, senza che tale modifica sia considerata un vantaggio rispetto a quanto previsto dalle Norme GloBE e rischi di escludere la Giurisdizione attuatrice dalla possibilità di applicare una Regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule, IIR*) o una Regola sugli utili a bassa imposizione (*Undertaxed Profit Rule, UTPR*).

13. Il seguente orientamento sarà inserito dopo il paragrafo 82 del Commentario all'articolo 4.4.1, lettera e):

82.1. Tuttavia, in talune circostanze è inappropriato escludere perdite fiscali differite derivanti dalla creazione e dall'utilizzo di crediti d'imposta dall'Importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti di un'Entità costitutiva in relazione all'Esercizio fiscale. Accade per esempio quando una giurisdizione tassa il reddito di fonte estera e, in base alle norme fiscali nazionali vigenti nella giurisdizione, un'Entità costitutiva può utilizzare i crediti d'imposta di fonte estera per ridurre l'imposta sul reddito nazionale di un esercizio successivo alla compensazione di una perdita di fonte locale con il reddito di fonte estera. In questi casi, in assenza di un'esenzione specifica, l'Aliquota effettiva d'imposta dell'Entità costitutiva può essere ridotta perché l'utilizzo del riporto dei

crediti d'imposta di fonte estera viene escluso dal calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate dell'Entità costitutiva. Si giungerebbe a tale risultato anche se l'Entità costitutiva avrà un'attività fiscale differita ridotta legata al riporto di perdite, in quanto la perdita nazionale serve a compensare il reddito di fonte estera. Se non fosse stata compensata con il reddito di fonte estera, la perdita fiscale nazionale si sarebbe riflessa per intero nell'attività fiscale differita dell'Entità costitutiva e, di conseguenza, anche nelle Imposte rilevanti al momento del suo utilizzo da parte dell'Entità costitutiva nei successivi esercizi fiscali.

82.2. Per risolvere questo problema, l'articolo 4.4.1, lettera e) non si applica nel caso di un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita. A tal fine, si registra un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita quando vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la giurisdizione dispone che le perdite di fonte locale siano compensate con il reddito di fonte estera prima di poter compensare i crediti d'imposta di fonte estera con l'imposta applicata al reddito di fonte estera;
- b. l'Entità costitutiva ha subito una perdita fiscale locale che è totalmente o parzialmente compensata dal reddito di fonte estera; e
- c. il sistema fiscale nazionale consente di compensare i crediti d'imposta di fonte estera con le imposte dovute in un esercizio successivo in relazione ai redditi presi in considerazione nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva.

Se tutte le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, le perdite fiscali differite attribuibili all'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita saranno incluse nell'Importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti di un'Entità costitutiva in relazione all'Esercizio fiscale rilevante e all'Esercizio fiscale (o agli Esercizi fiscali) in cui avviene lo storno, ma solo nella misura in cui il credito d'imposta di fonte estera che ha dato origine all'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita serve a compensare l'imposta dovuta sul reddito incluso nel Reddito o nella Perdita GloBE dell'Entità costitutiva. L'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita è pari al minore tra i due importi seguenti: (i) l'importo del credito d'imposta di fonte estera relativo all'inclusione del reddito di fonte estera che il sistema fiscale nazionale ammette a riporto dall'esercizio in cui l'Entità costitutiva ha registrato una perdita (prima di considerare qualsiasi reddito di fonte estera) a un esercizio successivo; e (ii) l'importo della perdita fiscale dell'Entità costitutiva in relazione all'esercizio fiscale (prima di considerare qualsiasi reddito di fonte estera) moltiplicato per l'aliquota fiscale locale applicabile. L'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita è soggetta all'esclusione di cui all'articolo 4.4.1, lettera a) e deve essere ricalcolata in base all'aliquota minima in conformità alla formula riportata nel Commentario all'articolo 9.1.1.

82.3. Alcuni regimi di tassazione delle società estere controllate non consentono il riporto dei crediti d'imposta esteri, ma garantiscono il raggiungimento di risultati equivalenti attraverso un meccanismo di recupero delle perdite che consente anche di compensare i crediti d'imposta di fonte estera in eccesso generati in relazione a un esercizio successivo con l'imposta nazionale dovuta sul reddito di fonte locale che è stato riqualficato come reddito di fonte estera. A condizione che questo meccanismo di recupero delle perdite non determini un esito più favorevole rispetto a quello ottenibile mediante il riporto delle perdite (cioè, un'Attività fiscale differita ricalcolata all'Aliquota minima), si dovranno apportare gli equivalenti aggiustamenti necessari per tenere conto dell'effetto di questo meccanismo sulle Imposte rilevanti aggiustate. Per garantire risultati equivalenti ai sensi delle Norme GloBE, l'importo di una perdita fiscale sostenuta da un'Entità costitutiva in relazione a un esercizio fiscale che è soggetto a un meccanismo di recupero che dà origine a un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita nell'esercizio in cui la perdita fiscale viene sostenuta, e a uno storno al momento del recupero della perdita fiscale, ma solo nella misura in cui il meccanismo di recupero abbia l'effetto di aumentare il credito d'imposta

di fonte estera utilizzato per compensare l'imposta dovuta in relazione al reddito incluso nel Reddito o nella Perdita GloBE dell'Entità costitutiva.

82.4. Questo orientamento ambisce a raggiungere un identico risultato tanto nei sistemi che comportano un riporto delle perdite a livello locale tanto in quelli che non lo consentono. Tuttavia, le Giurisdizioni attuatrici possono modificare i loro regimi di tassazione delle società estere controllate o altre leggi fiscali nazionali per allinearli alle Norme GloBE, in modo tale da riportare una perdita nazionale nell'esercizio in cui è stata effettivamente sostenuta, senza che tale modifica sia considerata un vantaggio rispetto a quanto previsto dalle Norme GloBE e rischi di escludere la Giurisdizione attuatrice dalla possibilità di applicare una IIR o una UTPR e senza che ciò impedisca necessariamente di trattare un'Imposta Imposta sulle società estere controllate.

#### **2.8.4. Esempi**

##### *Esempio 4.4.1, lettera e) - 1:*

1. Il Gruppo multinazionale di imprese ABC possiede il 100 % dell'Entità costitutiva A nella Giurisdizione Z. L'Entità costitutiva A è l'unica Entità costitutiva del Gruppo multinazionale di imprese nella Giurisdizione Z. La Giurisdizione Z applica un'aliquota d'imposta sul reddito delle società del 17,5 % e assoggetta il reddito mondiale dell'Entità costitutiva A a un Regime di tassazione delle società estere controllate. L'Entità costitutiva A possiede il 100 % dell'Entità costitutiva B che ha sede nella Giurisdizione Y. La Giurisdizione Y applica un'imposta sul reddito delle società a un'aliquota del 20 %. Nella Giurisdizione Z, il reddito dell'Entità costitutiva B confluisce nel reddito imponibile dell'Entità costitutiva A come reddito di fonte estera soggetto al Regime di tassazione delle società estere controllate applicato in tale Giurisdizione. La Giurisdizione Z consente di compensare il credito d'imposta di fonte estera con l'imposta sul reddito di fonte estera applicata dalla Giurisdizione Z. Ad eccezione del Regime di tassazione delle società estere controllate applicato nella Giurisdizione Z, le basi imponibili nelle Giurisdizioni Z e Y sono identiche alla base imponibile GloBE.

2. Durante l'Esercizio 1, l'Entità costitutiva A subisce una perdita di (100) nella Giurisdizione Z mentre l'Entità costitutiva B realizza un reddito di (100) nella Giurisdizione Y. Nell'Esercizio 1 l'Entità costitutiva B paga un'imposta di 20 nella Giurisdizione Y. L'Entità costitutiva A non paga alcuna imposta nella Giurisdizione Z perché non vi realizza alcun reddito imponibile. Nella Giurisdizione Z non si registra alcun riporto di perdite perché la perdita di fonte locale è stata compensata con il reddito di fonte estera. Nella Giurisdizione Z matura un riporto per i crediti d'imposta di fonte estera non utilizzati derivanti dalle imposte pagate nella Giurisdizione Y in relazione all'Esercizio 1. Si registra e riporta un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita pari a 15, ossia l'importo dei crediti d'imposta di fonte estera riportati, ricalcolata all'Aliquota minima.

3. Nell'Esercizio 2, l'Entità costitutiva A realizza un reddito di 100 nella Giurisdizione Z e l'Entità costitutiva B non realizza alcun reddito né alcuna perdita nella Giurisdizione Y. La legislazione della Giurisdizione Z consente di compensare il reddito di fonte locale pari a 100 attraverso i crediti d'imposta di fonte estera riportati, poiché non è stato generato alcun riporto di perdite rispetto all'Esercizio 1. Quando vengono applicati questi crediti d'imposta esteri, l'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita viene stornata e trattato come una maggiorazione delle Imposte rilevanti aggiustate. Di conseguenza, le Imposte rilevanti aggiustate riguardanti l'Esercizio 2 nella Giurisdizione Z sono pari a 15 e non è applicabile alcuna Imposta integrativa. Si ottiene il medesimo risultato raggiungibile attraverso il riporto di una perdita registrata nella Giurisdizione Z nell'Esercizio 1, che viene riportata e applicata nell'Esercizio 2.

<b>Esercizio 1</b>	<b>Fonte estera</b>	<b>Fonte locale</b>	<b>Totale</b>
Reddito (perdita) dell'Entità costitutiva A	100	(100)	0
Credito d'imposta di fonte estera generato/(utilizzato)	20	0	20
Perdita generata/(utilizzata)	0	0	0
Riporto del credito d'imposta di fonte estera	20	0	20
<u>Imposta applicata dalla giurisdizione Z (17,5 %)</u>	=	=	<u>0</u>
<u>Reddito (Perdita) della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>(100)</u>	
<u>Imposte rilevanti aggiustate della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>(15)</u>	

<b>Esercizio 2</b>	<b>Fonte estera</b>	<b>Fonte locale</b>	<b>Totale</b>
Reddito (perdita) dell'Entità costitutiva A	0	100	100
Credito d'imposta di fonte estera generato/(utilizzato)	0	(17,5)	(17,5)
Perdita generata/(utilizzata)	0	0	0
Riporto del credito d'imposta di fonte estera	2,5	0	2,5
<u>Imposta applicata dalla giurisdizione Z (17,5 %)</u>	=	=	<u>0</u>
<u>Reddito (Perdita) della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>100</u>	
<u>Imposte rilevanti aggiustate della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>15</u>	

*Esempio 4.4.1, lettera e) - 2*

1. Il Gruppo multinazionale di imprese ABC possiede il 100% dell'Entità costitutiva A nella Giurisdizione Z. L'Entità costitutiva A è l'unica Entità costitutiva del Gruppo multinazionale di imprese nella Giurisdizione Z. La Giurisdizione Z applica un'aliquota d'imposta sul reddito delle società del 17,5 % e assoggetta il reddito mondiale dell'Entità costitutiva A a un Regime di tassazione delle società estere controllate. La Giurisdizione Z prevede la compensazione delle perdite di origine nazionale con il reddito di fonte estera, prima di permettere la detrazione dei crediti d'imposta di fonte estera dall'imposta sul reddito di fonte estera. L'Entità costitutiva A possiede il 100 % dell'Entità costitutiva B che ha sede nella Giurisdizione Y. La Giurisdizione Y applica un'imposta sul reddito delle società a un'aliquota del 30 %. Nella Giurisdizione Z, il reddito dell'Entità costitutiva B confluisce nel reddito imponibile dell'Entità costitutiva A come reddito di fonte estera soggetto al Regime di tassazione delle società estere controllate applicato in tale Giurisdizione. Invece di prevedere un riporto delle perdite in relazione a una perdita di fonte locale sostenuta in un esercizio in cui viene percepito un reddito di fonte estera, la Giurisdizione Z consente di riclassificare il reddito di fonte locale come reddito di fonte estera negli esercizi fiscali successivi, in modo che nel corso del tempo si tenga conto dell'importo appropriato di reddito di fonte estera quando, in un determinato esercizio, si tiene conto di una perdita di fonte locale in presenza di un reddito di fonte estera. L'importo massimo che può dare luogo a una riclassificazione in base a questa regola è l'importo della perdita di fonte locale che è stata compensata con il reddito di fonte estera. La Giurisdizione Z non autorizza il riporto dei crediti d'imposta di fonte estera ma, grazie al meccanismo di riclassificazione, ottiene risultati equivalenti e non più favorevoli rispetto a quelli ottenibili mediante un riporto delle perdite. Ad eccezione del Regime di tassazione delle società estere controllate applicato nella Giurisdizione Z, le basi imponibili nelle Giurisdizioni Z e Y sono identiche alla base imponibile GloBE.

2. In relazione all'Esercizio 1, l'Entità costitutiva A subisce una perdita di (100) nella Giurisdizione Z e l'Entità costitutiva B realizza un reddito di 100 nella Giurisdizione Y. Nell'Esercizio 1 l'Entità costitutiva B paga un'imposta di 30 nella Giurisdizione Y. L'Entità costitutiva A non paga le imposte nella Giurisdizione Z perché non matura alcun reddito imponibile in tale Giurisdizione. Nella Giurisdizione Z non si registra alcun riporto di perdite perché la perdita di fonte locale è stata compensata con il reddito di fonte estera. Tuttavia, poiché nell'Esercizio 1 la perdita nazionale di 100 è stata compensata con il reddito di fonte estera, il reddito di fonte locale di 100 sarà recuperato e riqualficato come reddito di fonte estera negli esercizi fiscali successivi per consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta di fonte estera.

3. In questo esempio, l'importo dell'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita dell'Entità costitutiva A è pari all'importo della perdita fiscale di (100), che è soggetta a storno in base al regime fiscale della Giurisdizione Z, moltiplicato per l'aliquota fiscale locale applicabile, ossia il 17,5 %, e ricalcolato all'Aliquota minima del 15 %. In tal modo nell'Esercizio 1 si ottiene un'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita pari a 15.

4. Per quanto riguarda l'Esercizio 2, l'Entità costitutiva A realizza un reddito di 100 nella Giurisdizione Z e l'Entità costitutiva B realizza un reddito di 200 nella Giurisdizione Y. Prima di prendere in considerazione qualsiasi credito d'imposta di fonte estera, l'imposta dovuta dall'Entità costitutiva A nella Giurisdizione Z è pari a 52,5 (= 300 x 17,5 %). Nella Giurisdizione B l'Entità costitutiva B paga imposte pari a 60, che nella misura di 35 sono ammissibili nella Giurisdizione Z come credito d'imposta di fonte estera a compensazione delle imposte applicate nella Giurisdizione Z sul reddito di 200 dell'Entità costitutiva B. Inoltre, ai fini dell'imposta applicata dalla Giurisdizione Z, il reddito di fonte locale dell'Entità costitutiva A, pari a 100, viene riqualficato come reddito di fonte estera, consentendo l'utilizzo di un importo aggiuntivo di crediti d'imposta di fonte estera pari a 17,5. Di conseguenza, nell'Esercizio 2 la Giurisdizione Z non riscuote alcuna imposta. Tuttavia, se il reddito di fonte locale viene riclassificato come reddito di fonte estera e i crediti d'imposta di fonte estera, pari a 17,5, compensano l'imposta applicata dalla Giurisdizione Z al reddito riclassificato, le Norme GloBE prevedono lo storno dell'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita, con conseguente maggiorazione di 15 delle Imposte rilevanti aggiustate nella

Giurisdizione Z in relazione all'Esercizio 2. Di conseguenza, nella Giurisdizione Z le Imposte rilevanti aggiustate relative all'Esercizio 2 sono pari a 15 e non matura alcuna Imposta integrativa in relazione a tale esercizio. Si ottiene il medesimo risultato raggiungibile se la Giurisdizione Z permettesse di generare una perdita nell'Esercizio 1 in relazione alla perdita di fonte locale che potrebbe essere riportata e applicata all'Esercizio 2.

5. Si precisa che la maggiorazione delle Imposte rilevanti aggiustate per riflettere lo storno dell'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita è limitata all'importo dei crediti d'imposta di fonte estera aggiuntivi utilizzati a seguito della riclassificazione nell'esercizio in cui è avvenuta. Di conseguenza, se la riclassificazione del reddito di fonte locale come reddito di fonte estera nell'Esercizio 2 non ha comportato il riconoscimento di ulteriori crediti d'imposta di fonte estera nella Giurisdizione Z in relazione all'Esercizio 2, lo storno dell'Attività fiscale differita sostitutiva per il riporto di una perdita non comporterà una maggiorazione delle Imposte rilevanti aggiustate nella Giurisdizione Z in relazione all'Esercizio 2.

Esercizio 1	Fonte estera	Fonte locale	Totale
Reddito (perdita) dell'Entità costitutiva A	100	(100)	0
Credito d'imposta di fonte estera generato/(utilizzato)	30	0	30
Perdita generata/(utilizzata)	0	0	0
Riporto del credito d'imposta di fonte estera	0	0	0
<u>Imposta applicata dalla giurisdizione Z (17,5 %)</u>	=	=	<u>0</u>
<u>Reddito (Perdita) della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>(100)</u>	
<u>Imposte rilevanti aggiustate della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>(15)</u>	

Esercizio 2	Fonte estera	Fonte locale	Totale
Reddito (perdita) dell'Entità costitutiva A	200	100	300
Credito d'imposta di fonte estera generato/(utilizzato)	(35)	(17,5)	(52,5) (60 crediti d'imposta di fonte estera limitati all'aliquota del 17,5 %)
Perdita generata/(utilizzata)	0	0	0

Riporto del credito d'imposta di fonte estera	0	0	0
<u>Imposta applicata dalla giurisdizione Z (17,5 %)</u>	-	-	<u>0</u>
<u>Reddito (Perdita) della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>100</u>	
<u>Imposte rilevanti aggiustate della giurisdizione Z ai sensi delle Norme GloBE</u>		<u>15</u>	

## 2.9. Scelta di inclusione di plusvalenze o minusvalenze e benefici fiscali trasferiti qualificati

### 2.9.1. Introduzione

*Esclusione delle plusvalenze, degli utili e delle perdite realizzati su alcune Partecipazioni (articolo 3.2.1, lettera c))*

1. L'articolo 3.2.1, lettera c) prevede l'esclusione delle plusvalenze, degli utili o delle perdite attribuibili a determinati Titoli di capitale dal Reddito o dalla Perdita GloBE. In particolare, l'articolo 3.2.1, lettera c) prevede l'esclusione di:

- a. plusvalenze e minusvalenze derivanti da variazioni del *fair value* di una Partecipazione, ad eccezione di una Partecipazione di portafoglio;
- b. profitti o perdite relativi a una Partecipazione inclusa in virtù del metodo del patrimonio netto; e
- c. plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione (ad eccezione della cessione di una Partecipazione di portafoglio).

2. L'esclusione si applica indipendentemente dal fatto che le plusvalenze, gli utili o le perdite siano inclusi, in tutto o in parte, nel calcolo del reddito imponibile del proprietario in base alla legislazione della sua giurisdizione di residenza. Pertanto, se una società di persone contabilizzata con il metodo del patrimonio netto è trattata come un'Entità fiscalmente trasparente nella giurisdizione fiscale del suo proprietario, cosicché il risultato di questa società di persone è incluso nel reddito imponibile del detentore dell'Entità costitutiva proprietaria, il reddito o la perdita annua sono comunque rimossi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE del proprietario. Analogamente, gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di una Partecipazione diversa da una Partecipazione di portafoglio e le variazioni del valore contabile di una Partecipazione diversa da una Partecipazione di portafoglio per effetto della contabilizzazione del *fair value* o della riduzione di valore sono escluse dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE del detentore, indipendentemente dalla loro inclusione o non inclusione nel calcolo del reddito imponibile del detentore.

*Esclusione delle Perdite fiscali correnti in relazione al reddito escluso (articolo 4.1.3, lettera a))*

3. L'articolo 4.1.3, lettera a) prevede una riduzione delle Imposte rilevanti pari all'importo delle perdite fiscali correnti relative ai redditi esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE ai sensi del capo 3". L'esclusione delle perdite fiscali correnti relative alle voci di reddito escluse mira a garantire la simmetria nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta GloBE, in modo che le uniche imposte prese in considerazione nel numeratore (Imposte rilevanti aggiustate) siano quelle applicate alle voci di reddito incluse nel denominatore (Reddito GloBE). In assenza dell'aggiustamento previsto dall'articolo 4.1.3, lettera a), l'Aliquota effettiva d'imposta GloBE risulterebbe potenzialmente sovrastimata a causa dell'inclusione delle perdite fiscali relative a voci di reddito che sono escluse dal Reddito o dalla Perdita GloBE.

4. Per esempio, si consideri un'Entità costitutiva proprietaria di una partecipazione di minoranza in un'Entità fiscalmente trasparente che viene contabilizzata con il metodo del patrimonio netto ai fini della contabilità. Essendo contabilizzato con il metodo del patrimonio netto, il reddito generato dalla Partecipazione detenuta nell'Entità fiscalmente trasparente sarà escluso dal Reddito o dalla Perdita GloBE dell'Entità costitutiva proprietaria. Salvo in caso di esclusione dalle perdite fiscali correnti della perdita fiscale relativa alla Partecipazione, l'Aliquota effettiva d'imposta applicata al Reddito GloBE dell'Entità sarà sovrastimata.

*La simmetria deve essere garantita in caso di Minusvalenza esclusa*

5. L'articolo 3.2.1, lettera c) mira a escludere gli utili e le perdite generati da un investimento valutato con il metodo del patrimonio netto, mentre l'articolo 4.1.3, lettera a) fa riferimento agli "utili esclusi dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE", ma non menziona esplicitamente una perdita esclusa. A meno che non si mantenga una simmetria tra il numeratore e il denominatore della frazione dell'Aliquota effettiva d'imposta, le Minusvalenze escluse che sono deducibili ai fini fiscali locali potrebbero indurre a sottostimare il calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta GloBE e generare un'Imposta integrativa in una giurisdizione altrimenti ad alta imposizione. Tale problema è illustrato nell'esempio seguente.

6. Si consideri ancora una volta un'Entità costitutiva che detiene una partecipazione di minoranza in un'Entità fiscalmente trasparente che è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto ed è soggetta alla tassazione su base netta della sua quota di reddito netto o perdita netta dell'Entità fiscalmente trasparente. In relazione a un esercizio in cui l'Entità fiscalmente trasparente registra una perdita netta, l'Entità costitutiva ridurrà il proprio reddito imponibile nella misura della propria quota di perdita netta dell'Entità fiscalmente trasparente, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta dall'Entità costitutiva. Tuttavia, la quota della perdita sostenuta dall'Entità fiscalmente trasparente attribuita all'Entità costitutiva non è inclusa nel calcolo del suo Reddito o della sua Perdita GloBE. In assenza di un aggiustamento, l'Aliquota effettiva d'imposta GloBE dell'Entità costitutiva sarà inferiore all'aliquota fiscale applicabile nella giurisdizione, in quanto la perdita fiscale avrà ridotto la perdita fiscale corrente senza tuttavia abbattere il Reddito GloBE. Se tale asimmetria fa diminuire l'Aliquota effettiva d'imposta al di sotto dell'Aliquota minima, il Gruppo multinazionale di imprese dovrà pagare l'Imposta integrativa solo in relazione alla detenzione di una partecipazione di minoranza che genera una perdita in un determinato Esercizio fiscale.

7. Questo esempio illustra la necessità di rispettare la simmetria tra numeratore e denominatore nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta quando le perdite relative agli investimenti azionari sono prese in considerazione ai fini fiscali locali ma non nel quadro delle Norme GloBE. La simmetria richiesta può essere ottenuta con due approcci.

8. Un primo approccio, che prevederebbe l'aumento dell'importo delle Imposte rilevanti aggiustate per compensare la riduzione delle imposte correnti dovuta alla perdita, presenta una serie di carenze. Anzitutto l'importo della riduzione dell'imposta dovuta a seguito della perdita è alquanto incerto in quanto non può essere desunto direttamente dalla contabilità o dalla dichiarazione dei redditi e deve quindi essere stimato utilizzando un metodo concordato. Nello sviluppo di questo metodo, il Gruppo di lavoro 11 dovrebbe decidere se, e in quali circostanze, l'effetto fiscale della perdita debba essere ricalcolato con

l'Aliquota minima. Infine, è probabile che vi siano differenze tra la data di rilevazione e l'importo della perdita fiscale di fonte locale e della perdita contabile, dovute ad esempio a regole di ammortamento accelerato o a "super deduzioni". Da ciò discende la necessità di valutare come e in che misura tali differenze giustificano ulteriori aggiustamenti.

9. Un modo più semplice e rigoroso di ottenere la simmetria consiste nel permettere al Gruppo multinazionale di imprese di scegliere di includere le plusvalenze, gli utili e le perdite relative alle partecipazioni nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE e di tenere conto dei corrispondenti oneri o benefici fiscali correnti e differiti. La simmetria si ottiene tenendo conto delle conseguenze fiscali nazionali delle plusvalenze, degli utili o delle perdite associate al numeratore (variazione delle imposte sul reddito dovute all'aumento o alla diminuzione del reddito imponibile ai fini nazionali) e delle plusvalenze, degli utili o delle perdite contabili associate al denominatore (Reddito o Perdita GloBE) nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta. Questa soluzione elimina molte delle difficoltà associate al primo approccio, perché non prevede un credito per un'imposta ipotetica che non verrà mai pagata e accantona la questione dell'aliquota da utilizzare per stimare questa imposta ipotetica. Inoltre, a differenza del primo approccio, consente di utilizzare l'utile o la perdita contabile per correggere il denominatore. In tal modo si evita anche il rischio di tenere conto in modo inappropriato delle differenze permanenti tra la base imponibile GloBE e la base imponibile locale.

#### *Crediti d'imposta generalmente trasferiti*

10. I crediti d'imposta possono essere trasferiti a un'Entità fiscalmente trasparente. Determinando in genere una riduzione delle Imposte rilevanti, i crediti d'imposta incidono anche sull'Aliquota effettiva d'imposta applicata a un investitore proprietario di un'Entità fiscalmente trasparente. La natura di un credito d'imposta non cambia semplicemente perché il detentore lo ha ottenuto tramite un'Entità fiscalmente trasparente. Un Credito d'imposta rimborsabile qualificato (*Qualified Refundable Tax Credit, QRTC*) ottenuto, ad esempio, tramite un'Entità fiscalmente trasparente e contabilizzato con il metodo del patrimonio netto è trattato come un reddito ai fini del calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'investitore, e un credito che non è un QRTC o non è rimborsabile riduce le Imposte rilevanti aggiustate dell'investitore. Questo principio generale si applica ai crediti d'imposta ottenuti tramite Entità fiscalmente trasparenti, indipendentemente dal modo in cui il Gruppo multinazionale di imprese contabilizza la Partecipazione. Infatti, questo trattamento si applica anche alle Partecipazioni detenute in Entità fiscalmente trasparenti che sono consolidate (cioè Entità costitutive), contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o che sono al di sotto della soglia per l'applicazione della contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto.

#### *Benefici fiscali trasferiti qualificati*

11. Il Quadro inclusivo ha deciso di applicare una regola speciale ai Benefici fiscali trasferiti qualificati. Si tratta di crediti d'imposta (diversi dai Crediti d'imposta rimborsabili qualificati) o di benefici fiscali relativi a perdite che vengono trasferiti all'investitore sotto forma di recupero dell'investimento (piuttosto che di un ritorno sull'investimento). I Benefici fiscali trasferiti qualificati sono ammessi come importo positivo tra le Imposte rilevanti aggiustate del detentore. Se, ai fini della contabilità, si ritenesse per esempio che il Beneficio fiscale trasferito qualificato riduca la perdita fiscale, esso dovrebbe essere aggiunto alle Imposte rilevanti aggiustate nella misura necessaria a compensare la riduzione delle perdite fiscali rilevate nella contabilità. Il trattamento speciale dei Benefici fiscali trasferiti qualificati mira a garantire la neutralità di alcune strutture di finanziamento azionario che generano un beneficio fiscale per gli azionisti in cui questi crediti d'imposta non rimborsabili sono un elemento essenziale del rendimento dell'investimento. Di conseguenza, questo trattamento speciale si applica solo:

- a. quando, al momento dell'investimento, il rendimento che l'investitore si attende dalla Partecipazione non sarebbe positivo in assenza dei crediti non rimborsabili previsti; e
- b. nella misura in cui i Benefici fiscali trasferiti qualificati costituiscano, per l'investitore, un recupero integrale o parziale dell'investimento effettuato

12. Il Gruppo multinazionale di imprese sarà tenuto a conservare i registri per verificare che i benefici fiscali trasferiti attraverso la partnership siano Benefici fiscali trasferiti qualificati e a fornire qualsiasi informazione sui Benefici fiscali trasferiti qualificati da includere nella Dichiarazione di informazioni GloBE.

### **2.9.2. Orientamenti**

13. L'orientamento riportato di seguito prevede una Scelta di inclusione degli investimenti azionari che può essere esercitata in relazione a una giurisdizione che include nella base imponibile nazionale le plusvalenze, gli utili o le perdite relative a un investimento azionario. Descrive le circostanze in cui tale scelta può essere esercitata e gli effetti che ne derivano. Tuttavia, questo orientamento non approfondisce alcuni aspetti e conseguenze dell'esercizio della scelta. Di conseguenza, il Quadro inclusivo contemplerà la possibilità di fornire ulteriori orientamenti riguardanti, per esempio, il trattamento della cessione di Partecipazioni soggette alla Scelta di inclusione degli investimenti azionari, gli aggiustamenti richiesti dagli orientamenti in presenza di diversi principi contabili e l'interazione fra questa scelta e altri aspetti delle Norme GloBE.

14. Secondo i termini dell'orientamento riportato di seguito, l'importo dell'investimento in Partecipazioni qualificate effettuato dal detentore viene utilizzato per limitare l'importo dei crediti d'imposta e dei benefici fiscali concessi in relazione alle perdite trasferite al detentore che possono essere considerate come Benefici fiscali trasferiti qualificati. Il Quadro inclusivo specificherà ulteriori orientamenti sulle modalità di applicazione di questa limitazione in relazione a ciascun Esercizio fiscale di detenzione dell'investimento che dà origine a un Credito d'imposta rimborsabile qualificato o produce reddito, anche nel caso in cui il proprietario sia soggetto al pagamento di imposte su tale reddito. Questi orientamenti aggiuntivi terranno conto del trattamento contabile applicabile ai benefici fiscali trasferiti tramite una Partecipazione qualificata e preserveranno l'integrità delle Norme GloBE e i risultati attesi in base ai termini degli orientamenti. Gli orientamenti riportati di seguito indicano anche come trattare i Benefici fiscali trasferiti qualificati nel caso del detentore di una Partecipazione qualificata. Il Quadro inclusivo prenderà in considerazione l'elaborazione di ulteriori orientamenti per garantire un trattamento coerente dei Benefici fiscali trasferiti qualificati da altre parti nelle strutture di investimento per l'ottimizzazione fiscale.

15. Il Quadro inclusivo potrà inoltre elaborare ulteriori orientamenti riguardanti l'applicazione delle Norme GloBE per impedire l'uso di strutture artificiali che generano perdite artificiali o trasferiscono perdite artificiali tra le Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese, fra cui eventuali norme che impediscano a un Gruppo multinazionale di imprese di ricorrere a una riorganizzazione per trasferire perdite artificiali in una giurisdizione al fine di proteggere fiscalmente i redditi a bassa imposizione.

16. Il paragrafo 57 del Commentario all'articolo 3.2.1, lettera c) sarà seguito dal seguente orientamento aggiuntivo:

#### *Scelta di inclusione degli investimenti azionari*

57.1 Molte delle voci di reddito escluse dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva riguarderanno i rendimenti, compresi i dividendi e gli utili, derivanti da investimenti azionari o di capitale. Tali voci beneficiano spesso di regimi di esenzione parziale o totale ma, come accade per altri redditi esclusi, in determinate giurisdizioni o circostanze possono essere soggette a Imposte rilevanti. In questi casi, può essere necessario un aggiustamento per evitare una sottostima dell'Aliquota effettiva d'imposta del Gruppo multinazionale di imprese ove le perdite derivanti da questi

investimenti riducessero l'importo totale delle imposte in una giurisdizione in relazione a un Esercizio fiscale. Permettendo tale aggiustamento si garantisce che il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta del Gruppo multinazionale di imprese nella giurisdizione di riferimento non sia distorto dal reddito o dalla perdita esclusi o dagli oneri o benefici fiscali associati a tale voce. Al fine di neutralizzare l'effetto di una perdita (come pure di un utile) in relazione a un investimento azionario incluso nella base imponibile nazionale di una giurisdizione, un'Entità costitutiva dichiarante può scegliere di esercitare una Scelta di inclusione degli investimenti azionari. Se non si esercita tale scelta, non si apporta alcuna rettifica al calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta attribuibile a tali perdite.

57.2 Una Scelta di inclusione degli investimenti azionari si applica su base giurisdizionale a tutte le Partecipazioni (diverse dalle Partecipazioni di portafoglio) detenuti da Entità costitutive situate nella giurisdizione per la quale viene esercitata la scelta. Una Scelta di inclusione degli investimenti azionari ha durata quinquennale, fermo restando tuttavia che non sarà revocabile in relazione a una Partecipazione in caso di rilevamento di una perdita nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE nel periodo di validità della Scelta di inclusione degli investimenti azionari. In caso di esercizio di una Scelta di inclusione degli investimenti azionari, il detentore di una Partecipazione diversa da una Partecipazione qualificata ai sensi del paragrafo 57.8:

- a. include nel suo Reddito o nella sua Perdita GloBE le plusvalenze, gli utili o le perdite contabili (rettificati in conformità alle disposizioni dell'articolo 3.2 diverse da quelle dell'articolo 3.2.1, lettera c)), vale a dire:
  - i. utili o perdite imputabili alla contabilizzazione al *fair value* o alla riduzione di valore di tale Partecipazione qualora il detentore sia fiscalmente imponibile sulla base della valutazione al prezzo di mercato o del costo contabilizzato per riduzione di valore (e qualora le conseguenze fiscali delle variazioni del prezzo di mercato o del costo contabilizzato per riduzione di valore della Partecipazione si riflettano nell'imposta sul reddito) o qualora il detentore sia fiscalmente imponibile sulla base del principio di realizzo e l'imposta sul reddito includa le perdite fiscali differite relative alla variazione della valutazione al prezzo di mercato o agli accantonamenti per riduzione di valore della Partecipazione;
  - ii. gli utili e le perdite attribuibili a tale Partecipazione se si tratta di una partecipazione detenuta in un'Entità fiscalmente trasparente e se il detentore contabilizza la partecipazione utilizzando il metodo del patrimonio netto; e
  - iii. le cessioni di tale Partecipazione che danno luogo a utili o perdite che sono incluse nel reddito imponibile del detentore in base alla legislazione nazionale, ad esclusione di qualsiasi utile che sia interamente compensato, e di qualsiasi importo corrispondente alla frazione di utile che sia parzialmente compensata, da una deduzione o da qualsiasi altro sgravio analogo specifico per questo tipo di utile (come ad esempio un'esenzione in relazione alle partecipazioni direttamente attribuibili alla cessione della Partecipazione);  
e
- b. nonostante gli articoli 4.1.3, lettera a) e 4.4.1, lettera a), include tutti gli oneri e i benefici fiscali correnti o differiti associati a tali voci nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate soggette alle relative disposizioni delle Norme GloBE.

#### *Trattamento dei crediti d'imposta ottenuti tramite un'Entità fiscalmente trasparente*

57.3 Il detentore diretto o indiretto di una Partecipazione in un'Entità fiscalmente trasparente deve trattare qualsiasi credito d'imposta trasferito attraverso l'Entità fiscalmente trasparente in conformità ai requisiti ordinari delle Norme GloBE in base alla natura del credito ottenuto. Nel caso di un QRTC, ad esempio, l'importo del credito trasferito a un detentore tramite un'Entità fiscalmente trasparente deve essere trattato come reddito ai fini del Reddito o della Perdita GloBE di tale detentore.

Per contro, un credito d'imposta rimborsabile non qualificato o un credito d'imposta non rimborsabile trasferito al detentore tramite un'Entità fiscalmente trasparente non deve essere imputato come Reddito GloBE, bensì come riduzione delle Imposte rilevanti aggiustate di tale detentore (a meno che non si tratti di un Beneficio fiscale trasferito qualificato, come descritto di seguito).

*Trattamento dei benefici fiscali trasferiti qualificati in relazione a Partecipazioni qualificate*

57.4 Un detentore soggetto a una Scelta di inclusione di investimenti azionari deve applicare il trattamento descritto nei paragrafi da 57.5 a 57.7 ai benefici fiscali trasferiti qualificati relativi a Partecipazioni qualificate. Il trattamento di cui al paragrafo 57.2 non si applica alle Partecipazioni qualificate; di conseguenza, se l'utile viene trasferito tramite una Partecipazione qualificata, il Reddito o la Perdita GloBE del detentore non aumenta l'importo di tale utile e le relative Imposte rilevanti del detentore si riducono nella misura delle perdite fiscali eventuali applicate a tale reddito. Analogamente, nel caso in cui le perdite siano trasferite tramite una Partecipazione qualificata, il Reddito o la Perdita GloBE del detentore non è ridotto dall'importo di tale perdita e, secondo le modalità indicate nel paragrafo 57.5, l'importo di qualsiasi beneficio fiscale concesso al detentore in relazione a tale perdita è effettivamente escluso dalle Imposte rilevanti aggiustate del detentore, essendo trattato come un importo positivo ai fini del calcolo di tali Imposte rilevanti aggiustate.

57.5 I Benefici fiscali trasferiti qualificati saranno ammessi sotto forma di un importo positivo di Imposte rilevanti aggiustate del detentore diretto di una Partecipazione qualificata o di un detentore indiretto che è detentore della Partecipazione attraverso una catena di Entità fiscalmente trasparenti che non sono Entità costitutive del Gruppo multinazionale di imprese, nella misura in cui il Beneficio fiscale trasferito qualificato è stato trattato, a fini contabili, come una riduzione delle perdite fiscali. Per Beneficio fiscale trasferito qualificato si intende qualsiasi importo descritto nel paragrafo 57.6, lettera a) o b) (diverso da una Partecipazione qualificata) che viene trasferito attraverso una Partecipazione qualificata nella misura in cui riduce l'investimento del detentore nella Partecipazione qualificata in conformità al paragrafo 57.6.

57.6 L'investimento del detentore in una Partecipazione qualificata si intenderà ridotto dalle entrate relative alla Partecipazione qualificata in una delle seguenti categorie:

- (a) l'importo dei crediti d'imposta che sono stati trasferiti al detentore;
- (b) l'importo delle perdite fiscalmente deducibili trasferite al detentore, moltiplicato per l'aliquota fiscale legale applicabile al detentore;
- (c) l'importo di qualsiasi distribuzione (compresa la restituzione del capitale) al detentore; e
- (d) l'importo dei proventi della vendita integrale o parziale della Partecipazione qualificata.

In nessun caso questa regola deve far sì che l'investimento del detentore sia inferiore a zero, e pertanto nessun importo deve essere contabilizzato come una riduzione dell'investimento se tale riduzione risulterebbe in un investimento di segno negativo.

57.7 Ciascuna delle voci descritte nei paragrafi 57.6, lettera a) - d) che viene trasferita o ricevuta in relazione a una Partecipazione qualificata dopo che l'investimento del detentore è stato ridotto a zero in conformità al paragrafo 57.6 deve essere contabilizzato come un importo negativo nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate del detentore. Tuttavia, gli elementi nel paragrafo 57.6, lettera c) o d) o un Credito d'imposta rimborsabile qualificato costituiranno voci di segno negativo nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate del detentore solo nella misura dei Benefici fiscali trasferiti qualificati che sono stati oggetto di trasferimento tramite la Partecipazione qualificata e che sono stati contabilizzati come voce di segno positivo nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate del detentore.

57.8 La Partecipazione qualificata è una Partecipazione detenuta in un'Entità fiscalmente trasparente che presenta attività, passività, entrate, spese e flussi finanziari non consolidati

integralmente nel Bilancio di un Gruppo multinazionale di imprese e che produce un rendimento totale (comprese le distribuzioni e i benefici relativi alle perdite fiscali nonché i Crediti d'imposta rimborsabili qualificati ottenuti tramite l'Entità fiscalmente trasparente, esclusi i crediti d'imposta diversi dai Crediti d'imposta rimborsabili qualificati) prevedibilmente inferiore all'importo totale investito dal detentore della Partecipazione, cosicché una parte dell'investimento sarà recuperata sotto forma di crediti d'imposta diversi dai Crediti d'imposta rimborsabili qualificati. Il rendimento totale atteso è determinato al momento della sottoscrizione dell'investimento e sulla base dei fatti e delle circostanze, compresi i termini dell'investimento.

## 2.10. Ripartizione delle imposte derivanti da Regimi misti di tassazione delle società estere controllate [AG22.04.T17]

### 2.10.1. Introduzione

1. L'articolo 4.3.2, lettera c) delle Norme GloBE prevede che le imposte rilevanti ai sensi di un Regime di tassazione delle società estere controllate siano imputate dall'Entità costitutiva proprietaria soggetta all'Imposta sulle società estere controllate all'Entità costitutiva attraverso la quale è stato generato il reddito della società estera controllata. Poiché i regimi di tassazione delle società estere controllate si applicano ai redditi percepiti attraverso una società estera, l'articolo 4.3.2, lettera c) attribuisce l'imposta dovuta in una giurisdizione a un'Entità costitutiva appartenente ad altra giurisdizione. In questo modo, le imposte corrispondono al reddito che le genera ai fini del calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale. L'articolo 4.3.2, lettera c), non prevede un metodo specifico per la ripartizione di tali imposte applicate alle società estere controllate. Gli orientamenti contenuti nel Commentario prevedono che le imposte applicate alle società estere controllate debbano essere attribuite a ciascuna di tali società in base alla quota del reddito sottostante spettante all'Entità costitutiva proprietaria.

2. La ripartizione delle imposte applicate alle società estere controllate ai sensi dell'articolo 4.3.2, lettera c) dovrebbe essere relativamente semplice quando un'Entità costitutiva proprietaria detiene una sola società estera controllata o quando l'imposta su tali società è calcolata su base autonoma. Tuttavia, quando le imposte maturano nell'ambito di un Regime misto di tassazione delle società estere controllate, determinare a quale società si applica la relativa imposta diventa più difficile. In un regime misto di tassazione delle società controllate estere le perdite fiscali applicabili a tali società vengono calcolate sulla base di una combinazione di utili, perdite e/o imposte deducibili di diverse società controllate estere le cui Partecipazioni sono detenute da un'Entità costitutiva proprietaria (o da diverse Entità costitutive proprietarie che presentano un'unica dichiarazione dei redditi). Diventa molto più complesso collegare l'imposta sulle società controllate estere applicata a una specifica Entità costitutiva perché questa imposta è calcolata includendo il reddito e tenendo conto delle imposte della generalità delle società controllate estere e non di una sola di esse.

3. Questi Regimi misti di tassazione delle società estere controllate non sono concepiti per tassare i profitti a bassa imposizione di una particolare entità o giurisdizione, bensì per garantire che tutti i redditi di fonte estera riconducibili a un contribuente operante tramite una società estera controllata siano soggetti a un livello minimo di tassazione.

4. Il regime statunitense applicato ai Redditi da beni immateriali a bassa imposizione (*Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI*) costituisce un esempio di Regime misto di tassazione delle società controllate estere. Le norme GILTI aggregano gli utili, le perdite e le imposte di tutte le società estere controllate di proprietà di un determinato azionista statunitense per determinare se la quota di reddito di tale azionista derivante da tali società sia soggetta a un'aliquota fiscale minima. Il regime GILTI è stato ideato per calcolare il reddito aggregato globale che l'azionista statunitense ricava dalle società controllate estere e, quindi, per applicare un'imposta aggiuntiva se l'Aliquota effettiva d'imposta a livello mondiale è

inferiore al 13,125 % in un determinato esercizio fiscale, calcolato in base ai principi fiscali statunitensi. Il presente documento fornisce orientamenti sull'imputazione delle imposte derivanti da società controllate estere ai sensi della sezione 4.3.2, lettera c), ove tali imposte maturino nell'ambito di un Regime misto di tassazione delle società controllate estere.

5. Nella Dichiarazione dell'ottobre 2021, il Quadro inclusivo ha concordato di esaminare le condizioni di coesistenza del regime GILTI con le Norme GloBE al fine di garantire l'applicazione di condizioni paritarie. Il Quadro inclusivo ha convenuto che il regime GILTI, nella sua forma attuale, soddisfa la definizione di Regime di tassazione delle società estere controllate ai sensi delle Norme GloBE e deve essere trattato come tale. Tuttavia, poiché il GILTI è un regime misto di tassazione delle società estere controllate e sussiste l'urgente necessità di emanare orientamenti sulla ripartizione delle imposte GILTI ai sensi dell'articolo 4.3.2, lettera c), il Quadro inclusivo ha concesso ai regimi misti di tassazione delle società estere controllate, fra cui il regime GILTI, la possibilità di adottare una ripartizione semplificata per un periodo di tempo limitato. Il Quadro inclusivo stabilirà se consentire l'applicazione di un metodo di ripartizione speciale per i Regimi misti di tassazione delle società estere controllate dopo questa scadenza temporale.

6. Gli orientamenti riportati di seguito attribuiscono le imposte dovute ai sensi un Regime misto di tassazione delle società estere controllate applicato alle Entità appartenenti a giurisdizioni nelle quali l'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE è inferiore all'aliquota applicabile in base al Regime misto di tassazione delle società controllate estere. L'Aliquota applicabile indica l'aliquota in corrispondenza della quale, di solito, le imposte di fonte estera applicate sul reddito delle società estere controllate compensano interamente l'imposta sulle società estere controllate attraverso il meccanismo del credito d'imposta applicabile al Regime di tassazione delle società controllate estere. Per effetto di questa formula di ripartizione, le Entità costitutive che sopportano Imposte rilevanti più basse ai sensi delle Norme GloBE e che maturano redditi più elevati applicando il Regime misto di tassazione delle società controllate estere sosterranno il carico di imposte più elevato ai sensi del Regime misto di tassazione delle società estere controllate. Nell'ambito di un Regime misto di tassazione delle società estere controllate, questo approccio è governabile e ripartisce logicamente l'imposta dovuta alle Entità costitutive che patiscono l'impatto negativo più significativo sull'Aliquota effettiva d'imposta aggregata dell'azionista della società estera controllata.

### **2.10.2. Questioni da esaminare**

7. Il presente documento fornisce orientamenti sull'allocazione delle imposte GILTI e delle imposte dovute in base ad altri regimi misti di tassazione delle società estere controllate ai sensi dell'articolo 4.3.2, lettera c).

### **2.10.3. Orientamenti**

8. Dopo il paragrafo 58 del Commentario all'articolo 4.3.2, saranno aggiunti i seguenti orientamenti:

58.1 Al fine di migliorare la certezza giuridica in materia fiscale e la facilità di gestione delle Norme GloBE nei primi esercizi di applicazione, è stato sviluppato uno speciale metodo di ripartizione da utilizzare nei Regimi misti di tassazione delle società estere controllate per un periodo di tempo limitato. Questo metodo consiste nel ripartire le Imposte miste attribuibili alle società estere controllate nelle giurisdizioni a bassa imposizione.

58.2 Un Regime misto di tassazione delle società estere controllate aggrega gli utili, le perdite e le imposte deducibili di tutte le società estere controllate ai fini del calcolo dell'imposta dovuta dall'azionista in base a tale regime e prevede un'Aliquota applicabile inferiore al 15 %. Ai fini di questo metodo di ripartizione speciale, un Regime misto di tassazione delle società estere controllate esclude il reddito di origine nazionale di un gruppo (sebbene possa contemplare

l'imputazione delle perdite sostenute dall'azionista nazionale delle società controllate estere per abbattere il reddito incluso).

58.3 L'Imposta mista attribuibile alle società estere controllate sarà imputata da un'Entità costitutiva proprietaria a un'Entità costitutiva ai sensi dell'articolo 4.3.2, lettera c), in conformità della formula riportata di seguito per gli Esercizi fiscali che decorrono il 31 dicembre 2025 o in data antecedente, ma escludendo gli Esercizi fiscali che terminano dopo il 30 giugno 2027. L'Imposta mista attribuibile alle società estere controllate corrisponde all'importo delle Perdite fiscali sostenute dall'Entità costitutiva proprietaria nell'ambito di un Regime misto di tassazione delle società estere controllate. Ad esempio, in caso di applicazione del regime GILTI, l'Imposta mista attribuibile alle società estere controllate è desumibile dalla dichiarazione dei redditi per le imposte federali statunitensi e, in assenza di perdite nazionali, sarà pari all'imposta GILTI (meno la deduzione prevista dal regime GILTI) moltiplicata per il 21 %, meno il credito d'imposta di fonte estera ammesso nel paniere del regime GILTI.

#### **Imposta mista sulle società estere controllate imputata a un'Entità:**

$$\frac{\text{Criterio misto di imputazione alle società estere controllate}}{\text{Somma di tutti i criteri misti di imputazione alle società estere controllate}} \times \text{Imposta mista attribuibile alle società estere controllate}$$

#### **Criterio di imputazione alle società estere controllate:**

$$\text{Reddito imputabile all'Entità} \times (\text{Tasso applicabile} - \text{Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE})$$

58.4 Per reddito attribuibile dell'Entità si intende la quota di reddito della società controllata estera imputabile all'Entità costitutiva proprietaria (o la quota di reddito di una società controllata estera composta da più di un'Entità costitutiva) nella giurisdizione di appartenenza dell'Entità, come previsto ai sensi del Regime misto di tassazione delle società controllate estere. Ad esempio, nel caso del regime GILTI, il Reddito imputabile all'Entità è desumibile dalla dichiarazione dei redditi per le imposte federali statunitensi e sarà pari alla quota imputabile all'azionista statunitense del reddito così calcolato (senza riduzione per le imposte sul reddito di fonte estera) dell'Entità costitutiva (che può essere una società estera controllata o un'entità di tale società estera controllata).

58.5 L'Aliquota applicabile indica la soglia di tassazione minima prevista dal Regime misto di tassazione delle società controllate estere (ossia l'aliquota minima in corrispondenza della quale, di solito, le imposte di fonte estera compensano interamente l'imposta sulle società estere controllate). Ad esempio, nell'ambito del regime GILTI, l'aliquota applicabile è pari al 13,125 %.

58.6 L'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE indica l'Aliquota effettiva d'imposta per una giurisdizione calcolata ai sensi dell'articolo 5.1, a prescindere da qualsiasi Imposta rilevante ai sensi di un Regime fiscale applicato sulle società controllate estere. Se l'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE è pari o superiore all'Aliquota applicabile o all'Aliquota minima, il Criterio misto di imputazione alle società estere controllate applicabile all'Entità costitutiva si intenderà pari a zero. Inoltre, l'onere dell'imposta sul reddito attribuibile all'Imposta integrativa minima nazionale qualificata di una giurisdizione sarà incluso nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta applicata in tale giurisdizione in virtù delle Norme GloBE ai sensi della presente lettera. Per determinare l'Aliquota effettiva d'imposta

giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE, si ricorrerà a un'Imposta integrativa minima nazionale qualificata solo se il Regime misto di tassazione delle società controllate estere consente di imputare un credito fiscale di fonte estera per l'Imposta integrativa minima nazionale qualificata (*Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT*) alle stesse condizioni previste per qualsiasi altra Imposta rilevante applicabile.

58.7 Nella misura in cui il reddito delle Entità non costitutive è soggetto al Regime misto di tassazione delle società controllate estere, una parte dell'Imposta prevista dal Regime misto di tassazione delle società controllate estere deve essere attribuito a tali Entità non costitutive al fine di garantire la corretta esclusione di tale imposta dalle Imposte rilevanti ai fini delle Norme GloBE. Di conseguenza, anche queste Entità non costitutive devono essere prese in considerazione nella formula di ripartizione descritta al paragrafo 58.3. Qualsiasi imposta ai sensi del Regime misto di tassazione delle società controllate estere attribuita a tali Entità non costitutive sarà esclusa dalle Imposte rilevanti. Se l'Entità non costitutiva appartiene a una giurisdizione in cui il Gruppo multinazionale di imprese non calcola un'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale ai sensi dell'articolo 5.1 (ad esempio, perché il Gruppo multinazionale di imprese non ha Entità costitutive nella giurisdizione), l'Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale applicabile ai sensi delle Norme GloBE sarà calcolata sulla somma complessiva del reddito e delle imposte iscritte nella contabilità di tutte le Entità non costitutive appartenenti alla giurisdizione.

## 2.10.4. Esempi

### *Esempio 4.3.2-1*

1. Un Gruppo multinazionale di imprese con un'Entità controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity, UPE*) appartenente alla giurisdizione X è soggetto al Regime misto di tassazione delle società controllate estere applicato nella giurisdizione X. In base a questo regime, gli azionisti di società estere controllate sommano le rispettive quote di reddito e imposte di tutte le società estere controllate in cui detengono una Partecipazione. L'aliquota effettiva d'imposta di fonte estera deve essere pari al 13,125 % per poter beneficiare di crediti d'imposta di fonte estera sufficienti a evitare l'applicazione di un'imposta sulle società estere controllate ai sensi del presente Regime misto di tassazione delle Società controllate estere. Questo approccio non considera gli effetti delle formule di limitazione del credito d'imposta di fonte estera applicabili nella giurisdizione X.
2. L'UPE detiene società estere controllate nelle giurisdizioni A (Società A), B (Società B) e C (Società C). Nell'esercizio fiscale, la Società A genera un reddito attribuibile pari a 100, la Società B un reddito attribuibile pari a 50 e la Società C un reddito attribuibile pari a 25. L'UPE possiede il 100 % di ciascuna società estera controllata e tutti i redditi di ciascuna società estera controllata sono attribuibili all'Entità.
3. Le Aliquote effettive giurisdizionali applicabili ai sensi delle Norme GloBE alle varie giurisdizioni sono le seguenti:
  - a. giurisdizione A: 10 %,
  - b. giurisdizione B: 20 %, e
  - c. giurisdizione C: 5 %.
4. Ai sensi del Regime fiscale misto sulle Società controllate estere, l'UPE sostiene un'imposta di 20, che deve essere assegnata alle società estere controllate.
5. Il Criterio misto di imputazione a ciascuna società estera controllata è calcolato come segue:

<b>Entità</b>	<b>Calcolo dei criteri di imputazione</b> <i>(Reddito attribuibile dell'Entità x (Tasso applicabile – Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE)</i>	<b>Criterio misto di imputazione alle società estere controllate</b> <i>(Risultato del calcolo dei criteri di imputazione)</i>
Società A	100 x (13,125 % - 10 %)	3,125
Società B	50 x (13,125 % - 20 %)	Nessun importo da attribuire
Società C	25 x (13,125 % - 5 %)	2,031
<u>Somma di tutti i criteri misti di imputazione</u>		<u>5,156</u>

6. L'imposta prevista dal regime misto di tassazione delle società controllate estere viene quindi ripartita come segue:

<b>Entità</b>	<b>Calcolo dell'importo da attribuire</b> <i>((Criterio misto di imputazione alle società estere controllate/ Somma di tutti i criteri misti di imputazione alle società estere controllate) x Imposta mista attribuibile alle società estere controllate)</i>	<b>Imputazione dell'imposta mista alle società estere controllate</b> <i>(Risultato del calcolo dell'importo da attribuire)</i>
Società A	$(3,125 / 5,156) \times 20$	12,12
Società B	Nessun importo da attribuire	Nessun importo da attribuire
Società C	$(2,031 / 5,156) \times 20$	7,88
Imputazione totale dell'Imposta mista alle società estere controllate		<u>20,00</u>

#### *Esempio 4.3.2-2*

1. Le condizioni sono le stesse viste nell'esempio 4.3.2-1, ma nella Giurisdizione A ci sono due Entità distinte. La Società A1 è un'Entità non costitutiva mentre la Società A2 è un'Entità costitutiva. A1 realizza un reddito totale di 100; una quota pari a 25 costituisce reddito attribuibile all'Entità. A2 realizza un reddito di 75, che è reddito interamente attribuibile all'Entità.

2. Il Criterio misto di imputazione alle società estere controllate è calcolato come segue:

Entità	Calcolo dei criteri di imputazione <i>(Reddito attribuibile dell'Entità x (Tasso applicabile – Aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale prevista dalle Norme GloBE)</i>	Criterio misto di imputazione alle società estere controllate <i>(Risultato del calcolo dei criteri di imputazione)</i>
Società A1	25 x (13,125 % - 10%)	0,781
Società A2	75 x (13,125 % - 10%)	2,344
Società B	50 x (13,125 % - 20%)	Nessun importo da attribuire
Società C	25 x (13,125 % - 5%)	2,031
<u>Criterio di ripartizione totale</u>		<u>5,156</u>

3. L'imposta prevista dal Regime misto di tassazione delle società controllate estere viene quindi ripartita come segue:

Entità	Calcolo dell'importo da attribuire <i>((Criterio misto di imputazione alle società estere controllate/ Somma di tutti i criteri misti di imputazione alle società estere controllate) x Imposta mista attribuibile alle società estere controllate)</i>	Imputazione dell'imposta mista alle società estere controllate <i>(Risultato del calcolo dell'importo da attribuire)</i>
Società A1	$(0,781 / 5,156) \times 20^*$	Esclusa perché A1 è un'entità non costitutiva*.
Società A2	$(2,344 / 5,156) \times 20$	9,09
Società B	Nessun importo da attribuire	Nessun importo da attribuire
Società C	$(2,031 / 5,156) \times 20$	7,88
<u>Imputazione totale dell'Imposta mista alle società estere controllate</u>		<u>16,97*</u>

\*Un importo di 3,03 dell'Imposta mista applicata alle società estere controllate è attribuibile alla Società A1  $((0,781 / 5,156) \times 20)$  e non è incluso nelle Imposte rilevanti aggiustate del Gruppo multinazionale di imprese perché la Società A1 non è un'Entità costitutiva.

# 3 Applicazione delle Norme GloBE alle compagnie di assicurazione

## 3.1. Applicazione dell'Articolo 7.6 alle Entità di investimento assicurativo [AG22.04.T11]

1. Il Capo 7 delle Norme GloBE enuncia una serie di norme speciali applicabili alle Entità di investimento e alle Entità di investimento assicurativo. La disposizione generale di cui all'Articolo 7.4 impone a tali Entità di applicare le Norme GloBE in modo autonomo. In altre parole, ciascuna Entità calcola la sua Aliquota effettiva d'imposta e l'Imposta integrativa sulla base del suo Reddito o della sua Perdita GloBE, nonché delle Imposte rilevanti aggiustate e dell'Esclusione del reddito in base alla sostanza. L'Articolo permette di raggruppare, a tal fine, le Entità con sede nella stessa giurisdizione.

2. L'Articolo 7.5 prevede la possibilità di operare una scelta che consente di considerare un'Entità di investimento o un'Entità di investimento assicurativo come un'Entità fiscalmente trasparente. L'Articolo 7.5 è volto a rispondere alle osservazioni presentate dal settore assicurativo che hanno evidenziato un'asimmetria temporale e geografica tra le spese delle assicurazioni e i proventi degli investimenti che finanziavano le passività assicurative. Le compagnie di assicurazione sono spesso soggette a regimi fiscali che impongono loro di includere le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulle loro Entità di investimento al loro valore di mercato (cosiddetto "*mark to market*") e che autorizzano una deduzione per gli aumenti delle riserve assicurative. Ove l'opzione di cui all'Articolo 7.5 non venga esercitata, la compagnia di assicurazione avrebbe Perdite GloBE derivanti dai suoi costi assicurativi e l'Entità di investimento sarebbe soggetta a Imposte integrative sulla sua plusvalenza da *fair value*. In tali circostanze, avrebbe senso allineare il trattamento fiscale e quello previsto dalle Norme GloBE offrendo un'opzione di trasparenza fiscale.

3. L'Articolo 7.6 prevede un metodo opzionale di contabilizzazione dei redditi percepiti per il tramite delle Entità di investimento. Il Metodo di distribuzione imponibile consiste nel ridurre l'esposizione all'Imposta integrativa nei casi in cui l'Entità di investimento, nell'arco di quattro anni, effettui distribuzioni del proprio reddito che è imponibile, al livello dei beneficiari, a un'aliquota pari o superiore all'Aliquota minima.

4. Lo scopo dell'Articolo 7.5 relativo alle Entità di investimento assicurativo consiste nel trasferire il reddito alla giurisdizione nella quale esso è attualmente tassato dopo aver considerato le spese correlate. Tuttavia, in alcuni casi, l'Articolo 7.5 non può essere applicato perché le Entità di investimento assicurativo non sono assoggettate a un regime fiscale basato sul valore di mercato ("*mark to market*") o a un regime analogo in talune giurisdizioni. Tuttavia, la compagnia di assicurazione può essere tassata sulla differenza tra i redditi da investimenti e le passività assicurative su una base differente, ivi incluso in base al momento in cui i redditi da investimento vengono percepiti. In questi casi, l'opzione prevista dall'Articolo 7.6 può produrre un risultato analogo in termini di conformità al trattamento fiscale locale applicato sui redditi da investimenti e sulle spese ad essi correlate.

5. Nella sua versione attuale, l'Articolo 7.6 riguarda solo gli Enti di investimento e non gli Enti di investimento assicurativo. Al fine di allinearsi maggiormente al trattamento dei redditi percepiti attraverso le Entità di Investimento assicurativo, si propone pertanto che queste possano scegliere di applicare il Metodo di distribuzione imponibile di cui all'Articolo 7.6.

6. Inoltre, l'Articolo 7.6.1 presuppone che ci si possa ragionevolmente aspettare che i redditi distribuiti all'Entità costitutiva-proprietaria siano assoggettati a tassazione a un'aliquota fiscale pari o superiore all'Aliquota minima. Ai sensi degli Articoli 7.1.1 e 7.2.1, il criterio di ragionevolezza tiene conto delle imposte pagate dall'Entità e dal socio. Il Quadro inclusivo ha stabilito che un'opzione ai sensi dell'Articolo 7.6 dovrebbe essere prevista laddove vi sia una ragionevole aspettativa che le imposte pagate dal socio e dall'Entità di investimento o dall'Entità di investimento assicurativo siano complessivamente pari o superiori all'Aliquota minima.

7. Infine, il Quadro inclusivo esaminerà in seguito il trattamento delle Entità di investimento e delle Entità di investimento assicurativo ai sensi dell'Articolo 7.6 e valuterà semplificazioni e ulteriori chiarimenti delle disposizioni enunciate in tale Articolo.

8. Il seguente paragrafo sostituirà il paragrafo 99 del Commentario all'Articolo 7.6:

99. L'Articolo 7.6 prevede una soluzione alternativa al trattamento delle Entità di investimento di cui all'Articolo 7.4. Tale alternativa, il Metodo di distribuzione imponibile, consiste nel ridurre l'esposizione all'Imposta integrativa dei redditi percepiti attraverso un'Entità di investimento nei casi in cui quest'ultima, entro quattro anni, proceda a distribuire i suoi redditi imponibili, al livello dei beneficiari, a un'aliquota pari o superiore all'Aliquota minima. Il Quadro inclusivo ha convenuto che le Entità di investimento assicurativo devono poter esercitare l'opzione di cui all'Articolo 7.6.1. Pertanto, una "Entità di investimento" di cui all'Articolo 7.6 e ai relativi Commentari deve essere interpretata come comprendente un'Entità di investimento assicurativo.

9. Al fine di chiarire il criterio di ammissibilità di cui all'Articolo 7.6.1, la seguente frase sarà aggiunta dopo la seconda frase del paragrafo 100 del Commentario all'Articolo 7.6:

100. (...) Le imposte sulle distribuzioni e le imposte sostenute dall'Entità di investimento in merito ai redditi distribuiti a un'Entità costitutiva-proprietaria sono tenute in considerazione per stabilire se si preveda ragionevolmente che l'Entità costitutiva-proprietaria sia soggetta a imposte a un'aliquota pari o superiore all'Aliquota minima.

10. Inoltre, al fine di fornire una definizione di distribuzioni presunte nel contesto dell'Articolo 7.6, la seguente frase sarà aggiunta al paragrafo 102 del Commentario all'Articolo 7.6:

102. (...) Ai fini dell'Articolo 7.6, una distribuzione presunta include il reddito di un'Entità di investimento in relazione a un Esercizio fiscale laddove non sia distribuito ma sia trattato, ai sensi della legislazione fiscale nazionale, come realizzato al livello dell'Entità costitutiva-proprietaria e soggetto a imposta a tale livello nel corso del medesimo Esercizio fiscale.

11. Inoltre, la seguente frase sostituirà la prima frase del paragrafo 103 del Commentario all'Articolo 7.6:

103. Un'Entità costitutiva-proprietaria che è essa stessa un'Entità di investimento, ossia un'Entità di investimento intermedia, non include la distribuzione nel suo Reddito o nella sua Perdita GloBE al fine di preservare la neutralità fiscale delle Entità di investimento.

### 3.2. Esclusione delle Entità di investimento assicurativo dalla definizione di Entità controllante intermedia e di Entità controllante parzialmente partecipata [AG22.04.T11]

1. La definizione di Entità controllante intermedia esclude le seguenti fattispecie di Entità costitutive: Entità controllante capogruppo, Entità controllante parzialmente partecipata, Stabile organizzazione, o Entità di investimento. Le Entità di investimento sono escluse da questa definizione al fine di preservare la neutralità fiscale dell'Entità di investimento nei confronti dei detentori di una partecipazione minoritaria. La stessa logica si applica alle Entità di investimento assicurativo. Si propone, pertanto, di escludere le Entità di investimento assicurativo dalla definizione di Entità controllante intermedia. A tal fine, il paragrafo 14 del Commentario all'Articolo 2.1.2 sarà revisionato al fine di includere il testo in grassetto e sottolineato, e reciterà come segue:

14. L'Articolo 2.1.2 descrive le norme relative all'applicazione della IIR da parte di un'Entità controllante intermedia. Ai sensi dell'Articolo 10.1, per Entità controllante intermedia si intende un'Entità costitutiva (che non sia un'Entità controllante capogruppo, *Ultimate Parent Entity* - UPE), un'Entità controllante parzialmente partecipata (*Partially-Owned Parent Entity* - POPE), una Stabile organizzazione o un'Entità di investimento) che detiene (direttamente o indirettamente) una Partecipazione in un'altra Entità costitutiva del medesimo Gruppo multinazionale di imprese. Le Entità di investimento (un Fondo di investimento o un Veicolo di investimento immobiliare, nonché alcune filiali di tali entità, come definito all'Articolo 10) sono escluse dalla definizione di Entità controllante intermedia e di Entità controllante al fine di preservare la neutralità fiscale dell'Entità di investimento rispetto ai detentori di una quota di partecipazione minoritaria. **Il medesimo criterio si applica alle Entità di investimento assicurativo; pertanto, anche queste ultime sono escluse dalla definizione di Entità controllante intermedia.** Il trattamento riservato alle Entità di investimento e alle **Entità di investimento assicurativo** è esaminato più approfonditamente nei Commenti agli Articoli da 7.4 a 7.6. Al fine di evitare complessi accertamenti e controversie in merito al fatto che le Partecipazioni nelle Entità costitutive a bassa imposizione siano detenute da una Stabile organizzazione o dall'Entità principale, le Stabili organizzazioni non sono considerate Entità controllanti ai sensi delle Norme GloBE. In tale contesto, le Partecipazioni in un'Entità costitutiva a bassa imposizione detenute per il tramite di un'Entità controllante sono invece considerate come detenute dall'Entità principale.

2. La definizione di Entità controllante parzialmente partecipata presenta la medesima lacuna. Di conseguenza, si propone di escludere anche le Entità di investimento assicurativo dalla definizione di Entità controllante parzialmente partecipata. A tal fine, il paragrafo 7 del Commentario al Capo 2 sarà revisionato al fine di includere il testo in grassetto e sottolineato e reciterà come segue:

7. Gli Articoli da 2.1.4 a 2.1.5 si applicano alle cosiddette "strutture a controllo condiviso", nelle quali una parte significativa delle partecipazioni in un'Entità costitutiva a bassa imposizione (più del 20%) è detenuta da entità che non fanno parte del Gruppo multinazionale di imprese. In tal caso, le Norme GloBE divergono dall'approccio di tipo top-down e richiedono invece che un'Entità controllante parzialmente partecipata (*Partially Owned Parent Entity* – POPE) applichi l'IIR nonostante essa si collochi ad un livello inferiore della catena proprietaria. **Un POPE è un'Entità costitutiva che detiene direttamente o indirettamente una Partecipazione in un'altra Entità costitutiva del medesimo Gruppo multinazionale di imprese e più del 20% delle sue Partecipazioni è detenuto da persone che non sono Entità costitutive del medesimo Gruppo multinazionale di imprese. Tuttavia, un POPE non include un'Entità controllante capogruppo (Ultimate Parent Entity - UPE), una Stabile organizzazione, un'Entità di investimento o un'Entità di investimento assicurativo.**

### 3.3. *Restricted Tier One Capital (Capitale vincolato di classe 1) (Articolo 3.2.10) [AG22.04.T11]*

1. L'Articolo 3.2.10 enuncia una serie di disposizioni che trattano essenzialmente il Capitale aggiuntivo di classe 1 (Tier 1 – T1), che le banche sono tenute a emettere ai sensi di norme che prescrivono requisiti prudenziali, alla stregua di uno strumento di debito. Le distribuzioni relative al Capitale aggiuntivo T1 sono trattate come spese del soggetto emittente e come reddito del soggetto detentore in sede di conteggio del Reddito o della Perdita GloBE. Le compagnie di assicurazione sono tenute a emettere strumenti simili, noti come Capitale vincolato T1, in base a normative prudenziali quali, ad esempio, la normativa *Solvency II*. Il Capitale vincolato T1 è uno strumento di debito subordinato convertibile che prevede una soglia contrattuale che, nel caso di eventi specifici, ne attiva la riclassificazione come capitale proprio (*equity*). In alcune giurisdizioni il Capitale vincolato T1 è trattato come capitale proprio ai fini contabili, tuttavia le cedole sono deducibili ai fini fiscali. Questo trattamento è identico a quello del Capitale aggiuntivo T1 nel settore bancario in queste giurisdizioni.

2. Al fine di assicurare un trattamento analogo a strumenti simili emessi dalle compagnie di assicurazione, si propone che l'Articolo 3.2.10 si applichi anche al Capitale vincolato T1. Di conseguenza, il testo in grassetto e sottolineato sarà aggiunto al paragrafo 142 del Commentario all'Articolo 3.2.10 e reciterà come segue:

142. L'Articolo 3.2.10 prevede una norma speciale per il trattamento del Capitale aggiuntivo T1, definito all'Articolo 10.1 come uno strumento emesso da un'Entità costitutiva conformemente alle disposizioni normative prudenziali applicabili al settore bancario, che è convertibile in capitale proprio o soggetto a deprezzamento laddove si verifichi un evento attivatore predefinito, e che presenta altre caratteristiche volte a migliorare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di crisi finanziaria. Questo tipo di capitale è comunemente indicato nei mercati finanziari come Capitale aggiuntivo T1. **Le disposizioni normative prudenziali applicabili al settore assicurativo richiedono spesso che le Entità costitutive emettano strumenti con le medesime caratteristiche. Nel settore assicurativo, questo tipo di capitale viene generalmente definito Capitale vincolato T1. In virtù delle loro caratteristiche e finalità simili, il Quadro inclusivo ha stabilito che l'Articolo 3.2.10 si applica anche al Capitale vincolato T1. Per Capitale vincolato T1 si intende uno strumento emesso da un'Entità costitutiva conformemente alle disposizioni relative alle normative prudenziali applicabili al settore assicurativo, convertibile in capitale proprio o soggetto a deprezzamento laddove si verifichi un evento attivatore predefinito, e che presenta altre caratteristiche volte a migliorare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di crisi finanziaria.**

### 3.4. *Passività legate ai Dividendi esclusi e alle Plusvalenze o Minusvalenze da capitali escluse detenute per conto degli assicurati (Articolo 3.2.1, lettera b) e Articolo 3.2.1, lettera c) [AG22.04.T11]*

#### 3.4.1. *Dividendi esclusi*

1. Le compagnie di assicurazione spesso detengono investimenti partecipativi per conto dei loro assicurati. Nell'ambito di tale tipologia di contratti, la compagnia di assicurazione è tenuta a versare agli assicurati tutti i redditi derivanti da tali investimenti, al netto delle spese di gestione. Si tratta di contratti assicurativi cosiddetti "*unit linked*". Da un punto di vista contabile, il reddito da dividendi della compagnia di assicurazione viene ridotto dell'onere corrispondente all'aumento delle passività nei confronti dei suoi assicurati. Di conseguenza, nei bilanci della compagnia di assicurazione non sarà registrato alcun Valore

contabile netto del reddito o della perdita relativo a questi dividendi, ad eccezione delle spese di gestione correlate.

2. Molte di queste attività sono a lungo termine, anche se contabilizzate come detenute per la vendita. Pertanto, i dividendi saranno spesso considerati come Dividendi esclusi anche se sono contabilizzati come reddito imponibile ai fini del regime fiscale locale. In conseguenza del trattamento contabile di cui al paragrafo precedente, il fatto che il reddito sia escluso dal calcolo del reddito o della Perdita GloBE – ma non le passività assicurative – potrebbe determinare una distorsione. Ciò potrebbe diminuire l'eventuale Reddito GloBE della compagnia di assicurazione e aumentare l'Aliquota effettiva d'imposta applicata.

3. Considerata la stretta correlazione tra i dividendi e le passività assicurative, si propone di inserire il testo in grassetto e sottolineato alla fine del paragrafo 36 del Commentario all'Articolo 3.2.1 lettera b) come segue:

36. L'Articolo 3.2.1 lettera b) prevede l'aggiustamento del Valore contabile netto del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva riducendo tale Reddito netto (o aumentandone la Perdita) dell'importo di tutti i Dividendi esclusi percepiti nel corso dell'Esercizio fiscale. In linea generale, per Dividendi esclusi si intendono i dividendi o altre distribuzioni di azioni o altre Partecipazioni in cui (i) il Gruppo multinazionale di imprese detiene almeno il 10 % delle partecipazioni nell'emittente o (ii) l'Entità costitutiva ha detenuto la piena titolarità economica delle Partecipazioni per almeno 12 mesi. Il paragrafo (b) prevede ampie esenzioni per i dividendi in linea con l'applicazione e la portata delle esenzioni concesse alle partecipazioni azionarie in molte giurisdizioni del Quadro Inclusivo e applicabili sia alle partecipazioni di grandi dimensioni che a quelle a lungo termine, garantendo al contempo che l'esenzione non fornisca un vantaggio indebito a un'Entità costitutiva in relazione ai dividendi ricevuti nel corso della sua attività di trading. **Laddove una variazione nelle riserve di una compagnia di assicurazione corrisponda economicamente a un Dividendo escluso (al netto delle spese di gestione) derivante da un titolo detenuto per conto di un assicurato (ad esempio, un'assicurazione di tipo "unit linked"), tale variazione non sarà considerata come costo nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE.**

4. Inoltre, si propone di inserire il testo in grassetto e sottolineato alla fine del paragrafo 45 del Commentario all'Articolo 3.2.1 lettera b), che recita come segue:

45. In relazione ai Titoli di portafoglio a breve termine, i redditi da dividendi non sono inclusi nell'aggiustamento relativo ai Dividendi esclusi e quindi inciderebbero sul Reddito o sulla Perdita GloBE. Qualsiasi Imposta pagata ai sensi della legislazione locale in relazione a tali dividendi sarebbe inclusa nell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti (nel numeratore della proporzione utilizzata per il calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta) ai sensi dell'Articolo 4.1.1. Il trattamento dei dividendi sui Titoli di portafoglio a breve termine si applica allo stesso modo ai dividendi su azioni di società nazionali ed estere. L'inclusione dei dividendi sui Titoli di portafoglio a breve termine nel Reddito o nella Perdita GloBE elimina la necessità di escludere le spese associate e di definire le norme per determinare la natura e l'importo di tali spese. Sebbene le norme fiscali locali in genere non consentano la deduzione di spese associate a redditi esclusi dal reddito imponibile, per semplificazione le Norme GloBE non escludono le spese relative ai Dividendi esclusi **(ad eccezione delle variazioni delle riserve assicurative relative ai Dividendi esclusi derivanti da titoli detenuti per conto degli assicurati (ad esempio, assicurazioni di tipo "unit linked"))** che non sono dedotte nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE) e, pertanto, non è necessario definire delle disposizioni volte a determinare l'ambito di applicazione e l'ammontare di queste spese correlate.

### 3.4.2. Plusvalenze o minusvalenze escluse

5. Per le medesime ragioni esposte in precedenza in relazione ai Dividendi esclusi, è convenuto, inoltre, che gli oneri relativi alle plusvalenze o minusvalenze sui capitali esclusi derivanti da assicurazioni di tipo "unit linked" devono essere esclusi. Di conseguenza, il seguente testo in grassetto ed evidenziato viene aggiunto all'ultima frase del paragrafo 54 del Commentario all'Articolo 3.2.1 lettera c):

54. (...) Tuttavia, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di Titoli di portafoglio sono incluse nel Reddito o nella Perdita GloBE. **Per semplicità, le Norme GloBE non escludono gli oneri relativi alle plusvalenze o minusvalenze escluse nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE (ad eccezione degli oneri derivanti da variazioni nelle riserve assicurative relative alle plusvalenze o minusvalenze su capitali esclusi derivanti da titoli azionari detenuti per conto degli assicurati - ad esempio, assicurazioni di tipo "unit linked"), che non sono deducibili nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE).**

### 3.5. Semplificazione applicabile ai Titoli di portafoglio a breve termine (Articolo 3.2.1 lettera b)) [AG22.04.T11]

1. Ai sensi delle norme sui Dividendi esclusi, è prevista un'eccezione per i dividendi derivanti da Titoli di portafoglio a breve termine. Un Titolo di portafoglio a breve termine è un Titolo di portafoglio detenuto da meno di un anno al momento della distribuzione di un dividendo. Questi dividendi sono inclusi nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE.

2. Le compagnie di assicurazione e altri *stakeholder* indicano che gli obblighi di differenziare i Titoli di portafoglio a breve termine dagli altri Titoli di portafoglio (a lungo termine) sono onerosi. Ai fini della semplificazione amministrativa, si propone pertanto che i Gruppi multinazionali di imprese possano, per ciascuna Entità costitutiva, scegliere di includere i dividendi derivanti dall'insieme dei loro Titoli di portafoglio (ivi inclusi quelli a lungo termine) nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. Qualsiasi tipo di Entità costitutiva di un Gruppo multinazionale di imprese può effettuare tale scelta, indipendentemente dal fatto che si tratti di una compagnia di assicurazione. Tuttavia, si prevede che saranno soprattutto le compagnie di assicurazione a formulare tale scelta. Questa opzione è valida per cinque anni e deve essere esercitata al livello dell'Entità costitutiva.

3. Un Gruppo multinazionale di imprese che scelga di includere tutti i dividendi derivanti dai Titoli di portafoglio nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE non dovrà tenere conto delle variazioni delle riserve assicurative relative ai titoli detenuti per conto degli assicurati. Di conseguenza, questa proposta potrebbe anche rappresentare un'alternativa più semplice alla disposizione sui Dividendi esclusi precedentemente esaminata.

4. Di conseguenza, il testo in grassetto e sottolineato sarà inserito alla fine del paragrafo 45 del Commentario all'Articolo 3.2.1 lettera b) e reciterà come segue:

45. In relazione ai Titoli di portafoglio a breve termine, i redditi da dividendi non sono inclusi nell'aggiustamento per i Dividendi esclusi e, pertanto, sarebbero inclusi nel Reddito o nella Perdita GloBE. Qualsiasi Imposta pagata ai sensi della legislazione locale in relazione a tali dividendi sarebbe inclusa nell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti (nel numeratore della proporzione utilizzata per il calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta) ai sensi dell'Articolo 4.1.1. Il trattamento dei dividendi sui Titoli di portafoglio a breve termine si applica allo stesso modo ai dividendi su azioni detenute in società nazionali ed estere. L'inclusione dei dividendi sui Titoli di portafoglio a breve termine nel Reddito o nella Perdita GloBE sopprime la necessità di escludere le spese associate e di definire delle disposizioni atte a determinare l'ambito di applicazione e l'ammontare di tali spese. Sebbene le norme fiscali locali in genere non consentano la deduzione di spese

associate a redditi esclusi dai redditi imponibili, per semplificazione le Norme GloBE non escludono le spese relative ai Dividendi esclusi (ad eccezione delle variazioni nelle riserve assicurative relative ai Dividendi esclusi derivanti da titoli detenuti per conto degli assicurati) e, pertanto, non è necessario definire delle disposizioni volte a determinare l'ambito di applicazione e l'ammontare di queste spese correlate. In alternativa, un'Entità costitutiva dichiarante può altresì (in relazione a ciascuna Entità costitutiva) esercitare un'opzione quinquennale per includere nel calcolo del Reddito GloBE tutti i dividendi ricevuti dall'Entità costitutiva in relazione ai Titoli di portafoglio (siano essi Titoli di portafoglio a breve termine o meno), nonostante l'aggiustamento dei Dividendi esclusi che si applicherebbe in assenza di tale opzione. Ne consegue che in questa situazione, dopo l'esercizio dell'opzione, tutti i dividendi sui Titoli di portafoglio delle Entità costitutive interessate dall'opzione saranno inclusi nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva.

## 3.6. Applicazione dell'Articolo 7.5 alle Società di mutua assicurazione [AG22.04.T7]

### 3.6.1. Introduzione

1. Questa sezione fornisce indicazioni su come l'opzione di trasparenza fiscale per un'Entità di investimento di cui all'articolo 7.5 si applichi laddove un'Entità di investimento sia di proprietà di una società di mutua assicurazione.
2. L'opzione di trasparenza fiscale per un'Entità di investimento consente a un'Entità costitutiva-proprietaria di scegliere di trattare un'Entità di investimento (inclusa un'Entità di investimento assicurativo) come un'Entità fiscalmente trasparente ai fini dell'applicazione delle Norme GloBE.
3. Laddove si eserciti tale opzione, il Valore contabile netto dell'utile o della perdita dell'Entità di investimento viene attribuito all'Entità costitutiva-proprietaria. Ciò consente al Gruppo multinazionale di imprese di allineare il trattamento fiscale dell'Entità di investimento ai sensi delle Norme GloBE con il trattamento fiscale locale, nel cui ambito i redditi derivanti da un fondo sono tipicamente tassati al livello dei suoi investitori piuttosto che al livello del fondo stesso.
4. Al fine di preservare l'integrità delle Norme GloBE, l'esercizio dell'opzione di scelta di cui all'Articolo 7.5 è soggetto a determinate condizioni. La prima condizione è l'Entità costitutiva-proprietaria sia assoggettata a un regime fiscale basato sul valore di mercato ("*mark to market*") o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del *fair value* della sua Partecipazione nell'Entità di investimento. La seconda condizione è che l'aliquota fiscale applicata sia pari o superiore all'Aliquota minima.
5. Queste condizioni mirano a limitare l'opzione di trasparenza fiscale a circostanze nelle quali i redditi dell'Entità di investimento sono sostanzialmente tassati come se si trattasse di un'Entità fiscalmente trasparente ai fini delle imposte locali, con le plusvalenze del fondo e i redditi non realizzati soggetti a tassazione a livello dell'investitore su base annuale.

### 3.6.2. Questione da esaminare

6. Le società di mutua assicurazione sono compagnie di assicurazione regolamentate di proprietà esclusiva degli assicurati. Queste società non dispongono di un capitale sociale e di conseguenza i rendimenti generati dai loro investimenti sono resi agli assicurati sotto forma di eccedenze.

7. Poiché i rendimenti sono interamente attribuiti agli assicurati, i redditi derivanti dagli investimenti sono soggetti ad un onere di pari importo, che corrisponde all'aumento delle passività della società nei confronti degli assicurati.

8. Inoltre, da un punto di vista contabile, non viene realizzato alcun profitto; pertanto, ci si attende che le società di mutua assicurazione non avranno alcun Reddito GloBE o che non saranno assoggettate a tassazione ai sensi delle Norme GloBE.

9. Tuttavia, alcune società di mutua assicurazione effettuano investimenti in Entità di investimento per conto degli assicurati. In alcuni casi, queste Entità di investimento saranno controllate dalla società di mutua assicurazione e saranno, pertanto, Entità costitutive distinte nel Gruppo multinazionale di imprese la cui Aliquota effettiva d'imposta sarà determinata conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 7.4.

10. Come per tutti gli investimenti effettuati da una società di mutua assicurazione, tali investimenti sono in ultima analisi detenuti per conto degli assicurati e non vi è pertanto alcun utile contabile né nei bilanci della società di mutua assicurazione né ai fini del consolidato del Gruppo multinazionale.

11. Ad ogni modo, la contabilità dell'Entità di investimento non includerà alcun onere di compensazione delle passività nei confronti degli assicurati. Questo perché gli obblighi finanziari nei confronti degli assicurati sono di competenza della società di mutua assicurazione e non dell'Entità di investimento. Ciò significa che i bilanci dell'Entità di investimento includeranno sovente un utile contabile, che potrebbe dare origine a un'Imposta integrativa a meno che la società di mutua assicurazione non sia in grado di esercitare l'opzione di cui all'Articolo 7.5 per trattare la sua Entità di investimento controllata come un'Entità fiscalmente trasparente.

12. Non è certo che le società di mutua assicurazione soddisfino i requisiti per esercitare l'opzione di cui all'Articolo 7.5. Da un lato, le società di mutua assicurazione sono generalmente soggette a tassazione, e pagano le imposte, sui rendimenti degli investimenti che effettuano per conto degli assicurati. Tuttavia, alcuni tipi di reddito possono non essere soggetti a tale regime e, poiché una società di mutua assicurazione matura una spesa in relazione alle sue eccedenze – le quali sono interamente dovute agli assicurati – essa non genera profitti e potrebbe non essere assoggettata all'imposta sulle società in relazione a tale tipo di reddito.

### 3.6.3. Orientamenti

13. I delegati hanno convenuto che le società di mutua assicurazione dovrebbero poter esercitare l'opzione di cui all'Articolo 7.5 per le Entità di Investimento e le Entità di Investimento assicurativo che esse controllano, in quanto ciò è necessario per garantire che le Norme GloBE riflettano la logica economica alla base di tali accordi, e in particolare il fatto che qualsiasi profitto realizzato da queste società per conto dei loro assicurati viene immediatamente contabilizzato dal Gruppo multinazionale di imprese nei Bilanci consolidati.

14. Il paragrafo 91 del Commentario all'Opzione di trasparenza fiscale per le Entità di investimento ai sensi dell'Articolo 7.5 sarà rivisto sostituendo la prima frase con una nuova frase, aggiungendo una nuova frase dopo la prima frase e inserendo un riferimento alle Entità di investimento assicurativo dove necessario nel paragrafo. Il paragrafo è emendato dal testo in formato grassetto e sottolineato che recita come segue:

91. **Un'Entità costitutiva dichiarante può scegliere di trattare un'Entità costitutiva che è un'Entità di investimento o un'Entità di investimento assicurativo come un'Entità fiscalmente trasparente se l'Entità costitutiva-proprietaria di tale Entità di investimento o Entità di investimento assicurativo è soggetta, nella sua giurisdizione, ad imposizione fiscale in base a un regime di tipo "mark to market" o a regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value della sua Partecipazione nell'Entità di investimento o**

**nell'Entità di investimento assicurativo, e laddove l'aliquota fiscale applicabile all'Entità costitutiva-proprietaria in relazione a tale reddito sia pari o superiore all'Aliquota minima. A tal fine, un'Entità costitutiva che è un'Entità assicurativa regolamentata di proprietà dei suoi assicurati (una "società di mutua assicurazione regolamentata") e che detiene una Partecipazione in un'Entità d'investimento o in un'Entità d'investimento assicurativo sarà considerata come soggetta a imposizione fiscale in base a un regime di tipo "mark to market" o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value della sua Partecipazione nell'Entità d'investimento o nell'Entità d'investimento assicurativo a un'aliquota fiscale superiore all'Aliquota minima.** L'opzione non deve essere necessariamente esercitata in relazione a tutte le Entità costitutive-proprietarie dell'Entità di investimento o Entità di investimento assicurativo. Tuttavia, la scelta effettuata si applica a tutti gli interessi dell'Entità costitutiva-proprietaria all'interno dell'Entità di investimento o Entità di investimento assicurativo.

15. Inoltre, un nuovo paragrafo 91.1 sarà aggiunto e formulato come segue

91.1. Il paragrafo precedente è ulteriormente chiarito dall'esempio formulato di seguito. La Società A è una società di mutua assicurazione regolamentata la cui proprietà è interamente detenuta dai suoi assicurati. Essa decide di costituire la Filiale B per investire fondi a beneficio dei suoi assicurati. La Filiale B è un'Entità di investimento assicurativo ai sensi dell'Articolo 10.1. La Filiale B è detenuta al 100 % dalla Società A ed è un'Entità costitutiva del Gruppo multinazionale della Società A. Il Valore contabile netto del reddito o della perdita della Filiale B per l'Esercizio fiscale è pari a 100 EUR. La contabilità della Società A include una plusvalenza pari a 100 EUR in relazione all'aumento del valore delle sue Partecipazioni nella Filiale B. Ciò è compensato da un onere pari a 100 EUR relativo all'aumento delle passività della Società A nei confronti dei suoi assicurati, il che indica che nessun Valore contabile netto del reddito o della perdita per la Società A è realizzato nell'Esercizio fiscale. Tuttavia, la plusvalenza è esclusa dal Reddito o dalla Perdita GloBE della Società A ai sensi dell'Articolo 3.2.1 lettera c). Di conseguenza, la Società A registrerebbe una Perdita GloBE pari a 100 EUR, mentre la Filiale B registrerebbe un Reddito GloBE pari a 100 EUR. Dal punto di vista del Gruppo multinazionale di imprese, non si registra alcun utile netto in quanto il valore 100 dei redditi derivanti dal fondo corrisponde economicamente ai proventi degli assicurati piuttosto che del Gruppo multinazionale di imprese. Essendo una società di mutua assicurazione regolamentata, la Società A può scegliere ai sensi dell'Articolo 7.5 di trattare la Filiale B come un'Entità fiscalmente trasparente. Finché questa scelta rimarrà valida, il reddito della Filiale B è attribuito alla Società A conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 3.5. La Società A, pertanto, rileva il Valore contabile netto del reddito o della perdita pari a 100 EUR, che viene compensato con l'onere di 100 EUR derivante dalla variazione delle passività verso gli assicurati, traducendosi in un Reddito GloBE pari a zero. Anche la Filiale B realizza un Reddito GloBE pari a zero poiché il suo Valore contabile netto del reddito o della perdita è stato attribuito alla Società A.

# 4 Transizione

## 4.1. Le Attività fiscali differite in riferimento ai crediti di imposta ai sensi dell'Articolo 9.1.1 [AG22.04.T12]

### 4.1.1. Introduzione

1. Le disposizioni di cui all'Articolo 9.1.1 contengono una norma transitoria volta a consentire che i valori fiscali contabili differiti preesistenti siano utilizzati nel calcolo delle Imposte rilevanti aggiustate al fine di prevenire distorsioni nel conteggio dell'Aliquota effettiva d'imposta all'ingresso nel regime di applicazione delle Norme GloBE. L'Articolo 9.1.1 consente ad un Gruppo multinazionale di imprese di considerare i valori fiscali contabili differiti di tale Gruppo all'inizio dell'Esercizio di transizione, all'aliquota più bassa tra l'Aliquota minima o l'aliquota fiscale nazionale applicabile. Un'Attività fiscale differita contabilizzata a un'aliquota fiscale inferiore all'Aliquota minima può essere considerata all'Aliquota minima se il contribuente può dimostrare che essa è attribuibile a una Perdita GloBE.

2. Il Commentario chiarisce che l'Articolo 9.1.1 prevede le modalità di riferimento per l'utilizzo di questi attributi al fine di determinare l'importo aggiustato delle Imposte rilevanti ai sensi dell'Articolo 4.4. Pertanto, quando un valore fiscale di un'imposta differita preesistente è utilizzato ai fini della contabilità in un Esercizio fiscale regolato dalle Norme GloBE, tale attributo può essere utilizzato nell'ambito di applicazione di cui all'Articolo 4.4.

3. L'Articolo 4.4 definisce il meccanismo atto a prevenire difformità temporali. Il meccanismo si basa sul calcolo delle imposte differite rilevate nella contabilità dopo aver effettuato alcuni aggiustamenti atti a preservare l'integrità delle Norme GloBE. Uno di questi aggiustamenti di cui all'Articolo 4.4.1 lettera e) esclude l'importo della perdita fiscale differita correlata alla generazione e all'utilizzo di crediti di imposta.

4. In linea generale, per credito di imposta si intende un importo che i contribuenti possono dedurre direttamente dalle imposte dovute allo Stato. Le Attività fiscali differite sono contabilizzate nei rendiconti finanziari in relazione al riporto dei crediti di imposta non utilizzati ove sia verosimile che in futuro sia disponibile un reddito imponibile sul quale tali crediti di imposta potranno essere imputati. Ciò può verificarsi quando i crediti di imposta sono concessi in una giurisdizione a fronte di una passività fiscale esigibile in un'altra giurisdizione (ad esempio: i crediti di imposta esteri), o quando i crediti di imposta sono concessi a fronte di spese ammissibili sostenute che possono essere utilizzate per ridurre le passività fiscali future (ad esempio: i crediti di imposta per l'investimento).

### 4.1.2. Questioni da esaminare

5. L'Articolo 9.1.1 consente al Gruppo multinazionale di imprese di "*considerare tutte le Attività fiscali differite* [Il corsivo è stato aggiunto per enfasi] e tutte le Passività fiscali differite riscontrate o riportate nella contabilità di tutte le Entità costitutive con sede in una data giurisdizione in relazione all'Esercizio di transizione". Per contro, l'Articolo 4.4.1 lettera e) esclude dall'Importo totale degli aggiustamenti per le imposte differite l'eventuale perdita fiscale differita derivante dalla generazione e dall'utilizzo di crediti di imposta.

6. Gli *stakeholder* hanno domandato se l'Articolo 9.1.1 consenta di utilizzare le Attività fiscali differite preesistenti sui crediti di imposta da cancellare per calcolare l'Aliquota effettiva d'imposta in una data giurisdizione in relazione all'Esercizio di transizione e agli Esercizi successivi. I delegati hanno altresì domandato se gli altri aggiustamenti di cui all'Articolo 4.4 (in aggiunta all'Articolo 4.4.1 lettera e)) debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'importo degli attributi contabili dell'imposta differita preesistente.

### 4.1.3. Orientamenti

7. Come spiegato nel Commentario, l'Articolo 9.1.1 non è inteso a imporre calcoli complessi a un Gruppo multinazionale di imprese come se la sua Entità costitutiva fosse stata assoggettata alle Norme GloBE negli Esercizi precedenti. Non vi è alcuna ragione imperativa per escludere determinate Attività fiscali differite dai valori fiscali differiti da prendere in considerazione nell'Esercizio di transizione e da utilizzare nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta in una data giurisdizione. Di conseguenza, le Attività fiscali differite attribuibili ai riporti di crediti di imposta sono prese in considerazione nel calcolo dell'Importo aggiustato delle Imposte rilevanti per l'Esercizio di transizione e gli Esercizi fiscali successivi ai sensi dell'Articolo 9.1.1. Le disposizioni di cui all'Articolo 4.4.1 lettera e) non si applicano a tali Attività fiscali differite.
8. L'Articolo 9.1.1 stabilisce che le Attività fiscali differite "devono essere considerate all'aliquota più bassa tra l'Aliquota minima o l'aliquota fiscale nazionale applicabile". Laddove sia calcolata sulla base della differenza tra il valore contabile e il valore fiscale di un'attività o di una passività, un'Attività fiscale differita può essere ricalcolata moltiplicando semplicemente tale differenza per il 15 % anziché per l'aliquota utilizzata per ottenere l'Attività fiscale differita riportata nei rendiconti finanziari. Analogamente, se l'Attività fiscale differita deriva da un riporto di perdite, essa potrà essere ricalcolata basandosi sul saldo del riporto della perdita all'inizio dell'Esercizio di transizione e moltiplicandolo per il 15 %. Per contro, può essere difficile ricalcolare nello stesso modo le Attività fiscali differite attribuibili a riporti di crediti di imposta, in quanto esse non sono determinate sulla base dell'effetto, sulle imposte differite, esercitate dalle differenze esistenti tra i valori contabili di attività o passività altrimenti contabilizzate nei rendiconti finanziari.
9. Un'Attività fiscale differita attribuibile al riporto di un credito di imposta estero è calcolata in base all'importo delle imposte estere pagate. Un possibile approccio per ricalcolare le Attività fiscali differite attribuibili a un credito di imposta estero consisterebbe nel determinare l'importo del reddito estero su cui è stata pagata l'imposta ammessa a credito e quindi moltiplicare tale reddito per l'aliquota del 15 % (a condizione che l'aliquota fiscale applicata sia superiore all'Aliquota minima). Tuttavia, tracciare e dare seguito ai crediti di imposta esteri e al reddito estero sottostante per un certo numero di Esercizi precedenti sarebbe complesso e richiederebbe molto tempo, in particolare laddove una giurisdizione consenta che le imposte pagate in relazione ad alcuni redditi esteri siano imputate alle imposte su altri redditi esteri. Inoltre, il riporto di un credito di imposta estero differito può essere attribuito a un credito di imposta indiretto concesso in relazione ai redditi di una Società estera controllata. In tal caso, il credito di imposta estero è attribuibile all'imposta che la filiale paga sul suo reddito – ma il riporto del credito sarà imputato sull'imposta dovuta dal titolare di partecipazioni azionarie nella Società controllata estera – che può essere tassato a un'aliquota diversa da quella applicata alla Società controllata estera.
10. L'importo di un'Attività fiscale differita attribuibile ad altri differimenti fiscali può basarsi sulle spese che hanno diritto ad ottenere un credito di imposta o altrimenti, poggiate su altri criteri. Laddove i crediti di imposta siano concessi sulla base di spese ammissibili, le Attività fiscali differite sono registrate in relazione ai crediti di imposta non utilizzati, indipendentemente da una voce di reddito precedentemente rilevata e dall'aliquota fiscale applicabile.

11. Per evitare la complessità e proteggere l'integrità delle Norme GloBE, si potrebbe utilizzare un metodo semplificato per ricalcolare le Attività fiscali differite attribuibili a dei crediti di imposta laddove l'aliquota fiscale nazionale applicabile sia pari o superiore all'Aliquota minima. Il ricalcolo non è consentito se l'aliquota fiscale nazionale applicabile è inferiore all'Aliquota minima. L'importo ricalcolato di tali Attività fiscali differite deve rispettare la seguente formula:

$$\frac{\text{Attività fiscali differite riportate nei rendiconti finanziari}}{\text{Aliquota fiscale nazionale applicabile}} \times \text{Aliquota minima.}$$

12. In generale, l'aliquota fiscale nazionale applicabile corrisponde all'aliquota applicabile all'Entità costitutiva nell'Esercizio fiscale che precede l'Esercizio di transizione. Tuttavia, se l'aliquota fiscale applicabile all'Entità costitutiva cambia nel corso di un Esercizio fiscale successivo, la formula deve essere nuovamente applicata al saldo del credito di imposta nei rendiconti finanziari al fine di determinare l'Attività fiscale differita rivista ai fini delle Norme GloBE.

13. È ragionevole presumere che i crediti di imposta siano utilizzati per ridurre una futura passività fiscale, che sarà determinata moltiplicando il reddito imponibile in questione per l'aliquota fiscale nazionale applicabile. Il metodo semplificato tiene conto di questo importo di reddito imponibile come variabile indicativa adatta per ricalcolare le Attività fiscali differite attribuibili ai riporti di crediti di imposta. In sostanza, la formula consiste nel dividere l'Attività fiscale differita per l'aliquota fiscale nazionale al fine di determinare l'importo del reddito imponibile nazionale che sarà coperto dal credito quando sarà utilizzato e, quindi, moltiplicare tale reddito per l'Aliquota minima. In tal modo, la formula garantisce che altri redditi non beneficino indebitamente del credito di imposta utilizzato per calcolare le Imposte rilevanti aggiustate per tali redditi futuri.

*Interazione con l'Articolo 3.2.4 e l'Articolo 4.1.3 lettera b)*

14. L'Articolo 3.2.4 stabilisce che i "Crediti di imposta rimborsabili qualificati sono trattati come redditi nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE di un'Entità costitutiva". Laddove un Credito di imposta rimborsabile qualificato (*Qualified Refundable Tax Credit – QRTC*) sia utilizzato al fine di ridurre l'imposta dovuta in un dato Esercizio, esso non ridurrà le Imposte rilevanti a carico dell'Entità costitutiva. D'altra parte, l'Articolo 4.1.3 lettera b) stabilisce che "qualsiasi importo di credito o rimborso, corrispondente a un Credito di imposta rimborsabile non-qualificato (*Non-Qualified Refundable Tax Credit – Non-QRTC*) che non è contabilizzato come riduzione delle imposte correnti" dovrà essere detratto dalle Imposte rilevanti di un'Entità costitutiva. Per ciò che concerne i crediti di imposta rimborsabili registrati come reddito nei rendiconti finanziari in qualsiasi Esercizio fiscale che preceda l'Esercizio di transizione, potrebbe essere superfluo operare tale distinzione tra un QRTC e un Non-QRTC in virtù del trattamento favorevole applicabile alle Attività fiscali differite derivanti da altri riporti di crediti di imposta di cui sopra. Il metodo proposto consiste nel trattare sia i QRTC sia i non-QRTC allo stesso modo per i fini perseguiti dalle Norme GloBE – cioè, come reddito e non come elemento da detrarre dalle imposte correnti. Oltre ad accrescere gli oneri amministrativi e di conformità, l'approccio alternativo che consiste nell'accordare un trattamento differente rispettivamente ai QRTC e ai Non-QRTC, ai sensi dell'Articolo 3.2.4 e dell'Articolo 4.1.3 lettera b), potrebbe produrre risultati imprevisti e indesiderati. Ad esempio, un'Entità costitutiva alla quale siano stati concessi crediti di imposta non rimborsabili prima di essere assoggettata alle Norme GloBE avrebbe contabilizzato un'Attività fiscale differita attribuibile a crediti di imposta non utilizzati. Ai sensi della norma transitoria di cui all'Articolo 9.1.1, secondo l'interpretazione fornita nei presenti orientamenti, tale Attività fiscale differita può essere utilizzata per aumentare le Imposte rilevanti aggiustate attribuite all'Entità costitutiva in una data futura indeterminata. Per contro, se i crediti di imposta sono rimborsabili e se i rimborsi o i crediti di imposta che non soddisfano la definizione di QRTC devono essere detratti dalle perdite fiscali correnti esigibili ai fini delle Norme GloBE, gli importi dei Non-QRTC ai sensi delle Norme GloBE godranno di un trattamento meno favorevole rispetto ai crediti di imposta non-rimborsabili ai sensi della Norma transitoria. Un tale approccio può altresì incoraggiare i contribuenti ad adottare posizioni

aggressive in merito al trattamento contabile appropriato dei crediti di imposta stabiliti prima dell'inizio dell'Esercizio di transizione.

15. Alla luce di quanto sopra, laddove si applichi l'Articolo 9.1.1, le Attività fiscali differite attribuibili ai riporti di crediti di imposta registrati nella contabilità di un'Entità costitutiva devono essere considerate nell'ambito dell'Esercizio di transizione, e l'importo di tali attività differite deve essere ricalcolato laddove l'aliquota fiscale nazionale applicabile sia superiore all'Aliquota minima. Inoltre, l'utilizzo di un credito di imposta rimborsabile determinato prima dell'Esercizio di transizione non deve ridurre l'importo aggiustato delle Imposte rilevanti. Questa regola si applica indipendentemente dal fatto che l'importo della liquidazione consenta o meno di essere esenti da una perdita fiscale relativa all'Esercizio di transizione o agli Esercizi successivi e che tali crediti di imposta soddisfino la definizione di QRTC.

*Interazione con altri aggiustamenti di cui all'Articolo 4.4*

16. Imporre a un Gruppo multinazionale di imprese di effettuare il calcolo completo dell'Aliquota effettiva d'imposta come se l'Entità costitutiva fosse stata assoggettata alle Norme GloBE negli Esercizi fiscali precedenti comporterebbe un notevole onere amministrativo. Per aiutare le Imprese multinazionali ad adempiere ai loro obblighi fiscali al momento del loro ingresso nel regime delle Norme GloBE, i valori fiscali differiti preesistenti possono essere utilizzati nonostante gli aggiustamenti previsti all'Articolo 4.4, ad eccezione dei casi in cui l'Articolo 9.1 ne limiti l'applicazione.

17. Per maggiore chiarezza, le seguenti indicazioni saranno incluse dopo il paragrafo 6 del Commentario all'Articolo 9.1.1:

6.1 Le Attività fiscali differite attribuibili a riporti di crediti di imposta pregressi riscontrati o riportati nella contabilità di un'Entità costitutiva con sede in una data giurisdizione devono essere considerate come attributi contabili dell'Imposta differita da utilizzare per calcolare l'Aliquota effettiva d'imposta relativa all'Esercizio di transizione e agli Esercizi successivi. L'Articolo 4.4.1 lettera e) non si applica a tali Attività fiscali differite maturate prima dell'inizio dell'Esercizio di transizione. L'importo delle Attività fiscali differite contabilizzate ai fini dell'Articolo 9.1.1 deve essere pari agli importi delle Attività fiscali differite registrate nei rendiconti finanziari se l'aliquota fiscale applicabile per determinarle è inferiore all'Aliquota minima o, in tutti gli altri casi, tali Attività fiscali differite saranno determinate applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{Attività fiscali differite riportate nei rendiconti finanziari}}{\text{Aliquota fiscale nazionale applicabile}} \times \text{Aliquota minima.}$$

A tal fine, l'Aliquota fiscale nazionale applicabile corrisponde all'aliquota fiscale in vigore nell'Esercizio fiscale che precede l'Esercizio di transizione. Tuttavia, se l'aliquota fiscale applicabile all'Entità costitutiva varia nel corso di un Esercizio fiscale successivo (Esercizio di ri-applicazione), la formula deve essere nuovamente applicata al saldo del credito di imposta rilevato nei rendiconti finanziari all'inizio dell'Esercizio interessato dalla ri-applicazione per determinare l'Attività fiscale differita rivista ai fini delle Norme GloBE. Una variazione dell'importo dell'Attività fiscale differita derivante dalla nuova applicazione della formula non deve essere considerata come una perdita fiscale differita contabilizzata nell'importo delle Imposte rilevanti aggiustate relative all'Esercizio fiscale interessato dalla cosiddetta ri-applicazione. Piuttosto, la perdita fiscale differita per l'Esercizio di ri-applicazione e per gli Esercizi successivi deve essere determinata sulla base dell'importo dello storno dell'Attività fiscale differita a seguito della ri-applicazione della formula.

6.2 I crediti di imposta rimborsabili avrebbero potuto essere registrati come reddito nei rendiconti finanziari di un'Entità costitutiva prima dell'applicabilità delle Norme GloBE. In tali casi, non sarebbero generati attributi di contabilità fiscale differita e, pertanto, soggetti alle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.1. Tuttavia, per evitare effetti distorsivi indesiderati, la liquidazione dei crediti di imposta rimborsabili maturati prima dell'inizio dell'Esercizio di transizione, a prescindere dal fatto

che l'importo consenta o meno di essere esentati da una perdita fiscale sul reddito, non dovrebbe generalmente essere considerata una riduzione dell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti.

6.3 Inoltre, ad eccezione della situazione prevista dall'Articolo 9.1.2, gli attributi ripresi dalle Norme GloBE ai sensi dell'Articolo 9.1.1 non sono soggetti ad alcun aggiustamento per le perdite fiscali differite ai sensi dell'Articolo 4.4.1 lettere a), b), c), o d), o dell'Articolo 4.4.4. Conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.1, i valori fiscali dell'Entità costitutiva all'inizio dell'Esercizio di transizione devono considerare eventuali Attività fiscali differite non contabilizzate, perché i relativi criteri non erano soddisfatti.

#### 4.1.4. Esempi

18. Gli esempi seguenti saranno inclusi negli Esempi delle Norme GloBE.

##### *Esempio 9.1.1-1*

1. La Società A è una Entità costitutiva di un Gruppo multinazionale di imprese che sarà assoggettata per la prima volta alle Norme GloBE per l'Esercizio fiscale che terminerà il 31 dicembre 2023. La Società A ha sede nel Paese A, che applica un regime fiscale mondiale e prevede un credito di imposta estero per attenuare il rischio di doppia imposizione. Il Paese A applica un'aliquota fiscale del 20 % sul reddito delle società. L'Esercizio fiscale della Società A del Paese A si conclude il 31 dicembre.

2. Nell'anno 2022, la Società A ha maturato dei redditi da interessi derivanti da un investimento nel Paese B pari a 100 EUR, che, nel Paese B, sono stati assoggettati a una ritenuta alla fonte pari a 30 EUR. Ai sensi della legislazione fiscale nazionale del Paese A, alla Società A è stato consentito di utilizzare 20 EUR dell'imposta ritenuta alla fonte a titolo di credito di imposta sul 2022 e di riportare i restanti 10 EUR del credito di imposta. La Società A ha registrato un'Attività fiscale differita pari a 10 EUR nei suoi rendiconti finanziari.

3. Sempre nel 2022, la Società A ha sostenuto alcune spese di R&S ammissibili e ha beneficiato di un credito di imposta per l'investimento pari a 10 EUR. Di conseguenza, la Società A ha registrato un'Attività fiscale differita pari a 10 EUR nei suoi rendiconti finanziari.

4. L'Attività fiscale differita attribuibile al riporto di crediti di imposta deve essere registrata nell'Esercizio di transizione e negli Esercizi fiscali successivi e ricalcolata applicando l'Aliquota minima, perché l'aliquota fiscale nazionale applicabile è pari o superiore all'Aliquota minima. Le Attività fiscali differite attribuibili al riporto di crediti di imposta esteri pregressi (10 EUR) e al riporto di crediti di imposta per l'investimento (10 EUR) devono essere ricalcolate applicando la formula descritta nel Commentario all'Articolo 9.1.1. Alla luce di quanto sopra, l'attività fiscale differita per ciascun riporto è pari a 7,5 EUR (= [Attività fiscale differita di 10 EUR / Aliquota fiscale nazionale del 20 %] x Aliquota minima del 15 %).

##### *Esempio 9.1.1-2*

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.1-2 tranne per il fatto che la Società A non ha registrato, nei suoi rendiconti finanziari, il credito di imposta per l'investimento come Attività fiscale differita, bensì come reddito. Il credito di imposta per l'investimento non soddisfa la definizione di Credito di imposta rimborsabile qualificato. Nel 2027, la Società A liquida il credito di imposta sugli investimenti per un importo pari a 10 EUR e riduce la perdita fiscale sotto forma di flusso finanziario in uscita per il 2027. L'importo aggiustato delle Imposte rilevanti della Società A non è ridotto dell'importo del credito di imposta per l'investimento liquidato nel corso di quell'Esercizio.

## 4.2. Applicabilità dell'Articolo 9.1.3 alle operazioni simili al trasferimento di attività [AG22.04.T16]

### 4.2.1. Introduzione

1. La presente sezione fornisce degli orientamenti sull'applicabilità dell'Articolo 9.1.3 alle operazioni nazionali e transfrontaliere che, da un punto di vista contabile, sono soggette ad un trattamento analogo a quello applicato alle vendite di attività.

2. Articolo 9.1.3. impone un limite ai trasferimenti di attività effettuati dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un Esercizio di transizione (ovvero il periodo precedente all'applicazione delle Norme GloBE, di seguito denominato Periodo pre-GloBE). L'obiettivo strategico è di limitare la capacità dei Gruppi multinazionali di imprese di effettuare, nel Periodo pre-GloBE, operazioni esenti da imposte o assoggettate a bassa imposizione che aumentano il valore contabile di un'attività. Nell'ambito di tale tipo di operazioni, un Gruppo multinazionale di imprese può utilizzare l'aumento del valore contabile per ridurre il proprio Reddito GloBE, ad esempio attraverso deprezzamento o ammortamento, durante gli Esercizi di applicazione delle Norme GloBE senza esporsi al rischio di Imposta integrativa sulla plusvalenza corrispondente, in quanto il trasferimento dell'attività è avvenuto durante il Periodo pre-GloBE.

3. Pertanto, ai sensi dell'Articolo 9.1.3, nel caso di un'attività (non di magazzino) trasferita nel corso del Periodo pre-GloBE e laddove le Entità coinvolte sarebbero state Entità costitutive del medesimo Gruppo multinazionale di imprese se quest'ultimo fosse stato assoggettato alle Norme GloBE, l'Entità acquirente deve utilizzare il valore contabile dell'Entità cedente al momento della cessione ai fini della determinazione del valore contabile delle attività all'inizio dell'Esercizio di transizione.

4. A seconda del criterio contabile applicato, un'Impresa multinazionale può ricorrere a una serie di operazioni diverse per accrescere il valore contabile di un'attività nei rendiconti finanziari dell'Entità acquirente. A titolo esemplificativo:

Tipo di operazione	Elemento di un'operazione a bassa imposizione o esente da imposizione
Vendita di un'attività	Plusvalenza derivante dalla vendita di un'attività
Leasing finanziario, contabilizzato nello stesso modo o in modo analogo all'acquisto di un'attività	Plusvalenza derivante dalla vendita di un'attività
Licenza il cui trattamento fiscale è analogo nei fatti a quello applicato ad una vendita	Plusvalenza derivante dalla vendita di un'attività
Trasferimento di attività attraverso la vendita di una partecipazione di controllo	Plusvalenza derivante dalla vendita di un'attività
Pagamento anticipato di <i>royalty</i> o canoni nel cui ambito il licenziante/locatore registra il pagamento anticipato come reddito e il licenziatario/locatario capitalizza e ammortizza tale attività nei suoi rendiconti finanziari.	Reddito forfettario su <i>royalty</i> o canoni anticipati
<i>Swap</i> del rendimento totale attraverso il quale un'attività sottostante viene trasferita ai rendiconti finanziari dell'Entità che ha acquisito i diritti ai redditi e alle plusvalenze generate da un'attività sottostante.	Plusvalenza derivante dalla vendita di un'attività
Migrazione di una o più Entità nell'ambito della quale un Gruppo multinazionale di imprese ottiene una maggiorazione della base imponibile o del valore contabile delle attività trasferite (ad esempio sulla base del <i>fair value</i> delle attività)	Uscita dalla giurisdizione di origine
Adozione di una contabilizzazione al <i>fair value</i> nella quale l'Entità registra le plusvalenze o minusvalenze applicabili derivanti dalle variazioni del <i>fair value</i> dell'attività sottostante e gli aggiustamenti corrispondenti apportati al valore contabile dell'attività.	Aggiustamento del criterio contabile in virtù del cambiamento di principio contabile e plusvalenze annuali del <i>fair value</i> contabile

### 4.2.2. Questioni da esaminare

5. In quale modo il "trasferimento di attività" dovrebbe essere interpretato ai sensi dell'Articolo 9.1.3? Riguarda solo le operazioni strutturate come vendita? Oppure comprende altre operazioni contabilizzate come vendita (operazioni che generano un'attività nei rendiconti finanziari, il cui costo può essere preso in considerazione nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità negli esercizi successivi)?

6. L'Articolo 9.1.3 si applica quando il principio contabile pertinente richiede che un'unica Entità aumenti il valore contabile di un'attività o di un'attività fiscale differita relativa a tale attività nella stessa modalità, o secondo una modalità analoga, applicata nel caso di vendita o acquisizione da parte dell'Entità?

7. L'Articolo 9.1.3 si applica a un'operazione nel cui ambito l'attività è registrata ai fini contabili durante il Periodo pre-GloBE, ma il trasferimento giuridico avviene durante o dopo l'Esercizio di transizione?

### 4.2.3. Orientamenti

8. L'integrità delle Norme GloBE sarebbe compromessa se ai Gruppi multinazionali di imprese fosse consentito realizzare delle operazioni che coinvolgono attività durante il Periodo pre-GloBE per le quali l'aliquota fiscale applicata al reddito derivante dall'operazione è inferiore all'Aliquota minima senza esporsi al rischio di un'Imposta integrativa e laddove il corrispondente aumento nel valore contabile preservi il reddito futuro dall'applicazione di un'eventuale Imposta integrativa. Ciò può accadere anche nel caso di trasferimenti o presunti trasferimenti che avvengano all'interno della medesima Entità, laddove l'Entità sia soggetta a bassa imposizione nel Periodo pre-GloBE e la stessa Entità costitutiva possa utilizzare il corrispondente aumento del valore contabile nel calcolo del suo Reddito GloBE dopo l'Esercizio di transizione. Pertanto, tutte le operazioni e ristrutturazioni societarie contabilizzate in modo analogo a un trasferimento di attività (ossia laddove il Gruppo multinazionale di imprese generi o aumenti il valore contabile di un'attività), indipendentemente dalla loro forma e dal fatto che avvengano all'interno di una medesima Entità o tra diverse Entità, dovrebbero essere considerate un "trasferimento di attività" ai sensi dell'Articolo 9.1.3.

9. Tali conclusioni saranno integrate nel Commentario all'Articolo 9.1.3. La formulazione è riportata nei paragrafi da 10.2 a 10.7 della Sezione 4.3.3 del presente documento.

## 4.3. Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3 [AG22.04.T2]

### 4.3.1. Introduzione

1. La presente sezione fornisce orientamenti sulla norma di cui all'Articolo 9.1.3. L'Articolo 9.1.3 enuncia una norma transitoria intesa ad impedire che un'Impresa multinazionale aumenti il valore contabile GloBE di un'attività finanziaria mediante l'utilizzo di un trasferimento infragruppo. L'Articolo 9.1.3 si applica laddove un'attività (non di magazzino) sia oggetto di trasferimento tra Entità costitutive successivamente alla data del 30 novembre 2021 e precedentemente alla data di inizio dell'Esercizio di transizione di un Gruppo multinazionale di imprese. Laddove applicata, tale norma transitoria limiterà il valore contabile di un'attività ai fini delle Norme GloBE e, pertanto, inciderà sui conteggi del Gruppo multinazionale di imprese ai sensi delle Norme GloBE nell'Esercizio di transizione e negli Esercizi fiscali successivi. L'Articolo 9.1.3 stabilisce che:

[n]el caso di un trasferimento di attività tra Entità costitutive effettuato successivamente alla data del 30 novembre 2021 e precedentemente all'inizio di un Esercizio di transizione, la base di valorizzazione delle attività acquisite (non di magazzino) deve essere calcolata sul valore contabile

delle attività trasferite contabilizzato nei rendiconti finanziari dell'Entità cedente al momento della cessione, e le attività e passività fiscali differite veicolate nel regime di applicazione delle Norme GloBE devono essere determinate su tale base.

2. Il Commentario all'Articolo chiarisce che la norma si applica solo quando le Entità coinvolte sarebbero state Entità costitutive dello stesso Gruppo multinazionale di imprese se tale Gruppo fosse stato assoggettato alle Norme GloBE al momento del trasferimento di attività. La norma non si applica ai trasferimenti di attività connessi a una fusione o acquisizione attraverso la quale un'Entità diventa un'Entità costitutiva di un Gruppo multinazionale di imprese. Di conseguenza, la norma si applica solo ai trasferimenti di attività tra Entità che sarebbero state Entità del medesimo Gruppo multinazionale di imprese prima dell'operazione e non per effetto dell'operazione.

3. Nel caso di un trasferimento di attività tra Entità costitutive, l'Entità costitutiva acquirente può adottare come criterio di riferimento il costo o il *fair value* dell'attività acquisita ai fini del regime di imposizione fiscale locale. Tale situazione può verificarsi quando l'Entità costitutiva cedente è soggetta all'imposta locale sulla vendita o l'Entità costitutiva acquirente ha sede in una giurisdizione diversa. In talune circostanze, il Gruppo multinazionale di imprese può generare un'Attività fiscale differita in relazione alla vendita calcolata sulla base della differenza tra il valore contabile dell'attività contabilizzato nei rendiconti finanziari del Gruppo al momento della cessione e la base imponibile di tale attività. Ciò può verificarsi in virtù del fatto che il Principio contabile conforme considera l'Entità costitutiva acquirente come avente acquisito l'attività al valore contabile del Gruppo multinazionale di imprese piuttosto che al suo *fair value*. In alternativa, ciò può verificarsi laddove il Gruppo multinazionale di imprese sia solito determinare le proprie attività e passività fiscali differite dopo aver detratto le plusvalenze e le minusvalenze attribuibili alle operazioni infragruppo.

4. L'obiettivo perseguito dalla norma transitoria di cui all'Articolo 9.1.3 è spiegato nel Commentario. La norma ha lo scopo di impedire a un Gruppo multinazionale di imprese di trasferire, prima che questo sia assoggettato all'applicazione delle Norme GloBE, attività (non di magazzino) all'interno del Gruppo stesso al fine di aumentare il valore contabile delle attività nelle mani dell'Entità acquirente e, pertanto, ridurre il suo Reddito GloBE (o aumentare la sua Perdita GloBE) per gli anni futuri senza che le plusvalenze corrispondenti detenute dall'Entità cedente siano assoggettate all'eventuale applicazione delle Norme GloBE.

#### 4.3.2. Questioni da esaminare

5. Ai sensi dell'Articolo 9.1.3, laddove le attività siano trasferite tra Entità costitutive in un momento successivo al 30 novembre 2021 e antecedente all'inizio dell'Esercizio di transizione, la "base di valorizzazione di queste attività" dell'Entità costitutiva acquirente deve essere "determinata sul" valore contabile delle attività trasferite dall'Entità cedente al momento della cessione e "le attività e passività fiscali differite veicolate nel regime di applicazione delle Norme GloBE devono essere determinate su tale base". [Il corsivo è stato aggiunto per enfasi]. Questa formulazione solleva le seguenti domande:

- a. L'espressione "base di valorizzazione di tali attività" si riferisce alla base imponibile o al valore contabile delle attività ai fini delle Norme GloBE?
- b. La frase "determinata sul valore contabile delle attività trasferite dall'Entità cedente al momento della cessione" congela il valore contabile alla data del trasferimento o consente di apportare aggiustamenti contabili anche in un momento successivo al 30 novembre 2021 e antecedente all'inizio dell'Esercizio di transizione?
- c. L'espressione "su tale base" indica che il Gruppo multinazionale di imprese dovrebbe determinare le attività e passività fiscali differite sulla base della differenza tra il valore contabile GloBE e la base imponibile locale dell'attività? Oppure significa che il Gruppo multinazionale di imprese deve

utilizzare l'eventuale attività o passività fiscale differita riportata nei rendiconti finanziari prima dell'operazione che ha attivato l'applicazione della norma?

- d. Se un'attività o passività fiscale differita preesistente relativa all'attività trasferita è registrata nei rendiconti finanziari dell'Entità costitutiva cedente, nel caso di un'eventuale differenza preesistente tra la base imponibile locale dell'attività e il suo valore contabile, in quale modo tale differenza temporale deve essere presa in considerazione dall'Entità costitutiva acquirente?

### 4.3.3. Orientamenti

6. Il termine "base" si riferisce usualmente al valore contabile di un'attività. Sebbene le Norme GloBE formulate facciano riferimento al valore contabile, l'Articolo 9.1.3 usa il termine "base". Tuttavia, l'Articolo 9.1.3 fa riferimento al valore contabile ai sensi delle Norme GloBE. Pertanto, l'Articolo 9.1.3 stabilisce una regola per il valore contabile che deve essere utilizzato ai fini della determinazione del deprezzamento, dell'ammortamento, dell'utile, della perdita, ecc., in relazione all'attività ai sensi delle Norme GloBE.

7. L'Articolo 9.1.3 stabilisce che il valore contabile dell'attività dell'Entità acquirente è "determinato sulla base del" valore contabile dell'attività trasferita riportata nei rendiconti finanziari dell'Entità cedente. Utilizzando l'espressione "sulla base del valore contabile dell'Entità cedente", l'Articolo 9.1.3 prevede che tale valore contabile possa cambiare in un momento successivo all'acquisizione e precedente al momento in cui l'Entità sarà assoggettata alle Norme GloBE. Pertanto, alla data del trasferimento, l'Entità acquirente riprende il valore contabile dell'attività dell'Entità cedente ai sensi dell'Articolo 9.1.3. Successivamente, l'Entità acquirente contabilizza l'attività conformemente al suo principio contabile. Di conseguenza, l'Entità acquirente può procedere a deprezzare o ammortizzare l'attività rispetto alla data di acquisizione, ma deve farlo utilizzando il valore contabile di acquisizione determinato in virtù dell'Articolo 9.1.3 ai fini delle Norme GloBE. Analogamente, l'Entità acquirente può aggiungere al valore contabile eventuali costi capitalizzati conformemente al principio contabile da essa applicato.

8. Come spiegato nel Commentario, l'Articolo 9.1.3 è inteso a limitare la capacità di aumentare la base di valorizzazione (ossia il valore contabile GloBE) delle attività trasferite senza integrare, nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, la plusvalenza che ne risulta. Se al Gruppo multinazionale di imprese fosse consentito considerare un'Attività fiscale differita generata nell'ambito di una vendita, tale possibilità, in combinazione con il valore contabile riportato nei rendiconti finanziari al momento della cessione, inciderebbe sull'applicabilità delle Norme GloBE in modo molto analogo a quello che consente la maggiorazione del valore contabile dell'attività ai fini delle Norme GloBE. In virtù del principio stesso applicato, l'aumento del valore contabile essenzialmente elimina un importo di reddito pari alla maggiorazione risultante dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva acquirente al momento di una successiva vendita da parte dell'Entità costitutiva acquirente o in sede di ammortamento o deprezzamento dell'attività. Il requisito di cui all'Articolo 9.1.3 relativo al valore contabile al momento della cessione preserva questo reddito nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, ma l'importo della corrispondente Attività fiscale differita, se ammessa, sarebbe integrato nelle Imposte rilevanti e, di conseguenza, schermerebbe tale reddito dall'applicazione di un'imposta integrativa. Tale risultato sarebbe incompatibile con il principio e la finalità delle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.3.

9. Nel caso in cui si applichi l'Articolo 9.1.3, l'attività acquisita deve essere inizialmente registrata al suo valore contabile al momento della cessione ai fini delle Norme GloBE, per limitare la possibilità di incrementare la sua base (cioè il suo valore contabile ai fini delle Norme GloBE) senza integrare la plusvalenza corrispondente nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. Poiché l'applicazione della norma transitoria non modifica il valore contabile dell'attività, gli elementi della perdita fiscale differita attribuibili a tali attività saranno considerati, ai fini delle Norme GloBE, nel valore contabile delle attività trasferite.

10. Al fine di chiarire questo risultato atteso e la conclusione riportata nella Sezione 4.2.3 del presente documento, il Commentario all'Articolo 9.1.3 sarà modificato sopprimendo il paragrafo 10 e sostituendolo con il seguente testo:

10.1 L'Articolo 9.1.3 prevede una limitazione ai trasferimenti infragruppo di attività prima dell'applicabilità delle Norme GloBE. L'Articolo 9.1.3 si applica quando un'attività (non di magazzino) è trasferita tra Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese in data successiva al 30 novembre 2021 e antecedente all'inizio dell'Esercizio di transizione nel caso in cui queste Entità sarebbero state Entità costitutive di tale Gruppo se quest'ultimo fosse stato assoggettato all'applicazione delle Norme GloBE immediatamente prima del trasferimento dell'attività. Nel caso in cui si applichi l'Articolo 9.1.3, l'Entità cessionaria deve considerare che l'attività è stata acquisita ai fini delle Norme GloBE a fronte di un importo pari al valore contabile di tale attività detenuto dall'Entità cedente al momento della cessione. Tale valore contabile dell'attività può essere determinato facilmente, in quanto la plusvalenza generata dal trasferimento infragruppo deve essere eliminata dai Bilanci consolidati. Successivamente, il valore contabile dell'attività dell'Entità acquirente può essere aumentato dell'importo delle spese in conto capitale o diminuito per effetto dell'ammortamento o deprezzamento conformemente al principio contabile applicato nel Bilancio consolidato dell'Entità controllante capogruppo. Il valore contabile utilizzato ai fini delle Norme GloBE all'inizio dell'Esercizio di transizione corrisponde al valore contabile alla data della cessione delle attività trasferite, aggiustato per tener conto delle spese in conto capitale, dell'ammortamento o del deprezzamento intervenuti successivamente all'operazione e anteriormente all'inizio dell'Esercizio di transizione. L'eventuale aumento dell'ammortamento o deprezzamento attribuibile alla registrazione dell'attività al relativo *fair value* nei rendiconti finanziari dell'Entità acquirente deve essere escluso dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. Analogamente, le eventuali plusvalenze o minusvalenze della successiva vendita dell'attività devono essere determinate ai fini delle Norme GloBE sulla base del valore contabile determinato ai sensi dell'Articolo 9.1.3. Per contro, la norma di cui all'Articolo 9.1.3 non si applica alle attività cosiddette di magazzino in virtù del carattere abituale delle vendite di attività di magazzino infragruppo e del periodo tipicamente breve che è osservato prima di procedere alla vendita all'esterno del Gruppo multinazionale di imprese.

*Ambito di applicazione delle operazioni interessate*

10.2 Come esposto in precedenza, l'obiettivo strategico perseguito dall'Articolo 9.1.3 è volto a non consentire il normale trattamento contabile delle operazioni che coinvolgono attività ad una data successiva al 30 novembre 2021 e anteriore all'inizio di un Esercizio di transizione (di seguito denominato Periodo pre-GLOBE) laddove l'aliquota fiscale applicata al reddito sia inferiore all'Aliquota minima e le deduzioni corrispondenti esentino il reddito futuro dall'applicazione di una potenziale Imposta integrativa. Consentire il normale trattamento contabile di queste operazioni pregiudicherebbe l'integrità delle Norme GloBE e l'Articolo 9.1.3 risponde a tale timore imponendo all'Entità acquirente di utilizzare il valore contabile dell'Entità cedente al momento del trasferimento dell'attività in qualità di valore contabile dell'attività o impedendo all'Entità acquirente di utilizzare un'attività fiscale differita attribuibile all'operazione, il che equivale, ai fini delle Norme GloBE, a una maggiorazione del valore contabile.

10.3 Pertanto, ai fini delle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.3, un "trasferimento di attività" deve essere interpretato in senso ampio al fine di includere sia le transazioni nazionali che quelle transnazionali che, da un punto di vista contabile, sono considerate come vendite di attività e presentano dei rischi per l'integrità descritti nel paragrafo precedente. Il termine "trasferimento di attività" utilizzato all'Articolo 9.1.3 ricomprende, pertanto, qualsiasi trasferimento di diritti su un elemento avente valore economico (ad esempio: proprietà intellettuale, bene immobile, strumento finanziario, attività commerciale) in base al quale l'Entità acquirente genera o incrementa il valore contabile di un'attività contabilizzata nei rendiconti finanziari e l'Entità cedente registra l'importo

del reddito corrispondente in relazione al Periodo pre-GloBE. La regola si applica anche laddove un Gruppo multinazionale registri delle operazioni infragruppo al loro costo e un'attività fiscale differita calcolata sulla base della differenza tra il valore contabile dell'Entità acquirente e la base imponibile conformemente alla legislazione nazionale.

10.4 L'Articolo 9.1.3. si applica anche al trasferimento o al presunto trasferimento di attività all'interno della medesima Entità. Ad esempio, laddove un'Entità effettui un'operazione di rilocalizzazione o delocalizzazione (dando luogo ad un aumento del valore contabile di un'attività ai fini fiscali o contabili) o adotti la contabilizzazione al *fair value* (in cui l'Entità contabilizza un utile o una perdita e rettifica, di conseguenza, il valore contabile dell'attività), l'Entità in questione è considerata sia come Entità cedente sia come Entità acquirente ai fini dell'Articolo 9.1.3.

10.5 Ad esempio, l'Articolo 9.1.3 si applica ai tipi di operazioni o ristrutturazioni infragruppo seguenti:

- a. la vendita di un'attività;
- b. un leasing finanziario, contabilizzato nello stesso modo o in modo analogo all'acquisto di un'attività;
- c. una licenza il cui trattamento fiscale è analogo nei fatti a quello applicato ad una vendita;
- d. il trasferimento di attività attraverso la vendita di una partecipazione di controllo;
- e. il pagamento anticipato di royalty o canoni nel cui ambito il licenziante/locatore registra il pagamento anticipato come reddito e il licenziatario/locatario capitalizza e ammortizza tale attività nei suoi rendiconti finanziari;
- f. uno swap del rendimento totale attraverso il quale un'attività sottostante viene trasferita ai rendiconti finanziari dell'Entità che ha acquisito i diritti ai redditi e alle plusvalenze generate da un'attività sottostante;
- g. la migrazione di una o più Entità nell'ambito della quale un Gruppo multinazionale di imprese ottiene una maggiorazione della base imponibile o del valore contabile delle attività trasferite (ad esempio sulla base del *fair value* delle attività); e
- h. l'adozione di una contabilizzazione al *fair value* nella quale l'Entità registra le plusvalenze o minusvalenze applicabili derivanti dalle variazioni del *fair value* dell'attività sottostante e gli aggiustamenti corrispondenti apportati al valore contabile dell'attività.

10.6 L'Articolo 9.1.3 si applica alle operazioni nelle quali l'incidenza contabile dell'operazione è considerata nei rendiconti finanziari dell'Entità cedente durante il Periodo pre-GloBE, indipendentemente dal fatto che il trasferimento giuridico o l'effetto finanziario per l'Entità acquirente siano registrati durante o successivamente al Periodo pre-GloBE.

10.7 L'Articolo 9.1.3 non si applica a contratti di leasing, licenze o swap di rendimenti totali quando le parti coinvolte nell'operazione contabilizzano il reddito e le voci di spesa corrispondenti nel medesimo Esercizio fiscale (ossia laddove il reddito del locatore o del licenziante non sia concentrato all'inizio del periodo).

#### *Operazioni contabilizzate al loro costo*

10.8 Lo scopo dell'Articolo 9.1.3 è volto a limitare le possibilità di maggiorazione del valore contabile delle attività del Gruppo multinazionale di imprese ai fini delle Norme GloBE nell'ambito di un'operazione infragruppo senza includere il corrispondente guadagno nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE. Alcuni Gruppi multinazionali di imprese contabilizzano le operazioni

infragruppo sulla base del fatto che l'Entità acquirente ha acquisito l'attività al valore contabile dell'Entità cedente al momento della cessione e stabiliscono un'attività fiscale differita basata sulla differenza tra la base imponibile dell'attività, da una parte, e il valore contabile dell'Entità acquirente e l'aliquota fiscale applicata nella giurisdizione dell'Entità acquirente, dall'altra. Se al Gruppo multinazionale di imprese fosse consentito contabilizzare un'attività fiscale differita derivante da una vendita infragruppo, tale possibilità, unitamente al valore contabile registrato nei rendiconti finanziari al momento della cessione, avrebbe sostanzialmente il medesimo impatto sull'applicabilità delle Norme GloBE che avrebbe se fosse consentito maggiorare il valore contabile dell'attività per i fini GloBE. In virtù del principio stesso applicato, l'aumento del valore contabile essenzialmente elimina, dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE dell'Entità costitutiva acquirente, o al momento di una successiva vendita da parte dell'Entità costitutiva acquirente o nel periodo di ammortamento o deprezzamento dell'attività. Il valore contabile al momento della cessione preserva tale utile nel calcolo del Reddito o della Perdita GloBE, ma il corrispondente importo dell'attività fiscale differita sarebbe integrato nelle Imposte rilevanti e, in effetti, impedirebbe che tale importo sia poi esposto all'applicazione di un'Imposta integrativa. Tale risultato sarebbe incompatibile con il principio e la finalità delle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.3. Di conseguenza, laddove si applichi l'Articolo 9.1.3, le eventuali attività o passività fiscali differite attribuibili alle attività trasferite, che sono contabilizzate all'inizio dell'Esercizio di transizione, sono quelle che figuravano nei rendiconti finanziari del Gruppo multinazionale di imprese prima dell'operazione che ha innescato l'applicazione dell'Articolo 9.1.3, opportunamente aggiustate per tener conto delle spese in conto capitale, nonché degli ammortamenti e deprezzamenti ulteriori, e successivamente adeguati, all'Aliquota minima se necessario conformemente all'Articolo 9.1.1. Eventuali attività o passività fiscali differite rilevate nei rendiconti finanziari del Gruppo multinazionale di imprese a seguito dell'operazione saranno ignorate ai sensi delle Norme GloBE, tranne che nei casi previsti al paragrafo 10.9.

10.9 L'Entità acquirente può prendere in considerazione un'attività fiscale differita laddove l'Entità cedente abbia versato l'imposta relativa all'operazione – e nei limiti dell'attività fiscale differita che sarebbe stata presa in considerazione ai sensi dell'Articolo 9.1.1 – ma che sia stata stornata o non sia stata determinata dall'Entità cedente (Altri effetti fiscali), perché la plusvalenza derivante dalla cessione è stata inclusa nel reddito imponibile dell'Entità cedente. Ove esista un regime di tassazione di gruppo applicabile all'Entità cedente, il presente paragrafo si applica con riferimento alle imposte pagate dal Gruppo e ad Altri effetti fiscali sul Gruppo in virtù del regime di tassazione di gruppo. Il presente paragrafo può essere applicato anche ad eventuali Imposte rilevanti attribuibili all'operazione e che sarebbero state imputate all'Entità cedente in virtù dell'Articolo 4.3. Il Gruppo multinazionale di imprese ha l'onere di dimostrare:

- (a) l'importo dell'imposta pagata ai fini dell'operazione;
- (b) l'importo di eventuali Altri effetti fiscali; e
- (c) l'importo di eventuali Imposte rilevanti che sono imputabili all'operazione e che sarebbero state imputate all'Entità cedente ai sensi dell'Articolo 4.3.

Un'attività fiscale differita stabilita ai sensi della presente norma non deve superare l'Aliquota minima moltiplicata per la differenza tra la base imponibile locale dell'attività e il valore contabile dell'attività ai sensi delle Norme GloBE determinata in virtù dell'Articolo 9.1.3. La creazione di un'attività fiscale differita ai sensi del presente paragrafo non riduce le Imposte rilevanti aggiustate di un'Entità costitutiva. Tale attività fiscale differita è soggetta ad aggiustamento su base annuale in proporzione a qualsiasi diminuzione del valore contabile dell'attività per l'Esercizio interessato, ad esempio per effetto di deprezzamenti, ammortamenti o svalutazioni. Si vedano gli Esempi da 9.1.3-1 a 9.1.3-6.

*Operazioni contabilizzate al loro fair value*

10.10 Laddove un'Entità costitutiva acquirente abbia contabilizzato, nei rendiconti finanziari, un'attività acquisita al suo *fair value* nell'ambito di un'operazione regolata dall'Articolo 9.1.3, essa può utilizzare il valore contabile di tale attività registrato nei suoi rendiconti finanziari ai fini delle Norme GloBE in tutti gli esercizi successivi ove altrimenti autorizzata, ai sensi dell'Articolo 9.1.3, a considerare un'attività fiscale differita pari all'Aliquota minima moltiplicata per la differenza tra la base imponibile locale dell'attività e il valore contabile dell'attività determinato ai sensi dell'Articolo 9.1.3. Si veda l'Esempio 9.1.3-7.

10.11 Analogamente alle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.2, questo Articolo non ha implicazioni fiscali retroattive. Esso, piuttosto, stabilisce delle norme nel cui ambito di applicazione determinati valori fiscali sono considerati in riferimento ad Esercizi fiscali regolati dalle Norme GloBE.

#### 4.3.4. Esempi


11. Gli esempi seguenti saranno inclusi negli Esempi delle Norme GloBE.

##### *Esempio 9.1.3-1*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Questo esempio illustra l'applicazione della norma di cui all'Articolo 9.1.3 per ciò che concerne il valore contabile di un'attività e le imposte differite.
2. La Società A ha sede nel Paese A. La Società A possiede interamente la Società B, situata nel Paese B, e la Società C, situata nel Paese C. Il Paese B non applica l'Imposta sul reddito delle società mentre il Paese C impone un'Imposta sul reddito delle società ad un'aliquota del 15 %.
3. Nel 2021 e in tutti gli Esercizi fiscali precedenti, la Società A ha incluso le attività, le passività, i proventi, le spese e i flussi finanziari della Società B e della Società C nei suoi Bilanci consolidati. La Società B e la Società C sarebbero quindi state Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese comprendente la Società A come Entità controllante capogruppo, se le Norme GloBE fossero state applicabili a tale Gruppo multinazionale di imprese immediatamente prima del trasferimento descritto di seguito.
4. La Società B possedeva un'attività immateriale che era stata registrata a un valore contabile di 10 milioni di EUR nel suo bilancio ma il valore di mercato equo era pari a 110 milioni di EUR. Non vi sono Attività fiscali differite rispetto alle attività immateriali registrate nei rendiconti finanziari della Società B o del Gruppo multinazionale di imprese. L'attività non era ricompresa nel cosiddetto magazzino della Società B. In data 5 dicembre 2021 la Società B ha venduto l'attività immateriale alla Società C per un importo pari a 110 milioni di EUR.
5. Il diagramma riportato di seguito illustra la struttura societaria in termini di proprietà, sede delle Entità e trasferimento delle attività.

Figura 4.1. Struttura proprietaria e trasferimento delle proprietà



Fonte: OCSE

6. La Giurisdizione C consente che l'imposta locale sia calcolata sulla base del costo affinché la base imponibile locale della Società C nell'attività immateriale sia pari a 110 milioni di EUR. Secondo il principio contabile utilizzato nel Bilancio consolidato della Società A, il valore contabile dell'attività immateriale della Società C è pari a 10 milioni di EUR, anziché a 110 milioni di EUR. Tuttavia, secondo tale principio contabile, la Società C registra un'attività fiscale differita pari a 15 milioni di EUR rispetto all'attività immateriale attribuibile alla differenza di 100 milioni di EUR tra il valore contabile e il valore fiscale dell'attività.

7. Poiché la vendita infragruppo è avvenuta dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio di un Esercizio di transizione, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 9.1.3 e la base dell'attività immateriale della Società C acquisita a fini delle Norme GloBE corrisponde al valore contabile della Società B al momento della cessione (10 milioni di EUR) aggiustata per eventuali spese in conto capitale o ammortamenti successivi. Poiché il Paese B non applica un'Imposta sul reddito delle società, nessuna Attività fiscale differita attribuibile all'attività immateriale è registrata nei rendiconti finanziari della Società B o del Gruppo multinazionale di imprese prima della cessione, la plusvalenza non è stata integrata nel reddito imponibile della Società B, e non è stata pagata alcuna imposta in merito alla cessione. Di conseguenza, nessuna attività fiscale differita è contabilizzata in relazione a questa attività immateriale ai fini delle Norme GloBE.

#### *Esempio 9.1.3-2*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-1, tranne che per i seguenti elementi:

- Il Paese B impone un'aliquota di imposta sul reddito delle società pari al 20 %;
- Gli altri redditi imponibili della Società B ammontavano a 20 milioni di EUR dopo aver dedotto spese pari a 40 milioni di EUR dall'importo delle entrate pari a 60 milioni di EUR; e

- c. La Società B ha versato la somma di 24 milioni di EUR di imposta (aliquota del 20 %) su 120 milioni di EUR di reddito imponibile totale per il suo Esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021 (100 milioni di EUR dal trasferimento di attività infragruppo e 20 milioni di EUR relativi al normale svolgimento delle attività).

2. In virtù dell'Articolo 9.1.3, la Società C ha diritto a contabilizzare un'attività fiscale differita pari al minore dei due importi seguenti: l'importo dell'imposta versata sulla plusvalenza infragruppo sul trasferimento di attività o il 15 % di tale plusvalenza. L'aliquota di imposizione fiscale applicata a tutti i redditi della Società B è pari al 20 % e, pertanto, essa ha pagato un'imposta pari a 20 milioni di EUR sulla plusvalenza di 100 milioni di EUR. Ai fini delle Norme GloBE, alla Società C è consentito contabilizzare un'attività fiscale differita pari a 15 milioni di EUR relativamente all'attività immateriale acquisita. In base alle circostanze descritte nel presente esempio, il Paese C applica un'imposta del 15 % sul reddito delle società. Incidentalmente, le attività fiscali differite stabilite ai sensi dell'Articolo 9.1.3 sono pari all'importo delle attività fiscali differite rilevate ai fini della contabilità nei singoli registri societari della Società C. Tale attività fiscale differita è soggetta annualmente ad aggiustamento contestualmente all'attività fiscale differita che è stata stornata per fini di contabilità.

### *Esempio 9.1.3-3*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-2, tranne che per i seguenti elementi:

- a. La Società B ha registrato una Passività fiscale differita (*Deferred Tax Liability – DTL*) pari a 2 milioni di EUR attribuibile al trasferimento di attività, a causa del relativo processo accelerato di deprezzamento, per la quale la base imponibile è pari a zero e il valore contabile ammonta a 10 milioni di EUR.
- b. La Società B fissa una plusvalenza imponibile sul trasferimento di attività pari a 110 milioni di EUR (= 110 milioni EUR – zero). Tale plusvalenza imponibile è interamente assoggettata ad imposta imputata alla Società B e le corrispondenti imposte versate sono pari a 22 milioni di EUR (110 milioni di EUR \* 20 %).

2. La Società C contabilizza le attività per un importo pari a 10 milioni di EUR. Il valore contabile GloBE dell'attività è pari a 10 milioni di EUR.

3. Per le attività e le passività fiscali differite ammissibili ai fini delle Norme GloBE, occorre procedere ad un'analisi articolata in due fasi: (i) eventuali attività o passività fiscali differite esistenti prima dell'operazione al livello della Società B devono essere registrate ai fini delle Norme GloBE al livello della Società C e ricalcolate ad un'aliquota del 15 % (l'aliquota minore tra le seguenti: l'Aliquota minima e l'aliquota applicata all'Imposta sul reddito delle Società applicabile alla Società C); (ii) eventuali attività o passività fiscali differite contabilizzate dalla Società C in relazione all'operazione devono essere prese in considerazione laddove la condizione di cui al paragrafo 10.3 sia soddisfatta. In particolare, la Società C contabilizzerà l'Attività fiscale differita (*Deferred Tax Asset – DTA*) e la Passività fiscale differita (*Deferred Tax Liability – DTL*) seguenti, ai fini delle Norme GloBE:

(EUR/m)	C Co
CITE rate	15%
DTL ante transaction	-1.5
DTA upon transaction	16.5
Net DTA	15

4. Se la Società B non avesse versato alcun'imposta in relazione al trasferimento di attività, l'Attività fiscale differita (DTA) contabilizzata al livello della Società C sarebbe stata uguale a zero, conformemente all'Articolo 9.1.3, e solo la pre-esistente Passività fiscale differita (DTL) sarebbe stata contabilizzata ai fini delle Norme GloBE per un importo pari a 1,5 milioni di EUR (ossia ricalcolato all'Aliquota minima).

#### *Esempio 9.1.3-4*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-1, tranne che per i seguenti elementi:

- a. La Società B era assoggettata, rispettivamente, a un'aliquota fiscale del 10 % sulle plusvalenze e a un'aliquota del 20 % sui redditi che non siano plusvalenze;
- b. La Società B ha versato imposte pari a 4 milioni di EUR (aliquota del 20 %) sugli altri redditi e a 10 milioni di EUR (aliquota del 10 %) sulla vendita di attività immateriali; e
- c. in totale, la Società B ha versato imposte pari a 14 milioni di EUR su 120 milioni di EUR di reddito imponibile totale per l'Esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021.

2. In virtù dell'Articolo 9.1.3, la Società C ha diritto a contabilizzare un'attività fiscale differita pari al minore dei due importi seguenti: l'importo dell'imposta versata sulla plusvalenza infragruppo sul trasferimento di attività o il 15% di tale plusvalenza. La Società B è stata assoggettata a un'aliquota fiscale del 10 % sulla plusvalenza derivante dalla vendita della sua attività immateriale e ha pagato imposte pari a 10 milioni di EUR sulla plusvalenza di 100 milioni di EUR. Ai fini delle Norme GloBE, alla Società C è consentito contabilizzare un'attività fiscale differita pari a 10 milioni di EUR relativamente all'attività immateriale acquisita.

#### *Esempio 9.1.3-5*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-1, tranne che per i seguenti elementi:

- a. La Società B era assoggettata a un'aliquota fiscale del 10 % sui suoi redditi complessivi;
- b. Il Paese B consente il riporto delle passività fiscali indefinitamente;
- c. La Società B ha registrato spese deducibili per un importo pari a EUR 20 milioni; e
- d. pertanto, la Società B ha versato un'imposta pari a 8 milioni di EUR (aliquota del 10 %) su 80 milioni di EUR di reddito imponibile totale per l'Esercizio di imposta conclusosi il 31 dicembre 2021.

2. Se la plusvalenza derivante dalla vendita dell'attività immateriale non fosse stata integrata nel reddito della Società B, quest'ultima avrebbe riportato una perdita pari a 20 milioni di EUR e generato un'attività fiscale differita pari a 2 milioni di EUR. Ai sensi dell'Articolo 9.1.3, la Società C ha diritto a contabilizzare un'attività fiscale differita pari all'importo minore tra: il 15 % della plusvalenza infragruppo sul trasferimento dell'attività o la somma dell'importo dell'imposta versata sul trasferimento di attività e dell'importo dell'attività fiscale differita che sarebbe stata determinata e rilevata ai sensi Articolo 9.1.1 se la plusvalenza non fosse stata integrata nel reddito imponibile. Ai fini delle Norme GloBE, alla Società C è consentito contabilizzare un'attività fiscale differita pari a 10 milioni di EUR relativamente all'attività immateriale acquisita.

3. Durante il primo anno di applicazione delle Norme GloBE, La Società C vende l'attività a terzi a fronte della somma di 110 milioni di EUR. Il valore contabile è pari a 10 milioni di EUR (assenza di ammortamento ai fini contabili) e la plusvalenza derivante dalla vendita, pari a 100 milioni di EUR, è registrata ai fini contabili, ma nessuna imposta corrente è contabilizzata sulla vendita in quanto la base

imponibile dell'attività è pari a 110 milioni di EUR (si presume altresì l'assenza di ammortamenti ai fini fiscali). L'attività fiscale differita pari a 10 milioni di EUR, precedentemente rilevata, è stornata e integrata nell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti della Società C. Supponendo che la Società C non abbia contabilizzato alcun altro reddito per l'esercizio in questione, l'Aliquota effettiva d'imposta nel Paese C è del 10 % (= importo delle Imposte rilevanti aggiustate pari a 10 milioni di EUR / Reddito GloBE di 100 milioni di EUR).

#### *Esempio 9.1.3-6*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-1, tranne che per i seguenti elementi:
  - a. La Società B ha registrato il riporto di una perdita pari a 100 milioni di EUR ai fini fiscali locali (conforme ai requisiti di cui all'Articolo 9.1.1) e una corrispondente attività fiscale differita pari a 20 milioni di EUR;
  - b. Il Paese B applica un'aliquota del 20 % e autorizza il riporto delle perdite fiscali indefinitamente; e
  - c. La Società B non ha versato alcuna imposta per il suo Esercizio di imposta terminato il 31 dicembre 2021 in virtù dell'imputazione a valere sulla perdita fiscale in essere.
2. Conformemente all'Articolo 9.1.3, la Società C ha diritto di contabilizzare un'attività fiscale differita fino all'importo dell'attività fiscale differita che sarebbe stata contabilizzata ai sensi dell'Articolo 9.1.1 in assenza dell'imputazione sulla plusvalenza generata dal trasferimento infragruppo. L'attività fiscale differita pari a 20 milioni di EUR associata al riporto della perdita fiscale della Società B pari a 100 milioni di EUR può essere considerata ai sensi dell'Articolo 9.1.1 perché è stata generata prima del 30 novembre 2021 e non scadrà prima dell'Esercizio di transizione. Di conseguenza, la Società C è autorizzata a contabilizzare un'attività fiscale differita pari a 15 milioni di EUR.

#### *Esempio 9.1.3-7*

#### **Valore contabile di un'attività e imposte differite ai sensi dell'Articolo 9.1.3**

1. Le circostanze sono le stesse di quelle descritte nell'Esempio 9.1.3-2, tranne per il fatto che secondo i principi contabili utilizzati nella predisposizione del Bilancio consolidato della Società A, il valore contabile dell'attività immateriale acquisita dalla Società C è pari a 110 milioni di EUR e, pertanto, la base imponibile ai fini dell'imposta locale sarebbe pari al valore contabile. Di conseguenza, nei rendiconti finanziari non sarebbe contabilizzata alcuna attività fiscale differita. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 9.1.3, il valore contabile dell'attività ai sensi delle Norme GloBE è pari a 10 milioni di EUR, e un'attività fiscale differita pari a 15 milioni di EUR è considerata ai fini delle Norme GloBE.
2. Il valore contabile dell'attività, pari a 110 milioni di EUR, è ammortizzato in maniera lineare nell'arco di dieci anni, sia ai fini fiscali sia contabili (11 milioni di EUR all'anno). Simultaneamente, un'attività fiscale differita pari a 1,5 milioni di EUR calcolata ai sensi dell'Articolo 9.1.3 è stornata ogni anno. L'ammortamento e lo storno dell'attività fiscale differita determinata ai sensi dell'Articolo 9.1.3 sono effettuate ogni anno indipendentemente dal fatto che la Società C sia soggetta alle Norme GloBE per quel dato Esercizio fiscale.
3. Per ciascun anno in cui la Società C è assoggettata alle Norme GloBE, l'ammortamento aggiuntivo annuale pari a 10 milioni di EUR (11 milioni di EUR – 1 milione di EUR) attribuibile alla contabilizzazione dell'attività al *fair value* nei rendiconti finanziari deve essere escluso dal calcolo del Reddito o della Perdita GloBE della Società C. Tuttavia, lo storno dell'attività fiscale differita è integrato nell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti della Società C, che neutralizza l'effetto del Reddito aggiuntivo GloBE sull'Aliquota effettiva d'imposta (vale a dire, ogni anno il numeratore dell'Aliquota effettiva d'imposta è aumentato di 1,5

milioni di EUR e produce un'Aliquota effettiva d'imposta del 15 % sui 10 milioni di EUR di Reddito aggiuntivo GloBE).

4. Parimenti, se la Società C vende l'attività a terzi durante un Esercizio assoggettato all'applicazione delle Norme GloBE, il Reddito o la Perdita GloBE attribuibile alla vendita sarà determinato sulla base del valore contabile GloBE al momento della vendita e l'importo residuo dell'attività fiscale differita sarà stornato e integrato nelle Imposte rilevanti aggiustate della Società C. Pertanto, se, a distanza di due anni, la Società C vende l'attività a fronte di una somma pari a 100 milioni di EUR, il valore contabile GloBE sarà di 8 milioni di EUR (= 10 milioni di EUR – ammortamento pari a 2 milioni di EUR) e il Reddito o la Perdita GloBE sarà pari a 92 milioni di EUR (= 100 milioni di EUR – 8 milioni di EUR). Il valore contabile e fiscale ammonta a circa 88 milioni di EUR (= 110 milioni di EUR – ammortamento pari a 22 milioni di EUR) e la plusvalenza contabilizzata ammonta a 12 milioni di EUR (100 milioni di EUR – 88 milioni di EUR). Pertanto, il Reddito o la Perdita GLOBE sarà incrementato/a dalla plusvalenza maggiorata pari a 80 milioni di EUR, e l'Attività fiscale differita residua (pari a 12 milioni di EUR, ossia 80 milioni di EUR moltiplicati per l'aliquota del 15 %) sarà stornata affinché l'effetto del Reddito GloBE maggiorato sia neutralizzato nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta.

5. In alternativa, poiché l'attività fiscale differita consentita ai sensi dell'Articolo 9.1.3 è pari al 15 % della plusvalenza regolata dalle disposizioni di cui all'Articolo 9.1.3, la Società C può utilizzare il valore contabile contabilizzato nei rendiconti finanziari delle attività trasferite ai fini del calcolo del Reddito o della Perdita GloBE della Società C.

# 5 Le Imposte integrative minime qualificate nazionali

## 5.1. Le Imposte integrative minime qualificate nazionali

### 5.1.1. Introduzione

1. La definizione di "Imposta integrativa minima qualificata nazionale" (*Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT*), è enunciata all'Articolo 10.1 delle Norme GloBE. La definizione marca una distinzione tra l'Imposta integrativa minima qualificata nazionale (di seguito: QDMTT) e altre imposte minime in quanto prevede che l'imposta minima debba essere applicata e amministrata in maniera compatibile con i risultati previsti dalle Norme GloBE e dai relativi Commentari al fine di aumentare, all'Aliquota minima, gli oneri di imposta applicati dal regime fiscale nazionale al Gruppo multinazionale di imprese in riferimento agli Utili in eccesso (*Excess Profits*) fatturati nella giurisdizione rispetto alla soglia massima prevista (di seguito "Utili in eccesso nazionali"). La definizione vieta altresì la concessione al Gruppo multinazionale di imprese di eventuali vantaggi correlati alle Norme GloBE. Più precisamente, la definizione di QDMTT di cui all'Articolo 10.1 stabilisce che:

*Per Imposta integrativa minima qualificata nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT) si intende un'imposta minima prevista dalla legislazione nazionale di una giurisdizione, la quale:*

- (a) si basa sugli Utili in eccesso delle Entità costitutive situate nella giurisdizione considerata (Utili in eccesso nazionali) determinati secondo un metodo equivalente alle Norme GloBE;*
- (b) è volta ad accrescere l'imposta prevista dalla legislazione nazionale per gli Utili in eccesso nazionali all'Aliquota minima applicabile per la giurisdizione e le Entità costitutive per un dato Esercizio fiscale; e*
- (c) è applicata e amministrata conformemente a quanto previsto nel quadro delle Norme GloBE e dei relativi Commentari, a condizione che la giurisdizione in questione non conceda alcun vantaggio correlato a tali norme.*

*Nel quadro di una QDMTT, il calcolo degli Utili in eccesso nazionali potrà basarsi su un Principio contabile conforme consentito dall'Organismo contabile autorizzato o su un Principio contabile autorizzato aggiustato al fine di evitare Distorsioni significative della concorrenza, piuttosto che sul principio contabile utilizzato nel Bilancio consolidato.*

2. Il Commentario alla definizione di QDMTT precisa che il Quadro di attuazione fornirà ulteriori orientamenti sulle QDMTT e aiuterà le amministrazioni fiscali a determinare se un'imposta minima sia considerata una QDMTT. La presente nota delinea gli orientamenti relativi al concetto di QDMTT che saranno utilizzati per valutare se un'imposta minima soddisfi i requisiti prescritti per qualificarsi come imposta qualificata.

3. Alcuni aspetti e implicazioni di una QDMTT non sono illustrati nei presenti orientamenti. Di conseguenza, il Quadro inclusivo considererà l'opportunità di fornire ulteriori orientamenti sull'impostazione e sul funzionamento di una QDMTT, ivi inclusi gli orientamenti relativi all'aggregazione di profitti e imposte nell'ambito di una QDMTT tenuto conto del quadro giuridico di una giurisdizione e del trattamento dei regimi di neutralità fiscale e dei regimi di distribuzione di cui al Capitolo 7, in particolare del regime delle Entità cosiddette *Flow-through* e delle Entità di investimento, nonché il trattamento delle Entità costitutive apolide. Il Quadro inclusivo intraprenderà ulteriori lavori per lo sviluppo di un regime di protezione, il cosiddetto "Porto sicuro", per una QDMTT.

4. Il Quadro inclusivo elaborerà nel 2023 un processo di revisione multilaterale atto a valutare se l'imposta minima applicata a livello nazionale da una giurisdizione e le relative modalità amministrative producano risultati sufficientemente conformi a quelli perseguiti dalle Norme GloBE affinché l'imposta minima applicata possa essere considerata come una QDMTT. I presenti Orientamenti amministrativi sono intesi ad essere utilizzati per l'elaborazione e l'applicazione di tale processo.

### **5.1.2. Principi guida per la valutazione delle imposte integrative minime qualificate nazionali**

5. Due principi guida sono applicati per determinare se un'imposta minima sia funzionalmente equivalente alle Norme GloBE e, come tale, si qualifichi come QDMTT.

- a. L'imposta minima deve essere compatibile con la concezione alla base delle Norme GloBE; e
- b. L'imposta minima deve produrre dei risultati conformi alle Norme GloBE.

6. Lo status di un'imposta minima come QDMTT deve essere valutato nel contesto del sistema fiscale in vigore e alla luce della necessità di garantire che i risultati prodotti siano compatibili e coerenti con le Norme GloBE e i relativi Commentari. I due requisiti sono illustrati in termini generali nei paragrafi seguenti.

#### *La QDMTT deve essere conforme con la concezione alla base delle Norme GloBE*

7. Per tassare gli Utili in eccesso nazionali in maniera equivalente a quanto previsto dalle Norme GloBE e di aumentare, all'Aliquota minima, la perdita fiscale nazionale imputata a tali Profitti, un'imposta minima deve essere impostata in coerenza con l'impianto delle Norme GloBE avvalendosi di meccanismi sostanzialmente identici a quelli utilizzati per calcolare l'Aliquota effettiva d'imposta e l'Imposta integrativa esigibile in ambito GloBE. L'impostazione dell'imposta minima deve essere sufficientemente simile a quanto prescritto dalle Norme GloBE affinché, per calcolare l'imposta minima, un'Impresa multinazionale possa utilizzare i medesimi dati che utilizza per calcolare la perdita fiscale ai sensi delle Norme GloBE.

8. Il modo più semplice per dimostrare che un'imposta minima è coerente con le Norme GloBE (e che pertanto soddisfa i criteri previsti per essere considerata come QDMTT) richiederebbe alla giurisdizione di riprodurre tutti i requisiti previsti dalle GloBE Norme apportando solo modifiche minori alle norme di imposizione fiscale e alle disposizioni amministrative che definiscono le caratteristiche di tale imposta minima e applicarle esclusivamente alle Entità costitutive nazionali. Tuttavia, tale approccio può richiedere l'elaborazione di disposizioni ridondanti e complesse che non sono necessarie per consentire ad un'imposta minima nazionale di ottenere risultati conformi con le Norme GloBE nella giurisdizione interessata. Ad esempio, le disposizioni di cui all'Articolo 3.2.6 sarebbero verosimilmente irrilevanti in una giurisdizione che non esenta le plusvalenze che derivano dalla vendita di beni immobili.

9. Occorrerà prevedere un certo margine di personalizzazione della QDMTT per adattarla a ciascuna giurisdizione. Qualsiasi digressione dalle Norme GloBE, tuttavia, deve essere giustificata nel contesto del sistema fiscale nazionale della giurisdizione coinvolta e non deve produrre risultati incompatibili con le

Norme GloBE. Qualsiasi valutazione atta a determinare se un'imposta minima si qualifichi come QDMTT richiede, pertanto, un'analisi specifica del singolo caso che tenga conto anche dei risultati ottenuti ai sensi della legislazione nazionale. Nella configurazione di una QDMTT, una giurisdizione vorrà forse considerare come le sue normative fiscali nazionali andranno ad interagire con le diverse disposizioni che regolano la QDMTT e assicurarsi che tali interazioni produrranno dei risultati funzionalmente equivalenti. Le giurisdizioni dovrebbero adoperarsi per garantire che le disposizioni relative alla QDMTT e la relativa interazione con il più ampio quadro legislativo nazionale accrescano la trasparenza e facilitino il processo di revisione multilaterale che consentirà di valutare se tali disposizioni siano funzionalmente equivalenti alle Norme GloBE.

*La QDMTT deve produrre risultati conformi con le Norme GloBE.*

10. Il requisito di produrre risultati conformi con le Norme GloBE e con i relativi Commentari impone di verificare che l'imposta minima determini in maniera attendibile una maggiorazione dell'Imposta integrativa dovuta equivalente all'Imposta integrativa che sarebbe stata applicata in virtù delle Norme GloBE. I divari in termini di risultati osservati tra l'applicazione, rispettivamente, dell'imposta minima e delle Norme GloBE non impediranno di trattare l'imposta come una QDMTT se tali divari producono sistematicamente una maggiorazione dell'imposta dovuta o non producono sistematicamente una diminuzione dell'imposta dovuta rispetto al risultato atteso dall'applicazione delle Norme GloBE e dei relativi Commentari.

### **5.1.3. Orientamenti**

11. Alla luce dei principi generali sopra delineati, il paragrafo 118 del Commentario all'Articolo 10.1 sarà soppresso e sostituito dal testo enunciato qui di seguito.

*Imposta integrativa minima qualificata nazionale (QDMTT)*

118.1 Un'imposta minima esatta a livello nazionale, per essere trattata come Imposta integrativa minima qualificata nazionale (QDMTT), deve essere funzionalmente equivalente a quanto previsto dalle Norme GloBE. Per essere considerata funzionalmente equivalente, un'imposta minima nazionale deve essere applicata e amministrata in maniera tale da produrre – in modo attendibile – dei risultati conformi a quelli prodotti, per la giurisdizione interessata, dall'applicazione delle Norme GloBE e dei relativi Commentari. Più precisamente, per essere considerata funzionalmente equivalente alle Norme GloBE, un'imposta minima deve essere strutturata secondo uno schema coerente con l'impianto delle Norme GloBE e non determinare sistematicamente una maggiorazione dell'Imposta integrativa per la giurisdizione che sia di entità inferiore a quella che sarebbe stata determinata dall'applicazione delle Norme GloBE. La discussione che segue nei paragrafi successivi verte sulla misura nella quale una QDMTT debba conformarsi alle norme stabilite in ciascun Capo delle Norme GloBE – che costituiscono le fondamenta delle Norme GloBE – al fine di pervenire a tale equivalenza funzionale.

## **Capitolo 1. Ambito di applicazione**

*Piccoli Gruppi multinazionali di imprese e Gruppi nazionali*

118.2 Una QDMTT deve essere applicata alle Entità costitutive nazionali dei Gruppi multinazionali di imprese i cui fatturati raggiungono la soglia di 750 milioni di EUR prevista dall'Articolo 1.1 delle Norme GloBE. Tuttavia, conformemente all'approccio comune, l'applicazione di una QDMTT potrebbe essere estesa a gruppi la cui Entità controllante capogruppo ha sede nella giurisdizione ma che non rientrano nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE perché i loro fatturati sono inferiori alla soglia di 750 milioni di EUR. Poiché è

facoltà di una giurisdizione applicare una Regola di inclusione dei redditi (Income Inclusion Rule – IIR) a tali gruppi, essa può altresì applicare la propria QDMTT a tali gruppi. Inoltre, una QDMTT potrebbe essere applicata anche a gruppi puramente nazionali, ossia gruppi che non possiedono filiali o succursali estere. Una QDMTT applicata a gruppi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE non produce effetti tali da determinare che la QDMTT possa non soddisfare il requisito di equivalenza funzionale.

### *Entità costitutive*

118.3 In numerosi casi, le Entità costitutive assoggettate ad imposta ai sensi del diritto nazionale saranno le Entità costitutive situate nella giurisdizione ai sensi delle Norme GloBE. Tuttavia, in alcuni casi un'Entità o una Stabile organizzazione che non è tassata a livello nazionale può essere trattata come Entità costitutiva ai fini delle Norme GloBE. La mancata inclusione dei valori fiscali GloBE di queste Entità nel calcolo dei profitti e nelle imposte e nei conteggi relativi all'Aliquota effettiva d'imposta ai fini della QDMTT potrebbe produrre risultati che assicurano un'equivalenza funzionale.

118.4 Per produrre risultati funzionalmente equivalenti, una QDMTT deve essere applicata alle Entità costitutive di un Gruppo multinazionale di imprese che hanno sede nella giurisdizione conformemente alle Norme GloBE. Ciò significa che:

- a. la definizione di Entità controllante capogruppo, Gruppo multinazionale di imprese, e Entità costitutiva ai fini della QDMTT deve corrispondere alle definizioni di cui alle Norme GloBE; e
- b. ai fini della QDMTT, l'imposta dovuta deve essere calcolata per la giurisdizione tenendo conto dei profitti e delle imposte rilevanti delle Entità costitutive che hanno sede nella giurisdizione come previsto dalle Norme GloBE.

Pertanto, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3.4 delle Norme GloBE, la QDMTT dovrebbe essere calcolata tenendo conto dei redditi e delle imposte rilevanti delle Entità costitutive che hanno sede nella giurisdizione, e solo di tali Entità costitutive. Ad esempio, a meno che le circostanze non determinino l'applicazione dell'articolo 3.4.5, non si dovrebbe tener conto dei valori fiscali GloBE delle Stabili organizzazioni con sede in un'altra giurisdizione, anche laddove la giurisdizione tassi, di norma, l'Entità principale in relazione ai redditi percepiti per il tramite di una Stabile organizzazione estera.

118.5 Sebbene l'imposta debba applicarsi in relazione all'insieme delle Entità costitutive rilevanti, non è necessario applicare l'imposta a delle Entità che non sarebbero altrimenti soggette ad imposizione secondo le leggi in vigore nella giurisdizione. Per contro, l'onere di imposta può essere applicato a una o più Entità costitutive altrimenti assoggettate all'imposta in virtù della legislazione in vigore nella giurisdizione. Al fine di ridurre gli oneri di adempimento fiscale per il Gruppo multinazionale di imprese, una QDMTT potrebbe essere concepita in maniera tale che l'intera imposta sia imputata ad una singola Entità costitutiva di un Gruppo multinazionale di imprese assoggettato ad imposizione fiscale secondo la legislazione in vigore nella giurisdizione, sebbene anche altre Entità costitutive nel medesimo Gruppo multinazionale di imprese siano soggette a imposizione secondo la legislazione della giurisdizione. Si veda la discussione sulle Disposizioni in materia di imposizione fiscale delineata nei paragrafi successivi.

### *Entità costitutive a partecipazione minoritaria (MOCE)*

118.6 Le Entità costitutive a partecipazione minoritaria (Minority Owned Constituent Entities - MOCEs) sono soggette a un trattamento fiscale speciale ai sensi delle Norme GloBE. Sebbene si tratti di Entità costitutive, esse sono distinte dalle altre Entità costitutive nella giurisdizione; inoltre, la loro Aliquota effettiva d'imposta e la loro Imposta integrativa sono

calcolate separatamente. Il fatto che l'Aliquota effettiva d'imposta e l'Imposta integrativa siano applicate separatamente produrrà spesso un risultato diverso da quello altrimenti derivante da un conteggio congiunto – ossia il conteggio unificato basato sui profitti e sulle imposte rilevanti di tutte le Entità costitutive nella giurisdizione. Pertanto, per assicurare un'equivalenza funzionale, è opportuno determinare, ai fini di una QDMTT, un importo separato rispettivamente per l'Aliquota effettiva d'imposta e l'Imposta integrativa in relazione alle Entità costitutive a partecipazione minoritaria.

### *Joint Venture*

118.7 Ai sensi dell'Articolo 6.4, l'Aliquota effettiva d'imposta e l'Imposta integrativa per le Joint Venture (JV) e le loro filiali con sede in ciascuna giurisdizione sono calcolate separatamente rispetto all'Aliquota effettiva d'imposta e all'Imposta integrativa delle Entità costitutive nella medesima giurisdizione. Poiché i risultati di questi conteggi possono essere diversi da quelli risultanti da un conteggio congiunto dell'Aliquota effettiva d'imposta e dell'Imposta integrativa, anche gli importi relativi all'Aliquota effettiva d'imposta e all'Imposta integrativa per le Joint Venture (JV) e le filiali di Joint Venture con sede nella giurisdizione devono essere determinati separatamente per pervenire all'equivalenza funzionale rispetto alle Norme GloBE.

118.8 Le Norme GloBE non prevedono l'applicazione dell'Imposta integrativa alle Joint Venture e alle loro filiali, ma impongono piuttosto al Gruppo multinazionale di imprese di imputare tale Imposta integrativa a una delle sue Entità costitutive in virtù della summenzionata IIR (Regola di inclusione del reddito) o della Regola sui profitti a bassa imposizione (UnderTaxed Profit Rule – UTPR). Analogamente, le giurisdizioni che hanno introdotto una QDMTT potrebbero stabilire di non imporre il pagamento di questa imposta alle Joint Venture e alle loro filiali con sede nella giurisdizione (e l'eventuale Imposta integrativa calcolata per tali Joint Venture e le loro filiali sarà soggetta ai requisiti imposti dalle Norme GloBE). In alternativa, una giurisdizione potrebbe imporre il pagamento dell'imposta connessa alla QDMTT calcolata per le Joint Venture e le loro filiali a un'altra Entità costitutiva del Gruppo multinazionale di imprese con sede nella giurisdizione.

### **Capitolo 2. Disposizioni in materia di imposizione fiscale: soggetti obbligati**

118.9 Le disposizioni in materia di imposizione fiscale di cui all'Articolo 2 non sono consone a una QDMTT perché l'IIR e l'UTPR si applicano primariamente ai profitti delle Entità costitutive estere. Al contrario, la QDMTT si applica esclusivamente alle Entità costitutive nazionali. Pertanto, in sostituzione delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sarà opportuno applicare, ai fini di una QDMTT, un'Imposta integrativa a una o più Entità costitutive nazionali in relazione agli Utili in eccesso di tutte le Entità costitutive nazionali complessivamente, ivi inclusa l'Entità controllante nazionale.

118.10 L'Imposta integrativa a livello di giurisdizione che è soggetta alla QDMTT è basata sull'intero importo dell'Imposta integrativa giurisdizionale calcolata ai sensi dell'Articolo 5.2.3 delle Norme GloBE, indipendentemente dalle Partecipazioni detenute dalle Entità controllanti del Gruppo multinazionale di imprese nelle Entità costitutive con sede nella giurisdizione che applica la QDMTT. In alcune situazioni, l'applicazione dell'intero importo d'Imposta integrativa previsto dalla giurisdizione ai fini di una QDMTT comporterà un'imposizione fiscale maggiore rispetto a quello che sarebbe altrimenti stato imposto ai sensi delle Norme GloBE. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, laddove il Gruppo multinazionale di imprese sia assoggettato a un'IIR qualificata per le Entità costitutive con sede nella giurisdizione che applica la QDMTT e nella quale l'Entità controllante che impone l'IIR non detiene il 100 % delle Partecipazioni in tali Entità costitutive. È facoltà delle giurisdizioni scegliere di imporre norme che prevedono di applicare la loro QDMTT ai soli Gruppi nei quali tutte le Entità costitutive con sede in quella giurisdizione sono interamente

(100 %) di proprietà di un'Entità controllante capogruppo o di un'Entità controllante parzialmente partecipata per l'intero Esercizio fiscale.

118.11 Il presente orientamento non richiede che la perdita fiscale derivante dalla QDMTT sia imputata a una o più Entità costitutive secondo delle modalità precise, purché l'intera perdita fiscale sia applicata a una o più Entità costitutive soggette ad imposizione fiscale nella giurisdizione. L'imposta dovuta in relazione alla QDMTT riduce (o elimina) l'Imposta integrativa GloBE per l'intera giurisdizione. Ove, successivamente alla detrazione della QDMTT, sussista un certo saldo di Imposta integrativa GloBE, tale importo è ripartito tra le Entità costitutive conformemente alle Norme GloBE, anche ai sensi delle disposizioni di cui agli Articoli 5.2.4 e 5.2.5. Pertanto, non è necessario applicare sia l'Imposta integrativa derivante dall'IIR sia l'imposta dovuta ai sensi della QDMTT per ciascuna Entità, e poi detrarre l'importo relativo alla QDMTT imputata a un'Entità dall'Imposta integrativa derivante dall'IIR applicata all'Entità.

118.12 In sede di elaborazione delle disposizioni di imposizione fiscale che regolano una QDMTT, le singole giurisdizioni dovrebbero garantire che nel loro territorio la responsabilità giuridica dell'imposta sia attribuita ad almeno un'Entità costitutiva. Ad esempio, una giurisdizione potrebbe imporre una responsabilità solidale relativa alla QDMTT a tutte le Entità costitutive nazionali e riscuotere tali importi da qualsiasi delle Entità costitutive senza influire sul risultato ai sensi delle Norme GloBE. In altri casi, tuttavia, la legislazione di una giurisdizione potrebbe non consentire l'applicazione dell'imposta ad una delle Entità in considerazione della bassa tassazione media delle altre Entità. In tal caso, la giurisdizione dovrebbe imputare la perdita fiscale relativa alla QDMTT in funzione di criteri conformi al suo quadro giuridico nazionale. Il Quadro inclusivo prevede la possibilità di fornire ulteriori orientamenti in relazione alla ripartizione della perdita fiscale dovuta ai sensi della QDMTT tra le Entità costitutive, ove ciò sia necessario per il corretto funzionamento delle Norme GloBE.

118.13 Infine, la definizione di QDMTT vieta alla giurisdizione di concedere eventuali vantaggi connessi alla QDMTT o alle Norme GloBE. Sarebbe opportuno determinare se tali vantaggi siano stati concessi a seguito di una valutazione conforme ad una valutazione equivalente effettuata in merito ad una regola di tipo IIR o UTPR qualificata e impedire che la QDMTT sia rimborsata direttamente o indirettamente al Gruppo multinazionale di imprese. Il credito o il rimborso di un'imposta pagata nell'ambito di un regime fiscale che soddisfa la definizione di QDMTT di cui al Capo 10 delle Norme GloBE non sarà considerato come la concessione di un vantaggio che potrebbe impedire a questa imposta di configurarsi come QDMTT. Il Quadro inclusivo considererà la possibilità di elaborare ulteriori orientamenti in relazione all'individuazione dei vantaggi connessi alla QDMTT.

### Capitolo 3. Reddito o Perdita GloBE

#### *Principio contabile*

118.14 La definizione di QDMTT prevede che una giurisdizione possa imporre che il reddito o la perdita per la giurisdizione siano calcolati applicando un Principio contabile autorizzato che differisce da quello utilizzato nei Bilanci consolidati. Questa parte della definizione riconosce che l'autorità fiscale locale avrebbe probabilmente maggiore familiarità con i principi di contabili conformi nella giurisdizione rispetto a quelli applicati da un'Entità controllante capogruppo con sede in un'altra giurisdizione. La giurisdizione può, certamente, richiedere o permettere il calcolo del reddito o della perdita in base al principio contabile utilizzato nella redazione dei bilanci consolidati.

118.15 La definizione di QDMTT consente il ricorso ad un Principio contabile conforme o di un Principio contabile autorizzato che non costituisce un Principio contabile conforme ma è oggetto di aggiustamenti, come necessario, per prevenire Distorsioni significative della

concorrenza. Il Quadro inclusivo potrebbe ritenere che una definizione più solida di Distorsione significativa della concorrenza sia necessaria laddove l'utilizzo di un Principio contabile autorizzato che non sia un Principio conforme sia consentito ai fini di una QDMTT. La soglia atta a prevenire Distorsioni significative della concorrenza ammonta a 75 milioni di EUR per ciascun Esercizio fiscale per l'intero Gruppo multinazionale di imprese. Tale soglia è stabilita partendo dal principio che il Bilancio consolidato sarebbe stato interamente elaborato conformemente al particolare principio contabile. Pertanto, tale soglia non dovrebbe essere applicata nel contesto di una QDMTT imputabile a un'unica giurisdizione e il Quadro inclusivo valuterà la possibilità di fornire ulteriori orientamenti sulla determinazione di una soglia più bassa che consenta di ottenere risultati conformi con le Norme GloBE. Ad esempio, il Quadro inclusivo potrebbe esaminare se l'entità della soglia possa essere adattata alla giurisdizione coinvolta in base all'importo del fatturato del Gruppo multinazionale di imprese in quella giurisdizione.

### *Valuta locale versus valuta di dichiarazione*

118.16 Le perdite derivanti da una QDMTT saranno pagate in valuta locale. Ciò suggerisce che i relativi conteggi dovrebbero essere effettuati in valuta locale o in conformità con le ordinarie norme fiscali della giurisdizione per la relativa conversione in valuta estera. Tuttavia, le Norme GloBE non richiedono al Gruppo multinazionale di imprese di calcolare l'Imposta integrativa per una giurisdizione nella valuta di detta giurisdizione. Pertanto, se la giurisdizione richiede il conteggio della QDMTT su base diversa, ciò potrebbe, come illustrato in seguito, produrre risultati che differiscono su base annuale dalle Norme GloBE.

118.17 I Principi contabili autorizzati consentono ai Gruppi multinazionali di imprese di utilizzare, a scelta, uno dei due metodi per convertire le operazioni effettuate dalla valuta funzionale locale alla valuta utilizzata in sede di dichiarazione dalle Società controllate estere. Secondo il primo dei due metodi, le operazioni effettuate in valuta funzionale locale sono al contempo convertite e riportate nei rendiconti finanziari nella valuta utilizzata in sede di dichiarazione. Secondo l'altro metodo, le operazioni sono registrate nei rendiconti finanziari nella valuta funzionale e convertite nella valuta utilizzata in sede di dichiarazione dalle Società controllate estere nella fase di consolidamento. I risultati del calcolo del reddito o della perdita di un'Entità costitutiva utilizzando questi diversi metodi saranno gli stessi nel tempo, ma potranno differire da un anno all'altro. Tuttavia, nessuno dei due metodi sarà costantemente più favorevole o meno favorevole per il Gruppo multinazionale di imprese considerata la non prevedibilità dei movimenti valutari. Determinare gli importi finanziari pertinenti ai fini delle Norme GloBE e della QDMTT utilizzando metodi diversi di conversione valutaria sarebbe complesso e oneroso; inoltre, poiché i conteggi che non sono conformi col criterio contabile utilizzato dal Gruppo multinazionale di imprese non sarebbero soggetti alle normali procedure di revisione della contabilità, ne deriverebbero esiti meno attendibili. La determinazione di tali importi secondo le norme di conversione in valute estere previste dalle norme fiscali locali sarebbe altrettanto complessa e produrrebbe sovente dei risultati divergenti.

118.18 Per garantire risultati funzionalmente equivalenti, i calcoli sottostanti dovrebbero essere basati sul metodo di conversione della valuta utilizzata per la Dichiarazione di informazioni GloBE. Poiché l'utilizzo dei diversi metodi di conversione valutaria può produrre risultati differenti di anno in anno, l'unico modo per garantire l'equivalenza funzionale su base annuale consiste nell'utilizzare il medesimo metodo sia per i conteggi ai fini delle Norme GloBE sia per il conteggio della QDMTT. In tal modo si agevolerà altresì la disciplina e l'amministrazione della QDMTT.

118.19 Ciò non implica, tuttavia, che la dichiarazione relativa alla QDMTT debba essere predisposta utilizzando la valuta indicata nella Dichiarazione di informazioni GloBE. Una giurisdizione può imporre al Gruppo multinazionale di imprese di convertire le cifre riportate nella Dichiarazione di Informazioni GloBE nella valuta locale applicando un unico tasso di conversione

ai fini della predisposizione della dichiarazione relativa alla QDMTT. Tuttavia, in tali casi, le cifre contabili che devono essere convertite sono quelle riportate nella Dichiarazione di informazioni GloBE, con possibili implicazioni in termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa alla QDMTT.

### *Differenze permanenti*

118.20 I conteggi relativi a redditi e imposte in genere devono rispecchiare quanto previsto dalle Norme GloBE al fine di garantire un'equivalenza funzionale. La "personalizzazione" della QDMTT è consentita, tuttavia, in due casi. In primo luogo, è autorizzabile per rendere la QDMTT più restrittiva rispetto alle Norme GloBE laddove l'applicazione di misure più rigorose sia compatibile con le norme fiscali locali. Ad esempio, una giurisdizione che non consente di dedurre dall'Imposta sul reddito delle società ammende e sanzioni per qualsiasi importo può applicare il medesimo criterio anche in riferimento alla QDMTT. Poiché le Norme GloBE vietano soltanto la deduzione di ammende e sanzioni superiori a 50 000 EUR, tale differenza non si tradurrà in una QDMTT di importo inferiore all'Imposta integrativa prevista delle Norme GloBE. D'altra parte, consentire la contabilizzazione di esborsi per ammende e sanzioni di importo superiore a 50 000 EUR non produrrà risultati funzionalmente equivalenti.

118.21 In secondo luogo, una giurisdizione non è tenuta ad integrare gli aggiustamenti di cui al Capitolo 3 che non sono rilevanti nel contesto del suo sistema fiscale nazionale. Alcune Norme GloBE perseguono lo scopo di portare il Reddito o la Perdita GloBE di un Gruppo multinazionale di imprese in linea con i suoi calcoli del reddito imponibile localmente. Un buon esempio di ciò è rappresentato dalla possibilità di contabilizzare, tra le spese, l'importo della remunerazione sotto forma di azioni la cui detrazione fiscale sia autorizzata. Tale opzione è concessa perché alcune giurisdizioni autorizzano la contabilizzazione come spesa della remunerazione sotto forma di azioni sulla base del valore alla data dell'Esercizio nel quale viene esercitata l'opzione piuttosto che sul valore atteso nel momento in cui è concesso il vantaggio dell'opzione. Tuttavia, se la giurisdizione autorizza la contabilizzazione come spesa della remunerazione sotto forma di azioni solo per l'importo consentito ai fini contabili, non è necessario alcun aggiustamento per assicurare l'allineamento tra Reddito GloBE e il reddito imponibile.

### *Reddito di una Stabile organizzazione*

118.22 Sebbene una giurisdizione possa disporre di un regime fiscale applicato alle filiali di impresa assoggettabili, il reddito o la perdita di una Stabile organizzazione estera deve essere escluso/a dal reddito o dalla perdita dell'Entità principale ai fini della QDMTT, conformemente alle norme enunciate all'Articolo 3.4, affinché la QDMTT possa essere considerata come funzionalmente equivalente. Gli eventuali redditi di una Stabile organizzazione assoggettata ad una bassa tassazione sarà imponibile alla QDMTT della giurisdizione in cui ha sede la Stabile organizzazione (come determinato ai sensi dell'Articolo 10.3) o conformemente alle Norme GloBE. In linea con e in base ai principi delle Norme GloBE, il Quadro Inclusivo considererà la possibilità di fornire ulteriori orientamenti sull'imputazione del reddito alle Stabili organizzazioni ai fini di una QDMTT in particolari circostanze (ad esempio, nel caso di Stabili organizzazioni apolide o Entità ibride inverse).

### *Reddito di un'Entità fiscalmente trasparente*

118.23 Ai sensi delle Norme GloBE, i redditi di un'Entità fiscalmente trasparente sono imputati alla sua Entità costitutiva-proprietaria o ad una Stabile Organizzazione. Un'Entità costitutiva-proprietaria può avere sede in una giurisdizione diversa da quella in cui l'Entità fiscalmente trasparente viene costituita.

118.24 Al fine di assicurare un'equivalenza funzionale, il reddito e le imposte di un'Entità fiscalmente trasparente nazionale devono essere attribuiti, ai fini della QDMTT, a un'Entità costitutiva-proprietaria o a una Stabile organizzazione con sede nella giurisdizione, conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 3.5. Analogamente, sarebbe opportuno escludere, ai fini della QDMTT, il reddito di un'Entità fiscalmente trasparente attribuito a un'Entità costitutiva-proprietaria estera ai sensi delle Norme GloBE. In assenza di tali disposizioni, i conteggi relativi all'Aliquota effettiva d'imposta e all'Imposta integrativa per la giurisdizione produrranno sistematicamente dei risultati diversi e la QDMTT non sarà funzionalmente equivalente alle Norme GloBE.

118.25 Un'Entità controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity - UPE*) fiscalmente trasparente ha sede nella giurisdizione in cui è stata costituita ai sensi dell'Articolo 10.3 delle Norme GloBE. Ai fini di una QDMTT, occorre necessariamente integrare il reddito e le imposte di un'Entità controllante capogruppo fiscalmente trasparente nei conteggi pertinenti se essa ha sede nella giurisdizione, a meno che la QDMTT non sia regolata da una disposizione equivalente all'Articolo 7.1. Si veda l'approfondimento sulle Entità controllanti capogruppo fiscalmente trasparenti. Tuttavia, laddove l'Entità costitutiva di massimo livello nella giurisdizione sia un'Entità fiscalmente trasparente, i suoi redditi e le sue imposte possono essere attribuiti a un'Entità costitutiva-proprietaria estera ai sensi dell'Articolo 3.5. In tali casi, ai fini della QDMTT occorre necessariamente escludere dai conteggi i redditi e le imposte dell'Entità fiscalmente trasparente.

#### **Capitolo 4. Imposte rilevanti aggiustate**

##### *Norma generale*

118.26 Affinché l'Aliquota effettiva d'imposta calcolata ai fini della QDMTT sia funzionalmente equivalente all'Aliquota effettiva d'imposta ai sensi delle Norme GloBE per la data giurisdizione, l'importo aggiustato delle Imposte rilevanti deve essere determinato secondo modalità identiche o più restrittive. In altre parole, la gamma di imposte considerate nei conteggi atti a calcolare le Imposte rilevanti deve essere uguale o più limitato, tranne che nei casi discussi di seguito. Ciò significa altresì che le norme di contabilizzazione delle imposte differite utilizzate per calcolare la QDMTT della giurisdizione devono essere conformi alle Norme GloBE enunciate all'Articolo 4.4.

118.27 Non è necessario, tuttavia, esercitare una Scelta legata a una Perdita GloBE in merito a una QDMTT, così come previsto dall'Articolo 4.5. Il requisito di una tale Opzione di scelta riguarda primariamente le giurisdizioni che non dispongono di alcun regime fiscale o che non autorizzano il riporto delle perdite negli Esercizi successivi. Una giurisdizione dotata di un regime fiscale che consente il riporto delle perdite può applicare le disposizioni di cui all'Articolo 4.4 al fine di pervenire ad un'equivalenza funzionale alle Norme GloBE. Anche una giurisdizione che non dispone di un sistema fiscale o di un regime che consente il riporto delle perdite può prevedere un'Opzione di scelta in relazione ad una Perdita GloBE; tuttavia, non sarebbe tenuta a prevedere un'Opzione in relazione alla QDMTT affinché questa sia funzionalmente equivalente. In effetti, l'assenza di un'Opzione legata ad una Perdita GloBE costituirebbe una restrizione che si tradurrebbe immancabilmente in un'Imposta integrativa di importo più elevato rispetto a quello che risulterebbe dal calcolo effettuato ai sensi delle Norme GloBE.

##### *Imposte transfrontaliere escluse dalle Imposte rilevanti in capo agli azionisti o all'Entità principale*

118.28 Le imposte pagate o dovute dalle Entità costitutive nazionali in merito ai redditi delle Entità costitutive estere nell'ambito dei loro regimi applicabili alle Società estere controllate

e alle loro filiali soggette a tassazione devono essere escluse dal conteggio della QDMTT. Le imposte in capo all'Entità principale imputate alla sua Stabile organizzazione estera sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Articolo 4.3.2 lettera a). Inoltre, le imposte trattate come Imposte rilevanti in capo all'Entità principale ai sensi dell'Articolo 4.3.4 devono essere attribuite all'Entità principale nell'ambito ai fini di una QDMTT. Le imposte imputate all'Entità costitutiva-proprietaria delle Società controllate estere non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 4.3.2 lettera c). Poiché queste imposte sono applicate ai redditi delle Entità costitutive con sede in un'altra giurisdizione ai sensi delle Norme GloBE, esse non possono essere considerate nel calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'azionista o dell'Entità Principale conformemente alle Norme GloBE. La medesima regola deve essere applicata in riferimento a una QDMTT al fine di evitare disallineamenti (e la doppia contabilizzazione) nel computo di imposte e redditi. Le Norme GloBE prevedono un'eccezione a questo principio in riferimento alle imposte transnazionali sui redditi passivi che eccedono l'importo imputabile alla Società controllante estera o all'Entità ibrida ai sensi dell'Articolo 4.3.3. È possibile, nell'ambito di una QDMTT, optare per il Regime GloBE applicabile a queste imposte e attribuirle alla giurisdizione dell'Entità costitutiva-proprietaria.

118.29 In alternativa, una giurisdizione può ritenere che la determinazione dell'importo dell'imposta nazionale dovuta in relazione al reddito passivo estero costituisca un'ulteriore e inutile complicazione e può preferire escludere tutte le imposte applicate sui profitti di una Società controllata estera o di un'Entità ibrida estera dal calcolo delle imposte rilevanti aggiustate ai fini della QDMTT. L'utilizzo di tale metodo aumenterebbe, in linea di principio, la probabilità che sia applicata una perdita fiscale ai fini della QDMTT e non produrrebbe risultati sistematicamente inferiori all'imposizione fiscale che deriverebbe ai sensi delle Norme GloBE. Pertanto, tale alternativa sarebbe funzionalmente equivalente.

#### *Imposte transfrontaliere imputabili a Società estere controllate o a Stabili organizzazioni*

118.30 Le imposte pagate o dovute da un'Entità costitutiva-proprietaria in virtù di un regime fiscale applicabile alle Società controllanti estere che sono attribuibili a un'Entità costitutiva nazionale ai sensi dell'Articolo 4.3.2 lettera c) delle Norme GloBE, nonché le imposte pagate o dovute da un'Entità principale attribuibili ai sensi dell'Articolo 4.3.2 lettera a) a una Stabile organizzazione ubicata nella giurisdizione, devono essere escluse dal calcolo della QDMTT. L'esclusione di queste imposte in capo alle Società controllante estere e alle Stabili organizzazioni semplifica il calcolo della QDMTT ed evita di dover comunicare i complessi calcoli che sono talvolta necessari per attribuire alla giurisdizione che applica la QDMTT le imposte sulle Società controllanti estere ai sensi dell'Articolo 4.3.2 lettera c). Inoltre, uno speciale meccanismo di gerarchizzazione delle regole consente di assegnare i diritti di imposizione primaria alla giurisdizione che applica la QDMTT in relazione alle Entità costitutive. Se il meccanismo di gerarchizzazione delle norme fosse stato invertito, con conseguente applicazione dell'onere dell'imposta alle Società controllanti estere o alle Stabili organizzazioni in relazione alla QDMTT, sarebbero stati necessari ulteriori conteggi per garantire che l'importo della QDMTT non fosse inferiore all'Aliquota minima. Nello specifico, se la QDMTT fosse imputata su un'imposta applicata alle Società estere controllate o alle Stabili organizzazioni dalla giurisdizione dell'Entità controllante o dell'Entità principale, l'eventuale imputazione di tale imposta sulle Società estere controllate o sulle Stabili organizzazioni avrebbe l'effetto di complicare il calcolo dell'importo esatto della QDMTT, a causa dell'interazione tra i due meccanismi di imputazione. L'esclusione dei crediti di imposta sulle Società estere controllate o sulle Stabili organizzazioni dai calcoli della QDMTT in pratica consente di evitare l'insorgere di tale problema. Il Quadro inclusivo monitorerà l'interazione tra i regimi fiscali applicabili alla QDMTT, alle Società controllate estere e alle loro filiali assoggettabili al fine di garantire che tale interazione produca i risultati auspicati dalle Norme

GloBE. Il Quadro inclusivo, inoltre, in futuro potrebbe prevedere l'applicazione di soluzioni atte a risolvere eventuali problematiche.

### *Le imposte GloBE*

118.31 La definizione di Imposte rilevanti esclude le imposte dovute in virtù dell'applicazione di un'IIR qualificata e di una UTPR qualificata. Tali eccezioni sono necessarie nel contesto della QDMTT solo ove sia possibile che la giurisdizione stessa applichi un'IIR o un'UTPR che consente di imputare un'imposta allo stesso Gruppo multinazionale di imprese. La disposizione è volta a stabilire una gerarchia precisa in base alla quale la QDMTT è applicata primariamente all'IIR e all'UTPR conformemente alle Norme GloBE. A tal fine, il calcolo dell'Imposta integrativa nell'ambito di regimi di tipo IIR e UTPR tiene conto della QDMTT. Per contro, le Regole di tipo IIR e UTPR devono essere escluse dal calcolo dell'Imposta integrativa ai fini della QDMTT. Ad esempio, se la giurisdizione applica un regime di tipo UTPR e alle Entità costitutive nella giurisdizione sono negate detrazioni affinché la giurisdizione possa riscuotere la sua quota di Imposta integrativa imputabile ai sensi di un'UTPR, l'onere d'imposta derivante dall'UTPR non può essere trattato come un'Imposta rilevante in virtù della QDMTT. Ove una giurisdizione non applichi né un'IIR né un'UTPR, le imposte versate conformemente alle Norme GloBE non dovranno essere escluse dalla definizione di Imposte rilevanti ai fini della QDMTT. Tuttavia, il monitoraggio costante della QDMTT di una giurisdizione dovrebbe stabilire se questa abbia effettivamente adottato le Norme GloBE e, in caso affermativo, se abbia anche modificato la sua definizione di Imposte rilevanti in relazione alla QDMTT.

### *Conformità tra l'Articolo 4.1.5 relativo alla QDMTT e le disposizioni di cui all'Articolo 4.1.5 delle Norme GloBE*

118.32 Per essere considerata funzionalmente equivalente, una QDMTT deve comportare una disposizione equivalente all'Articolo 4.1.5. Un articolo relativo alla QDMTT equivalente all'Articolo 4.1.5 delle Norme GloBE deve essere concepito in modo da tener conto di qualsiasi eventuale imposta calcolata ai sensi del medesimo Articolo e secondo le medesime modalità dell'Imposta integrativa corrispondente ai sensi delle Norme GloBE, ivi inclusi gli orientamenti amministrativi relativi al Riporto dell'eccedenza dell'onere di imposta negativo.

## **Capitolo 5. Calcolo dell'Imposta integrativa**

### *Aggregazione giurisdizionale*

118.33 In linea generale l'Imposta integrativa è calcolata a livello dell'intera giurisdizione, escludendo tuttavia i redditi e le imposte delle Entità di investimento, delle *Joint Venture*, e delle Entità costitutive partecipate in via minoritaria. Per produrre risultati funzionalmente equivalenti, l'Aliquota effettiva d'imposta e le Imposte integrative di queste varie categorie di Entità devono essere calcolate separatamente in merito alla QDMTT, come discusso in altre sezioni del presente Commentario. Ai fini della QDMTT, tuttavia, una giurisdizione potrebbe essere assoggettata a restrizioni più rigorose in materia di aggregazione dei redditi e delle imposte tra le Entità costitutive ordinarie situate nella giurisdizione, a condizione che tali restrizioni producano risultati funzionalmente equivalenti a quelli previsti dalle Norme GloBE.

### *Formula di calcolo dell'Imposta integrativa*

118.34 L'Articolo 5.2.3 delle Norme GloBE enuncia la formula di calcolo dell'Imposta integrativa conformemente alle Norme GloBE. La formula consiste nel detrarre l'imposta pagata in virtù di una QDMTT dall'Imposta integrativa corrente dovuta ai sensi delle Norme GloBE. La

formula deve essere modificata ai fini della QDMTT così da eliminare tale l'importo detratto, altrimenti il conteggio sarà nullo. L'Imposta integrativa esigibile ai sensi della QDMTT deve essere determinata moltiplicando il reddito ai fini della QDMTT per l'aliquota dell'Imposta integrativa della giurisdizione e poi sommando l'eventuale Imposta integrativa ai fini della QDMTT dovuta nella data giurisdizione.

118.35 Ai fini della QDMTT è necessario che l'Imposta integrativa calcolata in virtù di una disposizione equivalente all'Articolo 5.2.3 ad un'aliquota superiore all'Aliquota minima sia considerata dalla/e Entità costitutiva/e pertinente/i nello stesso momento e secondo le stesse modalità applicate a tale Imposta integrativa ai sensi delle Norme GloBE. Ne consegue che l'imposta in eccesso non può essere differita o contabilizzata come riduzione in riferimento a Esercizi fiscali pregressi.

#### *Esclusione dei redditi in base alla sostanza*

118.36 Ai fini dell'Articolo 10.1, una QDMTT designa un'imposta atta ad accrescere, in virtù della legislazione nazionale in vigore, l'imposta dovuta sugli Utili in eccesso nazionali. Conformemente alle Norme GloBE, gli Utili in eccesso corrispondono generalmente all'importo degli utili superiori alla soglia relativa al Regime di Esclusione dei redditi in base alla sostanza di cui all'Articolo 5.4. Tale Esclusione può essere pari a zero a seconda delle circostanze ed è facoltà del Gruppo decidere di non applicarla in una data giurisdizione. Un'imposta minima che non prevede alcuna eccezione basata su criteri legati alla sostanza o che ne prevede una meno generosa rispetto all'Esclusione dei redditi in base alla sostanza sarà funzionalmente equivalente alle disposizioni di cui alle Norme GloBE.

118.37 Non è necessario prevedere il *carve-out* (esclusione) della sostanza economica ai fini della QDMTT. Tuttavia, ove prevista, tale esclusione non deve avere entità superiore ai fattori relativi alla sostanza enunciati nel regime di Esclusione dei redditi in base alla sostanza (attività materiali e spese salariali). L'ambito e l'entità delle attività materiali e delle spese salariali non devono essere superiori a quanto previsto dalle GloBE Norme al fine di garantire risultati funzionalmente equivalenti. Tuttavia, l'esclusione relativa alla QDMTT potrebbe prevedere una percentuale applicabile inferiore a quanto previsto dalle Norme GloBE. Ad esempio, una giurisdizione potrebbe intendere autorizzare un'esclusione basata solo sul 5 % delle attività materiali nella giurisdizione o sul 3 % delle attività materiali e delle spese salariali. Analogamente, una giurisdizione può decidere di non applicare le percentuali previste all'Articolo 9.2 durante la fase di transizione. Tuttavia, la percentuale applicabile per l'esclusione l'eccezione non può superare le percentuali previste dalle Norme GloBE (ivi incluse le percentuali applicabili durante il periodo di transizione) ed essere comunque considerata funzionalmente equivalente.

#### *Aliquota fiscale*

118.38 Per essere funzionalmente equivalente, l'aliquota fiscale applicabile in relazione alla QDMTT deve essere pari o superiore all'Aliquota minima. In caso contrario, l'imposta applicata sarebbe sistematicamente inferiore all'Imposta integrativa calcolata conformemente alle Norme GloBE.

#### *Esclusione de minimis*

118.39 Per essere considerata funzionalmente equivalente alle Norme GloBE, non è necessario che un regime di QDMTT preveda un'Esclusione de minimis ai sensi dell'Articolo 5.5. Tuttavia, se la QDMTT prevede un'Esclusione de minimis, essa si basa su indicatori quali le Entrate medie, il Reddito medio o la Perdita media, e le relative soglie possono essere uguali o

inferiori a quelle previste all'Articolo 5.5.1. L'opzione esercitata in virtù di questo articolo sarà di durata annuale.

### **Capitolo 6. Riorganizzazioni di impresa e strutture proprietarie**

118.40 Il Capitolo 6 enuncia le norme relative alle riorganizzazioni di impresa. Tali disposizioni sono volte ad armonizzare le Norme GloBE con il regime comune applicabile in materia di riorganizzazione fiscale. Affinché la QDMTT sia considerata funzionalmente equivalente, delle disposizioni analoghe a quelle enunciate nel Capitolo 6 devono essere previste nella misura necessaria per conformarsi alle norme in materia di riorganizzazione fiscale in vigore nella giurisdizione. Ad esempio, se il normale regime di imposta sul reddito delle società applicabile in una giurisdizione non prevede norme di differimento fiscale per le riorganizzazioni di impresa, non è necessario che la giurisdizione interessata si doti di norme applicabili alle Riorganizzazioni GloBE. Analogamente, se non ha adottato una norma che consente l'esercizio di un'opzione ai sensi dell'Articolo 6.3.4 o se non consente la costituzione di Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla, una giurisdizione non è tenuta a porre in essere norme allineate a quelle previste dagli Articoli 6.3.4 o 6.5. D'altra parte, la giurisdizione dovrà adottare una norma analoga a quella enunciata all'Articolo 6.2.1 che impone che il Reddito GloBE del soggetto obiettivo sia determinato utilizzando il valore contabile storico delle attività e delle passività. Inoltre, sarà necessario che la giurisdizione adotti una norma simile a quella prevista dall'Articolo 6.3.1 richiedendo la contabilizzazione delle plusvalenze o delle minusvalenze al momento del trasferimento di attività tra Entità costitutive situate nella giurisdizione.

### **Capitolo 8. Amministrazione**

#### *Obblighi di dichiarazione*

118.41 Ai sensi delle Norme GloBE, gli obblighi di dichiarazione di cui all'Articolo 8 prevedono la presentazione di una Dichiarazione di informazioni GloBE entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'Esercizio fiscale oggetto di dichiarazione per il Gruppo multinazionale di imprese. La Dichiarazione di informazioni GloBE è intesa come un modello standard che include le informazioni sul Gruppo multinazionale di imprese necessarie per stabilire i conteggi e le imposte dovute ai sensi delle Norme GloBE, ove applicabili.

118.42 Come si è visto in precedenza, una QDMTT deve consentire di ottenere risultati analoghi a quelli ottenuti in virtù delle Norme GloBE, senza che, per pervenire a tale risultato, sia necessario applicare le Norme GloBE in extenso. Tuttavia, al fine di garantire coordinamento e trasparenza, la QDMTT deve essere concepita in modo tale da essere funzionalmente equivalente alle Norme GloBE, affinché sia possibile calcolarne l'importo utilizzando i dati richiesti per conteggiare l'imposta dovuta ai sensi delle Norme GloBE. L'utilizzo di dati equivalenti ai fini del conteggio della QDMTT e dell'imposta dovuta ai sensi delle Norme GloBE aiuterà i Gruppi multinazionali di imprese ad adempiere ai loro obblighi fiscali e contribuirà ad assicurare il coordinamento e la fiducia reciproca tra le giurisdizioni. Il Quadro inclusivo considererà la possibilità di elaborare ulteriori orientamenti in materia di raccolta e comunicazione di informazioni in relazione alla QDMTT nel contesto dell'elaborazione della Dichiarazione di informazioni GloBE.

118.43 L'Articolo 5.2.3 delle Norme GloBE consente una riduzione dell'Imposta integrativa dovuta in relazione alla QDMTT. Ove applichi una QDMTT, la giurisdizione dovrà adeguare il termine di presentazione della dichiarazione al fine di consentire la corretta rendicontazione dell'importo di Imposta integrativa nella Dichiarazione di informazioni GloBE.

### *Interazione con i "Porti sicuri" autorizzati*

118.44 Gli aderenti al Quadro inclusivo hanno concordato la possibilità di concepire dei regimi di protezione transitori noti come "Porti sicuri" GloBE e un quadro normativo per l'eventuale elaborazione di "Porti sicuri" GloBE permanenti. Questi regimi di protezione consentono ai Gruppi multinazionali di imprese di presumere che l'Imposta integrativa per una giurisdizione sia nulla in determinate circostanze, al fine di alleggerire l'onere di adempiere agli obblighi di calcolo dettagliati prescritti dalle Norme GloBE. Il "Porto sicuro" transitorio relativo alla Rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting – CbCR*) si applica laddove sia poco verosimile che un'Imposta integrativa sia dovuta in una giurisdizione nel corso dell'iniziale periodo di transizione. Il "Porto sicuro" permanente che consente dei conteggi semplificati si applicherebbe laddove i calcoli semplificati (da definire nell'ambito degli Orientamenti amministrativi che verranno concordati prossimamente) determinerebbero, in ultima analisi, i medesimi risultati ottenuti con l'applicazione integrale delle Norme GloBE o non comprometterebbero in altro modo l'integrità delle Norme GloBE. In entrambi i casi, solo le informazioni necessarie a dimostrare il diritto a beneficiare del regime di protezione costituito dal "Porto sicuro" dovranno essere inserite nella Dichiarazione di informazioni GloBE. Le informazioni necessarie per eseguire i calcoli più dettagliati richiesti dalle Norme GloBE non saranno comunicate, in quanto non è necessario calcolare l'Imposta integrativa dovuta dal Gruppo multinazionale di imprese nella giurisdizione in cui è previsto un "Porto sicuro".

118.45 In linea generale, la QDMTT è volta a garantire l'applicazione di un'Imposta integrativa nei casi in cui questa sarebbe stata dovuta in ogni caso ai sensi delle Norme GloBE. In linea con tale principio concettuale, ai fini della QDMTT, dovrebbero essere previsti dei regimi di protezione coerenti con i "Porti sicuri" consentiti dalle Norme GloBE, ivi compresi quelli transitori. In caso contrario, il Gruppo multinazionale di imprese sarà obbligato a effettuare calcoli dettagliati tenendo conto dei redditi e delle imposte rilevanti esclusivamente ai fini della QDMTT, laddove il Quadro inclusivo abbia stabilito che è poco verosimile che un'Imposta integrativa sia esigibile.

### *"Porto sicuro" per la QDMTT*

118.46 Il Quadro inclusivo intraprenderà ulteriori lavori per lo sviluppo di un regime di protezione, il cosiddetto "Porto sicuro", per una QDMTT. Tale "Porto sicuro" prevedrebbe misure di semplificazione applicabili ai Gruppi multinazionali di imprese che operano in una giurisdizione che abbia adottato una QDMTT e che soddisfi determinate condizioni da definire in futuro, ad esempio esentando il Gruppo multinazionale dall'obbligo di effettuare calcoli supplementari ai sensi delle Norme GloBE in relazione alle Entità costitutive situate in una giurisdizione ammissibile al "Porto sicuro".

## **Capitolo 9. Disposizioni transitorie**

118.47 Le Disposizioni transitorie GloBE sono enunciate all'Articolo 9. In linea generale, tali disposizioni tengono conto dei valori fiscali esistenti, incluse eventuali passività fiscali preesistenti, al fine di semplificare l'applicazione delle Norme GloBE e ridurre gli adempimenti amministrativi laddove un Gruppo multinazionale di imprese rientri per la prima volta nell'ambito di applicazione delle disposizioni. L'Articolo 9 prevede anche una limitazione nell'applicazione dell'UTPR per i Gruppi multinazionali di imprese nella fase di avvio delle loro attività internazionali. Le Disposizioni transitorie prevedono, inoltre, un'introduzione graduale delle Norme GloBE attraverso una riduzione progressiva dell'Esclusione dei redditi in base alla sostanza nell'arco di dieci anni a partire dal gennaio 2023.

### Valori fiscali

118.48 L'articolo 9.1.1 stabilisce una norma generale che stabilisce che un Gruppo multinazionale di imprese deve utilizzare i suoi valori fiscali differiti esistenti durante l'Esercizio di transizione al regime di applicazione delle Norme GloBE apportando alcuni aggiustamenti, quali ad esempio una rideterminazione dell'Aliquota minima. In linea generale, questi valori fiscali saranno stornati negli Esercizi successivi durante i quali il Gruppo multinazionale di imprese rientrerà nell'ambito di applicazione delle Norme GloBE e potrebbero comportare un aumento o una diminuzione dell'importo aggiustato delle Imposte rilevanti. Poiché l'importo aggiustato delle Imposte rilevanti è una componente essenziale della formula di calcolo dell'Aliquota effettiva d'imposta ai sensi delle Norme GloBE, è essenziale che il punto di partenza per il conteggio delle imposte differite ai fini della QDMTT sia uguale a quello utilizzato ai sensi delle Norme GloBE. L'Aliquota effettiva d'imposta calcolata ai fini della QDMTT potrebbe altrimenti discostarsi significativamente da quella calcolata ai sensi delle Norme GloBE in virtù dell'evoluzione di una diversa base imponibile differita. Non è facile modificare e monitorare separatamente le variazioni delle imposte differite ai fini della QDMTT e produrre risultati conformi alle Norme GloBE. Pertanto, laddove una giurisdizione stabilisca una QDMTT, essa deve adottare la Disposizione transitoria di cui all'articolo 9.1.1 affinché il punto di partenza delle imposte differite sia uguale a quello utilizzato nell'ambito del regime di applicazione delle Norme GloBE.

118.49 Analogamente, gli articoli 9.1.2 e 9.1.3 prevedono emendamenti specifici alle Norme GloBE per ciò che concerne il punto di partenza dell'imposta differita di cui all'articolo 9.1.1 e devono essere adottati nell'ambito di un regime di QDMTT per garantire che il punto di partenza dell'imposta differita sia lo stesso per il conteggio della QDMTT e ai sensi delle Norme GloBE. L'articolo 9.1.2 costituisce una norma antiabuso atta ad impedire al contribuente di generare passività fiscali che sarebbero escluse dalla base GloBE nel corso di un Esercizio precedente all'entrata in vigore delle Norme GloBE per poi contabilizzare, in un momento successivo, l'agevolazione fiscale differita connessa a tale riporto di perdite nel Regime GloBE. Analogamente, l'articolo 9.1.3 vieta di aumentare la base laddove un contribuente trasferisca attività nel corso del periodo di transizione per garantire che la plusvalenza associata a tali trasferimenti sia effettivamente inclusa nella base GloBE. Come per l'articolo 9.1.1, i suddetti articoli devono essere adottati ai fini di una QDMTT per garantire la coerenza dei risultati con le Norme GloBE e assicurare che lo stesso punto di partenza sia preso in considerazione per le Imposte rilevanti e per il valore contabile delle attività ai fini delle Norme GloBE.

### *Deroga transitoria per le Esclusioni dei redditi in base alla sostanza*

118.50 L'articolo 9.2 delle Norme GloBE prevede una più cospicua Esclusione dei redditi in base alla sostanza per un periodo transitorio pari a dieci anni. L'Esclusione dei redditi in base alla sostanza consente unicamente di ridurre gli Utili in eccesso in una giurisdizione ai fini del calcolo dell'Imposta integrativa dovuta in tale giurisdizione. A differenza dell'articolo 9.1, la mancata adozione delle disposizioni di cui all'articolo 9.2 non comporterebbe risultati non conformi alle Norme GloBE, poiché la mancata adozione di una più cospicua Esclusione dei redditi in base alla sostanza genererà soltanto la percezione di un'Imposta integrativa supplementare nella giurisdizione che ha istituito la QDMTT. Di conseguenza, laddove applichi una QDMTT, una giurisdizione non sarà tenuta ad adottare le disposizioni di cui all'articolo 9.2 per ottenere risultati conformi alle Norme GloBE.

### *Esclusione dall'UTPR dei Gruppi multinazionali di imprese nella fase d'avvio della loro attività internazionale*

118.51 L'articolo 9.3 delle Norme GloBE prevede disposizioni speciali di esclusione dall'ambito di applicazione dell'UTPR per i Gruppi internazionali di imprese nella fase di avvio delle loro attività internazionali. Poiché l'articolo 9.3 si riferisce solo all'UTPR e ai fini di una QDMTT e un'UTPR non sarà applicata ad altri risultati a bassa imposizione in altre giurisdizioni, non è necessario adottare le disposizioni di cui al suddetto articolo nel contesto di una QDMTT. In altre parole, una QDMTT può applicarsi alle entità costitutive dei Gruppi multinazionali di imprese che sono escluse dall'UTPR in virtù dell'articolo 9.3.

### *Deroga transitoria agli obblighi di dichiarazione*

118.52 L'articolo 9.4 prevede un rinvio del termine di scadenza per la presentazione della Dichiarazione di informazioni GloBE durante l'esercizio di transizione. Poiché questo articolo riguarda solo una proroga puntuale del termine di presentazione e non ha alcuna incidenza sui conteggi ai sensi delle Norme GloBE, non è necessario che esso sia adottato nel contesto di una QDMTT. Ove lo desideri, tuttavia, una giurisdizione potrebbe decidere di armonizzare il termine ultimo di presentazione della dichiarazione ai fini della QDMTT con quello previsto all'articolo 9.4, nella misura in cui ciò non determini risultati incompatibili con le Norme GloBE.

### **Altre considerazioni**

#### *Opzioni di scelta*

118.53 Laddove le Norme GloBE consentano l'esercizio di un'opzione di scelta, in linea di principio quest'ultima deve essere prevista anche nell'ambito della QDMTT e il Gruppo internazionale di imprese deve applicare, ai fini della QDMTT, la medesima opzione prevista dalle Norme GloBE. Ove il Gruppo multinazionale di imprese non sia autorizzato o tenuto ad esercitare le medesime opzioni di scelta in virtù delle Norme GloBE e ai fini della QDMTT, i risultati dei relativi calcoli non saranno coerenti e la QDMTT potrebbe non essere funzionalmente equivalente. Tuttavia, una QDMTT che non preveda determinate scelte, ad esempio in materia di Perdita GloBE, potrà ciononostante essere funzionalmente equivalente.

## Riferimenti bibliografici

OECD (2022), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework on BEPS*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en>.

OECD (2021), *Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/782bac33-en>.

OECD (2017), *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*, OECD Publishing, Paris, [https://doi.org/10.1787/mtc\\_cond-2017-en](https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en).

UN (2021), "UN Model Double Tax Convention", in *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*, United Nations, [https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2022-03/UN%20Model\\_2021.pdf](https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2022-03/UN%20Model_2021.pdf).